



CHECK LIST BILANCIO

Guida Operativa alla redazione del
Bilancio dell'esercizio 2016

A cura di
Federica Furlani
Sergio Pellegrino

In collaborazione con

EC Euroconference
Editoria



CHECK LIST BILANCIO

Guida Operativa alla redazione del
Bilancio dell'esercizio 2016

A cura di
Federica Furlani
Sergio Pellegrino

In collaborazione con

EC Euroconference
Editoria

Tutti i diritti sono riservati
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo

Copertina
Progetto grafico: Gruppo Euroconference S.p.A.

Realizzazione editoriale
Grafica e impaginazione: Lisa Esposito – Cooperativa Relè Trento

Gli autori e l'Editore, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei presenti contenuti. Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro scrivere al seguente indirizzo: editoria@euroconference.it

Il lavoro è stato chiuso in redazione il 24 gennaio 2017

Presentazione dell'opera

Il libro si propone come strumento operativo per guidare professionisti e imprese nella predisposizione del bilancio relativo all'esercizio 2016, denso di novità a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 alle norme del codice civile che regolano il bilancio d'esercizio. Le nuove regole tecnico-operative fornite dall'OIC e pubblicate il 22 dicembre 2016 completano l'informativa.

Le modifiche introdotte avranno un impatto anche dal punto di vista fiscale, in considerazione del fatto che le basi imponibili Ires ed Irap traggono origine dalle poste di bilancio e dalle "regole contabili".

A tal proposito il D.Lgs. 139/2015 non ha fornito alcun chiarimento su questo aspetto, limitandosi ad affermare che dall'applicazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (c.d. principio di invarianza del gettito).

Si segnala che alla data di messa in stampa del presente volume non vi è ancora stato alcun intervento legislativo in materia (che introduca ad esempio il "principio di derivazione rafforzata" previsto per i soggetti LAS adopter anche per quelli che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, che regoli la rilevanza fiscale delle operazioni sui derivati alla luce dei nuovi criteri di contabilizzazione ...).

Il libro è organizzato con la seguente struttura:

- trattazione schematica con l'ausilio di flow chart dei principi generali che sottendono la redazione del bilancio;
- analisi dettagliata delle singole poste dello stato patrimoniale e del conto economico;
- check list operativa per ciascuna posta di bilancio suddivisa in cinque sezioni: verifiche contabili, assestamenti, nota integrativa, relazione sulla gestione ed aspetti fiscali.
- supporto alla predisposizione della relazione sulla gestione, della nota integrativa e del rendiconto finanziario, con documenti da poter utilizzare come modelli;
- analisi delle problematiche relative alla formazione ed alla approvazione del bilancio, con i relativi adempiimenti ed i modelli di verbali, ed alla corretta tenuta dei libri obbligatori.

Gli acquirenti del volume potranno scaricare dall'area riservata clienti, le check list operative ed i fac-simili da utilizzare per la predisposizione dei documenti di bilancio.

INDICE

CAPITOLO PRIMO

IL BILANCIO DI ESERCIZIO 9

Soggetti obbligati	9
La gerarchia delle fonti.....	9
I principi generali (art. 2423 cod.civ.)	12
I principi di redazione del bilancio (art. 2423-bis cod.civ.)	14
Dal bilancio di verifica al bilancio di esercizio	18
Gli schemi e la struttura del bilancio	18
Il bilancio in forma abbreviata	25
Il bilancio per le micro imprese	32
Confronto schemi di bilancio “2015” e “2016”.....	36

CAPITOLO SECONDO

LO STATO PATRIMONIALE 43

Struttura e classificazione delle poste	43
Analisi delle poste.....	46
A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	46
B.I Immobilizzazioni immateriali	48
B.II Immobilizzazioni materiali	79
B.III Immobilizzazioni finanziarie.....	100
C.I Rimanenze	123
C.II Crediti.....	140
C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.....	150
C.IV Disponibilità liquide.....	158
D. Ratei e risconti attivi	160
A. Patrimonio netto	164
B. Fondi per rischi ed oneri	178
C. Fondo trattamento di fine rapporto	191
D. Debiti	194
E. Ratei e risconti passivi.....	209
I conti d'ordine	212

CAPITOLO TERZO

IL CONTO ECONOMICO 213

A.	Valore della produzione	213
A1.	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	213
A2.	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	217
A3.	Variazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione	219
A4.	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.....	221
A5.	Altri ricavi e proventi	223
B.	Costi della produzione.....	227
B6.	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	227
B7.	Costi per servizi.....	229
B8.	Costi per godimento di beni di terzi	250
B9.	Costi per il personale.....	259
B10.	Ammortamenti e svalutazioni	262
B11.	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.....	273
B12.	Accantonamenti per rischi	275
B13.	Altri accantonamenti.....	281
B14.	Oneri diversi di gestione	283
C.	Proventi e oneri finanziari	287
C15.	Proventi da partecipazioni.....	287
C16.	Altri proventi finanziari.....	293
C17.	Interessi e altri oneri finanziari.....	295
C17 bis.	Utili e perdite su cambi	298
D.	Rettifiche di valore di attività finanziarie.....	302
D18.	Rivalutazioni	302
D19.	Svalutazioni.....	304
22.	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	308

CAPITOLO QUARTO

LA NOTA INTEGRATIVA 315

Il contenuto della nota integrativa	315
Art. 2427 cod.civ.....	316
Art. 2427-bis cod.civ.....	321
Altre norme del codice civile	322
Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società.....	324

Altre informazioni richieste dai principi contabili	326
Nota integrativa nel bilancio abbreviato e nel bilancio delle micro-imprese.....	332

CAPITOLO QUINTO IL RENDICONTO FINANZIARIO 337

Contenuto e struttura	338
Operazioni in calce al rendiconto	342
Casi particolari di flussi finanziari	343
Il rendiconto finanziario in formato XBRL.....	344

CAPITOLO SESTO LA RELAZIONE SULLA GESTIONE..... 347

Il contenuto della relazione sulla gestione	347
L'informativa richiesta dall'art. 2428 cod.civ.....	347
Bozza di relazione sulla gestione	351

CAPITOLO SETTIMO IL BILANCIO XBRL 357

Lo schema di stato patrimoniale.....	358
Stato patrimoniale delle micro-imprese.....	364
Lo schema quantitativo di conto economico	367
Il rendiconto finanziario	374
La nota integrativa XBRL.....	377
Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria	378
Tabelle nota integrativa XBRL abbreviata.....	414

CAPITOLO OTTAVO LA PROCEDURA DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE 423

Procedura di formazione del bilancio	423
Redazione del progetto di bilancio	423

Presentazione agli organi preposti al controllo	424
Deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale.....	424
Approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci	425
La distribuzione degli utili.....	427
Deposito del bilancio presso il registro imprese.....	428
Deposito del bilancio e conseguenze fiscali	429
Strumenti operativi.....	431
Formulari.....	432
1. Verbale del consiglio di amministrazione di adozione del progetto di bilancio.....	432
2. Verbale del consiglio di amministrazione di differimento del termine di approvazione del bilancio...	433
3. Lettera di convocazione dell'assemblea	434
4. Verbale di assemblea di approvazione del bilancio	435
5. Verbale di assemblea non validamente costituita	437
Allegato: modello di certificazione degli utili	438

CAPITOLO NONO

LA CORRETTA TENUTA DEI LIBRI OBBLIGATORI..... 439

Note operative	439
I principali riferimenti normativi.....	439
I libri contabili e fiscali	439
I libri sociali.....	441
La tassa di concessione governativa	441
La conservazione delle scritture contabili	442
Strumenti operativi.....	443
Check list libri obbligatori.....	444

CAPITOLO PRIMO

IL BILANCIO DI ESERCIZIO

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla redazione del bilancio di esercizio secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e seguenti cod.civ.:

- le società per azioni (art. 2423 cod.civ.);
- le società in accomandita per azioni (art. 2454 cod.civ.);
- le società a responsabilità limitata (art. 2478 bis cod.civ.);
- le società cooperative (art. 2519 cod.civ.);
- i consorzi con attività esterna (art. 2615-bis cod.civ.)¹;
- le società consortili per azioni o a responsabilità limitata (art. 2615-ter cod.civ.);
- le società costituite all'estero, con sede secondaria in Italia (art. 2508 e 2509 cod.civ.);
- le società di persone interamente possedute da società di capitali (art. 111-duodecies *Disposizioni di attuazione del codice civile*).

LA GERARCHIA DELLE FONTI

La fonte principale in materia di redazione del bilancio è rappresentata dal codice civile, in particolare dalla Sezione IX del Capo V, articoli che vanno dal 2423 al 2435-ter.

Essi si riferiscono alle *società per azioni*, ma si applicano anche alle *società a responsabilità limitata* e *in accomandita per azioni* in virtù dei richiami di cui agli artt. 2478-bis e 2454.

Tali articoli sono stati oggetto di importanti modifiche ad opera del D.Lgs. 139/2015, di attuazione della Direttiva n. 2013/34/UE, applicabili a decorrere dagli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.



D.Lgs. 139/2015

Tale decreto ha apportato rilevanti novità in materia di criteri di valutazione, principi generali, schemi di bilancio nonché documenti da cui è costituito.

È importante evidenziare preliminarmente che relativamente ad alcune fattispecie il legislatore ha previsto un regime transitorio, ovvero un'applicazione prospettica delle novità, che quindi potranno non essere applicate alle operazioni poste in essere prima del 1° gennaio 2016: è il caso ad esempio dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato nella valutazione di crediti, debiti e titoli.

¹ Per quanto riguarda i consorzi, l'art. 2615-bis cod.civ. richiede la redazione della sola situazione patrimoniale allo scopo di tenere informati i terzi sulla consistenza patrimoniale del consorzio.


CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

La gerarchia delle fonti

In altri casi invece, non avendo la norma previsto una disciplina transitoria, le modifiche vanno applicate retroattivamente secondo le indicazioni previste dall’OIC 29 dedicato ai “*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio*”, con necessità di contabilizzare gli effetti delle novità sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso: si pensi, ad esempio, agli eventuali costi di ricerca capitalizzati in bilancio.

Nei capitoli dedicati alle specifiche voci di bilancio verranno approfondite le modalità operative di gestione delle novità.

Per sua natura la legge non può che fissare i *principi generali* sulla formazione del bilancio, non potendo ovviamente entrare nei dettagli maggiormente operativi. È proprio questo il ruolo primario dei *principi contabili*, che rappresentano quel complesso di regole tecniche ed applicative necessarie per interpretare ed integrare le norme legislative in materia di bilancio. Nel nostro paese i principi contabili di riferimento sono emanati dall’*Organismo Italiano di Contabilità* (OIC).



I principi contabili, pur avendo subito un completo restyling nel corso del 2014, sono stati nuovamente oggetto di revisione durante il 2016.

Le modifiche in tema di principi generali di bilancio, criteri di classificazione, criteri di valutazione, etc., apportate dal D.Lgs. 139/2015 hanno richiesto un sostanzioso aggiornamento dei principi, necessario a fornire gli strumenti operativi e tecnici per la redazione del bilancio 2016.

Lo stesso D.Lgs. 139/2015 ha previsto, all’art. 12 co. 3, che l’Organismo Italiano di Contabilità aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

In particolare, la Relazione illustrativa al D.Lgs. 139/2015 ha specificato che: “*Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti che, come previsto dai co. 1 e 2, troveranno in parte applicazione prospettica.*

Inoltre, ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano

criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione”.

L’OIC, dopo aver messo in consultazione le bozze dei nuovi principi contabili tra il mese di marzo e quello di luglio 2016, ha quindi pubblicato il 22 dicembre 2016 la loro versione aggiornata, abrogando nel contempo l’OIC 22 “Conti d’ordine” e l’OIC 3 “Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione”.

Di seguito si riepilogano i principi contabili vigenti emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), con relativa data di pubblicazione.

OIC 2	Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare	26.10.2005
OIC 4	Fusione e scissione	24.01.2007
OIC 5	Bilanci di liquidazione	25.06.2008
OIC 6	Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio	02.08.2011
OIC 7	I certificati verdi	07.02.2013
OIC 8	Le quote di emissione di gas ad effetto serra	07.02.2013
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali	22.12.2016
OIC 10	Rendiconto finanziario	22.12.2016
OIC 11	Bilancio d’esercizio, finalità e postulati	30.05.2005
OIC 12	Composizione e schemi del bilancio d’esercizio	22.12.2016
OIC 13	Rimanenze	22.12.2016
OIC 14	Disponibilità liquide	22.12.2016
OIC 15	Crediti	22.12.2016
OIC 16	Immobilizzazioni materiali	22.12.2016
OIC 17	Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto	22.12.2016
OIC 18	Ratei e risconti	22.12.2016
OIC 19	Debiti	22.12.2016
OIC 20	Titoli di debito	22.12.2016
OIC 21	Partecipazioni	22.12.2016
OIC 23	Lavori in corso su ordinazione	22.12.2016
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali	22.12.2016
OIC 25	Imposte sul reddito	22.12.2016
OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera	22.12.2016
OIC 28	Patrimonio netto	22.12.2016
OIC 29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio	22.12.2016
OIC 30	I bilanci intermedi	06.04.2006
OIC 31	Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto	22.12.2016
OIC 32	Strumenti finanziari derivati	22.12.2016

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

I principi generali (art. 2423 cod.civ.)

I PRINCIPI GENERALI (art. 2423 cod.civ.)

QUADRO FEDELE

IL BILANCIO DEVE ESSERE REDATTO CON CHIAREZZA E RAPPRESENTARE IN MODO VERITIERO E CORRETTO LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA ED IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Il primo principio che viene enunciato dall'art. 2423 è quello della *chiarezza*.

Al di là del rispetto delle norme in materia di schemi obbligatori di bilancio, questi devono essere comprensibili, chiari e atti a fornire una rappresentazione facilmente interpretabile della situazione economico-patrimoniale dell'azienda.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI A QUELLE GIÀ PREVISTE DALLA LEGGE QUANDO QUESTE NON SIANO SUFFICIENTI AI FINI DELLA RAPPRESENTAZIONE DEL QUADRO FEDELE

Il redattore del bilancio non può limitarsi ad un passivo rispetto delle norme emanate in tema di completezza delle informazioni e della composizione degli schemi: il terzo co. dell'art. 2423 prevede infatti che, qualora le informazioni richieste dalle norme non fossero sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio debba contenere le opportune rettifiche e integrazioni.

RILEVANZA

NON OCCORRE RISPETTARE GLI OBBLIGHI IN TEMA DI RILEVAZIONE, VALUTAZIONE, PRESENTAZIONE E INFORMATIVA QUANDO LA LORO OSSERVANZA ABBIA EFFETTI IRRILEVANTI AL FINE DI DARE UNA RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA.

NEW

Con il co. 4 dell'art. 2423, introdotto dal D.Lgs. 139/2015, è stato dato riconoscimento normativo al principio di rilevanza.

La norma stabilisce inoltre che “*rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili*”: l'applicazione di questo principio non deve quindi avere nessun impatto per quanto riguarda la contabilità, ma si deve concretizzare nella redazione dei documenti che compongono il bilancio (schemi di bilancio, ma anche informativa da fornire in nota integrativa).

La disposizione richiede che proprio in nota integrativa vengano illustrati i criteri con i quali è stata data attuazione al principio della rilevanza.

La relazione illustrativa al decreto ha inoltre precisato che ai fini della declinazione pratica del principio, compresa la descrizione delle possibili casistiche, occorrerà far riferimento ai principi contabili nazionali.

Nell'attesa che venga revisionato anche il principio OIC 11 “*Bilancio d'esercizio, finalità e postulati*” in modo da inquadrare a livello più generale il principio di rilevanza, di seguito sono riportati alcuni esempi (contenuti nella lettera di presentazione ai nuovi principi) di applicazione del principio di rilevanza contenuti nei nuovi principi:

- OIC 15 “*Crediti*”: “*Se, ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la società ai sensi di tale previsione normativa illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate*”.
- OIC 19 “*Debiti*”: “*Se ad esempio una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la società ai sensi di tale previsione normativa deve illustrare in nota integrativa le politiche di bilancio adottate*”.
- OIC 20 “*Titoli di debito*”: “*Se, ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per titoli di debito immobilizzati con costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo, la società ai sensi di tale normativa illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate*”. E ancora: “*Se, ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per i titoli non immobilizzati detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi, la società ai sensi di tale normativa illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate*”.
- OIC 13 “*Rimanenze*”: esempi di applicazione del principio generale di rilevanza con riguardo alla determinazione del costo delle rimanenze sono rappresentati da: “*l'utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo*”.
- OIC 16 “*Immobilizzazioni Materiali*”: esempi di declinazione pratica del principio di rilevanza da illustrare in nota integrativa, sono rappresentati: “*dall'iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali, o l'utilizzo ai fini dell'ammortamento della metà dell'aliquota normale per i cespiti acquistati nell'anno, se la quota d'ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso*”.

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

I principi di redazione del bilancio (art. 2423-bis cod.civ.)

OBBLIGO DI DEROGA

**QUALORA L'APPLICAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SIA INCOMPATIBILE CON
LA RAPPRESENTAZIONE DEL QUADRO FEDELE**

Qualora l'applicazione di una norma del codice civile risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta degli accadimenti aziendali, il quarto co. dell'art. 2423 dispone che la norma in questione non debba essere applicata, e che vengano forniti nella nota integrativa i motivi della deroga.

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2423-bis cod.civ.)

PRUDENZA

**GLI UTILI NON REALIZZATI
NON POSSONO ESSERE RILEVATI IN BILANCIO,
MENTRE VANNO RILEVATE SEMPRE LE PERDITE,
ANCHE SE NON DEFINITIVAMENTE REALIZZATE**

Secondo il documento OIC 11 “*il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio*”: quindi, mentre le passività potenziali (allorquando il loro verificarsi sia probabile) debbono essere considerate in ogni caso, le attività potenziali non possono essere rilevate fino a quando non sono realizzate.

CONTINUITÀ AZIENDALE

**ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
VANNO VALUTATE NELLA PROSPETTIVA
DELLA CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ**

Altrettanto importante è il principio della *continuità aziendale*: le attività e passività devono essere valutate nella prospettiva della continuità della attività (valutazioni diverse comporta ad esempio la situazione di una società in liquidazione, in cui tutti i beni devono in ogni caso essere realizzati).

Nel caso di dubbi sulla continuità aziendale, ciò dovrebbe essere chiaramente indicato nella nota integrativa, onde permettere una più prudente interpretazione dei dati.

**PREVALENZA
DELLA SOSTANZA SULLA FORMA**

**LA RILEVAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE VOCI
VA EFFETTUATA TENENDO CONTO DELLA SOSTANZA
DELL'OPERAZIONE O DEL CONTRATTO**

NEW

Il nuovo co. 1-bis) dell'art. 2423-bis cod.civ., modificato dal D.Lgs. 139/2015, stabilisce che la rilevazione e la presentazione delle voci vada effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Saranno i principi contabili nazionali a dover prevedere l'applicazione concreta di questo principio. Nell'attesa che venga revisionato anche il principio OIC 11 *"Bilancio d'esercizio, finalità e postulati"* in modo da inquadrare a livello più generale il principio della sostanza economica, di seguito sono riportati alcuni esempi (contenuti nella lettera di presentazione ai nuovi principi) di applicazione del principio della sostanza economica contenuti nei nuovi principi:

- OIC 15 *"Crediti"*: *"Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato (...) utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione".* Analoghe disposizioni sono previste in materia di debiti finanziari nell'OIC. Sempre, nell'OIC 15 e nell'OIC 19 le disposizioni in tema di rilevazione iniziale dei crediti e debiti originati dalla compravendita di beni fanno riferimento al passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.
- OIC 32 *"Strumenti finanziari derivati"*: nell'ambito della disciplina dei derivati incorporati, il contratto ibrido è definito come un contratto composto da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato) e sono disciplinate le condizioni e le modalità di separazione dello strumento ibrido nelle sue componenti. Nel dettaglio, sebbene il codice civile faccia riferimento esclusivamente a contratti primari di natura finanziaria: *"in virtù del principio della sostanza dell'operazione o del contratto, anche nei casi in cui i contratti primari non abbiano natura finanziaria, in via analogica, si applicano le medesime regole di separazione previste per i derivati incorporati in altri strumenti finanziari"*.
- OIC 16 *"Immobilizzazioni Materiali"*: sono state meglio formulate e chiarite le regole da seguire al momento dell'iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali, secondo cui le stesse sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. In ogni caso il principio stabilisce che *"se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi*

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

I principi di redazione del bilancio (art. 2423-bis cod.civ.)

e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici” e che comunque “nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali”.

- OIC 13 “Rimanenze”: è stato esplicitato meglio che i beni rientranti nelle rimanenze sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. In ogni caso si afferma che *“se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici” e che comunque “nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali”.*

Con riferimento alla rappresentazione dell’operazione di leasing, tema caldo nell’ambito del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, le attuali modalità di contabilizzazione secondo il metodo patrimoniale restano invariate, pur fondandosi sulla forma giuridica del contratto e non sulla sostanza dell’operazione.

La relazione governativa al D.Lgs. 139/2015 ha precisato in proposito che la scelta è stata quella di mantenere l’attuale strutturazione in attesa dell’emanazione del nuovo principio contabile internazionale sul leasing.

COMPETENZA

**SI DEVE TENERE CONTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI
DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO, INDIPENDENTEMENTE
DALLA DATA DELL’INCASSO O DEL PAGAMENTO**

L’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi afferiscono e non a quello in cui si verificano i relativi incassi e pagamenti.

COMPARABILITÀ

**I CRITERI DI VALUTAZIONE NON POSSONO ESSERE
MODIFICATI DA UN ESERCIZIO ALL’ALTRO**

Infine, l'art. 2423-bis dispone che il bilancio debba poter essere comparato con quello degli altri esercizi, prevedendo il divieto di modificare i criteri di valutazione da un esercizio all'altro. In caso di modifica del criterio, permessa solo in casi eccezionali, nella nota integrativa deve essere indicata non solo la motivazione, ma anche l'effetto sulla situazione patrimoniale e su quella economica.

Le modalità tecniche di gestione di eventuali modifiche dei criteri di valutazione sono gestite dall'OIC 29, che prevede l'applicazione retrospettiva.



NEW – D.Lgs. 139/2015: comparabilità bilancio 2015

Il problema della comparabilità dei bilanci è particolarmente importante a seguito delle modifiche intervenute sugli schemi di stato patrimoniale e conto economico apportate dal D.Lgs. 139/2015.

Tali schemi prevedono infatti che per ogni voce sia indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente: se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. In particolare per le modifiche derivanti dal cambiamento di criteri di valutazione e quindi di principi contabili, la gestione deve essere gestita in base a quanto previsto dall'OIC 29.

Pertanto, per le modifiche che non prevedono un'applicazione prospettica, ai fini comparativi, le voci di stato patrimoniale e conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione del nuovo criterio, sono presentate come se questo fosse stato da sempre applicato e la differenza, che è rilevata negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto nell'esercizio di prima applicazione della nuova disciplina (esercizio 2016 per i soggetti "solari") deve essere rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente:

- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (1.1.2015 per i soggetti "solari");
- nel risultato dell'esercizio precedente, la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

La società A presenta i seguenti costi di ricerca nel bilancio 2015:

costi di ricerca capitalizzati 1.1.2015: 10.000 €

ammortamento 2015: 2.000 €

costi di ricerca capitalizzati apertura bilancio 2016: 8.000 €

Non essendo più prevista la possibilità di capitalizzare i costi di ricerca, quelli prese anti all'1.1.2016 (8.000 €) verranno eliminati con contropartita gli utili portati a nuovo del patrimonio netto.

Ai fini comparativi (bilancio 2015) sarà necessario stornare i costi di ricerca presenti all'1.1.2015 (10.000 €), sempre con contropartita gli utili portati a nuovo del patrimonio netto, ed eliminare, rettificando il risultato d'esercizio 2015, l'ammortamento dal conto economico per 2.000 €.

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Dal bilancio di verifica al bilancio di esercizio

DAL BILANCIO DI VERIFICA AL BILANCIO DI ESERCIZIO



Le scritture di assestamento hanno la fondamentale funzione di trasformare i valori rilevati secondo la loro manifestazioni numerari in valori rilevati secondo il criterio di competenza economica.

Esse sono:

- scritture di integrazione ⇒ volte ad aggiungere costi e ricavi d'esercizio non ancora rilevati ma economicamente maturati (ratei);
- scritture di rettifica ⇒ volte a stornare costi e ricavi d'esercizio rilevati ma non ancora economicamente maturati (risconti);
- scritture di ammortamento;
- scritture di accantonamento;
- rilevazione delle rimanenze finali.

GLI SCHEMI E LA STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio d'esercizio si compone di:

- ⇒ STATO PATRIMONIALE
- ⇒ CONTO ECONOMICO

⇒ NOTA INTEGRATIVA

⇒  RENDICONTO FINANZIARIO

Gli artt. 2424 e 2425 cod.civ. individuano gli schemi obbligatori di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa ha invece una forma libera, sebbene la sua redazione debba seguire le indicazioni contenute nell'ambito dell'art. 2427 cod.civ.. Il nuovo art. 2425-ter cod.civ., disciplina invece il contenuto del rendiconto finanziario.

La rigidità degli schemi prevista per stato patrimoniale e conto economico può subire delle deroghe, disciplinate dall'art. 2423-ter cod.civ..

In particolare è possibile procedere a:

suddivisione di voci	☞ le voci precedute da numeri arabi possono essere suddivise senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente.
raggruppamento delle voci	☞ le voci precedute da numeri arabi possono essere raggruppate se il raggruppamento, a causa dell'importo delle voci, è irrillevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico o quando il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio. La nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto del raggruppamento.
aggiunta di voci	☞ devono essere aggiunte delle voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna delle voci obbligatorie previste dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico.
adattamento delle voci	☞ le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Di seguito si riportano i nuovi schemi di stato patrimoniale e conto economico, così come modificati dal D.Lgs. 139/2015, premettendo le novità più importanti.



Per quanto riguarda lo schema di stato patrimoniale, le modifiche più importanti riguardano:

- le azioni proprie non vanno più indicate tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante ma a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l'iscrizione di una specifica voce di segno negativo;
- i costi di ricerca e pubblicità non vanno più indicati tra le immobilizzazioni. Sono pertanto capitalizzabili solo i "costi di sviluppo" (B.I.2);
- tra le immobilizzazioni (finanziarie e crediti), l'attivo circolante (crediti) e i debiti è richiesta l'indicazione dei rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- tra le voci del patrimonio netto è stata introdotta la voce VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e quella X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio;
- non vanno più riportati in calce allo stato patrimoniale i conti d'ordine, le cui informazioni sono da riportare in Nota integrativa.

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Gli schemi e la struttura del bilancio

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31.12.(X+1)	31.12.(X)
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, di cui • parte richiamata		
B)	<p>IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</p> <p>I. <i>Immobilizzazioni immateriali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1) costi di impianto ed ampliamento 2) costi di sviluppo 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento 6) immobilizzazioni in corso e acconti 7) altre <p><i>Totale</i></p> <p>II. <i>Immobilizzazioni materiali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1) terreni e fabbricati 2) impianti e macchinari 3) attrezzature industriali e commerciali 4) altri beni 5) immobilizzazioni in corso e acconti <p><i>Totale</i></p> <p>III. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in: <ul style="list-style-type: none"> a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti d-bis) altre imprese 2) crediti: <ul style="list-style-type: none"> a) imprese controllate, di cui <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio successivo b) imprese collegate, di cui <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio successivo c) imprese controllanti, di cui <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio successivo d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti, di cui <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio successivo d-bis) altre imprese, di cui <ul style="list-style-type: none"> - esigibili entro l'esercizio successivo 3) altri titoli 4) strumenti finanziari derivati attivi <p><i>Totale</i></p> <p>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</p>		

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Gli schemi e la struttura del bilancio

C)	ATTIVO CIRCOLANTE I. Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 5) acconti <i>Totale</i> II. Crediti 1) verso clienti, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 2) verso imprese controllate, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 3) verso imprese collegate, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 4) verso controllanti, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 5-bis) crediti tributari, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 5-ter) imposte anticipate 5-quater) verso altri, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo <i>Totale</i> III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 4) altre partecipazioni 5) strumenti finanziari derivati attivi 6) altri titoli <i>Totale</i> IV. Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 2) assegni 3) denaro e valori in cassa <i>Totale</i> TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		
D)	RATEI E RISCONTI		
	TOTALE ATTIVO	31.12.(X+1)	31.12.(X)
	PASSIVO		

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Gli schemi e la struttura del bilancio

A)	PATRIMONIO NETTO I. capitale II. riserva da soprapprezzo delle azioni III. riserve da rivalutazione IV. riserva legale V. riserve statutarie VI. altre riserve, distintamente indicate VII. riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII. utili (perdite) portati a nuovo IX. utile (perdita) dell'esercizio X. riserva negativa per azioni proprie in portafoglio <i>Totale</i>		
B)	FONDI RISCHI ED ONERI 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte, anche differite 3) strumenti finanziari derivati passivi 4) altri <i>Totale</i>		
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
D)	DEBITI 1) obbligazioni, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 2) obbligazioni convertibili, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 3) debiti verso soci per finanziamenti, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 4) debiti verso banche, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 5) debiti verso altri finanziatori, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 6) acconti, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 7) debiti verso fornitori, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 8) debiti rappresentati da titoli di credito, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 9) debiti verso imprese controllate, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 10) debiti verso imprese collegate, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 11) debiti verso controllanti, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 12) debiti tributari, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 14) altri debiti, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo <i>Totale</i>		

E)	RATEI E RISCONTI		
	TOTALE PASSIVO		



Per quanto riguarda lo schema di conto economico, le novità più importanti riguardano:

- nella macroclasse C) Proventi e oneri finanziari, vanno indicati separatamente i proventi e gli oneri derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- sono state aggiunte voci specifiche per gli strumenti finanziari derivati;
- è stata eliminata la macroclasse E) relativa all'area straordinaria.

CONTO ECONOMICO

		31.12.(X+1)	31.12.X
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE <ol style="list-style-type: none"> 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semi-lavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi, di cui <ul style="list-style-type: none"> • contributi in conto esercizio <p><i>Total</i></p>		
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE <ol style="list-style-type: none"> 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale <ol style="list-style-type: none"> a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi 10) ammortamenti e svalutazioni <ol style="list-style-type: none"> a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accantonamenti per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione <p><i>Total</i></p>		
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Gli schemi e la struttura del bilancio

C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) proventi da partecipazioni, di cui: <ul style="list-style-type: none"> · da imprese controllate · da imprese collegate · da controllanti · da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 16) altri proventi finanziari <ul style="list-style-type: none"> a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, di cui: <ul style="list-style-type: none"> · da imprese controllate · da imprese collegate · da controllanti · da imprese sottoposte al controllo delle controllanti b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti, di cui: <ul style="list-style-type: none"> · da imprese controllate · da imprese collegate · da controllanti · da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 17) interessi ed altri oneri finanziari, di cui: <ul style="list-style-type: none"> · da imprese controllate · da imprese collegate · da controllanti 17-bis) Utili e perdite su cambi <i>Totale</i>		
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE 18) rivalutazioni: <ul style="list-style-type: none"> a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) di strumenti finanziari derivati 19) svalutazioni <ul style="list-style-type: none"> a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) di strumenti finanziari derivati <i>Totale delle rettifiche</i>		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
	20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Il primo co. dell'art. 2435-bis cod.civ. definisce il perimetro dei soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, con la possibilità quindi di ridurre la quantità di informazioni da fornire nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa, e di omettere la redazione della relazione sulla gestione.

In ogni caso non possono usufruire di tale facoltà le società che abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati: le società quotate quindi, indipendentemente dalle dimensioni, non possono redigere il bilancio in forma abbreviata, attesa la particolare rilevanza informativa che ha il bilancio per questi soggetti.



La redazione del bilancio in forma abbreviata costituisce una semplice facoltà e non un obbligo.

Per poter redigere il bilancio relativo all'esercizio 2016 in forma abbreviata, non devono venir superati almeno due dei seguenti tre parametri dimensionali nel primo esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero in due esercizi consecutivi:

- totale attivo di stato patrimoniale € 4.400.000
- ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità

Il superamento in un esercizio di due dei limiti sopra indicati per una società che redige il bilancio in forma abbreviata non implica la necessità di redigere lo stesso in forma ordinaria: l'obbligo infatti sussiste solo quando, per il secondo esercizio consecutivo, sono superati 2 dei 3 citati parametri, che possono anche non essere gli stessi.

Volendo fare un'esemplificazione, si consideri il caso della società Alfa srl, con esercizio coincidente con l'anno solare, che presenta la seguente situazione:

	Totale attivo	Ricavi vendite e prestazioni	Numero medio dipendenti
2013	3.300.000 €	5.800.000 €	45
2014	4.500.000 €	6.000.000 €	49
2015	4.600.000 €	8.900.000 €	49
2016	4.200.000 €	9.000.000 €	60

Nel bilancio relativo all'esercizio 2013 non risulta superato nessun limite (attivo patrimoniale, ricavi delle vendite e prestazioni e numero medio dei dipendenti), mentre il bilancio 2014 rispetta due limiti (totali ricavi delle vendite e numero medio dipendenti).

Poiché nei bilanci 2015 e 2016 risultano superati due parametri (nel bilancio 2015 totale attivo e ricavi vendite e prestazioni, nel bilancio 2016 ricavi vendite e prestazioni e numero medio dei dipendenti), il bilancio 2016 dovrà essere redatto nella forma ordinaria.

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio in forma abbreviata

	Totale attivo	Ricavi vendite e prestazioni	Numero medio dipendenti
2013	3.000.000 €	6.000.000 €	45
2014	3.100.000 €	9.000.000 €	51
2015	3.200.000 €	6.800.000 €	53
2016	4.500.000 €	7.000.000 €	55

Dall'analisi dei parametri dimensionali risulta pertanto che:

- il bilancio 2013 non presenta il superamento di alcun limite;
- nel bilancio 2014 sono superati due limiti: ricavi delle vendite e prestazioni e numero medio dei dipendenti;
- nel bilancio 2015 è ancora superato un solo limite (numero medio dipendenti);
- nel bilancio 2016 sono superati due limiti (totale attivo e numero medio dipendenti) ma essendo il primo esercizio di superamento di due parametri, la società potrà ancora redigere il bilancio 2016 in forma abbreviata. Il fatto che due limiti siano stati superati anche nel 2014 non conta, dovendosi trattare di due esercizi consecutivi.

Ai fini della determinazione dei parametri di riferimento si evidenzia in particolare che:

- il totale dell'attivo patrimoniale deve essere considerato al netto dei fondi rettificativi (fondi di ammortamento e di svalutazione), che devono essere iscritti a riduzione delle voci cui afferiscono;
- quanto al secondo parametro, vanno considerati solo i ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni caratteristiche, da computarsi al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
- per quel che concerne i dipendenti occupati, il numero medio va calcolato effettuando la media giornaliera degli stessi e non considerando il semplice valore medio.




ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Ipotizziamo ad esempio la società Alfa che presenti 48 dipendenti per 100 giorni, 53 per 90 giorni, 54 per 85 giorni, 52 per 60 giorni e 49 per 30 giorni.

La media giornaliera di lavoratori occupati sarà pari a 51,37, come si evince dalla tabella seguente:

n. dipendenti	giorni	media
48	100	$48 \times 100 = 4.800$
53	90	$53 \times 90 = 4.770$
54	85	$54 \times 85 = 4.590$
52	60	$52 \times 60 = 3.120$
49	30	$49 \times 30 = 1.470$
	365	$18.750 / 365 = 51,37$



Semplificazioni nello stato patrimoniale

Nell'ambito dello stato patrimoniale:

- possono essere omesse le poste contrassegnate dai numeri arabi (voci) e dalle lettere minuscole (dettagli);
- possono essere raggruppate le voci A (*crediti verso soci per versamenti ancora dovuti*) e D (*ratei e risconti*) nell'ambito della voce CII (*crediti dell'attivo circolante*);
- la voce E del passivo (*ratei e risconti*) può essere ricompresa nella voce D (*debiti*);
- nelle voci CII dell'attivo (*crediti*) e D del passivo (*debiti*) vanno indicati separatamente i crediti ed i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.



Anche nel bilancio abbreviato le immobilizzazioni, materiali ed immateriali, sono esposte al netto dei fondi rettificativi.

La struttura dello stato patrimoniale sarà pertanto la seguente:

	ATTIVO	31.12.(X+1)	31.12.(X)
B)	Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria <ul style="list-style-type: none"> I - Immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		
C)	Attivo circolante <ul style="list-style-type: none"> I - Rimanenze II - Crediti, compresi ratei e risconti (con separata indicazione dell'importo esigibile oltre l'esercizio successivo) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV - Disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		
	TOTALE ATTIVO		

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio in forma abbreviata

A) PASSIVO Patrimonio netto I - Capitale II - Riserva di sopraprezzo azioni III - Riserve da rivalutazione IV - Riserva legale V - Riserve statutarie VI - Altre riserve, distintamente indicate VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato		
D) Debiti (con separata indicazione dell'importo esigibile oltre l'esercizio successivo)		
TOTALE PASSIVO		

Semplificazioni nel conto economico

Nell'ambito del conto economico è possibile effettuare i seguenti raggruppamenti:

- voci A2 (variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e A3 (variazione dei lavori in corso su ordinazione);
- voci B9c (trattamento di fine rapporto), B9d (trattamento di quiescenza e simili), B9e (altri costi del personale);
- voci B10a (ammortamento immobilizzazioni immateriali), B10b (ammortamento immobilizzazioni materiali), B10c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni);
- voci C16b (proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni) e C16c (proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni);
- voci D18a (rivalutazione di partecipazioni), D18b (rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni), D18c (rivalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni) e D18d (rivalutazione di strumenti finanziari derivati);
- voci D19a (svalutazioni di partecipazioni), D19b (svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni), D19c (svalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni) e D19d (rivalutazione di strumenti finanziari derivati).

La struttura del conto economico è pertanto la seguente:

CONTO ECONOMICO ABBREVIATO

	31.12.(X+1)	31.12.X
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) e 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale A)		

B)	<p>COSTI DELLA PRODUZIONE</p> <p>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;</p> <p>7) per servizi;</p> <p>8) per godimento di beni di terzi;</p> <p>9) per il personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c), d), e) trattamento di fine rapporto; trattamento di quiescenza e simili; altri costi; <p>10) ammortamenti e svalutazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni materiali, ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; <p>11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;</p> <p>12) accantonamenti per rischi;</p> <p>13) altri accantonamenti;</p> <p>14) oneri diversi di gestione.</p> <p>Totale B)</p>		
D)	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		
C)	<p>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</p> <p>15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelle controllanti e a imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</p> <p>16) altri proventi finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e a imprese sottoposte al controllo delle controllanti; b) c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e a imprese sottoposte al controllo delle controllanti; <p>17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;</p> <p>17-bis) utili e perdite su cambi.</p> <p>Totale (15 + 16 – 17 +/- 17-bis).</p>		
D)	<p>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE</p> <p>18) a) b) c) d) rivalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni e di strumenti finanziari derivati;</p> <p>19) a) b) c) d) svalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni e di strumenti finanziari derivati.</p> <p>Totale delle rettifiche (18-19).</p>		

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio in forma abbreviata

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Semplificazioni nella nota integrativa

Per quanto riguarda la **nota integrativa abbreviata**, l'art. 2435-bis, co. 5, cod.civ., dopo le modifiche subite ad opera del D.Lgs. 139/2015, individua espressamente le informazioni che devono essere obbligatoria-mente riportate.

Fermo restando le indicazioni richieste da:

art. 2423 co. 3	se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo;
art. 2423 co. 4	non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e in- formatica quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresen- tazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione;
art. 2423 co.5	se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompa- tibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresen- tazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato;
art. 2423 ter co. 2	le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza elimi- nazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere rag- gruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo co. dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento;
Art. 2423 ter co. 5	per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamen- to o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa;
Art. 2424 co. 2	se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota inte- grativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto;
Art. 2426 co. 1 n. 4)	le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate posso- no essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il crite- rio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle ne- cessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423 bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito

	<p>alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.</p> <p>Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;</p>
Art. 2426 co. 1 n. 6)	<p>l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.</p>

La nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dall'**art. 2427, co. 1, numeri**

1)	i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2)	i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
6)	l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali;
8)	l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9)	l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;
13)	l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
15)	il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria (ripartizione che può essere omessa);
16)	l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
22-bis)	<p>le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.</p> <p>È possibile limitare tale informativa alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;</p>

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio per le micro imprese

22-ter)	la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico (che può essere omesso), a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;
22-quater)	la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
22-sexies)	il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato (l'indicazione del luogo può essere omessa);

È inoltre necessario riportare quanto richiesto dall'art. 2427-bis, co. 1 n. 1), ovvero per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

- a) il loro fair value;
- b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
- b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
- b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

Tra le altre semplificazioni previste, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono inoltre esonerate dalla redazione:

- **della relazione sulla gestione**, a condizione che nella nota integrativa siano riportate le informazioni previste all'art. 2428, nn. 3) e 4) cod. civ;

art. 2428 n. 3	il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
art. 2428 n. 4	il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

• **del rendiconto finanziario.**

Per quanto riguarda infine i criteri di valutazione adottabili, hanno la possibilità, in deroga al criterio del costo ammortizzato previsto dall'art. 2426 cod.civ., di iscrivere i titoli al costo d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Se invece si avvalgono della facoltà di valutare crediti, debiti e titoli al costo ammortizzato, devono darne menzione nella nota integrativa.

IL BILANCIO PER LE MICRO IMPRESE

L'art. 2435-ter, introdotto dal D.Lgs. 139/2015, prevede ulteriori semplificazioni rispetto al bilancio in forma abbreviata, per le c.d. micro imprese.

Si tratta di società di cui all'art. 2435-bis cod.civ. che non hanno superato almeno due dei seguenti tre parametri nel primo esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero in due esercizi consecutivi:

- totale attivo di stato patrimoniale € 175.000
- ricavi delle vendite e delle prestazioni € 350.000
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 unità

Il superamento in un esercizio di due dei limiti sopra indicati per una società che redige il bilancio come micro-impresa non implica la necessità di redigere lo stesso in forma abbreviata o ordinaria: l'obbligo infatti sussiste solo quando, per il secondo esercizio consecutivo, sono superati 2 dei 3 citati parametri, che possono anche non essere gli stessi.

Ai fini della determinazione dei parametri di riferimento, valgono le medesime considerazioni viste per il bilancio abbreviato, ovvero:

- il totale dell'attivo patrimoniale deve essere considerato al netto dei fondi rettificativi (fondi di ammortamento e di svalutazione), che devono essere iscritti a riduzione della voci cui afferiscono;
- quanto al secondo parametro, vanno considerati solo i ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni caratteristiche, da computarsi al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
- per quel che concerne i dipendenti occupati, il numero medio va calcolato effettuando la media giornaliera degli stessi e non considerando il semplice valore medio.

Le micro imprese redigono il bilancio utilizzando le semplificazioni di stato patrimoniale e conto economico previste per il bilancio in forma abbreviata, con le seguenti ulteriori semplificazioni:

- lo schema di stato patrimoniale delle micro imprese non include la voce A.VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” in quanto, come precisato nel proseguito, a tali imprese non si applicano le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura di cui all'art. 2426, co. 1, n. 11-bis cod.civ.
- lo schema di conto economico non include la voce D.18.d “di strumenti finanziari derivati” e D.19.d “di strumenti finanziari derivati”.

STATO PATRIMONIALE MICRO-IMPRESE

ATTIVO

	31.12.(X+1)	31.12.(X)
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria		
I - Immobilizzazioni immateriali		
II - Immobilizzazioni materiali		
III - Immobilizzazioni finanziarie		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
II - Crediti, compresi ratei e risconti (con separata indicazione dell'importo esigibile oltre l'esercizio successivo)		
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		
TOTALE ATTIVO		
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
II - Riserva di sopraprezzo azioni		
III - Riserve da rivalutazione		
IV - Riserva legale		
V - Riserve statutarie		
VI - Altre riserve, distintamente indicate		

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio per le micro imprese

<p>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</p> <p>B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato D) Debiti (con separata indicazione dell'importo esigibile oltre l'esercizio successivo) TOTALE PASSIVO</p>		
---	--	--

CONTO ECONOMICO MICRO-IMPRESE

		31.12.(X+1)	31.12.X
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	<p>1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) e 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale A)</p>		
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	<p>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c), d), e) trattamento di fine rapporto; trattamento di quiescenza e simili; altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni materiali, ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale B)</p>		
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		

C)	<p>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</p> <p>15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelle controllanti e a imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</p> <p>16) altri proventi finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e a imprese sottoposte al controllo delle controllanti; b) c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e a imprese sottoposte al controllo delle controllanti; <p>17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;</p> <p>17-bis) utili e perdite su cambi.</p> <p>Totale (15 + 16 – 17 +/- 17-bis).</p>	
D)	<p>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE</p> <p>18) a) b) c) rivalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>19) a) b) c) svalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</p> <p>Totale delle rettifiche (18-19).</p> <p>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</p> <p>20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</p> <p>21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</p>	

Sono inoltre esonerate dalla redazione:

- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa, a condizione che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le informazioni richieste dall'art. 2427, nn. 9) e 16);

art. 2427 n. 9	l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;
art. 2427 n. 16	l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Confronto schemi di bilancio "2015" e "2016"

- della relazione sulla gestione, a condizione che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le informazioni previste all'art. 2428, nn. 3) e 4) cod. civ;

art. 2428 n. 3	il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
art. 2428 n. 4	il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottabili, le micro imprese, al pari delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, hanno la possibilità, in deroga al criterio del costo ammortizzato previsto dall'art. 2426 cod.civ., di iscrivere i titoli al costo d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Alle micro imprese non sono infine applicabili (obbligo e non facoltà) le seguenti disposizioni:

art. 2423 n. 5	se in casi eccezionali l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata;
art. 2426 n. 11 bis	gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value.

CONFRONTO SCHEMI DI BILANCIO "2015" E "2016"

SCHEMA "2015"	SCHEMA "2016"
ATTIVO A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - con separata indicazione della parte non richiamata B) IMMOBILIZZAZIONI - con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria <i>I. Immobilizzazioni immateriali</i> 1) costi di impianto ed ampliamento 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento 6) immobilizzazioni in corso acconti 7) altre	ATTIVO A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - con separata indicazione della parte non richiamata B) IMMOBILIZZAZIONI - con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria <i>I. Immobilizzazioni immateriali</i> 1) costi di impianto ed ampliamento 2) costi di sviluppo 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento 6) immobilizzazioni in corso acconti 7) altre

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Confronto schemi di bilancio "2015" e "2016"

<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>	<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>
1) terreni e fabbricati	1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari	2) impianti e macchinari
3) attrezzature industriali e commerciali	3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni	4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti	5) immobilizzazioni in corso e acconti
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie- con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>III. Immobilizzazioni finanziarie- con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>
1) partecipazioni in:	1) partecipazioni in:
a) imprese controllate	a) imprese controllate
b) imprese collegate	b) imprese collegate
c) imprese controllanti	c) imprese controllanti
d) altre imprese	d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti d-bis) altre imprese
2) crediti:	2) crediti:
a) verso imprese controllate	a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate	b) verso imprese collegate
c) verso imprese controllanti	c) verso imprese controllanti
d) verso altri	d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti d-bis) verso altre imprese
3) altri titoli	3) altri titoli
4) azioni proprie	4) strumenti finanziari derivati attivi
con indicazione del valore nominale complessivo	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE	C) ATTIVO CIRCOLANTE
<i>I. Rimanenze</i>	<i>I. Rimanenze</i>
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione	3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci	4) prodotti finiti e merci
5) acconti	5) acconti
<i>II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>
1) verso clienti	1) verso clienti
2) verso imprese controllate	2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate	3) verso imprese collegate
4) verso controllanti	4) verso controllanti
4-bis) crediti tributari	5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 5-bis) crediti tributari
4-ter) imposte anticipate	

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Confronto schemi di bilancio "2015" e "2016"

5) verso altri	5-ter) imposte anticipate 5-quater) verso altri <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 4) altre partecipazioni 5) azioni proprie valore nominale 6) altri titoli	5-ter) imposte anticipate 5-quater) verso altri <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 4) altre partecipazioni 5) strumenti finanziari derivati attivi 6) altri titoli <i>IV. Disponibilità liquide</i> 1) depositi bancari e postali 2) assegni 3) denaro e valori in cassa
D) RATEI E RISCONTI con separata indicazione del disaggio su prestiti		D) RATEI E RISCONTI
PASSIVO		PASSIVO
I. capitale II. riserva da soprapprezzo delle azioni III. riserve da rivalutazione IV. riserva legale V. riserve statutarie VI. riserva per azioni proprie in portafoglio VII. altre riserve, distintamente indicate VIII. utili (perdite) portati a nuovo IX. utile (perdita) dell'esercizio		I. capitale II. riserva da soprapprezzo delle azioni III. riserve da rivalutazione IV. riserva legale V. riserve statutarie VI. altre riserve, distintamente indicate VII. riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII. utili (perdite) portati a nuovo IX. utile (perdita) dell'esercizio X. riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
TOTALE PATRIMONIO NETTO		TOTALE PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI ED ONERI 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte, anche differite 3) altri		FONDI PER RISCHI ED ONERI 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte, anche differite 3) strumenti finanziari derivati passivi 4) altri
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Confronto schemi di bilancio "2015" e "2016"

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
1) obbligazioni	1) obbligazioni
2) obbligazioni convertibili	2) obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti	3) debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche	4) debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori	5) debiti verso altri finanziatori
6) acconti	6) acconti
7) debiti verso fornitori	7) debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito	8) debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate	9) debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate	10) debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti	11) debiti verso controllanti
12) debiti tributari	12) debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti	14) altri debiti
TOTALE DEBITI	TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio su prestiti	RATEI E RISCONTI
TOTALE RATEI E RISCONTI	TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO	TOTALE PASSIVO

SCHEMA "2015"	SCHEMA "2016"
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi, di cui	5) altri ricavi e proventi, di cui
- contributi in conto esercizio	- contributi in conto esercizio
- vari	- vari
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	B) COSTI DELLA PRODUZIONE

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Confronto schemi di bilancio "2015" e "2016"

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi	7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi	8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale	9) per il personale
a) salari e stipendi	a) salari e stipendi
b) oneri sociali	b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto	c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili	d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi	e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni	10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi	12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti	13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione	14) oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime
16) altri proventi finanziari	16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, di cui:	d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime

CAPITOLO PRIMO – IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Confronto schemi di bilancio "2015" e "2016"

17) interessi ed altri oneri finanziari, di cui:	17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti
17-bis) Utili e perdite su cambi	17-bis) Utili e perdite su cambi
TOTALE	TOTALE
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	18) rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) di strumenti finanziari derivati
19) svalutazioni (-) a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	19) svalutazioni (-) a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) di strumenti finanziari derivati
TOTALE DELLE RETTIFICHE	TOTALE DELLE RETTIFICHE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	ABROGATO
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

CAPITOLO SECONDO

LO STATO PATRIMONIALE

STRUTTURA E CLASSIFICAZIONE DELLE POSTE

L'art. 2424 cod.civ. definisce la struttura dello stato patrimoniale.

Il legislatore ha previsto uno schema obbligatorio ed analitico, costituito da due sezioni – “attivo” e “passivo e patrimonio netto” – suddiviso in una serie di aggregati parziali, in modo tale da consentire al lettore del bilancio di ottenere una serie di informazioni importanti sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Per quanto concerne la classificazione delle poste, l'attivo è suddiviso in quattro voci principali: A – Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, B – Immobilizzazioni, C – Attivo circolante, D – Ratei e risconti.

La classificazione dell'attivo dello stato patrimoniale scelta dal legislatore civilistico è effettuata sulla base della *“destinazione”*, cioè sulla base del ruolo ricoperto dalle singole attività nell'ambito della gestione ordinaria dell'impresa, e non sulla base del criterio finanziario.

Quest'ultimo criterio, elaborato dalla dottrina per riclassificare il bilancio in forma tale da evidenziare il grado di solvibilità a breve e a lungo dell'azienda, consiste nel suddividere le poste di bilancio in base al periodo di tempo entro il quale si trasformeranno in liquidità. Le poste dell'attivo vengono pertanto suddivise tra correnti ed immobilizzate sulla base della loro attitudine a trasformarsi in risorse monetarie con maggiore o minore velocità, evidenziando così la capacità aziendale di far fronte in modo tempestivo ed economico ai pagamenti.

Nello schema obbligatorio di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 cod.civ., la classificazione nell'ambito delle due macroclassi principali – “Immobilizzazioni” ed “Attivo circolante” – va invece effettuata sulla base della loro funzione economica.

L'art. 2424 bis, nell'ambito delle disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale, stabilisce in particolare che gli elementi patrimoniali - siano essi beni mobili o immobili, titoli o crediti, ... - destinati ad essere impiegati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Conseguentemente, i beni destinati ad essere utilizzati quali fattori produttivi nell'esercizio dell'attività, dovranno essere allocati tra le immobilizzazioni, mentre i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa andranno classificati nell'attivo circolante.

Ciò che conta non è pertanto la natura intrinseca del bene, se cioè esso è utilizzabile e sfruttabile o meno per più di un ciclo produttivo, ma la funzione economica che all'interno dell'impresa ad esso viene attribuita: le immobilizzazioni sono beni utilizzati quali strumenti di produzione, e non sono pertanto né destinati alla vendita né alla trasformazione.

È comunque previsto che nell'ambito delle immobilizzazioni e dell'attivo circolante, siano evidenziati rispettivamente i crediti immobilizzati esigibili entro l'esercizio successivo ed i crediti di natura commerciale esigibili oltre l'esercizio successivo; tale dettaglio consente al lettore del bilancio di avere alcune informazioni di natura finanziaria.

La collocazione in bilancio delle singole poste in funzione della loro destinazione è scelta effettuata dal redattore dello stesso, e quindi dall'organo amministrativo, che, nel rispetto dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, attuerà la corretta classificazione delle poste.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Struttura e classificazione delle poste

Rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, significa anche che, nel caso in cui vari la destinazione economica di un bene, dovrà conseguentemente mutare la sua collocazione a bilancio. Ciò che va sottolineato è che il mutamento di destinazione delle voci di bilancio deve riflettere esclusivamente una variazione della funzionalità di quella determinata posta e non deve venir mai effettuato per perfezionare politiche di bilancio al fine di incidere sulla determinazione del risultato d'esercizio.

L'OIC 16, l'OIC 20 e l'OIC 21, nelle nuove versioni, rispettivamente dedicati alle immobilizzazioni materiali, ai titoli di debito ed alle partecipazioni, individuano le caratteristiche che tali voci devono avere per essere classificate tra le immobilizzazioni piuttosto che nell'attivo circolante.

L'OIC 16 in particolare definisce le immobilizzazioni materiali come beni durevoli costituenti parte dell'organizzazione permanente dell'impresa, impiegati come strumenti di produzione di reddito della gestione caratteristica, e non destinati né alla vendita né alla trasformazione. Si tratta pertanto di costi comuni a più esercizi, da ripartire tramite il processo di ammortamento nei vari esercizi cui concorrono alla formazione del reddito.

Ciò che va valutato non sono le condizioni durature dei beni ma la loro destinazione: di conseguenza non sono immobilizzazioni materiali, ad esempio, quei macchinari che, seppure suscettibili di utilizzo in vari esercizi, costituiscono oggetto di compravendita per l'impresa.

Secondo l'OIC 20 e l'OIC 21 la classificazione a livello contabile di un'attività finanziaria, titolo o partecipazione tra le immobilizzazioni piuttosto che nell'attivo circolante, deve basarsi su un criterio di distinzione di tipo "funzionale": la distinzione dipenderà quindi dalle scelte effettuate dagli organi amministrativi. Se gli amministratori intendono mantenere determinati titoli o partecipazioni nel patrimonio aziendale quale investimento di tipo duraturo, magari fino a scadenza naturale, essi andranno classificati tra le immobilizzazioni finanziarie; se invece l'impresa si riserva di cogliere eventuali opportunità del mercato, e quindi l'intento è di tipo speculativo, o si riserva di smobilizzarli per far fronte ad esigenze di tesoreria, la loro classificazione è nell'ambito dell'attivo circolante.

Ciò che conta è quindi la volontà dell'organo amministrativo a prescindere dalle caratteristiche proprie del titolo.

Ad esempio un titolo di durata pluriennale a reddito fisso, pur essendo per natura duraturo, può non esserlo per destinazione perché ad esempio acquistato per essere negoziato.

Poiché la diversa classificazione comporta l'adozione di diversi criteri di valutazione, un eventuale cambiamento di destinazione da posta immobilizzata a posta dell'attivo circolante e viceversa, può sempre avvenire ma deve essere supportata da una decisione degli amministratori a seguito del verificarsi di situazioni non ricorrenti legate a mutamenti significativi delle condizioni di mercato o variazioni delle esigenze gestionali.

Nell'ambito delle partecipazioni il legislatore civilistico, accanto alla regola generale di destinazione, ha stabilito una regola particolare, quella secondo cui le partecipazioni in imprese in misura non inferiore a quella stabilita dal terzo co. dell'art. 2359 cod.civ., si presumono far parte della categoria delle immobilizzazioni, si presumono cioè elementi destinati ad un utilizzo durevole.

Si tratta in ogni caso di una presunzione di carattere relativo e non assoluto, nel senso che, se l'intento dell'acquisto è di carattere speculativo, con l'intenzione cioè di effettuare il realizzo nel breve tempo, la partecipazione non dovrà essere iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie ma tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni nell'attivo circolante, proprio in virtù della destinazione specifica che le viene attribuito nell'ambito aziendale.

Cambiamento di destinazione

È possibile che, nel corso del tempo, l'originaria classificazione operata con riferimento ad una determinata posta di bilancio possa, o meglio debba, subire una variazione in considerazione di una diversa destinazione ad essa attribuita dal redattore del bilancio.

È il caso ad esempio di una partecipazione destinata al momento dell'acquisto ad essere utilizzata du-

revolmente, perché ritenuta strategica, che poi gli amministratori decidono di smobilizzare al fine di fronteggiare altre esigenze aziendali, o ancora quello di un immobile strumentale che, per sopravvenuta convenienza, viene successivamente destinato alla vendita.

Ne deriva che un bene o un titolo originariamente allocato tra le immobilizzazioni, materiali piuttosto che finanziarie, si trova a dover essere trasferito tra le voci dell'attivo circolante, o viceversa, con tutto ciò che ne deriva.

L'operazione di riclassificazione delle poste che mutano la loro destinazione originaria presenta infatti una serie di aspetti critici legati sia alle modalità della rappresentazione in bilancio che alla variazione dei criteri di valutazione, variazione che può avvenire, ai sensi dell'art. 2423-bis cod.civ., solo in casi eccezionali, tra cui appunto il caso di cambiamento di destinazione.

Il fenomeno della riclassificazione delle poste di bilancio è espressamente previsto dai principi contabili, in particolare l'OIC 16 per le immobilizzazioni materiali, l'OIC 20 per i titoli di debito e l'OIC 21 per le partecipazioni.

Consideriamo innanzitutto le previsioni dell'OIC 16 e quindi le conseguenze derivanti dall'ipotesi di una immobilizzazione materiale che viene destinata alla vendita e viceversa, descrivendo il comportamento corretto che si deve tenere in questi casi dal punto di vista contabile.

Innanzitutto un cambio di destinazione economica di un'immobilizzazione materiale, e quindi di un cespote originariamente impiegato quale parte dell'organizzazione permanente dell'impresa, è un fatto “eccezionale” che richiede una specifica delibera dell'organo amministrativo che attesti il cambiamento di destinazione.

Alla luce di tale delibera, il relativo cespote dovrà quindi essere classificato separatamente dalle immobilizzazioni materiali ed inserito in una apposita voce preceduta da numero romano dell'attivo circolante (art. 2423-ter, co. 3).

Le conseguenze sono pertanto le seguenti:

- dalla data della delibera concernente la mutata destinazione del cespote, il relativo ammortamento deve venir sospeso. Il cespote perde infatti la natura di immobilizzazione e come tale non è più soggetto al processo di ammortamento: la quota di ammortamento andrà pertanto calcolata ed imputata in bilancio in proporzione al periodo di destinazione a bene durevole;
- il bene divenuto posta dell'attivo circolante dovrà essere iscritto in bilancio secondo il criterio di valutazione proprio delle voci dell'attivo circolante: quindi dovrà essere valutato al minore tra il valore netto contabile ed il presumibile valore di realizzo.

Anche i titoli e le partecipazioni durante il periodo di possesso da parte dell'impresa possono subire un cambiamento di destinazione economica rispetto a quella originaria attribuita dall'organo amministrativo. Può quindi accadere che un titolo od una partecipazione, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente tra le immobilizzazioni finanziarie, subisca una riclassificazione tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, o viceversa.

L'organo amministrativo è infatti libero di decidere che una partecipazione acquistata in quanto ritenuta strategica negli anni perda tale valore, e sia quindi successivamente destinata ad essere smobilizzata e quindi venduta; o ancora decidere che un titolo acquistato a scopo di temporaneo investimento di liquidità sia destinato a non essere più negoziato fino a naturale scadenza per scelta, o perché vincolato a garanzia o cauzione a favore di un terzo per specifico impegno assunto dall'impresa.

Per effetto del cambiamento di destinazione vengono a mutare i criteri utilizzati per la valutazione di tali poste. Nell'ipotesi di partecipazione immobilizzata che viene destinata alla negoziazione, nell'esercizio in cui si procede alla variazione di classificazione dovrà essere valutata con il criterio previsto per le attività finanziarie non immobilizzate, e quindi al minore tra il costo ed il valore desumibile dall'andamento del mercato.

Nell'ipotesi inversa di un titolo che da attività finanziaria a breve diventa immobilizzazione finanziaria, il criterio da utilizzare è quello del costo, da rettificare con apposita svalutazione nell'ipotesi di perdita durevole di valore.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

ANALISI DELLE POSTE

A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE
MACROCLASSE	A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIÀ RICHIAMATA
CLASSE	/
VOCI	/
Principi contabili nazionali	OIC 28, OIC 15
Normativa fiscale di riferimento	/

Nella voce *Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti* vengono rilevati i crediti vantati dalla società nei confronti dei soci, a fronte del capitale da questi sottoscritto ma non ancora versato: tale voce accoglie pertanto la differenza tra il valore nominale del capitale sociale e l'importo versato all'atto della sottoscrizione. La movimentazione di tale voce trae origine dal fatto che, nel caso di conferimenti in denaro, contestualmente alla sottoscrizione del capitale sociale, i soci non hanno l'obbligo di versare l'intera quota di capitale sottoscritta, ma devono versare nelle mani dell'organo amministrativo nominato dall'atto costitutivo:

- almeno il suo 25%, oltre all'eventuale sovrapprezzo (art. 2464 cod.civ.);
- l'intero ammontare del conferimento in denaro in caso di Srl unipersonale, Srl con capitale sociale inferiore a 10.000 euro e Srl semplificata.

Nel caso di SpA il 25% dei conferimenti in denaro oltre al sovrapprezzo deve essere versato ad un istituto di credito.

Si evidenzia come il capitale sociale minimo richiesto per una SpA è pari a 50.000 euro (art. 2327 cod.civ.), mentre per le Srl può essere inferiore a 10.000 euro ma con un limite minimo di 1 euro.

Nella voce di bilancio in commento, vanno evidenziati separatamente i crediti per i quali il richiamo da parte degli amministratori è già stato effettuato alla data di chiusura del bilancio.

Capitale sociale: conferimenti diversi dal denaro

È possibile che il capitale sociale sia sottoscritto non con conferimenti in denaro ma con **conferimenti in natura o conferimenti di crediti**.

In tale caso l'art. 2343 cod.civ. per le società per azioni e l'art. 2465 cod.civ. per le società a responsabilità limitata, prevede la necessità che tali conferimenti siano accompagnati da una relazione giurata di un perito, presentata dal socio che apporta i beni in natura o i crediti, con funzione di garanzia sulla congruità del valore assegnato rispetto al valore nominale della quota di partecipazione societaria (e all'eventuale sovrapprezzo corrisposto).



Le Srl con capitale sociale inferiore a 10.000 € e le Srl semplificate non possono costituirsi con conferimenti di beni in natura e crediti.

La relazione deve contenere:

- la descrizione dei beni e dei crediti conferiti;
- l'attestazione che il valore attribuito a tali conferimenti è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
- i criteri di valutazione seguiti.

L'art. 2343-ter cod.civ., stabilisce che non è richiesta la relazione dell'esperto nel caso:

- di conferimento di valori mobiliari o di strumenti mobiliari se il valore ad essi attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento;
- di conferimento di beni in natura o crediti, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o ai crediti conferiti, corrisponda:
 - al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento;

ovvero

- al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Chi conferisce deve presentare la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti, che deve poi essere allegata all'atto costitutivo.

L'art. 2343-quater cod.civ. disciplina poi i controlli che l'organo amministrativo deve effettuare con riferimento al valore attribuito ai beni e ai crediti conferiti nel caso in cui non via sia la relazione di stima. Esclusivamente nel caso di Srl con capitale sociale maggiore o uguale a 10.000 euro, l'art. 2464, co. 2, cod. civ. prevede che *"possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica"* e quindi, oltre ai conferimenti in denaro ed in natura, possono essere apportate anche **prestazioni d'opera e prestazioni di servizi**.

Uno dei problemi derivanti dall'introduzione di questa tipologia di conferimenti è sicuramente quello legato all'esigenza di tutela dal rischio di un potenziale annacquamento del capitale sociale, in quanto il valore attribuito alla prestazione è lasciato alla libera contrattazione delle parti, oltre al fatto che il socio che apporta nella società il proprio lavoro potrebbe non adempire secondo quanto previsto.

Per tale motivo è previsto che il conferimento della prestazione d'opera o di servizi da parte del socio, sia assistita da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio nei confronti della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Principio contabile OIC 28

L'OIC 28 prevede che con la sottoscrizione del capitale da parte degli azionisti, sorge il credito verso i soci e si rileva il capitale sociale pari al valore nominale delle azioni e l'eventuale riserva sovrapprezzo azioni. Il versamento obbligatorio di almeno il 25% dei conferimenti in denaro e dell'eventuale sovrapprezzo, per l'intero importo, determina una pari riduzione del credito verso gli azionisti per le azioni (quote) sottoscritte.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

CHECK LIST

CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

1.Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare l'iscrizione dei versamenti richiamati e non ancora versati nel conto "Crediti verso soci per versamenti già richiamati"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'iscrizione dei versamenti non ancora richiamati nel conto "Crediti verso soci per versamenti non ancora richiamati"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE
MACROCLASSE	B) IMMOBILIZZAZIONI
CLASSE	B)I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
VOCI	<ul style="list-style-type: none">1) Costi di impianto e di ampliamento2) Costi di sviluppo3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili5) Avviamento6) Immobilizzazioni in corso e acconti7) Altre
Principi contabili nazionali	OIC 24, OIC 9
Principi contabili internazionali	IAS 38
Normativa fiscale di riferimento	Art. 103 Tuir Art. 108 Tuir

Definizione

Trattandosi di immobilizzazioni, il primo elemento da mettere in evidenza è che ci troviamo di fronte a costi che non esauriscono la loro utilità nel periodo in cui vengono sostenuti, ma manifestano benefici economici nel corso di più esercizi.

L'elemento caratterizzante le *immobilizzazioni immateriali*, che le distingue dalle altre due classi di immobilizzazioni, è la mancanza di tangibilità.



Nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali rientrano, accanto ai beni immateriali veri e propri, alcune tipologie di costi che non sono collegati all'acquisizione interna di un bene o un diritto, ma ciononostante non esauriscono la propria utilità nell'esercizio in cui vengono sostenuti: si tratta dei c.d. *oneri pluriennali*. A differenza dei beni immateriali, che hanno una propria identificabilità ed individualità e che normalmente sono rappresentati da diritti giuridicamente tutelati, i costi pluriennali costituiscono invece poste di bilancio maggiormente aleatorie, al punto che il legislatore, che non ne ha dato una definizione compiuta, ha collegato ad essi alcuni vincoli specifici circa la distribuzione dei dividendi ed il consenso all'iscrizione da parte del collegio sindacale.

Secondo la definizione fornita dal nuovo OIC 24:

- i **beni immateriali** sono beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e di norma sono rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. In virtù di tali diritti, la società ha il potere esclusivo di sfruttare, per un periodo determinato, i benefici futuri attesi da tali beni; essi sono suscettibili di valutazione e qualificazione autonome. Essi comprendono diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili.
- gli **oneri pluriennali** sono costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti, e sono diversi dai beni immateriali e dall'avviamento. Gli oneri pluriennali generalmente hanno caratteristiche più difficilmente determinabili, con riferimento alla loro utilità pluriennale, rispetto ai beni immateriali veri e propri. Essi comprendono i costi di impianto e di ampliamento, i costi della ricerca applicata e i costi di sviluppo, i costi di pubblicità e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale.

Possiamo individuare quattro distinte tipologie di immobilizzazioni immateriali:



CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

Rilevazione

Per poter rilevare un'immobilizzazione immateriale nell'ambito dell'attivo patrimoniale, è necessario che siano rispettate determinate condizioni.

I costi debbono infatti essere:

- ⇒ effettivamente sostenuti;
- ⇒ non esaurire la propria utilità nell'esercizio di sostenimento;
- ⇒ manifestare la capacità di produrre benefici economici futuri;
- ⇒ distintamente identificati ed attendibilmente qualificati.

Conseguentemente le immobilizzazioni immateriali possono essere:

ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1. REALIZZATE INTERNAMENTE
2. ACQUISITE IN PROPRIETÀ
3. ACQUISITE IN GODIMENTO



Non possono essere capitalizzate le immobilizzazioni immateriali acquisite a titolo gratuito.

La capitalizzazione deve essere effettuata quando tutti i presupposti si sono verificati e non è ammesso che costi addebitati a conto economico, in quanto al momento del loro sostenimento non vi erano le condizioni per la loro capitalizzazione, vengano successivamente ripresi e capitalizzati.




Per i beni immateriali, se sussistono le condizioni, la capitalizzazione è obbligatoria.
Per gli oneri pluriennali, in considerazione della loro aleatorietà, soltanto una facoltà.

Iscrizione iniziale

L'immobilizzazione immateriale deve essere iscritta al *costo storico*, ossia in base al *costo d'acquisto*, comprensivo dei relativi oneri accessori, ovvero, se realizzata internamente, al *costo di produzione*, che include tutti i costi direttamente imputabili e quelli indiretti per la quota ragionevolmente attribuibile all'immobilizzazione.

Il *valore d'iscrizione* non può tuttavia eccedere il *valore recuperabile*, definito come il maggiore tra:

- ⇒ il *valore di realizzo*, ossia l'importo che può essere ricavato dalla cessione al netto degli oneri relativi;
- ⇒ il *valore in uso*, ossia il valore attuale dei flussi di cassa attesi dal suo utilizzo.



Ammortamento

Il valore delle immobilizzazioni immateriali viene rettificato dagli ammortamenti.

L'ammortamento rappresenta un processo di ripartizione sistematico del costo sostenuto sulla vita utile dell'immobilizzazione e deve iniziare a partire dal momento in cui questa è disponibile per l'utilizzo.

Il valore da ammortizzare è rappresentato dalla differenza tra il costo di acquisizione/produzione dell'immobilizzazione e il suo presumibile valore residuo.

A tal proposito l'OIC 24 ha precisato che il valore residuo di un bene immateriale si presume pari a zero, a meno che:

- vi sia un impegno da parte di terzi ad acquistare il bene immateriale alla fine della sua vita utile; o
- sia dimostrabile l'esistenza di un mercato del bene dal quale trarre un valore oggettivo che permetta di effettuare una stima attendibile del valore realizzabile dalla alienazione dell'attività immateriale al termine della vita utile e il valore residuo può essere determinato facendo riferimento a tale mercato ed è probabile che tale mercato esisterà alla fine della vita utile dell'attività.

Il valore residuo di un onere pluriennale è invece sempre pari a zero.

Gli ammortamenti sono iscritti nel conto economico, tra i costi della produzione, nella voce B.10.a

La sistematicità dell'ammortamento richiesta dalla norma richiede la definizione di un piano di ammortamento funzionale alla correlazione dei benefici attesi, ma non presuppone necessariamente l'applicazione del metodo a quote costanti, che pur è quello più diffuso ed immediato, ed è ottenuto ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile.

È ammesso anche l'utilizzo di piani a quote decrescenti, applicabile quando l'immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile, mentre non è ammesso l'utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto in contrasto con il principio della prudenza, e l'utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati d'esercizio della società o di un suo ramo o divisione.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

Svalutazione

In presenza di una *perdita durevole* di valore corre l'obbligo di procedere ad una *svalutazione* del valore iscritto in bilancio dell'immobilizzazione.



La perdita di valore deve essere duratura e quindi le cause che determinano la svalutazione devono avere carattere di straordinarietà e gravità (altrimenti se ne deve tenere conto nell'ambito del periodico riesame dei piani di ammortamento).

Ripristino di valore

Laddove le cause che hanno indotto l'impresa a svalutare l'immobilizzazione vengano meno, vi è l'obbligo di *ripristino* del relativo valore al netto degli ammortamenti non effettuati a causa della precedente svalutazione.



Per avviamento ed oneri pluriennali vige invece il divieto di ripristino del valore a seguito di una precedente svalutazione.

Rivalutazione

Essendo il nostro sistema contabile basato sul costo storico, non si può procedere ad alcuna rivalutazione del costo, se non prevista da leggi speciali.

Le leggi in questione debbono fissare i criteri di rivalutazione, le metodologie di applicazione ed i limiti di rivalutazione, e la rivalutazione viene accreditata alle riserve di patrimonio netto (voce *A.III Riserve di rivalutazione*), non transitando per il conto economico.



OIC 9 – “Perdita durevole di valore”

L’OIC 9 definisce le modalità e i criteri da utilizzare al fine di determinare le svalutazioni delle immobilizzazioni, a fronte di perdite durevoli di valore.

In particolare, viene previsto un approccio “*ordinario*” di natura finanziaria, mutuato dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, ed un approccio “*semplificato*” basato sulla capacità di ammortamento, che può essere adottato dalle imprese di minori dimensioni.

Si ha una perdita durevole di valore quando il valore netto contabile dell’immobilizzazione supera il suo “valore recuperabile”, il quale è rappresentato dal maggiore tra il “valore in uso” e il presumibile valore realizzabile tramite l’alienazione del bene. Tuttavia, quale riferimento per il valore di alienazione viene introdotto il concetto di “valore equo” o “fair value”, di derivazione IAS/IFRS, definitivo come l’“ammontare ottenibile dalla vendita di un’attività in una libera transazione fra parti indipendenti, al netto dei costi di vendita”.

Il valore in uso è invece definito come “il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un’attività o da una unità generatrice di flussi di cassa”, mentre un’unità generatrice di flussi di cassa è definita come “il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l’attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività”.

Infatti, se non è possibile stimare l’importo recuperabile di una singola attività, in quanto non produce flussi di cassa autonomi rispetto alle altre immobilizzazioni, la perdita durevole di valore deve essere determinata con riferimento ad un’intera unità generatrice di flussi di cassa (UGC). In tal caso l’eventuale perdita durevole di valore rilevata deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte della UGC sulla base del seguente ordine:

- a. in primo luogo, al valore dell’avviamento allocato sulla UGC;
- b. infine, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell’UGC.

Poiché ai fini del confronto con il valore di bilancio del bene si prende in considerazione il maggiore dei due valori sopra descritti, non è sempre necessario determinare sia il valore equo di un’attività sia il suo valore d’uso, in quanto è sufficiente che uno dei due valori risulti superiore al costo di iscrizione in bilancio affinché l’attività non abbia subito una riduzione di valore.

Per la determinazione del valore equo deve farsi in primo luogo riferimento al prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un’attività, il valore equo è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla dismissione dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dopo aver dedotto i costi di dismissione. Al riguardo, devono essere considerati i risultati di eventuali recenti transazioni per attività similari effettuate all’interno dello stesso settore industriale.

Per quanto riguarda il valore d’uso l’approccio “*ordinario*” prevede che lo stesso sia determinato, secondo una logica finanziaria propria degli IAS/IFRS (impairment test

previsto dallo IAS 36), sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine dall'attività oggetto di "impairment".

In particolare, il calcolo del valore d'uso comprende le seguenti fasi:

- a. stima dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale;
- b. applicazione del tasso di attualizzazione appropriato per detti flussi finanziari futuri.

Le società di minori dimensioni, ovvero quelle che per due esercizi consecutivi non superino due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250;
- totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di €;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di €;

hanno la possibilità di evitare l'oneroso metodo finanziario ed adottare invece l'approccio "semplificato", in base al quale, ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, si confronta la capacità di ammortamento dei futuri esercizi con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio.



OIC 9

L'OIC 9 pubblicato in data 22 dicembre 2016 ha rivisto al ribasso i limiti previsti per poter accedere all'approccio semplificato di determinazione della perdita durevole di valore delle immobilizzazioni, riducendo pertanto la platea di soggetti che possono utilizzarlo.

Dall'esercizio 2017 saranno i seguenti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 50;
- totale attivo di bilancio superiore a 4,4 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 8,8 milioni di euro.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte

Nel contesto normativo del D.Lgs. 139/2015 si ritiene più coerente e adeguato che l'approccio semplificato sia rivolto solo alle società per le quali sono previste anche normativamente delle semplificazioni e, quindi, solo alle società che redigono il bilancio abbreviato, di cui all'art. 2435bis c.c., e alle micro-imprese, di cui all'art. 2435-ter c.c. Il principio contabile consente dunque l'adozione dell'approccio semplificato alle sole piccole e micro-imprese a partire dal 1° gennaio 2017. È presumibile infatti che nelle società di minori dimensioni l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, fornisca risultati simili all'approccio base. La limitazione all'applicazione dell'approccio semplificato alle sole piccole e micro-imprese realizza quindi in maniera più puntuale e precisa tale presunzione. Tale novità si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2017, in modo da consentire alle medie imprese di dotarsi degli strumenti necessari all'applicazione della regola ordinaria di determinazione della perdita durevole di valore.

Il test di verifica delle recuperabilità dei cespiti si intende superato quando i risultati attesi futuri indicano che, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento, che generalmente non supera i 5 anni) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.

Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica un obbligo di svalutare le immobilizzazioni, a condizione che altri esercizi dimostrino la capacità di produrre utili che compensino tali perdite.

La verifica della sostenibilità degli investimenti è basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione. Tuttavia, nel caso in cui la società presenta una struttura produttiva segmentata in rami d'azienda che producono flussi di ricavi autonomi è preferibile applicare il modello di svalutazione in oggetto ai singoli rami d'azienda individuati.


L'eventuale perdita di valore si determinata, è attribuita prioritariamente all'avviamento, se iscritto in bilancio, e poi agli altri cespiti, in proporzione al loro valore netto contabile, salvo che circostanze oggettive consentano l'imputazione diretta della perdita alle singole immobilizzazioni.

B.I 1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

Definizione

In considerazione del fatto che il legislatore non ha definito in modo preciso il contenuto della voce *costi di impianto e di ampliamento*, essa rappresenta senza dubbio una delle poste di bilancio maggiormente aleatorie.

L'OIC 24 definisce i costi di impianto e ampliamento: *gli oneri che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa.*





IFRS

I principi contabili internazionali non contemplano la possibilità di capitalizzare tali costi, che debbono essere pertanto spesati nel conto economico dell'esercizio di competenza.



L'OIC 24 precisa che la voce “costi di impianto e ampliamento” può comprendere:

- i **costi inerenti l'atto costitutivo**, le relative tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, l'ottenimento delle licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, e simili;
- i **costi di “start-up”**: costi sostenuti da una società di nuova costituzione per progettare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o i costi sostenuti da una società preesistente prima dell'inizio di una nuova attività, quali ad esempio un nuovo ramo d'azienda, un nuovo centro commerciale per una società che opera nella grande distribuzione, un nuovo processo produttivo, eccetera. Tra questi costi sono pertanto compresi, ad esempio, i costi del personale operativo che avvia le nuove attività, i costi di assunzione e di addestramento del nuovo personale, i costi di allacciamento di servizi generali, quelli sostenuti per riadattare uno stabilimento esistente;
- i **costi relativi all'ampliamento della società**, inteso non già come il naturale processo di accrescimento quantitativo e qualitativo dell'impresa, ma come una vera e propria espansione della stessa in direzioni ed in attività precedentemente non perseguite, ovvero verso un ampliamento anche di tipo quantitativo ma di misura tale da apparire straordinario e che pertanto attiene ad un nuovo allargamento dell'attività sociale. Esempi di tali costi sono le spese per aumento di capitale sociale; le spese per operazioni di trasformazione, fusione, scissione, eccetera;
- i **costi di avviamento di impianti di produzione**;
- i **costi di addestramento e di qualificazione del personale**.

COSTI DI ADDESTRAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

I costi di addestramento e di qualificazione del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili sono costi di periodo e pertanto dovrebbe essere spesati a conto economico nell'esercizio di sostentimento. Possono essere capitalizzati se:

- assimilabili ai costi di start-up e sostenuti in relazione ad una attività di avviamento di una nuova società o di una nuova attività;
- se sono direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale (o commerciale, nel caso si tratti di agenti), purché tale processo si sostanzi in un investimento sugli attuali fattori produttivi e purché comporti un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti dei prodotti e dei processi produttivi), commerciale (cambiamenti della struttura distributiva) ed amministrativa della società.

Tali ristrutturazioni e riconversioni industriali e/o commerciali debbono risultare da un piano approvato dagli amministratori, da cui risulti la capacità prospettica dell'azienda

di generare flussi di reddito futuri, sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli ammortamenti dei costi capitalizzati.

I **costi straordinari di riduzione del personale** (ad esempio, gli incentivi) sostenuti per:

- favorire l'esodo o la messa in mobilità del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili;
- per rimuovere inefficienze produttive, commerciali o amministrative e simili, non sono capitalizzabili nell'attivo patrimoniale in quanto, oltre a sostanziarsi in una eliminazione di fattori produttivi, vengono sostenuti in contesti della vita aziendale nei quali l'aleatorietà della loro recuperabilità è talmente elevata da non soddisfare i requisiti per l'iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali (utilità futura e correlazione con i benefici di cui godrà l'azienda, ragionevole stima della recuperabilità dei costi).

Rilevazione

Per poter procedere alla capitalizzazione di oneri che si possono qualificare come costi di impianto e di ampliamento è necessario comprovarne l'*utilità futura*, condizione essenziale per sospendere i costi rinviandoli agli esercizi in cui ci si attende di conseguire i relativi benefici economici.



Non è quindi sufficiente il sostenimento del costo per procedere alla capitalizzazione.

In particolare la **rilevazione iniziale dei costi di impianto e di ampliamento** nell'attivo dello stato patrimoniale è consentita solo se si dimostra la **congruenza ed il rapporto causa-effetto** tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende.

Al pari degli altri oneri pluriennali, i **costi di impianto ed ampliamento** possono pertanto essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se:

- è dimostrata la loro utilità futura;
- esiste una **correlazione oggettiva** con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.

Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza.

Ad esempio:

- i costi per la costituzione di una rete commerciale dovranno trovare correlazione logica nelle aspettative di vendita dei prodotti che a tale rete verranno affidati;
- la capitalizzazione dei costi inerenti un aumento di capitale sociale dovrà trovare giustificazione nell'atteso miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa;
- i costi relativi alla costituzione della società troveranno ragione di capitalizzazione nella misura in cui le aspettative reddituali di tale nascente società siano positive.

La facoltà concessa dalla norma di capitalizzare tali costi non è uno strumento per politiche di bilancio finalizzate all'alleggerimento, del conto economico della società, di costi che potrebbero significativamente ridurre i risultati economici della stessa, né la capitalizzazione di questi costi è l'automatica conseguenza del fatto che gli stessi siano stati sostenuti.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

Per l'iscrizione di costi di impianto e di ampliamento è necessario il *consenso* specifico del *collegio sindacale*, se esistente.

Altro vincolo posto dal legislatore è quello che consiste nel divieto di distribuire dividendi, fino a quando l'ammortamento dei costi di impianto ed ampliamento non è terminato, se non residuano riserve sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati.

Negli esercizi successivi a quello di rilevazione, va comunque verificato il fatto che continui a sussistere l'*utilità futura* e i costi vanno comunque assoggettati di eventuale perdita durevole di valore.

Se anche l'impresa in un esercizio successivo ritenesse venute meno le cause che avevano determinato la svalutazione, vi è il divieto assoluto di ripristino del valore.


Ammortamento

Il processo di ammortamento, che normalmente è a quote costanti e deve essere rivisto annualmente per verificarne la congruità, si deve esaurire in un periodo massimo di 5 anni.

Il limite in questione è puramente convenzionale ed è stato fissato dal legislatore in applicazione del principio della prudenza, in considerazione delle peculiari caratteristiche dei costi capitalizzati nell'ambito di questa voce di bilancio.

Dal punto di vista fiscale, le quote di ammortamento sono deducibili in conformità con l'impostazione contabile prescelta.

Riepilogo



B.I 2) COSTI DI SVILUPPO

D.Lgs. 139/2015



Una delle principali novità apportate dal D.Lgs. 139/2015 è stata l'eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità tra gli oneri pluriennali iscrivibili tra le immobilizzazioni. Nel bilancio 2016 sono capitalizzabili solo i costi di sviluppo.

Eliminazione costi di pubblicità : disposizioni di prima applicazione

Con l'eliminazione del riferimento ai costi di pubblicità dalla voce dello stato patrimoniale B.I.2, gli stessi **non possono essere più capitalizzati**, ma vanno **iscritti** quali costi di periodo **a conto economico nell'esercizio di sostenimento**.

Già in precedenza la possibilità di capitalizzare i costi di pubblicità era assolutamente

limitata e residuale: l’OIC 24, nella versione del 2014, prevedeva la possibilità di capitalizzare i costi di pubblicità, solo se relativi ad “*operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova attività produttiva, l’avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell’attuale core business) che sono relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali*”.

La modifica operata dal D.Lgs.139/2015 esclude a tutti gli effetti la possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità, ma consente quella relativa ai costi di impianto e ampliamento. Pertanto, i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi della precedente versione dell’OIC 24, se soddisfano i requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento (utilità futura, rapporto di causa-effetto con i benefici attesi e recuperabilità), possono essere riclassificati dalla voce B.I.2 alla voce B.I.1 “*costi di impianto e di ampliamento*”.

I costi di pubblicità che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione, sono eliminati dalla voce B.I.2 dell’attivo dello stato patrimoniale con necessità di rilevare gli effetti in bilancio sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio 2016, solitamente negli utili portati a nuovo o in un’altra componente del patrimonio netto se più appropriata (OIC 29).

Ricordiamo che l’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile, come l’eliminazione della possibilità di capitalizzare i costi di pubblicità, comporta anche la necessità di rideterminare gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio 2015, in modo che sia comunque, come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile.

Costi di sviluppo

La nuova voce B.I.2 dello stato patrimoniale è rubricata “*Costi di sviluppo*”: il D.Lgs. 139/2015 ha eliminato il riferimento ai costi di ricerca che non sono più capitalizzabili.

In passato era prevista la distinzione tra:

- costi di ricerca di base, non capitalizzabili;
- costi di ricerca applicata, capitalizzabili;
- costi di sviluppo, capitalizzabili.

L’eliminazione del riferimento al costo di ricerca dalla voce dello stato patrimoniale B.I.2, ha comportato una revisione dell’impostazione dell’OIC 24 sul tema, il quale ha provveduto ad aggiornare le definizioni di costo di ricerca e di costo di sviluppo, **eliminando il riferimento al costo di ricerca applicata**.

L’attuale OIC 24 opera pertanto esclusivamente la distinzione tra:

- costi di ricerca di base, non capitalizzabili;
- costi di **sviluppo**, capitalizzabili.

La **ricerca di base** è un’indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di **utilità generica alla società**. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare.

I costi sostenuti per la ricerca di base sono **costi di periodo** e sono addebitati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell’impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all’attività imprenditoriale della stessa.

In fase di prima applicazione (bilancio 2016) costi di **ricerca applicata** capitalizzati in esercizi precedenti, se soddisfano i criteri di capitalizzazione previsti per i costi di sviluppo, continueranno ad essere iscritti nella voce B.I.2 “*costi di sviluppo*”.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

Quelli che non li soddisfano sono eliminati dalla voce B.I.2 dell'attivo dello stato patrimoniale con necessità di rilevare gli effetti in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29. Gli effetti sono pertanto contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio 2016, solitamente negli utili portati a nuovo o in un'altra componente del patrimonio netto se più appropriata.

Ricordiamo inoltre che l'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile, come l'eliminazione della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca, comporta anche la necessità di rideterminare gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio 2015, in modo che sia comprabile, come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile.

I **costi di sviluppo** sono invece l'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

La voce B.I.2 "costi di sviluppo" può pertanto comprendere:

- i costi per la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi;
- i costi per la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;
- i costi per la progettazione, la costruzione e l'attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale;
- i costi per la progettazione, la costruzione e la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati;
- i costi per l'applicazione della ricerca di base.

Si tratta quindi di costi che devono essere collegati a specifici progetti, ma questa non è l'unica condizione posta per la loro capitalizzazione.

I costi di sviluppo per poter essere capitalizzabili devono soddisfare i seguenti requisiti:

- **essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito**, nonché **identificabili e misurabili**. Ciò equivale a dire che la società deve essere in grado di dimostrare, per esempio, che i costi di ricerca e sviluppo hanno diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui realizzazione essi sono stati sostenuti. Nei casi in cui risulti dubbio se un costo di natura generica possa essere attribuito ad un progetto specifico, ovvero alla gestione quotidiana e ricorrente, il costo non sarà capitalizzato ma spesato al conto economico;
- **essere riferiti ad un progetto realizzabile**, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse. La realizzabilità del progetto è, di regola, frutto di un processo di stima che dimostri la fattibilità tecnica del prodotto o del processo ed è connessa all'intenzione della direzione di produrre e commercializzare il prodotto o utilizzare o sfruttare il processo. La disponibilità di risorse per completare, utilizzare e ottenere benefici da un'attività immateriale può essere dimostrata, per esempio, da un piano della società che illustra le necessarie risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo e la capacità della società di procurarsi tali risorse. In alcune circostanze, la società dimostra la disponibilità di finanziamenti esterni ottenendo conferma da un finanziatore della sua volontà di finanziare il progetto;
- **essere recuperabili**, cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto.



Le fattispecie tipiche dei costi che possono essere capitalizzati sono le seguenti:

- ⇒ costo del personale impegnato nell'attività di ricerca e sviluppo;
- ⇒ costi dei materiali e servizi utilizzati;
- ⇒ ammortamento degli immobili e dei cespiti utilizzati;
- ⇒ costi indiretti, diversi dalle spese generali ed amministrative, relativi alle attività di ricerca e sviluppo;
- ⇒ altri costi, quali ad esempio l'ammortamento di brevetti e licenze, per la parte attribuibile alle attività di ricerca e sviluppo.



D.Lgs. 139/2015

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato il criterio di ammortamento dei costi di sviluppo, che dal 2016 vanno ammortizzati secondo la loro vita utile, ovvero il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare, sfruttare economicamente, trarre benefici economici dall'immobilizzazione.

Solo nei casi in cui questa non sia stimabile in modo attendibile, è possibile ammortizzare i costi di sviluppo entro un periodo non superiore a cinque anni.

In ogni caso, fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Il cambiamento del criterio di ammortamento per i costi di sviluppo ad opera del D.Lgs. 139/2015 comporta la necessità di rilevare gli effetti in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29, in quanto non è stata prevista alcuna norma transitoria, come invece previsto con riferimento all'ammortamento dell'avviamento.

Ciò significa che gli effetti derivanti dal cambiamento del criterio di ammortamento (da 5 anni alla vita utile) relativi ai costi di sviluppo esistenti nel bilancio 2015, devono essere contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio 2016, solitamente negli utili portati a nuovo o in un'altra componente del patrimonio netto se più appropriata.

B.I 3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO

Diritti di brevetto

Definizione

I *diritti di brevetto industriale* sono soggetti alla tutela da parte della legge, che consente il diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione al soggetto che ottiene il rilascio del brevetto.

I *brevetti per i modelli di utilità* ed i *brevetti per modelli e disegni ornamentali* soggiacciono ad una disciplina analoga a quella propria dei brevetti industriali e pertanto hanno lo stesso trattamento a livello di rappresentazione in bilancio.

La voce “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” (voce B.I.3 dello Stato Patrimoniale) può comprendere:

- i costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
- i costi per l’acquisizione o la produzione di brevetti industriali;
- i costi per l’acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;
- i costi per i diritti in licenza d’uso di brevetti;
- i costi relativi all’acquisto a titolo di proprietà del software applicativo;
- i costi relativi all’acquisto a titolo di licenza d’uso del software applicativo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi della legge sui diritti d’autore;
- i costi di know-how, sia nel caso in cui sono sostenuti per la produzione interna che nel caso di acquisto da terzi, quando è tutelato giuridicamente.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno possono essere trasmessi con licenza d’uso. Sebbene i diritti siano assimilabili dal punto di vista utilizzativo, è evidente che il brevetto implica un concetto di trasferibilità e di proprietà (anche se limitata nel tempo) che la licenza d’uso normalmente non ha. Tuttavia, privilegiando gli aspetti sostanziali e considerando l’utilizzo economico del bene immateriale, è preferibile classificare nella stessa voce B.I.3 anche le licenze d’uso per brevetti e beni simili.

Rilevazione


I costi sostenuti per l’acquisizione di un brevetto possono essere capitalizzati se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:



I costi iscrivibili nella voce B.I.3 possono essere sia costi di produzione interna, che costi sostenuti per l'acquisizione da terzi.



Nel caso di acquisto da terzi il costo iscrivibile è rappresentato dal costo diretto di acquisto e dagli oneri accessori anche nei casi in cui il pagamento di questo avvenga in maniera dilazionata. Tuttavia, se il contratto di acquisto del brevetto prevede, oltre al pagamento del corrispettivo iniziale una tantum, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite realizzati, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali solo l'ammontare relativo al costo diretto di acquisto ed agli oneri accessori. Gli ammontari, parametrati ai volumi della produzione o delle vendite, degli esercizi successivi si imputano a conto economico e non si capitalizzano, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi.



Negli esercizi successivi a quello di iscrizione, va verificata la capacità dell'impresa di utilizzazione dell'invenzione ed il fatto che vi siano benefici economici attesi quanto meno in misura pari al valore ancora da ammortizzare (*impairment test*).


Ammortamento

Il legislatore non ha stabilito per i brevetti alcuna durata massima del periodo di ammortamento. Il processo di ammortamento sarà costruito quindi sulla base della *vita utile* del brevetto, che sarà data dal confronto fra la durata legale dello stesso ed il periodo nel quale ci si attende di ottenere benefici economici dal suo utilizzo.

L'ammortamento deve essere sistematico e verificato periodicamente per accertarne la congruità.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste



DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO

Definizione

Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo, ed in particolare ciò che viene tutelato è, piuttosto che i principi scientifici o artistici, la forma di espressione (libro, opera cinematografica, esecuzione).

Il diritto d'autore, che si estende sino al settantesimo anno solare dopo la morte dell'autore, può essere trasferito a terzi attraverso varie forme contrattuali (contratto di edizione, di rappresentazione, di esecuzione, ...).

Rilevazione

I costi sostenuti per l'acquisizione di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, sia di produzione interna che di acquisizione esterna, possono essere capitalizzati se sussistono le seguenti condizioni:



Nel caso di acquisto da terzi il costo iscrivibile è rappresentato dal costo diretto di acquisto e dagli oneri accessori anche nei casi in cui il pagamento di questo avvenga in maniera dilazionata. Tuttavia, se il contratto di acquisto del diritto d'autore prevede, oltre al pagamento del corrispettivo iniziale una tantum, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite realizzati, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali solo l'ammontare relativo al costo diretto di acquisto ed agli oneri accessori. Gli ammontari, parametrati ai volumi della produzione o delle vendite, degli esercizi successivi si imputano a conto economico e non si capitalizzano, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi.

Ammortamento

In considerazione della particolare natura di questa posta l’ammortamento dei diritti di utilizzo delle opere dell’impegno è determinato con riferimento alla residua possibilità di utilizzo; il periodo di ammortamento, basato sul lasso temporale in cui ci si attende vi saranno benefici economici dall’utilizzo dei diritti, dovrà essere ragionevolmente breve.

B.I 4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

Secondo l’OIC 24 la voce “La voce “concessioni, licenze, marchi e diritti simili”(voce B.I.4) può comprendere:

- i costi per l’ottenimento di concessioni su beni di proprietà degli enti concedenti (sfruttamento in esclusiva di beni pubblici quali ad esempio il suolo demaniale);
- i costi per l’ottenimento di concessioni per esercizio di attività proprie degli enti concedenti (gestione regolamentata di alcuni servizi pubblici quali ad esempio autostrade, trasporti, parcheggi, ecc.);
- i costi per le licenze di commercio al dettaglio;
- i costi di know-how per la tecnologia non brevettata;
- i costi per l’acquisto di marchi;
- i costi per la produzione interna di un marchio;
- i costi per i diritti di licenza d’uso dei marchi.

Concessioni

Possono essere iscritte nella voce B.I.4 soltanto le *concessioni* di beni e servizi pubblici nella forma di:

- ⇒ diritti su beni di proprietà dell’ente concedente (ad esempio utilizzo del suolo demaniale);
- ⇒ diritto di esercizio di attività proprie dell’ente concedente (ad esempio gestione autostrade, trasporti pubblici, ...).

Il costo iscritto, che oltre a quello di acquisizione può ricoprendere i costi interni diretti sostenuti per l’ottenimento della concessione, va ammortizzato sulla base della durata della stessa.

Licenze

Rientrano nella definizione di *licenze* sia quelle di derivazione pubblicistica, sia quelle di natura privatistica (licenze d’uso su brevetti, invenzioni, ...).

Per quanto riguarda il trattamento contabile da riservare a tale posta valgono le considerazioni fatte per la voce B.I.3 (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno).

Marchi

Il *marchio* rappresenta un segno distintivo dell’azienda (o di un suo prodotto) e può consistere in un’emblema, una denominazione o un segno.

Se registrato può essere soggetto a tutela giuridica ed i costi che possono essere capitalizzati possono essere quelli sostenuti per la produzione interna o l’acquisizione da terzi (non sarà invece iscrivibile il marchio ricevuto a titolo gratuito).

Il periodo di ammortamento deve essere correlato al periodo di produzione e commercializzazione del prodotto cui si riferisce il marchio e, se non prevedibile, non può eccedere i 20 anni.

Diritti simili

Si tratta di una voce residuale deputata ad accogliere fattispecie diverse da quelle menzionate.

Esempi in tal senso possono essere i seguenti:

- ⇒ ditta;

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

- ⇒ insegnia;
- ⇒ franchising;
- ⇒ know-how.

B.I 5) AVVIAMENTO

Definizione

L'avviamento è definito dall'OIC 24 come “*l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente*”.

L'avviamento per poter essere iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- è **acquisito a titolo oneroso** (cioè deriva dall'acquisizione di un'azienda o ramo d'azienda oppure da un'operazione di conferimento, di fusione o di scissione);
- ha un **valore quantificabile** in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- è costituito all'origine da **oneri e costi ad utilità differita nel tempo**, che garantiscano quindi benefici economici futuri (ad esempio, conseguimento di utili futuri);
- è soddisfatto il principio della **recuperabilità del relativo costo** (e quindi non si è in presenza di un cattivo affare).



Per poter essere capitalizzato l'avviamento deve essere acquisito a titolo oneroso (acquisizione di un'azienda, a seguito di un'operazione straordinaria, ecc). Conseguentemente non potrà mai essere rilevato nell'attivo patrimoniale l'avviamento generato internamente.

Rilevazione

Al momento di acquisizione di un'azienda, va verificato se il maggior prezzo pagato rispetto al valore corrente del complesso aziendale acquisito possa essere o meno recuperabile tramite i redditi futuri: se questa condizione è rispettata, allora tale eccedenza avrà natura di avviamento e potrà essere iscritta nell'ambito della voce B.I.5 dell'attivo patrimoniale.

L'art. 2426, n. 6 del cod.civ. stabilisce che l'**avviamento possa essere iscritto** nell'attivo dello Stato patrimoniale:

- se acquisito a titolo oneroso;
- nei limiti del costo sostenuto;
- previo il consenso, ove esistente, del collegio sindacale.

Come precisato poi nell'OIC 24 **il valore dell'avviamento si determina come differenza tra:**

- il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda (o il valore di conferimento della medesima o il costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria);
- il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti.

Ammortamento



D.Lgs. 139/2015

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato il criterio di ammortamento dell'avviamento: il nuovo articolo 2426, co. 1, n. 6 prevede infatti che "*l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni*".

Secondo la nuova disposizione si dovrà prima di tutto stimare la vita utile dell'avviamento; nei casi, che dovranno essere "eccezionali", in cui non sarà possibile determinare la vita utile, si potrà convenzionalmente ammortizzare l'avviamento entro un periodo massimo di dieci anni.

La versione precedente del medesimo articolo prevedeva che l'avviamento dovesse essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni, consentendo tuttavia di ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore senza tuttavia superare la durata per l'utilizzazione di questa posta dell'attivo e purché ne fosse fornita adeguata motivazione nella nota integrativa.

L'OIC integrava le disposizioni civilistiche stabilendo dapprima che l'ammortamento dell'avviamento dovesse avvenire in quote costanti e nel caso in cui si fosse scelta una durata superiore ai cinque anni, la stessa non poteva comunque superare i venti anni.

È quindi mutato l'approccio: mentre nella precedente versione del codice civile era necessaria la stima della vita utile dell'avviamento solo nei casi in cui il limite di 5 anni non ne fosse rappresentativo, la nuova norma prevede che in primis sia determinata la vita utile e solo quando questa non possa essere stimata attendibilmente si deve procedere all'ammortamento dell'avviamento lungo un periodo di 10 anni. L'OIC 24 integra la normativa stabilendo che se la vita utile è stimata in un periodo superiore a 10 anni, occorrono fatti e circostanze oggettive a supporto di tale stima, e in ogni caso la vita utile non può superare i venti anni.

Dal punto di vista pratico, per determinare l'ammortamento, il primo punto da affrontare è quindi verificare la possibilità di stimare la vita utile dell'avviamento. Nel farlo è necessario prendere in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l'avviamento.

Nel processo di stima della vita utile, possono rappresentare utili punti di riferimento:

- il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare degli extra-profitti legati alle sinergie generati dall'operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali rispetto a quelli, presi autonomamente, delle società oggetto di aggregazione;
- il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (c.d. payback period) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;
- la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

Dalla stima in ogni caso non può risultare un periodo di ammortamento superiore a venti anni.

Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo di dieci anni.

Secondo le indicazioni fornite nell'OIC 24 le disposizioni relative all'ammortamento dell'avviamento devono essere applicate retroattivamente, come regolato dall'OIC 29.

Tuttavia, l'art. 12, co. 2, D.Lgs. 139/2015 ha previsto per la modifica della disciplina dell'ammortamento dell'avviamento la possibilità di applicazione prospettica ovvero la possibilità di non applicare le nuove disposizioni per gli avviamenti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avenire inizio a partire dal 1° gennaio 2016. In tal modo le nuove disposizioni si applicheranno solo in relazione ad eventuali avviamenti sorti successivamente all'esercizio avenire inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Le società che si avvalgono dell'applicazione prospettica continuano quindi ad ammortizzare gli avviamenti iscritti nel bilancio 2015 in conformità alla precedente normativa, facendo menzione in nota integrativa dell'esercizio di tale facoltà.

B.I 6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI

Definizione

La voce accoglie i costi, sia interni che esterni, sostenuti per l'acquisizione o la produzione interna di immobilizzazioni immateriali, per le quali non sia stata ancora acquisita la piena titolarità del diritto ovvero relativi a progetti non ancora completati. Ricomprende inoltre i versamenti fatti a fornitori per anticipi riguardanti l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali.

Rilevazione

I valori vanno iscritti nella voce B.I.6 al costo storico e non sono soggetti al processo di ammortamento fino al momento in cui non sia acquisita la titolarità del diritto o sia completato il progetto.

Quando ciò si verifica comunque i valori in questione vanno riclassificati nell'ambito delle voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

**IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO
ED ACCONTI**

**ALL'ACQUISIZIONE DELLA PIENA TITOLARITÀ DEL
DIRITTO O AL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO,
I VALORI ISCRITTI VANNO RICLASSIFICATI NELLA
VOCE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI
PERTINENZA E DA QUEL MOMENTO AMMORTIZZATI**

B.I 7) ALTRE

Definizione

La voce *altre* è nell'ambito della classe delle immobilizzazioni immateriali la voce residuale, deputata ad accogliere la capitalizzazione di costi che non può avvenire nelle altre voci previste dallo schema di stato patrimoniale.

Le condizioni per l'iscrizione, la rilevazione e l'ammortamento sono quelle previste in generale per le immobilizzazioni immateriali.

A titolo esemplificativo possono essere ricompresi i seguenti costi:

- il costo corrisposto per acquisire l'usufrutto su azioni;
- il costo per la realizzazione interna di un software applicativo “non tutelato”;
- gli oneri accessori su finanziamenti;
- i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dalla società (anche in leasing) o su beni di terzi non separabili dai beni stessi (ossia senza una autonoma funzionalità),
- i costi per il trasferimento e per il riposizionamento di cespiti.

Immobilizzazioni immateriali	Voce di bilancio	Consenso Collegio sindacale	Periodo di ammortamento: criterio generale	Periodo massimo di ammortamento
Costi di impianto e di ampliamento	B.I.1)	si		cinque anni
Costi di sviluppo	B.I.2)	si	Dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile per l'utilizzo o comunque comincia a produrre benefici economici per l'impresa, in relazione con la residua possibilità di utilizzazione	vita utile. Se non è stimabile in modo attendibile 5 anni
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	B.I.3)	no		non previsto
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	B.I.4)	no		non previsto per concessioni e le licenze; massimo 20 anni per i marchi
Avviamento	B.I.5)	si		vita utile (max 20 anni); se non stimabile entro un periodo non superiore a 10 anni
Immobilizzazioni in corso e acconti	B.I.6)	no		non applicabile
Altre	B.I.7)	no		non previsto


CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste




Costi di software

La rappresentazione in bilancio dei costi sostenuti per l'acquisizione di software riflette innanzitutto le caratteristiche del software stesso:



Per quel che concerne il software applicativo, la classificazione in bilancio dipende dalle modalità di acquisizione:






Ammortamento beni immateriali: aspetti fiscali

Brevetti e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno

Le quote di ammortamento dei costi dei diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico, sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo.

Per i brevetti registrati prima del 4 luglio 2001 la quota di ammortamento massimo deducibile è pari a 1/3 del costo.




Marchi

Per i marchi la deduzione è ammessa in quote non superiori ad 1/18 del costo (quindi con un'aliquota del 5,56%).

Avviamento

L'ammortamento dell'avviamento è ammesso in quote non superiori ad 1/18 del costo: ne consegue un periodo minimo di ammortamento pari a 18 anni.

In tutte le ipotesi in cui l'ammortamento fiscale è inferiore a quello civilistico iscritto a



bilancio (es. ammortamento avviamento civilistico: 5 anni; fiscale:18), si crea una variazione temporanea con la necessità di:

- rilevare una variazione in aumento del reddito imponibile per la quota indeducibile dell'ammortamento civilistico;
- ricorrere ai presupposti, rilevare le imposte anticipate.

A decorrere dall'esercizio in cui l'ammortamento civilistico è esaurito, andranno approntate variazioni in diminuzione per le residue quote di ammortamento fiscale.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

Alla data di messa in stampa del presente volume non è ancora stato emanato il decreto fiscale atteso a seguito delle modifiche alla disciplina del bilancio apportate dal D.Lgs. 139/2015.

Tale decreto dovrà regolare la rilevanza fiscale dei costi di pubblicità e di ricerca imputati a patrimonio netto in quanto non più capitalizzabili ed eventualmente rivedere la deducibilità dell'ammortamento dei costi di sviluppo per seguire la mutata imputazione civilistica.

CHECK LIST *IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI*

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare la corretta classificazione delle immobilizzazioni immateriali nell'ambito delle voci previste dallo schema di stato patrimoniale: 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di sviluppo 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'eliminazione dei costi di pubblicità e di ricerca dalla voce B.I.2 e loro contabilizzazione sul saldo d'apertura del patrimonio netto (1.1.2016), tra gli utili portati a nuovo o in un'altra componente del patrimonio netto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'utilità pluriennale degli elementi iscritti nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali (raccolgendo i relativi elementi probativi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'iscrizione al costo d'acquisto o di produzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che nel costo d'acquisto siano ricompresi gli oneri accessori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare che nel costo di produzione siano ricompresi i costi diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile e fino al momento in cui il bene è pronto per l'uso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'effettuazione di rivalutazioni in applicazione di leggi speciali con contropartita una riserva di patrimonio netto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare in relazione ai costi di impianto e di ampliamento: <ul style="list-style-type: none"> • l'utilità pluriennale • il consenso del collegio sindacale all'iscrizione • il rispetto del vincolo sulla distribuzione dei dividendi 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i costi relativi alla ricerca siano stati correttamente imputati al conto economico di competenza e non capitalizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare, in relazione ai costi di sviluppo capitalizzati: <ul style="list-style-type: none"> • la riferibilità ad un prodotto o processo chiaramente definito e realizzabile • l'identificabilità e la misurabilità dei costi • la recuperabilità tramite i ricavi futuri attesi 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i costi di pubblicità non siano capitalizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare in relazione ai diritti di brevetto: <ul style="list-style-type: none"> • l'esistenza della titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento • la recuperabilità dei costi iscritti tramite i benefici economici attesi • la determinabilità in modo attendibile dei relativi costi 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare se sono stati iscritti nella voce B.I.3 i software applicativi: <ul style="list-style-type: none"> • acquistati a titolo di proprietà • acquistati a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato • sviluppati internamente e tutelati ai sensi della legge sui diritti d'autore • acquistati a titolo di licenza d'uso a tempo determinato 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare in relazione ai diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno: <ul style="list-style-type: none"> • l'esistenza della titolarità di un diritto esclusivo di edizione, rappresentazione ed esecuzione • la recuperabilità dei costi iscritti tramite i benefici economici attesi • la determinabilità in modo attendibile dei relativi costi 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare in relazione all'avviamento: <ul style="list-style-type: none"> • l'acquisizione a titolo oneroso • il consenso del collegio sindacale all'iscrizione 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare se sono stati rilevati nella voce B.I.6 i costi sostenuti per l'acquisizione o la produzione interna di immobilizzazioni immateriali, per le quali non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto o non sia ancora stato completato il relativo progetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare se sono stati rilevati nella voce B.I.6 gli acconti versati a fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare se si è proceduto a riclassificare nelle voci di pertinenza i valori iscritti in esercizi precedenti fra le <i>immobilizzazioni in corso e acconti</i> , relativi ad immobilizzazioni per le quali è stata acquisita la piena titolarità del diritto o completato il relativo progetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che le migliorie su beni di terzi siano state iscritte nella voce B.I.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare che siano stati iscritti nella voce B.I.7 i software applicativi: • sviluppati internamente e non tutelati ai sensi della legge sui diritti d'autore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Assoggettamento delle immobilizzazioni immateriali ad un processo di ammortamento sistematico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica periodica del processo di ammortamento ed eventuale modifica dello stesso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Confronto fra valore residuo e valore recuperabile ed eventuale svalutazione (<i>impairment test</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eventuale ripristino di valore negli esercizi successivi se sono venuti meno i motivi della svalutazione (tenendo conto degli ammortamenti non effettuati a seguito della svalutazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per i costi di impianto e di ampliamento il periodo di ammortamento non eccede i 5 anni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per i costi di sviluppo il periodo di ammortamento segue la vita utile (se non è stimabile massimo 5 anni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per i diritti di brevetto il periodo di ammortamento riflette la durata economica con il limite massimo della durata legale dello stesso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno il periodo di ammortamento riflette la durata economica ed è ragionevolmente breve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

	SI	NO	N/A	Note ↗
Per l'avviamento il periodo di ammortamento segue la vita utile (massimo 20 anni); se non è stimabile massimo 10 anni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per le migliorie su beni di terzi il periodo di ammortamento è stato determinato sul più breve fra la durata economica della miglioria e la durata del diritto all'utilizzo del bene di terzi su cui è stata effettuata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare i criteri applicati nella valutazione delle immobilizzazioni immateriali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare il metodo e i coefficienti di ammortamento utilizzati per determinare la quota dell'esercizio per le varie classi di immobilizzazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare il criterio seguito per l'eventuale rivalutazione del bene immateriale, della legge speciale di rivalutazione, dell'importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti, e dell'effetto sul patrimonio netto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare il metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti (diretto o indiretto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare la composizione delle voci <i>Costi di impianto e di ampliamento</i> e <i>Costi di sviluppo</i> e le ragioni dell'iscrizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di ammortamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare la spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento (criteri di stima della vita utile) e se, in relazione agli avviamenti già iscritti nel bilancio 2015, si è deciso di mantenere il vecchio criterio di ammortamento (max 5 anni) o no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: • il costo originario • le precedenti rivalutazioni e quelle dell'esercizio • le acquisizioni e le alienazioni dell'esercizio • i trasferimenti da altre voci • gli ammortamenti accumulati e quelli dell'esercizio • le svalutazioni accumulate e quelle dell'esercizio • il totale delle rivalutazioni sulle immobilizzazioni esistenti alla fine dell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare per ciascuna voce gli oneri finanziari eventualmente capitalizzati e l'ammontare cumulativo capitalizzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare le motivazioni e l'ammontare delle svalutazioni effettuate per perdite durevoli di valore, con indicazione degli effetti sul risultato economico prima e dopo le imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare il totale dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo (anche relativamente alla parte non capitalizzata)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare il totale dei costi sostenuti per le attività di sviluppo capitalizzati ed indicazione delle motivazioni che hanno indotto a capitalizzare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare il totale dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato che si è incassato (o si ritiene di poter incassare) per le attività di ricerca e sviluppo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dare adeguata spiegazione del ruolo dell'attività di ricerca e sviluppo nell'ambito della gestione aziendale e risultati attesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

5. Aspetti fiscali


	SI	NO	N/A	Note
Verificare la deducibilità in misura non superiore al 50% del costo per le quote di ammortamento di: • diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno • brevetti industriali registrati dopo il 5/7/2001 • processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la deducibilità in misura non superiore ad 1/3 del costo per i brevetti industriali registrati entro il 4/7/2001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la deducibilità in misura non superiore ad 1/18 del costo per le quote di ammortamento dell'avviamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la deducibilità in misura non superiore ad 1/18 del costo per le quote di ammortamento dei marchi d'impresa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare, per le imprese di nuova costituzione, la deducibilità dei costi pluriennali a decorrere dall'esercizio di conseguimento dei primi ricavi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
In caso di affitto d'azienda o usufrutto verificare il fatto che gli ammortamenti vengano dedotti dall'affittuario (a meno che nel contratto non si sia derogato all'art.2561 cod.civ.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE
MACROCLASSE	B) IMMOBILIZZAZIONI
CLASSE	B)II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
VOCI	1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinari 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) Altri beni 5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Principi contabili nazionali	OIC 16, OIC 9
Principi contabili internazionali	IAS 16 IAS 17 IAS 36 IAS 40
Normativa fiscale di riferimento	Art. 102 Tuir Art. 164 Tuir

Definizione

Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole, utilizzati come fattori produttivi nell'ambito della gestione caratteristica e quindi non destinati né alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti dell'impresa.



Un bene si qualifica come immobilizzazione materiale non in base alla propria natura, quanto piuttosto alla destinazione attribuitagli dall'impresa. Conseguentemente, il cespote per il quale viene mutata destinazione, da fattore produttivo a bene destinato alla vendita, deve essere riclassificato nell'ambito dell'attivo circolante.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

NEW

Il momento rilevante per l'inclusione di un bene nell'ambito delle immobilizzazioni materiali è la data in cui vengono trasferiti i rischi e benefici connessi al bene, ovvero normalmente quando viene trasferito il titolo di proprietà.

Nell'ipotesi in cui, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non c'è coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. Nell'effettuare tale analisi, occorre analizzare tutte le clausole contrattuali.

Le immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.II.5 sono invece rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespote. Esse rimangono iscritte come tali fino alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, dopo di che l'immobilizzazione materiale è riclassificata nella specifica voce dell'attivo.

Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II.5 sono infine rilevati inizialmente alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento di tali importi.




IFRS

Per i principi contabili internazionali la caratteristica fondamentale è rappresentata dal controllo sul bene (e sui conseguenti futuri benefici economici), indipendentemente dal titolo che lo determina.

Classificazione

Il principio OIC 16 elenca le fattispecie tipiche che debbono essere incluse nelle voci che lo schema di stato patrimoniale prevede per le immobilizzazioni materiali:



I fondi di ammortamento si iscrivono in detrazione di ogni singola voce relativa all'immobilizzazione cui si riferiscono, anche nel caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.




Novità 2016 D.Lgs. 139/2015

L'articolo 6 co. 8 lett. l) del D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 2426 co. 1 n. 12) del cod.civ. il quale prevedeva che *“le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione”*.

Iscrizione iniziale

L'immobilizzazione materiale deve essere iscritta al *costo storico*, ossia in base al *costo d'acquisto*, ovvero, se realizzata internamente, al *costo di produzione*.



Il *costo d'acquisto* è rappresentato dal prezzo effettivo d'acquisto, di solito rilevato dal contratto o dalla fattura, ed è comprensivo dei relativi oneri accessori, ossia dei costi che l'impresa sostiene affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata.

Esempi di oneri accessori che possono essere capitalizzati sono i seguenti:

- ⇒ *Fabbricati*: spese notarili, tasse per la registrazione dell'atto, onorari per la progettazione dell'immobile, costi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compensi di mediazione;
- ⇒ *Impianti e macchinari*: spese di progettazione, trasporti, dazi su importazioni, spese di installazione, spese ed onorari di perizie e collaudi, spese di montaggio e posa in opera, spese di messa a punto;
- ⇒ *Beni mobili*: trasporto, dazi su importazione.



Possono essere inoltre capitalizzati:

- ⇒ l'eventuale *Iva indetraibile* (che rappresenta pertanto un costo);
- ⇒ gli interessi passivi relativi ai finanziamenti *specifici* contratti per l'acquisizione del bene o la fabbricazione interna fino al momento in cui il bene è disponibile per l'uso.



La capitalizzazione degli oneri finanziari nell'OIC 16

La capitalizzazione degli oneri finanziari può essere effettuata quando ricorrono tutte le condizioni sotto elencate:

- a) deve trattarsi di oneri **effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili e entro il limite del valore recuperabile del bene;**
- b) deve trattarsi di oneri su **fondi presi a prestito specificatamente per finanziare la costruzione di un bene** (c.d. **finanziamento di scopo**), sostenuti per quel finanziamento durante l'esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall'investimento temporaneo di quei fondi. Nella misura in cui si renda necessario **utilizzare ulteriori fondi** presi a prestito **genericamente**, l'ammontare degli oneri finanziari maturati su tali fondi è capitalizzabile nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione. Tale ammontare è determinato applicando un tasso di capitalizzazione ai costi sostenuti corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione.
- c) sono capitalizzabili solo gli interessi maturati su beni che richiedono un **periodo di costruzione significativo**. Per periodo di costruzione si intende il periodo che va dal pagamento ai fornitori di beni e servizi relativi alla immobilizzazione materiale fino al momento in cui essa è pronta per l'uso, incluso il normale tempo di montaggio e messa a punto. Se il periodo di costruzione si prolunga a causa di scioperi, inefficienze o altre cause estranee all'attività di costruzione, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo non sono capitalizzati, ma sono considerati come costi del periodo in cui vengono sostenuti. La capitalizzazione degli oneri finanziari è sospesa durante i periodi, non brevi, nei quali lo sviluppo del bene è interrotto.



La scelta di capitalizzare o meno gli oneri finanziari deve essere applicata in modo costante nel tempo: il passaggio dalla capitalizzazione dell'imputazione a conto economico, o viceversa, costituisce un cambiamento di principio contabile (-> OIC 29).

Per i cespiti realizzati in economia, l’iscrizione deve avvenire in base al *costo di produzione*:



Il costo di produzione ricomprende quindi sia i *costi diretti* (materiale e mano d’opera dirette, spese per progettazione, ...) che i *costi indiretti*, per la quota ragionevolmente imputabile al bene.



I maggiori costi di natura straordinaria (ad esempio causati da scioperi o calamità naturali) non possono mai essere capitalizzati, ma debbono essere in ogni caso imputati al conto economico dell’esercizio di competenza.

A differenza di quanto previsto per le immobilizzazioni immateriali, vanno rilevate anche le **immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito**, iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo. In ogni caso, il valore contabile dell’immobilizzazione non può superare il valore recuperabile. Il valore così determinato è rilevato nella voce A.5 “Altri ricavi e proventi” del conto economico.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono ammortizzate con gli stessi criteri di quelle acquisite a titolo oneroso.

Capitalizzazione di costi successivi

Successivamente all’iscrizione iniziale, i costi afferenti il cespote devono essere, in linea generale, imputati a conto economico.

È così ad esempio per le spese di manutenzione, che vengono sostenute per mantenere in efficienza il cespote, e per quelle di riparazione.

Diverso è invece il discorso per le c.d. *spese di manutenzione straordinaria*.

In questo caso le spese vengono sostenute per incrementare la produttività o la vita utile del cespote e pertanto costituiscono costi capitalizzabili sul bene stesso cui afferiscono. Dopo la capitalizzazione l’ammortamento si applica in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile e tenendo onto della sua residua vita utile.


CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste



Pezzi di ricambio

I pezzi di ricambio vanno rilevati contabilmente tenendo conto delle seguenti caratteristiche:



Ammortamento

Il valore delle immobilizzazioni materiali deve venire rettificato dagli ammortamenti.

L'ammortamento rappresenta un processo di ripartizione sistematico del costo sostenuto sulla vita utile dell'immobilizzazione e deve iniziare a partire dal momento in cui questa è disponibile per l'utilizzo.




L'ammortamento deve essere effettuato per le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo (non vanno quindi, ad esempio, assoggettati ad ammortamento i terreni, ad eccezione di alcuni casi specifici, come le cave o i siti utilizzati per le discariche).

L'ammortamento deve essere calcolato anche sui cespiti temporaneamente inutilizzati.

Per la predisposizione del piano di ammortamento è necessario determinare i seguenti elementi:
VALORE DA AMMORTIZZARE \Rightarrow non necessariamente coincide con il costo del bene: ciò avviene soltanto se si ritiene che il valore residuo al termine della vita utile sia nullo o comunque esiguo. Il valore residuo deve essere comunque considerato al netto delle eventuali spese di rimozione del cespite.

RESIDUA POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE \Rightarrow non dipende dalla durata fisica del cespite, ma dalla sua durata economica, che corrisponde al periodo in cui l'impresa prevede di utilizzare il cespite. Rileveranno quindi anche fattori quali il grado di utilizzo, le politiche di manutenzione e riparazione, l'eventuale obsolescenza tecnica (del cespite stesso o del prodotto al quale è funzionale).

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL VALORE DA AMMORTIZZARE \Rightarrow il piano di ammortamento deve essere sistematico, ossia non essere condizionato da “politiche di bilancio”. Ciò non vuol dire che debba essere necessariamente a quote costanti (anche se questo rappresenta il metodo più diffuso per ragioni di semplicità), ma può essere utilizzato anche quello a quote decrescenti (nell'assunzione, quasi sempre corretta, che si ricava la maggiore utilità nei primi anni di vita del cespite). Non è ammesso l'utilizzo a quote crescenti. Il piano di ammortamento deve essere rivisto periodicamente per verificarne l'adeguatezza.



La prassi di utilizzare nel primo anno l'aliquota ridotta al 50%, come previsto dalla normativa fiscale, non è ammissibile da un punto di vista civilistico (a meno che la quota ottenuta non si discosti significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il bene è disponibile per l'uso).

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste



OIC 16

Il nuovo OIC 16 ha eliminato la possibilità di non ammortizzare i fabbricati non strumentali sulla base delle seguenti considerazioni:

- *la possibilità di non ammortizzare alcuni fabbricati civili rappresenta un'eccezione alla regola generale dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali che non ammette eccezioni;*
- *le disposizioni dell'OIC 16 definiscono il valore da ammortizzare come la differenza tra il costo dell'immobilizzazione e il valore residuo; inoltre, il processo di ammortamento deve essere interrotto se, in seguito all'aggiornamento della stima, il valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile;*
- *tal modifica consente di allineare il trattamento contabile dei fabbricati non strumentali a quello degli LAS adopter che, analogamente a quanto previsto per i soggetti ITA GAAP, non possono dedursi fiscalmente gli ammortamenti effettuati su tali fabbricati;*
- *per i fabbricati non strumentali ad uso investimento sembrano limitati i casi in cui tali fabbricati verranno effettivamente ammortizzati.*

Ha invece stabilito *che i fabbricati che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari, effettuato da parte della società in base a libere determinazioni degli organi aziendali competenti, non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile; se sono ammortizzati, il loro piano di ammortamento risponde alle medesime caratteristiche delle altre immobilizzazioni materiali.*



APPROFONDIMENTO FABBRICATI CHE INCORPORANO TERRENI - AMMORTAMENTO

In considerazione del fatto che i terreni non sono oggetto di ammortamento, se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato.

In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato.

Nel caso di fabbricati cielo – terra, ovvero quelli che occupano tutto lo spazio edificabile con un'unica unità immobiliare, come nel caso di un capannone industriale, è sicuramente necessario procedere allo scorporo, mentre alcune incertezze permangono per i fabbricati presenti in un edificio (non cielo – terra), quali ad esempio un negozio o un ufficio collocato in un condominio, per i quali sembrerebbe non necessario.

La Fondazione nazionale dei Commercialisti, nel documento del 28.02.2015 afferma che lo scorporo “è evidente per le situazioni c.d. «terra-cielo», anche se è egualmente plausibile anche qualora un fabbricato sia posto in un edificio”; tale interpretazione sembra, pertanto, propendere per richiedere lo scorporo anche per i fabbricati che costituiscono una quota parte dell’immobile complessivo.

Tuttavia, nella Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) predisposta dall’OIC viene invece affermato che “*lo scorporo del terreno dal fabbricato deve avvenire nell’ipotesi di fabbricato cielo-terra: nessuno scorporo è necessario se il fabbricato di proprietà consiste in una quota parte del fabbricato (in genere, un appartamento), in quanto, in tal caso, l’impresa non possiede (anche) un terreno sottostante (questo, ovviamente, nell’ipotesi in cui la quota parte costituisce una frazione minore del fabbricato)*”.

Tale principio dovrebbe risultare applicabile anche nel caso di adozione dei principi contabili nazionali, per i bilanci redatti secondo le norme del codice civile, per i quali quindi, in presenza di un fabbricato diverso da quello cielo – terra, lo scorporo non dovrebbe risultare necessario.

Per quanto riguarda l'individuazione del valore del terreno da scorporare, il principio contabile precisa che tale valore può essere individuato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato il cui valore può essere determinato anche mediante stime (anche attraverso una perizia, che, anche se non obbligatoria, può rappresentare una garanzia sugli importi iscritti in bilancio).

Nel caso in cui si disponga di una perizia che stimi il valore del solo terreno è consentito utilizzare tale valutazione ai fini della separazione dei relativi valori determinando quindi il valore del fabbricato per differenza da quello stimato del terreno.

Dal punto di vista fiscale, l'art. 36, co. 7, D.L. 223/2006 ha introdotto una limitazione alla deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing dei fabbricati strumentali, per la parte relativa alle aree sulle quali gli stessi insistono. A fini fiscali il valore del terreno non è ammortizzabile e pertanto è necessario scorporare il valore dello stesso da quello del fabbricato. Ciò vale tanto per i fabbricati cielo-terra che per quelli non cielo-terra. La norma fiscale ha stabilito anche le regole da seguire per tale scorporo:

- nel caso in cui il terreno sia stato acquistato autonomamente, e successivamente sia stato costruito il fabbricato, non vi è problema di scorporo ed il costo da attribuire all'area è quello sostenuto per la sua acquisizione. Il costo ammortizzabile sarà pertanto solo quello sostenuto per la costruzione del fabbricato;
- se invece il fabbricato è stato acquistato già costruito, si deve procedere allo scorporo attribuendo all'area il maggior valore tra:
 - l'ammontare esposto in bilancio nell'anno di acquisto;
 - l'importo corrispondente al 20% (per i fabbricati industriali 30%) del costo complessivo.

Mentre ai fini civilistici, la separazione del valore del terreno da quella del fabbricato si basa su elementi oggettivi, mediante il ricorso a stime e perizie, lo scorporo ai fini fiscali avviene generalmente sulla base delle percentuali forfetarie sopra individuate (20%/30%).

Si possono verificare pertanto le seguenti divergenze civilistico-fiscali:


- il valore contabile attribuibile al terreno è superiore a quello fiscale;
- il valore contabile attribuibile al terreno è inferiore a quello fiscale.

Nel primo caso non si genera alcun problema dal punto di vista tributario in quanto l'ammortamento sul fabbricato verrà calcolato su un valore più basso rispetto quanto ammesso dalla normativa fiscale.

Nel caso invece in cui il valore del terreno scorporato risulti essere inferiore a quello determinato con le percentuali forfetarie, l'ammortamento calcolato sul valore del fabbricato sarà superiore al massimo deducibile, richiedendo pertanto l'effettuazione di una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

Svalutazione

In presenza di una *perdita durevole* di valore bisogna procedere ad una *svalutazione* del valore iscritto in bilancio dell'immobilizzazione.



CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

La disciplina della perdita durevole di valore di un'immobilizzazione trae origine dall'art. 2426, co. 1, n. 3 cod.civ., il quale, dopo aver definito ai nn. 1 e 2 i criteri di rilevazioni iniziale e la procedura di ammortamento, stabilisce che “*l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento*”.

Se quindi a fine esercizio uno o più immobilizzazioni subiscono una perdita durevole di valore, ovvero una diminuzione di valore che rende il valore recuperabile inferiore rispetto al valore netto contabile, è necessario procedere alla sua svalutazione allo scopo di adeguare il valore di bilancio a tale minor valore. L'*impairment test* è il procedimento contabile con il quale l'azienda verifica se un'immobilizzazione ha subito una perdita durevole di valore, determina i termini di confronti interni (valore d'uso) ed esterni (*fair value*), e quantifica la svalutazione da rilevare contabilmente a conto economico nella voce B.10.c “*altre svalutazioni delle immobilizzazioni*”.

L'iter per la verifica e determinazione della svalutazione delle immobilizzazioni, parte dalla valutazione che la società deve fare ad ogni data di riferimento del bilancio circa l'esistenza di uno o più indicatori che possono far supporre che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore.

L'OIC 9 prevede che, nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, la società deve considerare, come minimo, i seguenti indicatori:

- a. il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
- b. durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
- c. nel corso dell'esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un'attività e riducano il *fair value*;
- d. il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro *fair value* stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);
- e. l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;
- f. nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali:
 - l'attività diventa inutilizzata;
 - piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene;
 - piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista;
 - la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione;
 - dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.

L'esistenza di uno o più degli indicatori elencati sopra non comporta automaticamente la necessità di rilevare una svalutazione del bene o della unità generatrice di flussi di cassa (UGC), ma solo la necessità di procedere innanzitutto a stimare il relativo valore recuperabile: se quest'ultimo risulterà inferiore al corrispondente valore netto contabile, si procederà con la svalutazione.

È bene sottolineare che l'esistenza di una perdita durevole di valore potrebbe, anziché tradursi in una svalutazione, rendere opportuna una modifica della vita utile residua del bene, o una modifica del criterio di ammortamento o del valore residuo.

Il valore recuperabile di un'attività o, se non è possibile stimare l'importo recuperabile di una singola attività in quanto non produce flussi di cassa autonomi rispetto alle altre immobilizzazioni, di un'unità generatrice di flussi di cassa (definita dall'OIC 9 come il più piccolo gruppo identificabile di attività che

include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività) è il maggiore tra il suo valore d'uso e il suo valore equo (*fair value*), al netto dei costi di vendita.

Di conseguenza, non è sempre necessario determinare sia il *fair value* di un'attività sia il suo valore d'uso: se uno dei due valori è superiore al valore contabile, l'attività non ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare l'altro importo. Se inoltre vi è motivo di ritenere che il *fair value* approssimi il valore d'uso non è necessario procedere alla stima di quest'ultimo.

Il *fair value* è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione: la migliore evidenza è quindi rappresentata dal prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo e, se non esistente, si determina in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

Il valore d'uso è il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività lungo la sua vita utile o da un'unità generatrice di flussi di cassa.

Determinati *fair value* e valore d'uso dell'immobilizzazione materiale oggetto di valutazione, il maggiore dei due costituisce il valore recuperabile che, se inferiore al valore netto contabile, comporta come conseguenza la necessità di svalutare la relativa immobilizzazione.

Nel caso in cui si sia stimato il valore recuperabile non di una singola immobilizzazione ma, non producendo quest'ultima flussi di cassa autonomi rispetto alle altre immobilizzazioni, di un'unità generatrice di flussi di cassa, la perdita durevole di valore va imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell'unità nel seguente ordine:

- in primo luogo, al valore dell'avviamento allocato sull'unità;
- poi alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'unità.

Approccio semplificato

L'applicazione del modello sopra descritto per la determinazione della perdita durevole di valore, è stato modulato dall'OIC 9 sulla base delle dimensioni della società, così da consentire ai soggetti di piccole dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionali rispetto ai benefici che deriverebbero dall'adozione di tecniche complesse, come quella dei flussi di cassa.

Per questo motivo è consentito alle società di minori dimensioni di utilizzare l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento, intendendosi per società di minori dimensioni, quelle che per due esercizi consecutivi non abbiano superato nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250,
- totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro,
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro.

NEW

OIC 9

L'OIC 9 pubblicato in data 22 dicembre 2016 ha rivisto al ribasso i limiti previsti per poter accedere all'approccio semplificato di determinazione della perdita durevole di valore delle immobilizzazioni, riducendo pertanto la platea di soggetti che possono utilizzarlo.

Dall'esercizio 2017 saranno i seguenti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 50;
- totale attivo di bilancio superiore a 4,4 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 8,8 milioni di euro.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte

Nel contesto normativo del D.Lgs. 139/2015 si ritiene più coerente e adeguato che l'approccio semplificato sia rivolto solo alle società per le quali sono previste anche normativamente delle semplificazioni e, quindi, solo alle società che redigono il bilancio abbreviato, di cui all'art. 2435bis c.c., e alle micro-imprese, di cui all'art. 2435-ter c.c. Il principio contabile consente dunque l'adozione dell'approccio semplificato alle sole piccole e micro-imprese a partire dal 1° gennaio 2017. È presumibile infatti che nelle società di minori dimensioni l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, fornisca risultati simili all'approccio base. La limitazione all'applicazione dell'approccio semplificato alle sole piccole e micro-imprese realizza quindi in maniera più puntuale e precisa tale presunzione. Tale novità si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2017, in modo da consentire alle medie imprese di dotarsi degli strumenti necessari all'applicazione della regola ordinaria di determinazione della perdita durevole di valore.

La capacità di ammortamento è determinata sottraendo al risultato economico d'esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni senza effettuare alcuna attualizzazione (il margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti).

L'OIC 9 precisa che l'orizzonte temporale di riferimento per la determinazione della capacità di ammortamento che la gestione mette a disposizione per il recupero delle immobilizzazioni iscritte in bilancio non supera, generalmente, i 5 anni.

L'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento si basa sul presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti con tale metodo divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando nel dettaglio le regole di riferimento.


In particolare, al ricorrere di queste due condizioni:

- l'unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, coincide spesso con l'intera società;
 - i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa;
- l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione o UGC, tende a fornire risultati simili all'approccio base.

Nel computare gli ammortamenti da contrapporre alla capacità di ammortamento ci si deve basare sulla struttura produttiva esistente, senza quindi considerare gli ammortamenti che deriveranno da futuri investimenti capaci di incrementare il potenziale della struttura produttiva, ma tenendo conto, invece, degli ammortamenti relativi a quegli investimenti che, nel periodo di riferimento, concorrono a mantenere invariata la potenzialità produttiva esistente.

Il test di verifica delle recuperabilità delle immobilizzazioni si intende superato quando la prospettazione degli esiti della gestione futura indica che, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.

Ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, si applica la disciplina già commentata: si confronta il loro valore recuperabile (determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base *del fair value*) con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio. L'eventuale perdita, derivante da un valore recuperabile inferiore a quello netto contabile, va attribuita prioritariamente all'avviamento, se iscritto in bilancio, e poi alle altre immobilizzazioni, in proporzione al loro valore netto contabile.



Risoluzione 98/E/2013 - Trattamento fiscale della svalutazione delle immobilizzazioni materiali

La svalutazione di un'immobilizzazione, effettuata civilisticamente sulla base delle condizioni sopra esposte, non rileva dal punto di vista fiscale, poiché, ai sensi dell'art. 101, co. 1, Tuir, costituisce una minusvalenza non realizzata.

Sarà quindi necessario procedere ad una variazione in aumento di pari importo in sede di dichiarazione dei redditi e, in bilancio, emergendo una differenza temporanea tra il valore civilistico e quello fiscale del bene, sarà necessario rilevare la fiscalità anticipata, se sussisto i requisiti richiesti per la relativa iscrizione (ragionevole certezza del futuro recupero delle imposte anticipate stanziate).

Ma quando si genererà il riallineamento della differenza e il riassorbimento delle imposte anticipate?

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 98/E/2013, riprendendo quanto indicato dalla Circolare 26/E/2012, ha precisato che, se l'immobilizzazione oggetto di svalutazione

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

è assoggettata ad un ammortamento civilistico in un periodo di tempo più lungo di quello minimo previsto fiscalmente dall'applicazione dei coefficienti ministeriali, il ri-allineamento deve iniziare a decorrere dall'esercizio in cui la svalutazione stessa è stata contabilizzata, con apposite variazioni in diminuzione.

Più precisamente, ai fini Ires, queste variazioni in diminuzione (art. 109, co. 4, lettera a), Tuir):

- devono essere effettuate a partire dall'esercizio in cui la svalutazione è stata contabilizzata;
- devono essere determinate nella misura massima, pari alla differenza tra la quota di ammortamento fiscale, calcolata in base al coefficiente previsto dal D.M. 31 dicembre 1988, e la quota di ammortamento imputata a conto economico; qualora la variazione in diminuzione non sia effettuata nella misura massima consentita, la corrispondente quota di svalutazione non dedotta non sarà più deducibile a titolo di ammortamento, ma sarà recuperabile solo in sede di eventuale realizzo del cespote. Sul versante Irap, coerentemente con quanto affermato dalla Circolare n. 26/E/2012, la svalutazione non dedotta si recupera ripartendo il valore Irap del bene, ossia il valore contabile residuo al lordo della svalutazione fiscalmente non dedotta, sulla base della vita utile residua.

Di conseguenza l'importo che rileva ai fini della determinazione del valore della produzione netta è rappresentato dalla sommatoria tra la quota di ammortamento imputata a conto economica e la quota di svalutazione operata in dichiarazione Irap con la variazione in diminuzione.

Ripristino di valore

Laddove le cause che hanno indotto l'impresa a svalutare l'immobilizzazione vengano meno, vi è l'obbligo di *ripristino* del relativo valore al netto del fondo ammortamento ricalcolato senza tener conto della precedente svalutazione.

Rivalutazione

Non si può procedere ad alcuna rivalutazione del costo delle immobilizzazioni materiali, se non prevista da leggi speciali.

Le leggi in questione debbono fissare i criteri di rivalutazione, le metodologie di applicazione ed i limiti di rivalutazione. La rivalutazione viene accreditata alle riserve di patrimonio netto (voce *A.III Riserve di rivalutazione*), non transitando per il conto economico.



Decreto anti-crisi – Rivalutazione degli immobili – art. 15, co. 16-23, D.L. 185/2008

La disciplina di rivalutazione di cui all'articolo 15 co. 16-23, D.L. 185/2008 ha previsto per le imprese la possibilità di procedere alla rivalutazione da un punto di vista civilistico, con eventuale riconoscimento fiscale, degli immobili diversi dalle aree edificabili e dagli immobili merce. Tale rivalutazione avrebbe dovuto essere stata effettuata nel bilancio relativo all'esercizio 2008.

A differenza di altre precedenti leggi di rivalutazione, la rilevanza fiscale era solo eventuale e, mentre gli effetti della predetta rivalutazione ai fini contabili decorrevano dall'esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione era operata, ai fini fiscali si considerano riconosciuti dall'esercizio 2013 con riferimento agli ammortamenti e 2014 per quanto riguarda le plus/minusvalenze da realizzo.



Rivalutazione beni d'impresa – Legge di Stabilità 2014

La Legge n. 147/2013 ha riproposto, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la possibilità, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, di rivalutare i **beni d'impresa e le partecipazioni**, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2012**.

La rivalutazione, che doveva essere eseguita nel **bilancio 2013**, poteva riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea ed essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Mentre da un punto di vista civilistico la rivalutazione ha effetto immediato, da un punto di vista fiscale “*il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita*”; pertanto la rivalutazione, che civilisticamente è stata rilevata nei bilanci 2013 produrrà i suoi **effetti fiscali a decorrere dal 2016**.

È dal 2016 che è possibile quindi tener conto del valore rivalutato per dedurre maggiori quote di ammortamento e determinare il plafond di deducibilità delle spese di manutenzione.

Affinchè la rivalutazione produca i suoi effetti fiscali si è reso necessario il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'impreditore dei beni rivalutati prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (quindi prima del 2017), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.



Rivalutazione beni di impresa nel bilancio – Legge di Stabilità 2016

La L. 208/2015 (art. 1, co. da 889 a 896) ha riproposto la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni possedute da società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Si poteva procedere alla rideterminazione del costo d'acquisto dei beni di impresa, ad esclusione degli immobili merce, e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014; la rideterminazione doveva riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

La rivalutazione andava eseguita nel **bilancio 2015** (per i soggetti con esercizio coincidente all'anno solare) e andava annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo di rivalutazione, da imputarsi contabilmente a capitale o ad una riserva in sospensione di imposta, può essere affrancato, in tutto o in parte, con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%. Il maggior valore dei beni derivante dalla rivalutazione è invece riconosciuto ai fini Ires ed Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo (2018) a quello con riferimento

al quale la rivalutazione è stata eseguita, a seguito del versamento di un'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (1° gennaio 2019), si dovrà far riferimento al costo del bene prima della rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze.

NEW

Rivalutazione beni di impresa e partecipazioni nel bilancio 2016 LEGGE DI STABILITÀ 2017

L'art. 1, co. da 556 a 564, della legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) ripropone per l'ennesima volta la **rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio al 31 dicembre 2016**. Si tratta, come sempre, di operazioni del tutto facoltative, le cui caratteristiche non sono più di tanto differenti rispetto alle precedenti circostanze in cui il legislatore ha previsto la possibilità di effettuare tali rivalutazioni.

Le società di capitali e gli altri soggetti tenuti alla **redazione del bilancio secondo i principi contabili nazionali** possono rivalutare i **beni d'impresa e le partecipazioni iscritti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015** (sono esclusi gli immobili merce) e che risultano anche nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 quale data di riferimento per eseguire la rivalutazione. Come in passato la **rivalutazione deve essere effettuata per categorie omogenee di beni**, ed il maggior valore iscritto in bilancio si considera riconosciuto ai fini fiscali a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione (gli effetti fiscali sono dunque differiti al 2019), ad esclusione degli immobili per i quali gli effetti fiscali si considerano riconosciuti a partire dal 2018. Sull'importo rivalutato deve essere versata **un'imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili**, e nel caso in cui i beni siano alienati, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del quarto periodo successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, la **plusvalenza o la minusvalenza deve essere determinata senza tener conto del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione**. Infine, è previsto che il **saldo** attivo di rivalutazione possa essere affrancato con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

Contributi in conto impianti

I *contributi in conto impianti* sono quei contributi corrisposti a fronte dell'acquisizione di beni ammortizzabili.

Vanno imputati a conto economico sulla base della vita utile dei cespiti cui afferiscono, con due possibili tecniche contabili di rappresentazione:

- 1) i contributi vengono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni e partecipano alla determinazione dei risultati degli esercizi di vita utile del bene attraverso un minor ammortamento (che viene effettuato sulla base dei valori netti);

- 2) i contributi vengono rilevati a conto economico (nella voce A 5) e rinviati agli esercizi successivi, sulla base della vita utile del cespote, con la tecnica dei risconti passivi. Conseguentemente, alla fine di ogni esercizio, l'importo dei risconti passivi dovrà corrispondere ai contributi rinviati agli esercizi successivi in relazione alla residua vita utile dell'immobilizzazione.

Dal punto di vista fiscale, a differenza dei *contributi in conto esercizio* (disciplinati dall'art. 85 del Tuir) e dei *contributi in conto capitale* (art. 88 del Tuir), non vi è una norma specifica che regolamenta la tassazione dei contributi in conto impianti, che quindi concorrono a formare il reddito in base ai criteri di rilevazione adottati civilisticamente.

CHECK LIST IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare la corretta classificazione delle immobilizzazioni materiali nell'ambito delle voci previste dallo schema di stato patrimoniale: 1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinari 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) Altri beni 5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'utilità pluriennale degli elementi iscritti nell'ambito delle immobilizzazioni materiali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'iscrizione al costo d'acquisto o di produzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che nel costo d'acquisto siano ricompresi gli oneri accessori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che nel costo di produzione siano ricompresi i costi diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile e fino al momento in cui il bene è pronto per l'uso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare che siano stati capitalizzati gli oneri finanziari relativi a finanziamenti specifici contratti per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali e fino al momento in cui vi è la disponibilità all'uso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che le spese di manutenzione straordinaria siano state capitalizzate a fronte della verifica dell'incremento significativo della produttività del cespote cui afferiscono o della sua vita utile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i cespiti acquisiti a titolo gratuito sono stati iscritti in bilancio in base al presumibile valore di mercato (a cui vanno aggi eventuali oneri da sostenere)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la capitalizzazione tra le immobilizzazioni materiali dei pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso non ricorrente che costituiscono dotazione necessaria del cespote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che siano stati trasferiti nell'ambito dell'attivo circolante i cespiti destinati alla vendita e valutati al minore tra il valore contabile ed il valore di realizzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Assoggettamento delle immobilizzazioni materiali con durata limitata nel tempo ad un processo di ammortamento sistematico a partire dal momento in cui sono disponibili per l'uso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica periodica del processo di ammortamento ed eventuale modifica dello stesso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verifica di assoggettamento ed ammortamento anche dei cespiti temporaneamente inutilizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Confronto fra valore netto contabile e valore recuperabile ed eventuale svalutazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eventuale ripristino di valore negli esercizi successivi se sono venuti meno i motivi della svalutazione (tenendo conto degli ammortamenti non effettuati a seguito della svalutazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per i pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso non ricorrente che costituiscono dotazione necessaria del cespote l'ammortamento viene effettuato su una durata corrispondente al minore tra la propria vita utile e quella del cespote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nel caso di utilizzo del metodo diretto di contabilizzazione dei contributi in conto impianti, verifica dell'imputazione a conto economico della quota di contributo di competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare il criterio seguito per l'eventuale rivalutazione del bene materiale, della legge speciale di rivalutazione, dell'importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamento, e dell'effetto sul patrimonio netto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare il metodo e il piano di ammortamento utilizzato per le varie categorie o classi di cespiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: • il costo originario • le precedenti rivalutazioni e quelle dell'esercizio • le acquisizioni e le alienazioni dell'esercizio • i trasferimenti da altre voci • gli ammortamenti accumulati e quelli dell'esercizio • le svalutazioni accumulate e quelle dell'esercizio • il totale delle rivalutazioni sulle immobilizzazioni esistenti alla fine dell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare per ciascuna voce gli oneri finanziari eventualmente capitalizzati e l'ammontare cumulativo capitalizzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare gravami esistenti sui cespiti (ipoteche, pogni, ...) e restrizioni o vincoli al loro uso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare i cambiamenti dei metodi di ammortamento e della residua vita utile, ed i relativi effetti con relative motivazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare i criteri di valutazione dei cespiti non usati destinati all'alienazione o temporaneamente non usati, ma destinati ad usi futuri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare il metodo di contabilizzazione dei contributi in conto impianti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare le motivazioni e l'ammontare delle svalutazioni effettuate per perdite durevoli di valore, con indicazione degli effetti sul risultato economico prima e dopo le imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare le ragioni del trasferimento di cespiti nell'ambito dell'attivo circolante, il criterio di valutazione adottato e l'eventuale effetto sul risultato economico dell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare se sono stati rilevati nella voce B.II.5 gli acconti versati a fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare se si è proceduto a riclassificare nelle voci di pertinenza i valori iscritti in esercizi precedenti fra le <i>immobilizzazioni in corso e acconti</i> , relativi ad immobilizzazioni per le quali è stata acquisita la piena titolarità del diritto o completato il cespite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare la deduzione delle quote di ammortamento a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'applicazione delle aliquote massime previste dalle tabella ministeriali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la riduzione al 50% dell'aliquota nel primo esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, verificare la deduzione del costo residuo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Riprendere a tassazione l'eventuale quota di ammortamento dei fabbricati strumentali riferibile al costo del terreno sottostante o pertinenziale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Determinare il plafond del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta dal registro dei beni ammortizzabili per la deducibilità delle spese di manutenzione (la parte eccedente il plafond è deducibile in quote costanti in 5 esercizi e vanno stanziate le imposte anticipate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

	SI	NO	N/A	Note ↗
In caso di affitto d'azienda o usufrutto verificare il fatto che gli ammortamenti vengono dedotti dall'affittuario (a meno che nel contratto non si sia derogato all'art. 2561 cod.civ.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare per gli autoveicoli non strumentali la deducibilità limitata al 20% degli ammortamenti fiscali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Individuare gli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare per gli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta la deducibilità limitata al 70% degli ammortamenti fiscali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la deducibilità limitata all'80% degli ammortamenti relativi agli impianti di telefonia fissa e mobile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'applicazione del "super-ammortamento" per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare per le rivalutazioni effettuate nel bilancio 2013 (Legge di Stabilità 2014) che siano considerati dal 2016 anche gli effetti fiscali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE
MACROCLASSE	B) IMMOBILIZZAZIONI
CLASSE	B)III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
VOCI	1) Partecipazioni 2) Crediti 3) Altri titoli 4) Strumenti finanziari derivati attivi

Principi contabili nazionali	OIC 15 OIC 17 OIC 20 OIC 21 OIC 32
Principi contabili internazionali	IAS 27 IAS 28 IAS 31 IAS 32 IAS 39
Normativa fiscale di riferimento	Art. 94 Tuir Art. 101 Tuir

**Novità 2016**

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato la classificazione proposta per le immobilizzazioni finanziarie (es. imprese sorelle) inserendo la voce delle partecipazioni in crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.


È stata inoltre eliminata la voce dedicata alle “azioni proprie” che ora vanno iscritte a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di una specifica voce nel segno negativo alla voce A.X “Riserva negativa per azione propria in portafoglio”.

È stata infine introdotta la voce “Strumenti finanziari derivati attivi” a seguito dell’introduzione di nuove regole per la loro rilevazione.

B.III 1) PARTECIPAZIONI

Definizione

Con il termine *partecipazioni* ci si riferisce agli investimenti nel capitale di altre imprese:



Gli artt. 2424 ss. cod.civ. utilizzano la locuzione “partecipazioni in imprese” anziché partecipazioni in società, in considerazione della possibilità di possedere partecipazioni in iniziative imprenditoriali non riconducibili alla forma societaria.

Verranno rilevate nell’ambito delle immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni che rappresentano per l’impresa un investimento durevole, finalizzato a:

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

- ⇒ esercitare il controllo o comunque un'influenza dominante (*imprese controllate*);
- ⇒ esercitare un'influenza notevole (*imprese collegate*);
- ⇒ ottenere vantaggi economici indiretti (*altre imprese*).



La norma civilistica stabilisce la presunzione che le partecipazioni in misura non inferiore ad 1/5 del capitale della partecipata (1/10 se la società è quotata) si debbano considerare immobilizzazioni finanziarie. La presunzione in questione è comunque una presunzione relativa, tanto che ci potranno essere partecipazioni che rappresentano una quota inferiore al 20%, nell'ambito dell'attivo immobilizzato, così come quote superiori a tale soglia potranno essere iscritte nell'attivo circolante: l'unico aspetto rilevante è infatti la destinazione attribuita alla partecipazione dall'organo amministrativo.

Iscrizione

La partecipazione deve essere iscritta al *costo*, comprensivo degli oneri accessori.

Esempi di oneri accessori che possono essere capitalizzati sono i seguenti:

- ⇒ costi di intermediazione bancaria e finanziaria;
- ⇒ imposte di bollo;
- ⇒ costi di consulenza per la predisposizione di contratti;
- ⇒ costi relativi a studi di fattibilità.

L'iscrizione al costo deve essere mantenuta anche nei successivi esercizi, a meno che non si verifichi:

- ⇒ una perdita duratura di valore;
- ⇒ il cambiamento di destinazione della partecipazione, che andrà iscritta nell'attivo circolante;
- ⇒ l'adozione del metodo del patrimonio netto.

Svalutazione

Nell'ipotesi di una *perdita durevole* di valore bisogna procedere ad una *svalutazione* del valore attribuito alla partecipazione.

La perdita di valore si deve considerare durevole quando non si può ritenere che nel breve periodo vengano rimosse le cause interne o esterne che l'hanno determinata e quindi non è dimostrabile che la partecipata nel breve periodo otterrà risultati economici positivi.

Se la partecipante ritiene invece di qualificare come non durevole la perdita di valore della partecipazione, perché ad esempio ci sono piani e programmi tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, deve essere data indicazione nella nota integrativa delle motivazioni che hanno determinato tale scelta, evidenziando anche il lasso di tempo nel quale ci si attende di recuperare la perdita.

Una volta accertata la durevolezza della perdita, è necessario quantificarla in modo da determinare l'ammontare della svalutazione e ridurre il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione.

Generalmente la svalutazione deve essere tale da allineare il valore di carico della partecipazione al patrimonio netto della partecipata.

Se si ritenesse che il patrimonio netto non esprima appropriatamente la perdita durevole di valore della partecipazione, questa deve essere iscritta ad un valore ulteriormente inferiore, fino addirittura ad azzerarla.

Nel caso in cui la società partecipante sia obbligata a farsi carico della copertura delle perdite conseguite dalla partecipata può rendersi necessario un accantonamento al passivo (voce B.4) per poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata.



Per le società quotate non è sufficiente il ribasso della quotazione di borsa per considerare una perdita di valore durevole.

Confronto con il patrimonio netto

L'art. 2426 co. 1 n. 3 cod.civ. prevede che “*Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa*”.

In sede di redazione del bilancio d'esercizio è necessario pertanto confrontare il valore di carico delle partecipazioni in controllate e collegate con:

- il valore derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, se la partecipante è obbligata a redigere il bilancio consolidato;
- la corrispondente frazione di patrimonio netto, se non sussiste tale obbligo.

Se il valore di carico risulta superiore al termine di confronto, l'organo amministrativo della società partecipante deve motivare la differenza nella Nota integrativa, indicando ad esempio che il maggior valore è dovuto al pagamento di un avviamento o spiegando i motivi per cui il minor valore del patrimonio netto non si qualifica come perdita durevole e pertanto la partecipazione non è stata svalutata.

Ripristino di valore

Se le cause che hanno indotto l'impresa a svalutare la partecipazione negli esercizi successivi vengono meno, vi è l'obbligo di *ripristino* del relativo valore, fino a concorrenza al massimo del costo originario.

Rivalutazione

La rivalutazione del costo può avvenire soltanto in base ad una legge speciale, che ne stabilisce i criteri e le metodologie applicative.

Metodo del patrimonio netto

Come metodo alternativo al costo, le partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate con il *metodo del patrimonio netto*, trattato nell'OIC 17.

Attraverso l'applicazione di tale metodo, il valore della partecipazione viene a riflettere le variazioni, positive o negative, del patrimonio netto della partecipata nei periodi successivi a quello di acquisizione, al fine di riflettere, nel bilancio della società partecipante:

- la quota ad essa spettante degli utili e delle perdite, a prescindere dalla loro distribuzione;
- le altre variazioni del patrimonio netto della partecipata.

Il criterio del costo trova infatti importanti limiti nella valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società. Valutare le partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto significa riconoscere i risultati della partecipata contestualmente alla loro formazione, rilevandoli secondo il principio di competenza.

Il metodo del patrimonio netto è quindi il criterio di valutazione raccomandato per le partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate, tranne nei casi in cui:

- vi sono condizionamenti sulla partecipazione che limitano l'influenza significativa nella gestione della partecipata;
- il controllo effettivo è limitato da particolare situazioni ;
- le partecipazioni hanno un valore irrilevante;
- non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni.

Il metodo del patrimonio netto non deve essere necessariamente applicato a tutte le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate: è possibile applicarlo ad alcune di esse e valutare le altre con il metodo del costo.

La valutazione col metodo del patrimonio netto si distingue da quella effettuata assumendo il mero valore contabile della frazione di patrimonio netto dell'impresa partecipata, risultante dal suo stato patrimoniale, senza apportarvi alcuna rettifica.

Art.2426, co. 1, n. 4 recita : *Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate ... per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423-bis cod.civ.*

Il metodo del patrimonio netto comporta non solo l'assunzione di un valore "pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio" della partecipata, rettificato per tenere conto del diverso costo sostenuto all'acquisto, ma anche la correzione di detto valore attraverso la detrazione dei dividendi eventualmente già deliberati, la rettifica per le operazioni intersocietarie e le altre rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché l'applicazione dei principi generali di redazione del bilancio.

Il richiamo dell'art. 2426, n. 4, co. 1, ai "principi di redazione del bilancio consolidato" costituisce, infatti, un rinvio alla disciplina del bilancio consolidato.

Nella valutazione delle partecipazioni con il metodo in commento i momenti salienti sono:

1. acquisto della partecipazione: allocazione della differenza tra costo d'acquisto e corrispondente frazione del patrimonio netto
2. applicazione del metodo negli esercizi successivi
3. trattamento contabile dei dividendi.

1. Esercizio di acquisto della partecipazione

Al momento dell'acquisizione, la partecipazione viene iscritta in contabilità rilevando il suo costo originario. Qualora in sede di redazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo decide di valutarla con il metodo del patrimonio netto, si rende innanzitutto necessario rappresentare contabilmente la differenza tra costo di acquisto e la corrispondente quota di patrimonio netto riferita alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio della partecipata. In tal senso l'OIC 17 afferma la necessità di stilare una situazione contabile della partecipata alla data di acquisto delle partecipazioni; d'altra parte nel decidere di acquisire un'apprezzabile quota di partecipazioni in una società (ricordiamo che stiamo parlando di partecipazioni in imprese controllate o collegate), l'acquirente compirà sicuramente una valutazione della quota oggetto di scambio sulla base di una situazione a valori contabili della partecipata e anche a valori correnti.

La comparazione tra valori contabili e correnti consentirà pertanto di individuare l'origine della differenza tra prezzo di acquisto e valore contabile rettificato del patrimonio netto, determinando così la natura ai fini del relativo trattamento contabile.

Le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:

- a. Costo di acquisto maggiore rispetto alla frazione del patrimonio netto rettificato

Le opzioni sono due:

- il maggior valore che non trova giustificazione nella valutazione delle attività e passività a valori correnti, è attribuibile ad avviamento della partecipata: in questo caso tale maggior valore viene iscritto all'attivo nella voce partecipazioni e ammortizzato come se fosse un avviamento;
- il maggior valore è attribuibile ad un "cattivo affare": in tal caso il maggior valore andrà iscritto a conto economico come svalutazione della partecipazione.

- b. Costo di acquisto inferiore rispetto alla frazione del patrimonio netto rettificato

Le opzioni sono due:

- il minor valore trova giustificazione nella previsione di perdite future della società partecipata: in questo caso tale minor valore viene iscritto in un fondo rischi dello stato patrimoniale;
- il minor valore è attribuibile ad un "buon affare": in tal caso il minor valore andrà iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile.

2. Le applicazioni del metodo negli esercizi successivi

L'applicazione del metodo del patrimonio netto negli esercizi successivi al primo richiede le seguenti operazioni:

- effettuazione delle rettifiche di consolidamento (eliminazione delle operazioni infragruppo, dei dividendi, ...)
- determinazione della frazione del patrimonio netto della partecipata
- iscrizione in bilancio dell'incremento o del decremento rispetto all'esercizio precedente.

In particolare per quanto riguarda l'iscrizione in bilancio della variazione del patrimonio netto della partecipata (per recepire la quota di utile/perdita di spettanza) si possono presentare due situazioni:

- a) decremento del patrimonio → da iscrivere a conto economico nella voce D.19.a quale svalutazione di partecipazioni;

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

- b) incremento del patrimonio → da iscrivere a conto economico nella voce D.18.a Rivalutazione partecipazioni.

L'art. 2426, n. 4, cod.civ. prevede inoltre che le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, debbano essere iscritte in una riserva non distribuibile.

3. Trattamento dei dividendi


Nel caso di distribuzione di dividendi da parte della partecipata, poiché i risultati economici positivi sono stati già iscritti quali incrementi di valore della partecipata, va rilevata una riduzione del valore della partecipazione nella società partecipante e, nel contempo, deve essere liberata diventando disponibile, una corrispondente quota della riserva non distribuibile da rivalutazione della partecipazione.

B.III 2) CREDITI

Definizione

Nell'ambito delle immobilizzazioni finanziarie vengono iscritti normalmente i crediti aventi natura di finanziamento.

La classificazione in bilancio viene effettuata in base al soggetto debitore:



Novità 2016

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato la classificazione inserendo la voce dei crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Per ciascuna voce dei crediti, deve essere data evidenza dell'importo esigibile entro l'esercizio e della parte esigibile invece oltre l'esercizio.

Valutazione



L'art. 2426, co. 1, n. 8 cod.civ. stabilisce che i crediti vanno rilevati in bilancio secondo il **criterio del costo ammortizzato**, tenendo conto del fattore temporale (attualizzazione) e del valore di presumibile realizzo.

L'OIC 15 definisce il costo ammortizzato di un'attività o di una passività finanziaria come *“il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”*.

L'applicazione di tale criterio impatta sia in sede di rilevazione iniziale dei crediti, che in fase di valutazione negli esercizi successivi.

Il valore di iscrizione iniziale di un credito è pari al suo valore nominale al netto di premi, sconti, abbuoni (eccetto quelli finanziari non prevedibili che vanno rilevati al momento del pagamento), ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transizione.

I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza, sono inclusi nella determinazione del costo ammortizzato attraverso il criterio dell'interesse effettivo. Essi devono pertanto essere ammortizzati lungo la durata attesa del credito ed il loro ammortamento integra o rettifica, seguendo la medesima classificazione a conto economico, gli interessi attivi calcolati al tasso nominale.

In questo modo il tasso di interesse effettivo è costante lungo la durata del credito: viene calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito, sulla base di tutti i termini contrattuali della transazione che lo ha originato, e poi utilizzato nelle valutazioni degli anni successivi (salvo nel caso di tassi variabili).

L'OIC 15 definisce il tasso di interesse effettivo *“il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria”*. È quindi il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale.

I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati facendo riferimento a tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando contrattualmente è previsto; non includono invece le perdite e le svalutazioni future dei crediti, salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito, in quanto acquistato ad un prezzo che tenga conto delle perdite stimate per inesigibilità.

L'OIC 15 precisa inoltre che le scadenze di pagamento previste contrattualmente sono disattese nella determinazione dei flussi finanziari futuri se ed in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell'esperienza o di altri fattori documentati, che il credito sarà incassato in date posteriori alle scadenze contrattuali e a condizione che l'entità del ritardo negli in-

cassi sia ragionevolmente stimabile sulla base delle evidenze disponibili. Per tener conto del fattore temporale richiesto dall'art. 2426, co. 1, n. 8 cod.civ., il **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali** (ovvero il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti da contratto, ma non i costi di transazione) deve essere confrontato con il **tasso di interesse del mercato**, definito come il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame.

Se significativamente diverso, il tasso di interesse di mercato va utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione.

Il **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali** (da confrontare con il tasso di mercato) include le commissioni contrattuali tra le parti dell'operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza e non comprende i costi di transazione.

Se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale.

Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale.

Salvo il caso di tasso di interesse nominale variabile, se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale si discosta successivamente dai tassi di mercato, esso non va comunque aggiornato.

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore nominale.

Ciò si verifica generalmente nel caso di:

- crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi;
- crediti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

Coloro che decidono di fare uso di queste semplificazioni devono darne notizia in nota integrativa.

Nel caso dei **crediti finanziari**, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione.

Nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis cod.civ.) e in quello delle micro-imprese (art. 2435-ter cod.civ.), è possibile iscrivere i crediti inizialmente al valore nominale senza ricorrere al criterio del costo ammortizzato e alla successiva attualizzazione.

Rilevazioni successive

Alla chiusura di ogni esercizio, per determinare il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è necessario:

1. **determinare l'ammontare degli interessi** calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
2. **aggiungere l'ammontare degli interessi** così ottenuto **al valore del credito** come risulta contabilmente;
3. **sottrarre gli incassi per interessi e capitale** intervenuti nel periodo;
4. **sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.**

Valore di presumibile realizzo: la svalutazione dei crediti

Come previsto dall'art. 2426, co. 1, n. 8 cod.civ., a prescindere dalla rilevazione secondo il criterio del costo ammortizzato attualizzato o sulla base del valore nominale, i crediti vanno valutati in bilancio sulla base del valore di presumibile realizzo.

Si tratta di un processo di valutazione soggettivo, ispirato alla rappresentazione veritiera e corretta, che comporta la necessità di svalutare i crediti nell'esercizio in cui si ritiene probabile che essi abbiano perso valore.

I crediti vanno pertanto rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione appositamente costituito per tener conto di queste perdite di valore.



DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO ATTUALIZZATO

Poiché l'art. 12, co. 2, D.Lgs. 139/2015 prevede la possibilità di applicazione prospettica, è possibile (facoltà) limitare l'applicazione del criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti alle operazioni originatesi nell'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 (per le società con esercizio coincidente con l'anno solare ai debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015).

Le società possono pertanto continuare a valutare i crediti risultanti nel bilancio 2015 al valore nominale.

Nel bilancio 2016 possono pertanto coesistere crediti valutati al valore nominale e crediti valutati con il criterio del costo ammortizzato attualizzato.

Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato attualizzato alle operazioni realizzate nell'esercizio precedente a quello avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, tale criterio andrà applicato a tutti i crediti retroattivamente.

B.III 3) ALTRI TITOLI

Definizione

Vanno ricompresi in questa voce quei titoli che non rappresentano investimenti nel capitale di imprese, quali:

- ⇒ obbligazioni;
- ⇒ titoli del debito pubblico;
- ⇒ fondi comuni di investimento.

I titoli di debito sono rilevati in bilancio quando avviene la consegna del titolo (c.d. data di regolamento).

NEW

L'art. 2426, co. 1, n. 1 cod.civ. stabilisce che i titoli immobilizzati sono rilevati secondo il **criterio del costo** ammortizzato, per la descrizione del quale si rinvia al commento della corrispondente voce dell'attivo corcolante C.III.6.



DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO ATTUALIZZATO

Poiché l'art. 12, co. 2, D.Lgs. 139/2015 prevede la possibilità di applicazione prospettica, è possibile (facoltà) limitare l'applicazione del criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei titoli alle operazioni originatesi nell'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 (per le società con esercizio coincidente con l'anno solare ai debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015).

Le società possono pertanto continuare a valutare i titoli risultanti nel bilancio 2015 al valore nominale.

Nel bilancio 2016 possono pertanto coesistere titoli valutati al valore nominale e titoli valutati con il criterio del costo ammortizzato attualizzato.

Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato attualizzato alle operazioni realizzate nell'esercizio precedente a quello avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, tale criterio andrà applicato a tutti i titoli retroattivamente.

NEW

B.III 4) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI

Una delle novità di maggior rilievo relative al bilancio di esercizio apportate dal D.Lgs. 139/2015 riguarda la rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati, a seguito dell'introduzione nell'art. 2426, co. 1, cod.civ. del nuovo punto 11-bis.

Il codice civile ante D.Lgs. 139/2015 non conteneva nessuna disposizione in materia di rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati; si limitava a prescrivere una serie di informazioni da inserire nella nota integrativa (art. 2427-bis cod. civ) e nella relazione sulla gestione (art. 2428, co. 2, n. 6-bis cod. civ.).

Fino al 31 dicembre 2015 gli strumenti finanziari derivati costituivano pertanto operazioni fuori bilancio che imponevano oltre all'informativa in Nota integrativa, anche la rilevazione delle eventuali perdite presunte in apposito fondo rischi ed oneri, denominato "*Fondi per perdite potenziali correlate a strumenti derivati*" (OIC 31): andavano rilevate quindi le passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipendeva da verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto nell'art. 2426 cod.civ. il nuovo punto 11-bis, con il quale il legislatore nazionale ha previsto una normativa specifica sulla valutazione dei derivati per le imprese che applicano il codice civile per redigere il bilancio d'esercizio: "*Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di*

copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”.

Trattandosi di una novità assoluta è stato emanato un nuovo principio contabile, l'OIC 32, con il compito di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, le tecniche di valutazione del *fair value* degli stessi e le informazioni da presentare in nota integrativa. Contiene inoltre le disposizioni di prima adozione del criterio per il quale è prevista l'applicazione retroattiva, con impatto quindi sui saldi di apertura al 1.1.2016.

La valutazione degli strumenti finanziari al *fair value* si applica alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria ed abbreviata, mentre non si applica alle micro-imprese che continueranno pertanto ad applicare le regole ante 2016.

Definiamo **strumento finanziario** qualsiasi **contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un'altra società**.

Si è in presenza di un **derivato** quando, uno strumento finanziario o altro contratto, possiede le seguenti **tre caratteristiche**:

- a) il suo **valore varia** come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante).

L'OIC 32 ha cura di precisare che: *Uno strumento finanziario derivato presenta solitamente un valore nominale (un importo in valuta, un numero di azioni, un numero di unità di peso o di volume o altre unità specificate nel contratto).*

L'interazione del valore nominale e della variabile sottostante concorre a determinare l'ammontare del regolamento dello strumento finanziario derivato. Alternativamente, uno strumento finanziario derivato potrebbe richiedere un pagamento fisso o il pagamento di un importo che può variare (ma non proporzionalmente alla variazione dello strumento sottostante) come risultato di un evento futuro che non è collegato ad un importo nominale. È anche possibile il caso di strumenti finanziari derivati che non abbiano né il valore nominale né la previsione di pagamento. È l'esempio di uno strumento derivato finanziario in cui le parti concordano di fissare il tasso di cambio di una valuta rispetto ad un'altra e in cui l'ammontare di valuta da convertire è legato ai volumi di vendita della società. In questo caso sono presenti due variabili sottostanti una finanziaria (tasso di cambio) e una non finanziaria (volume delle vendite).

- b) **non richiede un investimento netto iniziale** o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato. Il premio richiesto dalla banca è irrilevante rispetto al beneficio atteso, alla convenienza che il sottoscrittore auspica di ottenere.

Un contratto di opzione soddisfa pertanto tale definizione poiché il premio è inferiore all'investimento che sarebbe richiesto per ottenere lo strumento finanziario sottostante al quale l'opzione finanziaria è collegata. Un currency swap che richiede uno scambio iniziale di valute diverse di pari *fair value* soddisfa la definizione perché ha un investimento netto iniziale pari a zero.

- c) è **regolato a data futura**.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

Contratti tipici di strumenti finanziari derivati (OIC 32)

Strumento finanziario derivato	Variabile sottostante	Breve descrizione della funzione dello strumento
<i>Interest rate swap</i>	Tassi di interesse	L' <i>interest rate swap</i> è un contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo di tempo prefissato, flussi di segno opposto determinati applicando ad uno stesso capitale nozionale due diversi tassi di interesse.
<i>Currency swap</i> (scambio di valute estere)	Tassi di cambio	Il <i>Currency swap</i> è uno strumento finanziario derivato attraverso il quale due parti si accordano per scambiarsi pagamenti calcolati sulla base di tassi di cambio di valute differenti, applicati ad un capitale nozionale per un determinato periodo di tempo.
<i>Swap</i>	Prezzi delle materie prime Azioni	Lo <i>Swap</i> è un contratto con il quale due parti si impegnano a scambiarsi futuri pagamenti, calcolati applicando al medesimo capitale (detto nozionale) due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. Tale contratto definisce e le modalità secondo le quali dovranno essere calcolate le rispettive somme.
Opzioni di acquisto (<i>call</i>)	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi delle materie prime Azioni Merci	Le opzioni di acquisto (<i>call</i>) sono contratti finanziari che attribuiscono al compratore il diritto di acquistare un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data ad un prezzo prefissato.
Opzioni di vendita (<i>put</i>)	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi delle materie prime Azioni Merci	Le opzioni di vendita (<i>put</i>) sono contratti finanziari che attribuiscono al compratore il diritto di vendere una data un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data ad un prezzo prefissato.
<i>Forward o future</i>	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi delle materie prime Azioni Merci	Contratto a termine (standardizzato nel caso dei <i>future</i>) con cui due parti si accordano a scambiare in una data futura una certa attività a un prezzo fissato al momento della conclusione del contratto.

Un'altra importante distinzione all'interno della categoria dei derivati, dalla quale dipende la corretta rilevazione contabile dell'operazione, è fra:

- **derivati di copertura;**
- **derivati non di copertura (o speculativi).**

Uno strumento finanziario di copertura è un derivato designato alla copertura di uno dei seguenti rischi:

- **rischio di tasso d'interesse**, ad esempio, di uno strumento di debito rilevato al costo ammortizzato;
- **rischio di cambio**, ad esempio il rischio di cambio su un acquisto futuro altamente probabile in valuta estera;
- **rischio di prezzo**, ad esempio di una merce in magazzino o di un titolo azionario detenuto dalla società;
- **rischio di credito** (ad esclusione del rischio di credito proprio della società).

A sua volta, viene definito come **elemento coperto**, un'attività, una passività, un impegno irrevocabile, un'operazione programmata altamente probabile che espone la società al rischio di variazioni nel *fair value* o nei flussi finanziari futuri ed è designato come coperto.

Per essere considerato uno strumento finanziario di copertura, e quindi vedersi applicare i relativi criteri di valutazione, è necessario che il rapporto di copertura, ossia **il rapporto tra la quantità dello strumento di copertura e la quantità dell'elemento coperto in termini di peso relativo**, sia **efficace**.

L'efficacia della copertura è il livello a cui le variazioni nel *fair value* o nei flussi finanziari dell'elemento coperto, che sono attribuibili a un rischio coperto, sono compensate dalle variazioni nel *fair value* o nei flussi finanziari dello strumento di copertura.

Le **relazioni di copertura** possono essere di due tipi:

- **copertura delle variazioni di fair value:** si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di fair value di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio;
- **copertura di flussi finanziari:** si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio.

Da quanto sopra descritto è evidente che anche se un derivato stipulato da un'impresa avesse finalità di copertura, ai fini della corretta rilevazione contabile ciò non è condizione sufficiente, in quanto per essere qualificato di copertura è necessario siano rispettati i requisiti sopra evidenziati.

Tutti i derivati che non posseggono questi requisiti vanno qualificati ai fini della rappresentazione in bilancio, per differenza, come derivati di negoziazione o speculativi, anche se per l'impresa che li ha sottoscritti la finalità era di copertura.

Con riferimento allo stato patrimoniale, l'art. 2424 cod.civ. prevede le seguenti specifiche voci in cui esporre gli strumenti finanziari derivati:

- a) Immobilizzazioni finanziarie: voce B.III.4 “*Strumenti finanziari derivati attivi*”;
- b) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: voce C.III.5 “*Strumenti finanziari derivati attivi*”.

L'OIC 32 precisa che la classificazione tra attivo immobilizzato ed attivo circolante degli strumenti finanziari derivati con *fair value* positivo alla data di valutazione dipende dalle seguenti considerazioni:

- a) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del *fair value* di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta;
- b) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del *fair value* di una passività classificata oltre l'esercizio successivo, è classificato nell'attivo immobilizzato;
- c) uno strumento finanziario derivato di copertura di flussi finanziari e del *fair value* di una passività classificata entro l'esercizio successivo, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante;
- d) uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante.

In base a quanto previsto dall'art. 2426, co. 1, n. 11-bis, cod.civ. “*gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono iscritti al fair value*” e vanno rilevati quando la società divenendo parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di sottoscrizione del contratto, è soggetta ai relativi diritti ed obblighi.

Gli strumenti finanziari derivati sono valutati al *fair value* sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio.

L'OIC 32 stabilisce (Appendice B) che la valutazione del *fair value* di uno strumento finanziario derivato richiede ad una società di determinare:

- a) lo strumento finanziario derivato oggetto della valutazione;
- b) il mercato principale o, in assenza il più vantaggioso, per lo strumento finanziario derivato;
- c) le tecniche di valutazione appropriate per la valutazione che devono considerare:
 - il livello della gerarchia del *fair value* in cui sono classificati i parametri; e

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

- le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dello strumento finanziario derivato, incluse le assunzioni circa i rischi, presumendo che gli operatori di mercato agiscano per soddisfare nel modo migliore il proprio interesse economico.

In particolare, considerando il livello di gerarchia, il *fair value* è determinato con riferimento:

- al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo (livello 1); se il valore di mercato non è facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo (livello 2);
- al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato (livello 3).

DERIVATI NON DI COPERTURA

I derivati non di copertura vanno sempre adeguati al loro *fair value* alla data di bilancio e iscritti:

- come Attività finanziarie (C.III.5) se il fair value è positivo;
- come Passività finanziarie (B.3) se il fair value è negativo.

La contropartita di conto economico è rilevata nelle seguenti voci:

- D.18.d “*rivalutazione di strumenti finanziari derivati*, se la variazione è positiva;
- D.19.d “*svalutazione di strumenti finanziari derivati*, se la variazione è negativa.

DERIVATI DI COPERTURA

OIC 32 – Criteri di ammissibilità della Relazione di copertura

La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) *la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili;*
- b) *ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 11-bis, del codice civile “si considera sussistente la copertura in presenza, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura”. Pertanto all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura);*
- c) *la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura (paragrafo 18):*
 - i. *vi è una relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura (la verifica della relazione economica avviene in via qualitativa o quantitativa). Ciò implica che il valore dello strumento di copertura varia al variare, in relazione al rischio oggetto della copertura, nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto. Ci si deve pertanto attendere una variazione sistematica del valore dello strumento di copertura e del valore dell'elemento coperto in conseguenza ai movimenti della stessa variabile sottostante. La verifica di tale relazione economica può avvenire sia in termini qualitativi (paragrafo 72) sia quantitativi (paragrafo 73);*
 - ii. *l'effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell'elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dalla relazione economica. Pertanto ci si attende che il rischio di credito non incida significativamente sul fair value dello strumento di copertura e dell'elemento coperto;*
 - iii. *viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti. Normalmente questo rapporto è 1:1 (uno strumento finanziario derivato copre esattamente l'elemento coperto) sebbene in alcuni casi possa essere differente. Il*

calcolo del rapporto di copertura deve essere tale da non determinare ex ante l'inefficacia della copertura (esempio copertura di un nozionale superiore di quello dell'elemento coperto).

Ad ogni data di chiusura del bilancio la società deve valutare se la relazione di copertura soddisfa ancora i requisiti di efficacia.

L'OIC 32 identifica le seguenti due relazioni di copertura:

- copertura delle variazioni di fair value (**Fair Value Hedge**): si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di *fair value* di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio (ad esempio investimento in BTP a tasso fisso);
- copertura di flussi finanziari (**Cash Flow Hedge**): si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio (ad esempio finanziamento a tasso variabile coperto con IRS).

Rilevazione in bilancio dei cash flow hedge

Dal punto di vista contabile, lo strumento finanziario derivato viene classificato nello stato patrimoniale:

- se copre flussi finanziari di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta;
- se copre flussi finanziari di una passività classificata oltre l'esercizio successivo, è classificato nell'attivo immobilizzato;
- se copre flussi finanziari di una passività classificata entro l'esercizio successivo, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante.

Ad ogni chiusura di bilancio, le variazioni di fair value sono rilevate nella voce A.VII “*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*” che non è considerata nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e non è disponibili e utilizzabili a copertura delle perdite”.

Solo la parte efficace della copertura viene rilevata nella riserva, la restante parte, ovvero la parte inefficace (la variazione di *fair value* dello strumento finanziario derivato alla quale non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi dell'elemento coperto), viene rilevata nella sezione D) del conto economico.

Rilevazione in bilancio dei fair value hedge

La copertura di fair value può essere attivata solo se il *fair value* dell'elemento coperto, con riferimento al solo rischio oggetto di copertura, può essere valutato attendibilmente.

Dal punto di vista contabile, lo strumento finanziario derivato viene classificato nello stato patrimoniale:

- uno strumento finanziario derivato di copertura del *fair value* di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta;
- uno strumento finanziario derivato di copertura del *fair value* di una passività classificata oltre l'esercizio successivo, è classificato nell'attivo immobilizzato;
- uno strumento finanziario derivato di copertura del *fair value* di una passività classificata entro l'esercizio successivo, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante.

Ad ogni chiusura di bilancio:

- lo strumento di copertura (cioè lo strumento finanziario derivato) deve essere valutato al fair value e quindi rilevato nello stato patrimoniale come un'attività o una passività;
- l'elemento coperto è valutato nei seguenti modi:

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

- nel caso di un'attività o una passività iscritta in bilancio, il valore contabile è adeguato per tener conto della valutazione al *fair value* della componente relativa al rischio oggetto di copertura. L'adeguamento del valore contabile di un'attività avviene nei limiti del valore recuperabile;
- nel caso di un impegno irrevocabile, il *fair value* della componente relativa al rischio oggetto di copertura è iscritta nello stato patrimoniale come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall'impegno irrevocabile al momento del suo realizzo.

Le variazioni del fair value dello strumento di copertura e dell'elemento coperto sono rilevate, a seconda del loro segno, nella voce:

- D.18.d “*rivalutazione di strumenti finanziari derivati*, se la variazione è positiva;
- D.19.d “*svalutazione di strumenti finanziari derivati*, se la variazione è negativa.

Nel caso in cui la variazione del valore del *fair value* dell'elemento coperto è maggiore in valore assoluto alla variazione del *fair value* dello strumento di copertura, la differenza è rilevata nella voce di conto economico interessata dall'elemento coperto (ad esempio B.11 “*Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci*”).

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

Il criterio di valutazione degli strumenti finanziari derivati deve essere applicato retrospettivamente, in base a quanto stabilito dall'OIC 29.

L'OIC 32 ha comunque previsto una semplificazione in sede di prima applicazione, consentendo alle società che per la prima volta applicano la disciplina sugli strumenti finanziari derivati, di non dover ricostruire tutti gli effetti pregressi (come previsto dall'OIC 29) come se da sempre avessero adottato il nuovo principio contabile OIC 32, ma di designare le operazioni di copertura alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del principio (1.1.2016).

L'OIC 32 precisa che ciò comporta:

- a) la verifica alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del principio (1.1.2016) dei criteri di ammissibilità della relazione di copertura (paragrafo 6.2);
- b) in caso di **copertura del fair value** (Fair Value Hedge), la valutazione del fair value sia dell'elemento coperto, sia dello strumento di copertura, fatta alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio, è interamente imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti;
- c) in caso di **copertura dei flussi finanziari** (Cash Flow Hedge), il calcolo dell'eventuale inefficacia della copertura fatto alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio comporta che la componente di inefficacia, se esistente, sia imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti, mentre la componente efficace sia imputata alla voce A.VII “*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*”. Ciò consente di rilevare nel conto economico dell'esercizio di prima applicazione solo gli effetti della copertura di competenza. Tale opzione deve essere adottata per tutte le operazioni designate di copertura nell'esercizio di prima applicazione del presente principio contabile.

Nei casi in cui, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile procedere alla verifica dei criteri di ammissibilità della relazione di copertura (punto a) alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione (1.1.2016), si può applicare il disposto dei punti b) e c) di cui sopra, se i criteri di ammissibilità della copertura (paragrafo 6.2) sono soddisfatti alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio di prima applicazione (31.12.2016).

Limitatamente alle relazioni di copertura in essere alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione, si presume che la copertura sia pienamente efficace quando gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati. In questo caso è possibile applicare il modello contabile delle relazioni di copertura semplici senza necessità di verificare che lo strumento di copertura fosse stato stipulato alle condizioni di mercato.

Per quanto riguarda il regime di disponibilità delle poste di patrimonio netto che si generano in sede di

prima adozione del presente principio contabile, si devono seguire le regole previste dall'art. 2426, co. 1, n. 11-bis, cod.civ..

Alla data di messa in stampa del presente volume non è ancora stato emanato il decreto fiscale atteso a seguito delle modifiche alla disciplina del bilancio apportate dal D.Lgs. 139/2015.

Tale decreto dovrà, tra le altre cose, regolare la rilevanza fiscale dei derivati, a seguito del loro nuovo criterio di contabilizzazione.

CHECK LIST

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare la corretta classificazione delle immobilizzazioni finanziarie nell'ambito delle voci previste dallo schema di stato patrimoniale: 1) Partecipazioni 2) Crediti 3) Altri titoli 4) Strumenti finanziari derivati attivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la destinazione durevole degli elementi iscritti nell'ambito delle immobilizzazioni finanziarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la corretta classificazione delle partecipazioni nell'ambito delle voci previste dallo schema di stato patrimoniale: a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) Imprese controllanti d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti d-bis) Altre imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che le partecipazioni siano iscritte al costo d'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che nel costo d'acquisto siano ricompresi gli oneri accessori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'opportunità di valutare le partecipazioni in imprese controllate e collegate con il metodo del patrimonio netto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare che il metodo del patrimonio netto sia applicato ad ogni singola partecipazione e non su base aggregata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che, in caso di applicazione del metodo del patrimonio netto, si è proceduto ad analizzare la differenza tra costo d'acquisto e quota del patrimonio netto contabile della partecipata alla data di acquisto della partecipazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che nella voce crediti siano iscritti quelli aventi carattere durevole (in particolare crediti finanziari, non a breve, e altri crediti a medio lungo termine)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la corretta classificazione dei crediti in base al soggetto debitore: a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) Imprese controllanti e) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti d-bis) Altre imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che per ciascuna voce dei crediti, sia data evidenza dell'importo esigibile entro ed oltre l'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che la valutazione dei titoli venga effettuata individualmente, attribuendo a ciascun titolo il costo specificamente sostenuto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i crediti e i titoli siano rilevati, nel 2016, con il criterio del costo ammortizzato o al valore nominale se gli effetti del costo ammortizzato sono irrilevanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la scelta di continuare a valutare i crediti/titoli ante 2016 con il criterio del valore nominale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la rilevalzione al fair value degli strumenti finanziari derivati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Svalutazione delle partecipazioni valutate con il metodo del costo, se vi è una perdita durevole di valore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eventuale ripristino di valore se sono venute meno le cause che avevano determinato la svalutazione in un esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
In caso di applicazione del metodo del patrimonio netto, recepimento delle variazioni del patrimonio netto della partecipata con l'effettuazione delle rettifiche prescritte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Effettuazione delle rettifiche del valore nominale dei crediti in base al presumibile valore di realizzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per i crediti/titoli valutati al costo ammortizzato: 1. determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito/titolo all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale; 2. aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al valore del credito/titolo come risulta contabilmente; 3. sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo; 4. sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevalzione al fair value alla data di chiusura del bilancio per gli strumenti finanziari derivati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicazione del criterio di valutazione adottato per le partecipazioni immobilizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

	SI	NO	N/A	Note ↗
Elenco delle partecipazioni immobilizzate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I movimenti delle partecipazioni immobilizzate, specificando: il costo, le precedenti svalutazioni e rivalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le svalutazioni o le rivalutazioni effettuate nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'ammontare dei proventi da partecipazioni immobilizzate di cui alla voce 15) del conto economico, diversi dai dividendi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'eventuale restrizione alla disponibilità di partecipazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'esistenza di diritti d'opzione, privilegi, ... su partecipazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La ragione per cui la partecipazione è iscritta in bilancio al costo allorché questo esprima un valore superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata (nel caso in cui la partecipazione non sia obbligata a redigere il bilancio), ovvero superiore a quello derivante dall'adozione del metodo del patrimonio netto (nel caso in cui la partecipante sia obbligata a redigere il bilancio consolidato), nonché la differenza tra il costo ed il criterio di raffronto utilizzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le partecipazioni, con il relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
In caso di variazione del criterio di valutazione rispetto all'esercizio precedente, indicazione dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

	SI	NO	N/A	Note ↗
In caso di ripristino di valore, indicazione della ragione e dell'ammontare della ripresa di valore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nel caso di perdita durevole di valore della partecipazione, indicazione delle ragioni dell'adozione del valore inferiore al costo o al valore recuperabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nel caso di eseguita rivalutazione ai sensi di leggi speciali su partecipazioni occorre indicare la legge relativa, l'ammontare della rivalutazione, il trattamento contabile della riserva di rivalutazione, suoi utilizzi e restrizioni all'utilizzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informazioni su operazioni di aumento di capitale, a pagamento o gratuito, deliberate dalla società partecipata, sue modalità, decisioni e conseguenze per la partecipante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione separata dei crediti di importo rilevante verso debitori che hanno particolari caratteristiche, di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione per le immobilizzazioni finanziarie (ad esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate e joint venture) che sono iscritte ad un valore superiore al loro fair value, del valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio, del loro fair value alla stessa data e dei motivi per cui il valore contabile non è ridotto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare, per ciascuna categoria di strumenti finanziario derivato (determinata sulla base della natura, le caratteristiche e i rischi) le seguenti informazioni: a) il <i>fair value</i> ; b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; c) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; d) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; e) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare: <ul style="list-style-type: none"> • la componente di fair value inclusa nelle attività e passività oggetto di copertura di fair value; • nel caso di indeterminabilità del fair value, le caratteristiche dello strumento finanziario derivato e le ragioni dell'inattendibilità del fair value; • la descrizione del venir meno del requisito "altamente probabile" per un'operazione programmata oggetto di copertura di flussi finanziari; • la compente inefficace riconosciuta a conto economico nel caso di copertura dei flussi finanziari; • eventuali cause di cessazione della relazione di copertura e i relativi effetti contabili. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione degli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note ↗
L'andamento della società con riferimento all'attività svolta attraverso le società controllate, indicando i dati più significativi relativi agli investimenti, costi e ricavi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I rapporti, in termini qualitativi e quantitativi (patrimoniali, finanziari ed economici), che si siano riflessi nel bilancio, con le società del gruppo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare la ripresa fiscale delle svalutazioni di partecipazioni non realizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare la deducibilità della svalutazione dei titoli rappresentati da obbligazioni e altri titoli in serie o di massa, diversi da azioni, quote o strumenti finanziari simili alle azioni, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. La svalutazione è deducibile laddove la minusvalenza non ecceda la differenza fra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi dell'ultimo semestre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che per le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto non sia stato dedotto, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'eventuale realizzo di partecipazioni in regime di participation exemption (esenzione delle relative plusvalenze/indeducibilità delle minusvalenze)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

C.I RIMANENZE

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE
MACROCLASSE	C) ATTIVO CIRCOLANTE
CLASSE	C)I. RIMANENZE
VOCI	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti
Principi contabili nazionali	OIC 13 OIC 23
Principi contabili internazionali	IAS 2 IAS 11
Normativa fiscale di riferimento	Art. 92 Tuir Art. 92 bis Tuir Art. 93 Tuir

Definizione

Le rimanenze di magazzino sono costi imputabili a beni in giacenza che vengono sospesi e rinviati agli esercizi in cui si conseguiranno i relativi ricavi, attraverso la vendita (per i prodotti finiti e le merci) o l'utilizzo nella produzione (per i semilavorati, i prodotti in corso di lavorazione, le materie prime e le materie sussidiarie e di consumo):

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste



Iscrizione iniziale

I beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito, ovvero normalmente quando viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite.

Nell'ipotesi in cui, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici.

Nel caso ad esempio delle vendite a rate con riserva di proprietà, nelle quali il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata del prezzo ma assume i rischi dal momento della consegna, i beni sono iscritti alla data in cui avviene il trasferimento dei relativi rischi.

In difetto di coincidenza tra la data di trasferimento dei rischi e dei benefici e quella in cui avviene il passaggio del titolo di proprietà, è necessario prendere a riferimento il momento in cui si trasferiscono i rischi e i benefici. Sulla base di quanto considerato, il principio fornisce un'elenco non completa di fattispecie potenzialmente annoverabili tra le rimanenze, ovvero:


- il magazzino proprio degli stabilimenti della società, senza considerare i beni ritirati da terzi in prova, in visione, in conto lavorazione oppure in conto deposito;
- le giacenze che, pur essendo della società, si trovano presso terzi in conto deposito, lavorazione e prova;
- le merci ed i materiali che si trovano in viaggio, ai quali sia già stato attribuito il trasferimento dei rischi e dei benefici correlati.




Per la corretta valorizzazione delle rimanenze di magazzino è necessaria un'accurata rilevazione delle quantità da valorizzare, che può essere effettuata attraverso:

- ⇒ un inventario fisico alla data di riferimento del bilancio;
- ⇒ un sistema di rilevazioni permanenti di magazzino¹.

L'iscrizione iniziale deve avvenire in base al *costo storico*, ossia in base al *costo d'acquisto* ovvero al *costo di fabbricazione*.



Il *costo d'acquisto* è rappresentato dal prezzo effettivo d'acquisto, di solito rilevato dalla fattura, ed è comprensivo dei relativi oneri accessori (ad esempio, spese di trasporto, dogana, ...), mentre va depurato di resi, sconti, abbuoni e premi (gli sconti cassa invece non vanno portati a riduzione del costo, ma considerati come provento finanziario).



¹ L'obbligo della tenuta delle scritture di magazzino è disciplinato dall'art. 14, primo co., lettera d) del D.P.R. 600/1973.

I limiti per essere assoggettati all'obbligo della contabilità di magazzino sono fissati dall'art. 1, co. 1, del D.P.R. 695/1996. In particolare le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute dall'imprenditore a partire da secondo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, sono stati superati i seguenti limiti:

- ☒ ammontare dei ricavi di cui all'art. 85 Tuir: 5.164.568,99 euro;
- ☒ valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 92 (rimanenze di beni) e 93 (rimanenze di opere e servizi di durata ultrannuale) Tuir: 1.032.913,80 euro.

Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo di imposta successivo a quello nel quale, per la seconda volta, entrambi i limiti sono stati superati. La norma richiede che l'impresa superi nel medesimo periodo di imposta sia il limite dei ricavi sia quello delle rimanenze finali di magazzino, non essendo rilevante, ai fini della norma, il superamento di uno solo degli indicati limiti.

Esempi

	2013	2014	2015	2016
Ricavi	5.500.000	6.000.000	No	SI
rimanenze	2.500.000	2.400.000	obbligo	

	2013	2014	2015	2016
Ricavi	5.500.000	6.000.000	NO	NO
rimanenze	1.000.000	2.400.000		


L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti sopra indicati.

È inoltre disposto che per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare (maggiore o minore a 12 mesi) l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

Per *costo di fabbricazione* si intende il costo di acquisto, più le spese industriali di produzione o di trasformazione.



Il costo di produzione ricomprende quindi sia i *costi diretti* che i *costi indiretti*, per la quota ragionevolmente imputabile al bene.



I maggiori *costi di natura straordinaria* (ad esempio causati da scioperi, calamità naturali, impianti inattivi), le *spese generali ed amministrative*, i *costi di distribuzione* e le *spese di ricerca* non possono mai essere valorizzati nelle rimanenze, ma debbono essere in ogni caso imputati al conto economico dell'esercizio di competenza.

La capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa solo con riferimento a beni che richiedono un periodo di produzione (ad esempio, per la maturazione o l'invecchiamento) significativo. Il limite della capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal valore di realizzazione del bene.

Metodi di determinazione del costo

La valutazione del magazzino sulla base dei *costi specifici* è basata sull'individuazione e l'attribuzione dei costi alle singole unità.

Un sistema di valutazione di questo tipo potrà essere utilizzato per i c.d. *beni infungibili*, ossia quei beni che non sono intercambiabili fra loro, mentre per i *beni fungibili* bisognerà utilizzare un metodo di approssimazione del costo, in quanto la valutazione a costi specifici sarebbe troppo onerosa e di difficile gestione:



FIFO (primo entrato, primo uscito) → le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota sono le prime ad essere vendute o utilizzate per la produzione, cosicché il magazzino è valutato in base ai valori più recenti.

COSTO MEDIO PONDERATO → le unità di beni acquistati o prodotti a date diverse ed a diversi costi vengono considerate nel loro insieme, cercando in questo modo di livellare i movimenti dei prezzi. Il costo medio può essere ponderato *per movimento* (calcolandolo dopo ogni acquisto) ovvero *per periodo* (mese, trimestre, ...).

LIFO (ultimo entrato, primo uscito) → le quantità acquistate o prodotte in epoca più recente sono le prime ad essere vendute o utilizzate per la produzione, cosicché il magazzino è valutato in base ai valori più “vecchi” (in caso di prezzi in crescita il magazzino risulta quindi sottovalutato).

Valutazione successiva

Le rimanenze devono essere valutate al minore tra il *costo storico* ed il *valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato*.

Il metodo del minore tra costo e valore di mercato serve per eliminare quei costi del magazzino che non potranno essere recuperati nel futuro e che, in base al principio di prudenza, vanno rilevati nell'esercizio in cui si possono prevedere.

L'OIC 13 precisa che il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato delle materie prime e sussidiarie, delle merci, dei prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione è pari alla **stima del prezzo di vendita** delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita.

In presenza di **ordini di vendita confermati con prezzo prefissato** si utilizza tale prezzo per la determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato delle relative rimanenze presenti in magazzino: le quantità in giacenza relative a ordini di vendita confermati con prezzo prefissato restano valutate al costo, nonostante un declino dei prezzi desumibili dall'andamento del mercato, nell'assunto che sia ragionevolmente certo che i prezzi concordati saranno rispettati, altrimenti le giacenze sono svalutate al valore di realizzazione desumibile dal mercato al pari delle altre rimanenze di quel bene presenti in magazzino.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

Le materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti non sono oggetto di svalutazione se ci si attende che i prodotti finiti nei quali saranno incorporate possono essere oggetto di realizzazione per un valore pari o superiori al loro costo. Tuttavia, quando una diminuzione nel prezzo delle materie prime e sussidiarie indica che il costo dei prodotti finiti eccede il valore netto di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato dei prodotti finiti, le materie prime e sussidiarie sono svalutate fino al valore netto di realizzazione. In tali circostanze, il prezzo di mercato delle materie prime e sussidiarie può rappresentare la migliore stima disponibile del loro valore netto di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Se il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è minore del valore contabile, le rimanenze vanno svalutate e tale valore diventa il nuovo costo per quella voce ai fini delle successive operazioni contabili (valutazioni successive ecc.). Ciò comporta la perdita dei precedenti strati per le rimanenze valutate con i metodi LIFO o FIFO.

Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della svalutazione per effetto dell'aumento del valore di realizzazione desumibile dal mercato, la rettifica di valore effettuata è annullata nei limiti del costo originariamente sostenuto.

I contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo sono portati in deduzione al costo di acquisto dei beni in rimanenza.

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Discorso a parte rispetto alle altre rimanenze deve essere fatto per i lavori in corso su ordinazione che, in base alla definizione contenuta nel principio OIC 23, “*si riferiscono a contratti, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un'opera o di un complesso di opere o la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, eseguite su ordinazione del committente, secondo le specifiche tecniche da questi richieste*”.

In altre parole, l'elemento che caratterizza la fattispecie in esame è rappresentato dal fatto che ci troviamo in una situazione nella quale l'impresa non sta producendo per il “magazzino”, ma, appunto, “su ordinazione”, ossia per conto e sulla base delle indicazioni del committente.

I lavori in corso su ordinazione si possono distinguere in lavori a venti:

- durata infrannuale
- durata ultrannuale

a seconda della durata del contratto inferiore o superiore a 12 mesi, dove per durata si intende il tempo che intercorre tra la data di inizio di realizzazione dei beni e/o servizi e la data di ultimazione e consegna degli stessi come risulta dal contratto, indipendentemente dalla data di perfezionamento del contratto stesso.

Eventuali sospensioni o proroghe dei termini non dovrebbero inficiare la durata contrattuale, a patto non comportino un contratto aggiuntivo o modificativo dell'originaria durata contrattuale.

Le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione a fine esercizio possono pertanto riguardare sia i lavori ultrannuali, la cui durata deve essere superiore a 12 mesi e quindi investono sempre almeno due esercizi, che i lavori infrannuali, con durata fino a 12 mesi ma ancora in corso alla data del bilancio.

Due sono i metodi di contabilizzazione che possono essere utilizzati per rilevare i lavori in corso su ordinazione:

- il criterio della commessa completata o del contratto completato;
- il criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento.



Il **metodo della commessa completata** comporta la valutazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione ancora non completati non in base ai corrispettivi contrattualmente previsti ma in base al costo sostenuto (o meglio, al minore tra il costo ed il presumibile valore di realizzo) **rilevando quindi i ricavi e l'utile di commessa** solamente al momento dell'ultimazione dell'opera.

Il **metodo della percentuale di completamento** prevede invece la rilevazione dei costi, dei ricavi e dell'utile della commessa nel corso degli esercizi in cui i lavori sono eseguiti in **proporzione alla percentuale di completamento**, correlando così i costi sostenuti nell'esercizio ai relativi ricavi in ossequio al principio della competenza economica.

L'OIC 23, prevede che i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale vadano obbligatoriamente valutati secondo il criterio della percentuale di completamento, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- **l'esistenza di un contratto vincolante** per le parti che definisca in modo chiaro le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l'appaltatore;
- **il diritto a percepire il corrispettivo per la società** che effettua i lavori deve maturare con **ragionevolezza certezza** durante l'esecuzione dei lavori (ad esempio quando il contratto garantisce alla società che effettua i lavori in caso di recesso del committente il diritto al risarcimento dei costi sostenuti e di un congruo margine);
- **non vi devono essere situazioni aleatorie** su condizioni contrattuali o fattori esterni che possano rendere dubbia la capacità dei contraenti di far fronte alle proprie obbligazioni;
- **il risultato della commessa deve essere attendibilmente stimato**; ciò si verifica quando i ricavi di commessa e i costi necessari per completare i lavori possono essere determinati in modo attendibile.

Una volta verificate le condizioni richieste allora si **dovrà**, per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione non ultimati, di durata ultrannuale, **applicare il metodo della percentuale di completamento**; solo nel caso in cui i requisiti non possano essere soddisfatti allora si potrà applicare il metodo della commessa completata.

Per le **commesse di durata inferiore all'anno** invece, il principio contabile chiarisce che è possibile, in alternativa al metodo della percentuale di completamento, l'applicazione del criterio della commessa completata.

Si mettano a confronto i due metodi nel seguente esempio:

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste



ESEMPIO

Corrispettivo pattuito: € 100.000

Costi stimati: € 30.000

Tempo di esecuzione: 2 anni

Percentuale di completamento della commessa dopo il primo anno: 40%.

Metodo della percentuale di completamento

Con il metodo della percentuale di completamento vengono imputati per competenza sia i costi di commessa sostenuti durante gli esercizi sia i ricavi sulla base dello stato di avanzamento della commessa facendo emergere il risultato della commessa in ciascun esercizio secondo il principio della competenza economica.

	anno 1	anno 2
Ricavi		€ 100.000
Costi	- € 12.000	- € 18.000
Rimanenze finali	€ 40.000	
Rimanenze iniziali		- € 40.000
Utile di commessa	€ 28.000	€ 42.000

Il criterio si basa sull'assunto che i ricavi di commessa maturano con ragionevole certezza e sono iscritti in bilancio man mano che i lavori sono eseguiti, consentendo così di assegnare quote di risultato economico agli esercizi nei quali la produzione viene ottenuta. Il criterio della percentuale di completamento è, pertanto, quello che consente la corretta rappresentazione in bilancio dei risultati dell'attività dell'appaltatore in ciascun esercizio.

Metodo della commessa completata

Con il metodo della commessa completata le rimanenze vengono valutate sulla base del costo sostenuto; l'imputazione dell'utile di commessa avviene nell'esercizio in cui l'opera è consegnata.

	anno 1	anno 2
Ricavi		€ 100.000
Costi	- € 12.000	- € 18.000
Rimanenze finali	€ 12.000	
Rimanenze iniziali		- € 12.000
Utile di commessa	-	€ 70.000

Il criterio della commessa completata, pur presentando il vantaggio di avere il risultato della commessa determinato sulla base di dati consuntivi, anziché in base alla previsione dei ricavi da conseguire e dei costi da sostenere, ha lo svantaggio di non consentire il riconoscimento del risultato della commessa in base allo stato di avanzamento dei lavori già eseguiti. Tale metodologia genera dunque andamenti irregolari dei risultati d'esercizio, in quanto la rilevazione degli stessi avviene solo al completamento della commessa senza riflettere l'attività svolta dall'appaltatore.

Sulla base del principio generale sancito dal secondo co. dell'art. 2423 bis cod.civ., il criterio di valutazione utilizzato per i lavori in corso su ordinazione potrà essere modificato soltanto in casi eccezionali e, costituendo cambiamenti di principi contabili, vanno gestiti in base a quanto stabilito dall'OIC 29.



Lo IAS 11 non contempla la possibilità di adottare il metodo della commessa completata.



Lavori in corso su ordinazione in valuta estera

Nei lavori in corso su ordinazione in valuta assumono rilevanza ai fini della conversione in valuta le diverse tipologie di elementi patrimoniali coinvolti:

- i crediti in valuta da iscrivere nell'attivo che, essendo poste monetarie, vanno convertiti in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio;
- gli acconti in valuta da iscrivere invece nel passivo dello stato patrimoniale che, non rappresentando debiti monetari, ma debiti a fronte di prestazioni da effettuare o effettuate ma ancora non fatturate a titolo definitivo (i quali non prevedono infatti un flusso monetario successivo), sono iscritti al cambio in vigore al momento dell'incasso ed a tale cambio storico sono mantenuti, senza quindi essere allineati ai cambi in vigore alla fine di ciascun esercizio;
- le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione.

Per la "conversione" di tale voce è necessario distinguere a seconda del criterio di valutazione applicato: criterio della percentuale di completamento o criterio della commessa completata. Nel caso di adozione del criterio della commessa completata, i ricavi ed il margine della commessa sono riconosciuti soltanto quando il contratto è completato. Per cui, la posta dell'attivo rappresenta l'importo della rimanenza per opere eseguite, ma non ancora completate, da valorizzare per un importo pari al costo di produzione. Si tratta dunque di poste non monetarie e come tali, quando riferite a costi sostenuti in valuta, sono iscritte al loro cambio storico.

Il criterio della percentuale di completamento comporta invece la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione in base al corrispettivo contrattuale previsto e quindi in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori. La quota di corrispettivo maturata contrattualmente per competenza nell'esercizio è sostanzialmente assimilabile ad un credito e quindi va trattato come una posta monetaria e convertito al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

L'OIC 26 precisa in particolare che, in caso di adozione della percentuale di completamento, la procedura di conversione dei lavori in corso su ordinazione in valuta è la seguente:

- 1) determinazione del valore dei lavori eseguiti nella moneta contrattuale in funzione della percentuale di completamento;
- 2) detrazione dal valore delle opere eseguite (determinato nella moneta contrattuale, come indicato nel precedente punto 1) degli importi, espressi nella stessa moneta, già contabilizzati a ricavo e fatturati. L'importo netto risultante dalla differenza tra il valore delle opere eseguite espresso nella moneta contrattuale e gli importi espressi nella stessa moneta e fatturati, rappresenterà il valore delle opere eseguite residue, costituenti le rimanenze, che occorre convertire nella moneta nazionale;
- 3) conversione della parte di tale valore, a fronte del quale vi siano anticipi e acconti iscritti nel passivo, al cambio in cui gli stessi sono stati contabilizzati;
- 4) conversione al cambio a pronti alla data di bilancio della parte residua del valore delle opere eseguite.


CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

Opere ultrannuali: disciplina fiscale

La distinzione tra opere **infrannuali** e **ultrannuali** è importante non solo dal punto di vista civilistico, ma anche fiscale, in quanto:

- alle opere infrannuali si applica l'art. 92 Tuir relativo alle rimanenze d'esercizio, che prevede la valutazione al costo;
- alle quelle ultrannuali si applica l'art. 93 Tuir, dedicato espressamente alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, che prevede come unico criterio di valutazione ammesso quello dei corrispettivi pattuiti, in cui l'utile della commessa viene assoggettato ad imposizione nei diversi periodi d'imposta in base al grado di realizzazione dei lavori.



Per quanto riguarda i requisiti fiscali delle rimanenze ultrannuali, per opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, come specificato dalla risoluzione 31 ottobre 2002 n. 342, ci si riferisce a contratti “riguardanti opere, forniture e servizi che, per essere compiutamente realizzati o eseguiti, necessitano di un tempo superiore a 12 mesi, investendo, di conseguenza, almeno due periodi d'imposta. Deve inoltre trattarsi di lavori da cui derivano una serie di obbligazioni a carico del commissionario che, se pur distinte e singolarmente individuabili, sono tra di loro oggettivamente connesse in modo da perdere autonoma rilevanza e costituire un'unica, complessa prestazione volta al conseguimento di un risultato finale diverso e ulteriore rispetto alle singole prestazioni (ad esempio il restauro di un'opera d'arte).

Caratteristica essenziale di tali servizi, pertanto, deve essere un'indivisibilità oggettivo-funzionale, il cui risultato si realizza compiutamente solo con l'esecuzione dell'ultima prestazione, secondo una fattispecie “progressiva”. Per cui, ad esempio, il servizio di manutenzione in efficienza di un impianto, qualificandosi come prestazione “continuata”, il cui oggetto si produce e si esaurisce durante tutto il corso della durata contrattuale, non può configurarsi come prodotto in corso di lavorazione di durata ultrannuale e quindi non sarà sottoposto alle regole di valutazione previste dall'art. 93 Tuir.

Il contratto tipo relativo alle opere a durata ultrannuale è il contratto di appalto (disciplinato dagli artt. 1655 e seguenti cod.civ.) che, ai fini delle imposte dirette, è considerato una prestazione di servizi, e quindi si rende applicabile l'art. 109, co. 2, lett. b), del Tuir secondo cui “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate”.

Il momento di ultimazione è di regola individuato al momento dell'accettazione senza riserve, da parte del committente, dell'opera compiuta dall'appaltatore, anche nel caso sia prevista la ripartizione dell'opera da eseguire "per partite" (stati avanzamento lavori – SAL).

In deroga a tale principio nel caso di commesse ultrannuali, l'art. 93 Tuir prevede che le opere e i servizi concorrono alla formazione del reddito di impresa quali rimanenze, incorporando anche una quota parte di utile.

Opere ultrannuali

In base all'art. 93 Tuir i criteri di valutazione ammessi per le opere ultrannuali sono:

- criterio dei corrispettivi pattuiti: che costituisce la regola generale;
- criterio dei corrispettivi liquidati: è il criterio applicabile alle opere, forniture e servizi coperte da stati avanzamento lavori (SAL).

I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente, il quale in tal modo accetta senza riserve l'opera con conseguente trasferimento del rischio e della proprietà (anche solo di singoli lotti), si comprendono invece tra i ricavi dell'impresa esecutrice e ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.

In tal caso la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata.

Di conseguenza a seconda del carattere provvisorio o definitivo della liquidazione del corrispettivo in presenza di stati avanzamento lavori, diversa sarà la classificazione del relativo componente di reddito:

- ricavo nel caso di liquidazione a titolo definitivo;
- rimanenze nel caso di liquidazione a titolo provvisorio.

Secondo il criterio generale dei corrispettivi pattuiti, la valutazione va effettuata imputando alle rimanenze dei lavori in corso i corrispettivi pattuiti anziché i costi, in relazione all'avanzamento dell'opera. Le rimanenze, oltre a rettificare i costi sostenuti nell'esercizio e in quelli precedenti (indicati in bilancio come rimanenze iniziali), comprendono pertanto anche il margine di utile riferibile alla parte di prestazioni già eseguita ed imputabile all'esercizio medesimo.

Qualsiasi metodologia di imputazione pro quota del corrispettivo pattuito è valida purché rispondente a corretti principi contabili.

Le richieste di maggiorazioni di prezzo assumono rilevanza nella valutazione delle opere ultrannuali solo se derivano da disposizioni di legge o clausole contrattuali. In tal caso fino a quando non sono definitivamente stabilite, sono fiscalmente rilevanti (per la determinazione del corrispettivo pro-quota) in misura non inferiore al 50%.

Non è invece prevista la possibilità di ridurre il valore delle rimanenze ultrannuali per rischio contrattuale. Si evidenzia che il comma 6 dell'art. 93 Tuir prevede che, alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato (ora conservato), distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione:

- degli estremi del contratto;
- delle generalità e della residenza del committente;
- della scadenza prevista;
- degli elementi tenuti a base per la valutazione;
- della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

La circolare n. 36 del 22/9/1982 contiene, nell'allegato A, un fac-simile, a titolo esemplificativo, che elenca dati e informazioni da indicare nel prospetto.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

Prospetto delle opere, forniture e servizi in corso di esecuzione

VALUTAZIONI ESEGUITE AL N. DEL RIEPILOGO ALLEGATO B

Contratto del registrato a
il al n.

Oggetto:

Contratti aggiuntivi:

- data di stipula registrato a
il al n.

- committente: generalità o ragione sociale, residenza o sede legale, C.F.

- data prevista ultimazione lavori:

A. Corrispettivi nominali complessivamente pattuiti:

1. Corrispettivi inizialmente pattuiti €

2. Maggiori o minori corrispettivi pattuiti con contratti aggiuntivi €

Totale A. € €

B. Maggiorazioni di prezzo già definite

- richiesta del € definiti €

- richiesta del € definiti €

Totale B. € €

C. Importi già liquidati in via definitiva

- liquidazione del €

- liquidazione del €

Totale C. € €

D. Ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti non ancora liquidato in via definitiva (A + B - C) €

E. Valutazione delle prestazioni eseguite non ancora liquidate in via definitiva (periodo dalal)

1. Stato avanzamento lavori presentati al committente e non ancora liquidati a titolo definitivo

- SAL n.lavori del al inviato il €

- SAL n.lavori del al inviato il €
 - SAL n.lavori del al inviato il €
Totale E/1 €

2. Valutazione delle prestazioni eseguite dalla data dell'ultimo stato avanzamento lavori presentati al committente, alla data di fine periodo di imposta (dalal)

Presentazione	Quantità	Riferimento contabile		Corrispettivo pattuito	
		Costo	Conto	Unitario	Totale
<i>Esempio:</i>					
Manodopera	ore n.	€	c/A	€	€
Calcestruzzo	mc.	€	c/B	€	€
Ferro	q.li	€	c/C	€	€
.....	€		€	€
Materiali vari	€	c/E-F-G	€	€
Totale E/2					€

3. Maggiorazioni di prezzo da definire

- Richiesta del€ valutata €
 - Richiesta del€ valutata €
 - Richiesta del€ valutata €
Totale E/3 €

F. Valore contabilizzato

1. Valutazione totale eseguita (E/1 + E/2 + E/3) €
 2. Meno: rischio contrattuale% * (abrogato co. 3 art. 93 Tuir) €
 3. Valutazione contabilizzata €

CHECK LIST RIMANENZE

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note ↗
Corretta classificazione delle rimanenze nell'ambito delle voci previste dallo schema di stato patrimoniale: 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

	SI	NO	N/A	Note ↗
Inventario fisico per verifica della quantità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica delle quantità giacenti presso terzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Confronto tra inventario fisico e inventario contabile, sulla base delle scritture di magazzino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Iscrizione al costo d'acquisto o di produzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nel costo d'acquisto sono ricompresi gli oneri accessori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nel costo di produzione sono ricompresi i costi diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Non sono stati inclusi nel valore delle rimanenze oneri finanziari (ad eccezione dei beni che hanno un lungo processo di invecchiamento per i quali ciò è possibile)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per la valutazione dei beni fungibili viene utilizzato uno dei metodi ammessi (FIFO, costo medio ponderato, LIFO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono stati rilevati tra le rimanenze i pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso ricorrente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione è utilizzato il criterio della percentuale di completamento in quanto soddisfatte tutte le condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • esistenza di un contratto vincolante per le parti • il diritto al corrispettivo per la società che effettua i lavori matura con ragionevole certezza • non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni • il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note ↗
Nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui sopra è stato utilizzato il criterio della commessa completata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il criterio di valutazione è utilizzato in modo coerente e costante per gruppi omogenei di commesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nel caso dell'applicazione del criterio della commessa completata, il valore iscritto a bilancio è pari al costo di produzione sostenuto nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nel caso dell'applicazione del criterio della percentuale di completamento, vi è un contratto vincolante che definisce le obbligazioni delle parti ed i ricavi ed i costi correlati alla commessa possono essere attendibilmente stimati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note ↗
È stato effettuato il confronto fra costo d'acquisto e valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato voce per voce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le rimanenze sono iscritte al netto dei relativi fondi svalutazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ripristino del costo originario se sono venute meno le ragioni che avevano indotto ad abbattere il costo delle rimanenze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per le commesse valutate con il criterio della percentuale di completamento, rilevare il ricavo maturato alla fine dell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicazione del principio generale di valutazione (minore tra costo e mercato)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Descrizione dei criteri adottati per la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dal mercato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del metodo di costo adottato (costo specifico, FIFO, costo medio ponderato, LIFO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Identificazione del valore di mercato utilizzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eventuale ripristino del costo originario e conseguente effetto sul conto economico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eventuale cambiamento dei criteri di valutazione, motivazioni ed effetto sul conto economico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eventuale cambiamento di classificazione delle voci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gravami esistenti sulle rimanenze (ipoteche, pogni, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Differenza, se significativa, tra valore delle rimanenze a prezzi correnti ed il valore iscritto in bilancio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Interessi inclusi nel valore delle rimanenze di beni che richiedono un processo di invecchiamento pluriennale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'utilizzo per i lavori in corso su ordinazione del criterio della commessa completata o della percentuale di completamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione per le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione della metodologia utilizzata per stimare lo stato avanzamento lavori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicazione per le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione, la contabilizzazione delle probabili perdite di valore rilevate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione degli impegni contrattualmente assunti per opere e servizi ancora da eseguire a fine esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dei criteri di contabilizzazione dei costi per l'acquisizione della commessa, dei costi pre-operativi, dei costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del trattamento contabile degli oneri finanziari, nel caso siano stati considerati nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verifica valutazione rimanenze secondo uno dei criteri ammessi (costo specifico, FIFO, costo medio ponderato, LIFO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica deducibilità svalutazione rimanenze (confronto fra valore unitario medio dei beni e valore normale medio nell'ultimo mese dell'esercizio)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le maggiorazioni di prezzo, richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali, devono essere considerate in misura non inferiore al 50%, fino a quando non sono definitivamente approvate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati avanzamento lavori la valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi liquidati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

	SI	NO	N/A	Note ↗
I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente sono stati ricompresi tra i ricavi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

C.II CREDITI

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE ATTIVO
MACROCLASSE	CII. CREDITI
VOCI	1) verso clienti 2) verso imprese controllate 3) verso imprese collegate 4) verso controllanti 5) verso imprese sottoposte al controllo dei controllanti 5-bis) crediti tributari 5-ter) imposte anticipate 5-quater) verso altri
Principi contabili nazionali	OIC 15
Principi contabili internazionali	IAS 18
Normativa fiscale di riferimento	Art. 101 Tuir Art. 106 Tuir



Novità 2016

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato la classificazione inserendo la voce dei crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle).

I crediti sono diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni o servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti: si generano tipicamente in relazione a ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'attività dell'impresa, ovvero dalla vendita di prodotti, merci e servizi con pagamento differito.

Nella classificazione proposta dall'art. 2424 del codice civile le voci ricomprese nella classe C.II vanno esposte al netto delle svalutazioni operate, necessarie per ricondurli al loro presumibile valore di realizzo, e vanno distinti gli importi esigibili **entro** e **oltre l'esercizio successivo**.

Tale distinzione deve essere effettuata sulla base della loro **scadenza contrattuale o legale**, tenendo conto anche:

- di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio;
- della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini previsti nel contratto;
- dell'orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato.

NEW CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

L'art. 2426, co. 1, n. 8 cod.civ. stabilisce che i crediti vanno rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (attualizzazione) e del valore di presumibile realizzo. L'OIC 15 definisce il costo ammortizzato di un'attività o di una passività finanziaria come "*il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità*".

L'applicazione di tale criterio impatta sia in sede di rilevazione iniziale dei crediti, che in fase di valutazione negli esercizi successivi.

Il valore di iscrizione iniziale di un credito è pari al suo valore nominale al netto di premi, sconti, abbuoni (eccetto quelli finanziari non prevedibili che vanno rilevati al momento del pagamento), ed inclusivo degli eventuali costi di transazione.

I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza, sono inclusi nella determinazione del costo ammortizzato attraverso il criterio dell'interesse effettivo. Essi devono pertanto essere ammortizzati lungo la durata attesa del credito ed il loro ammortamento integra o rettifica, seguendo la medesima classificazione a conto economico, gli interessi attivi calcolati al tasso nominale.

In questo modo il tasso di interesse effettivo è costante lungo la durata del credito: viene calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito, sulla base di tutti i termini contrattuali della transazione che lo ha originato, e poi utilizzato nelle valutazioni degli anni successivi (salvo nel caso di tassi variabili).

L'OIC 15 definisce il tasso di interesse effettivo "*il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria*". È quindi il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale.

I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati facendo riferimento a tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando contrattualmente è previsto; non includono invece le perdite e le svalutazioni future dei crediti, salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito, in quanto acquistato ad un prezzo che tenga conto delle perdite stimate per inesigibilità.

L'OIC 15 precisa inoltre che le scadenze di pagamento previste contrattualmente sono disattese nella determinazione dei flussi finanziari futuri se ed in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell'esperienza o di altri fattori documentati, che il credito sarà incassato in date posteriori alle scadenze contrattuali e a condizione che l'entità del ritardo negli incassi sia ragionevolmente stimabile sulla base delle evidenze disponibili.

Per tener conto del fattore temporale richiesto dall'art. 2426, co. 1, n. 8 cod.civ., il **tasso di interesse deducibile dalle condizioni contrattuali** (ovvero il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti da contratto, ma non i costi di transazione) deve essere confrontato con il **tasso di interesse del mercato**, definito come il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame.

Se significativamente diverso, il tasso di interesse di mercato va utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

Il **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali** (da confrontare con il tasso di mercato) include le commissioni contrattuali tra le parti dell'operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza e non comprende i costi di transazione.

Se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale.

Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale. Salvo il caso di tasso di interesse nominale variabile, se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale si discosta successivamente dai tassi di mercato, esso non va comunque aggiornato. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore nominale.

Ciò si verifica generalmente nel caso di:

- crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi;
- crediti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

Coloro che decidono di fare uso di queste semplificazioni devono darne notizia in nota integrativa.

I **crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi** dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

Nel caso dei **crediti finanziari**, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione.

Nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis cod.civ.) e in quello delle micro-imprese (art. 2435-ter cod.civ.), è possibile iscrivere i crediti inizialmente al valore nominale senza ricorrere al criterio del costo ammortizzato e alla successiva attualizzazione.

Rilevazioni successive

Alla chiusura di ogni esercizio, per determinare il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è necessario:

1. determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
2. aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al valore del credito come risulta contabilmente;
3. sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
4. sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.



DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO ATTUALIZZATO

Poiché l'art. 12, co. 2, D.Lgs. 139/2015 prevede la possibilità di applicazione prospettica, è possibile (facoltà) limitare l'applicazione del criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti alle operazioni originatesi nell'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 (per le società con esercizio coincidente con l'anno solare ai debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015).

Le società possono pertanto continuare a valutare i crediti risultanti nel bilancio 2015 al valore nominale.

Nel bilancio 2016 possono pertanto coesistere crediti valutati al valore nominale e crediti valutati con il criterio del costo ammortizzato attualizzato.

Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato attualizzato alle operazioni realizzate nell'esercizio precedente a quello avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, tale criterio andrà applicato a tutti i crediti retroattivamente.

Valore di presumibile realizzo: la svalutazione dei crediti

L'iscrizione dei crediti verso clienti in bilancio deve avvenire secondo il presumibile valore di realizzazione, cioè il valore che ragionevolmente si ritiene potrà essere riscosso alla naturale scadenza del credito; il loro valore deve quindi essere rettificato del fondo svalutazione crediti.

I crediti devono infatti essere svalutati per tener conto di tutte le inesigibilità già manifestatesi o ragionevolmente prevedibili, tramite lo stanziamiento di specifico accantonamento a conto economico e corrispondente fondo svalutazione crediti da detrarre al valore dei crediti stessi.

L'ammontare del fondo svalutazione crediti, che deve rettificare il valore nominale dei crediti in modo da ricondurlo a quello di prevedibile incasso, va determinato analizzando tutti i singoli crediti ed utilizzando tutte le informazioni disponibili sulla situazione del debitore ed in generale sulla situazione del settore. Bisogna quindi analizzare i crediti in contenzioso, per i quali esiste una procedura legale o concorsuale, e, in assenza di eventuali informazioni circa l'esigibilità degli altri crediti, parametrare la svalutazione, sempre in ottemperanza dei principi di prudenza e competenza, sulla base dell'esperienza storica dell'azienda. Per quanto riguarda la deducibilità fiscale delle predette svalutazioni si rimanda al commento della voce B10 del conto economico; per quella relativa alle perdite su crediti al commento della voce B14 del conto economico.



Il trattamento contabile della cancellazione dei crediti

Secondo le disposizioni contenute nel documento OIC 15 è consentita infatti la cancellazione dei crediti dal bilancio quando viene verificata almeno una delle due condizioni:

- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Esempi di fattispecie che comportano la rimozione del credito sono pertanto il conferimento del credito, la vendita del credito (compreso il factoring con cessione pro-soluto

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

con trasferimento di tutti i rischi), la cartolarizzazione con trasferimento di tutti i rischi del credito.

In questi casi con la rilevazione contabile di cancellazione, la differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da iscriversi alla voce B.14 “oneri diversi di gestione” del conto economico, previo utilizzo del fondo svalutazione crediti se esistente, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.

Ipotesi che non comportano invece la cancellazione del credito sono la cessione a scopo di garanzia, le cambiali girate all’incasso, il pegno di crediti, il mandato all’incasso, le cessioni pro-solvendo e quelle pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi e le cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi.

In questi casi pertanto il credito rimane iscritto in bilancio ed è assoggettato alle regole generali di valutazione previste da questo principio.

Nell’ipotesi di cessione del credito in cui sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste dall’OIC 31, effettuare un apposito accantonamento ad un fondo rischi.

Nel momento in cui la perdita presunta diviene definitiva a seguito del verificarsi di eventi realizzativi che generano perdite quali ad esempio il riconoscimento giudiziale di un minore importo, la perdita per cessione del credito, una transazione stragiudiziale, rinuncia o prescrizione, viene prima di tutto utilizzato il fondo svalutazione se esistente.

1) CREDITI VERSO CLIENTI

Tale voce è deputata ad accogliere i crediti di natura commerciale, derivanti cioè dalla fornitura di beni e/o servizi, vantati nei confronti di soggetti che non siano qualificabili come imprese controllate, collegate e controllanti, che trovano specifica indicazione nelle voci di credito successive.

Include pertanto i crediti verso clienti documentati da fatture, quelli per fatture da emettere, gli effetti e le ricevute bancarie in portafoglio o all’incasso, le cambiali attive all’incasso, i crediti per interessi di mora e altri crediti derivanti da operazioni commerciali.

CREDITI

- 2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE;
- 3) VERSO IMPRESE COLLEGATE;
- 4) VERSO IMPRESE CONTROLLANTI;
- 5) VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI.

Le voci C.II.2, 3, 4 e 5 dell’attivo dello stato patrimoniale accolgono i crediti verso controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, classificati come attività circolante, a prescindere dalla natura del credito (commerciale o finanziario).

Di conseguenza, nel caso ad esempio di crediti che originano da forniture di beni o servizi, questi non verranno classificati tra i crediti verso clienti (C.II.1) ma nelle voci C.II.2, 3, 4 e 5 di pertinenza.

La separata indicazione in bilancio si giustifica sia perché le operazioni infragruppo possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente, sia perché possono avere diverse caratteristiche di rimborso diverse dagli altri crediti.

Per la definizione di controllo e collegamento è necessario rifarsi all’art. 2359 cod.civ..

CHECK LIST***CREDITI VERSO CLIENTI / IMPRESE CONTROLLATE / CONTROLLANTI / SORELLE*****1. Verifiche contabili**

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare che i crediti siano iscritti al loro presumibile valore di realizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i crediti siano registrati al netto di sconti commerciali, resi e rettifiche di fatturazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i crediti che scadono oltre l'esercizio successivo siano indicati separatamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che eventuali crediti in valuta estera siano convertiti al cambio della data del bilancio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'esistenza e l'ammontare di crediti scaduti a fine esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i conti anticipi da clienti siano stati registrati tra le passività	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare se alla data di chiusura dell'esercizio la società abbia crediti verso società controllate, collegate, controllanti e imprese sorelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che nelle voci affluiscano i saldi positivi dei singoli rapporti intrattenuti, senza possibilità di effettuare compensazioni di partite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note ↗
Rilevazione delle fatture da emettere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione di abbuoni e arrotondamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

	SI	NO	N/A	Note 
Per i crediti rilevati con il criterio del costo ammortizzato: • determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale; • aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al valore del credito come risulta contabilmente; • sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stima, sulla base delle situazioni di inesigibilità già manifestatesi o ancora da manifestarsi, e rilevazione della svalutazione crediti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione degli interessi di mora e per dilazione di pagamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare i criteri applicati nella valutazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Illustrare la mancata adozione del criterio del costo ammortizzato o la mancata attualizzazione del credito in quanto gli effetti sono irrilevanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare che l'applicazione del criterio del costo ammortizzato è stato limitato ai criteri sorti nel 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Evidenziare se un credito ricade sotto più voci dello schema (es. credito verso clienti/verso controllate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazione applicati, i motivi e gli effetti sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare le variazioni intervenute nelle voci di credito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare l'importo dei crediti di durata residua superiore a 5 anni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare l'importo dei crediti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare la ripartizione dei crediti secondo le aree geografiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare i crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare i cambi significativi dei termini di incasso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare i rapporti con le società controllate, collegate e controllanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare la deducibilità del fondo svalutazione crediti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la tassazione degli interessi di mora nell'esercizio di effettiva riscossione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gestire gli annullamenti delle differenze temporanee originatesi negli esercizi per la deducibilità degli interessi di mora e conseguenti effetti sulla fiscalità differita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5-bis) CREDITI TRIBUTARI

Tale voce è deputata ad accogliere tutti i crediti nei confronti dell'Erario, che possono essere chiesti a rimborso o compensati, con imposte della stessa natura e anche con altre imposte, laddove possibile, in esercizi successivi.

In questa voce vanno pertanto rilevati, a titolo esemplificativo, i crediti:

- Ires, ad esempio per acconti versati in misura superiore all'effettivo onere tributario dell'esercizio;
- Irap;
- Iva;
- Ritenute subite dalla società.



La compensazione dei crediti superiori a 15.000 €

Per compensare, mediante modello F24, crediti di importo superiore a 15.000 € annui derivanti da imposte sui redditi, Irap, Iva, ritenute alla fonte e imposte sostitutive, è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

I soggetti che sono sottoposti alla revisione legale di conti ex articolo 2409 bis cod.civ. possono avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile.

L'adempimento riguarda le sole compensazioni orizzontali di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Il limite di crediti fiscali e contributivi compensabili mediante modello F24 è fissato in 700.000 €.

Tale limite ammonta a 1.000.000 € per i subappaltatori edili se il volume d'affari registrato nell'anno precedente è costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione dei contratti di subappalto.

5-ter) ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE

Tale voce è deputata ad accogliere le imposte liquidate nel periodo d'imposta in esame ma di competenza di periodi successivi. Esse derivano dalle cosiddette *"differenze temporanee deducibili"* tra il risultato prima delle imposte di conto economico ed il reddito imponibile ai fini fiscali. In questo caso il reddito imponibile ai fini fiscali è superiore al risultato civilistico, con la conseguenza che le imposte correnti sono superiori rispetto a quelle di competenza. Tali differenze vengono generate da componenti negativi di reddito la cui deducibilità è rinviata, per specifica disposizione fiscale, ad esercizi successivi rispetto a quello di imputazione a conto economico. Tipico esempio è fornito dalle spese di rappresentanza, delle spese di manutenzione eccedenti il plafond, ...

In questo caso sarà necessario stanziare le imposte anticipate con contropartita le attività per imposte anticipate.



Le attività per imposte anticipate non possono essere contabilizzate se non sussiste la ragionevole certezza³ di un loro recupero futuro, ossia dell'esistenza nei successivi esercizi di redditi imponibili sufficienti ad assorbire, allorché si manifesteranno, le differenze temporanee deducibili.

Per quel che concerne le modalità di calcolo delle imposte anticipate, vanno applicate le aliquote Ires ed

Irap che vi saranno al momento in cui le differenze temporanee di riverseranno. Le variazioni delle aliquote vanno considerate solo se, alla data di redazione del bilancio, vi sia già stata la modifica legislativa ed il credito per imposte anticipate va rettificato, anno dopo anno, per tenere conto di tali variazioni, così come dell'istituzione e della soppressione di imposte.

Laddove risultasse particolarmente difficoltoso determinare l'indicata aliquota media per gli esercizi futuri, è accettabile utilizzare l'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio.



In alcuni casi le attività per imposte anticipate possono trasformarsi in veri e propri crediti d'imposta (D.L. 225/2010; D.L. 59/2016).

5-quater) VERSO ALTRI

Tale voce è deputata ad accogliere tutti gli altri crediti di natura residuale, non classificabili nelle voci precedenti.

CHECK LIST

CREDITI TRIBUTARI, PER IMPOSTE ANTICIPATE

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare che i crediti che scadono oltre l'esercizio successivo siano indicati separatamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che siano rilevate le imposte anticipate in caso di differenze temporanee tra risultato civilistico e reddito imponibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che siano rilevate le imposte anticipate solo se sussiste la ragionevole certezza di realizzare in futuro redditi imponibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare i presupposti per poter trasformare le attività per imposte anticipate in credito di imposta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note ↗
Rilevazione delle attività per imposte anticipate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare i criteri applicati nella valutazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazioni applicati, i motivi e gli effetti sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare l'importo di durata residua superiore a 5 anni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informativa circa le attività per imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato o le motivazioni della mancata iscrizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

C.III ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE
MACROCLASSE	C III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
VOCI	1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 4) altre partecipazioni 5) strumenti finanziari derivati attivi 6) altri titoli
Principi contabili nazionali	OIC 20 OIC 21
Principi contabili internazionali	IAS 27 IAS 28 IAS 32 IAS 39
Normativa fiscale di riferimento	Art. 94 Tuir

NEW**Novità 2016**


Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato la classificazione della macroclasse C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, inserendo la voce delle *“partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti”*.

È stata inoltre eliminata la voce destinata ad accogliere le azioni proprie, che non potranno più essere iscritte nell'attivo patrimoniale, ma dovranno essere iscritte in riduzione del patrimonio netto.

È stata infine inserita una voce destinata ad accogliere gli strumenti finanziari derivati attivi, in considerazione della nuova disciplina che prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value (si veda il commento relativo agli strumenti finanziari derivati nelle immobilizzazioni finanziarie).

Definizione

La classe *attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie* accoglie le medesime voci previste dalla classe *immobilizzazioni finanziarie*, laddove manchi il requisito della durevolezza dell'investimento:



Le prime quattro voci si riferiscono alle *partecipazioni*, ossia agli investimenti nel capitale di altre imprese, che non rappresentano un investimento durevole.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

Come già detto nel capitolo dedicato alle immobilizzazioni finanziarie, la scelta circa la classificazione in una classe piuttosto che nell'altra è di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.

In termini di classificazione, le partecipazioni vanno distinte nelle diverse voci, a seconda del soggetto partecipato.

Infine, verranno ricompresi nella voce *altri titoli*, tutti quei titoli, detenuti a fine speculativo, che non possono rientrare nelle voci precedenti (obbligazioni, fondi comuni di investimento, ...).

Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile, la società può aggiungere, tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni", una specifica voce denominata C.III 7) "Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria" quando sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) le condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata siano equivalenti a quelle di un deposito bancario;
- b) e il rischio di perdita della controparte sia insignificante.

Se tali requisiti non sono soddisfatti il credito è rilevato nell'Immobilizzazioni finanziarie.

PARTECIPAZIONI

Iscrizione

Le partecipazioni non immobilizzate devono essere iscritte al *costo d'acquisto*, comprensivo degli oneri accessori.

Anziché a costi specifici, la valutazione può essere effettuata anche adottando uno dei metodi previsti dall'art. 2426, n.10 cod.civ. (FIFO, costo medio ponderato, LIFO).

Svalutazione

È necessario effettuare il confronto fra costo d'acquisto e *valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato*, procedendo alla svalutazione se il valore di mercato è inferiore (voce D.19.a).

Per quanto riguarda il valore di mercato è necessario distinguere, come previsto dall'OIC 21, tra:

- partecipazioni quotate in mercati organizzati, ufficiali o meno → il valore di mercato è costituito dal valore di quotazione alla data di fine esercizio (o quella di quotazione più prossima). Poiché la quotazione di una giornata può essere influenzata da una serie di fattori esogeni, è preferibile utilizzare la media delle quotazioni del titolo relativa ad un determinato periodo, che può essere più o meno ampio (ultima settimana, ultimo mese, ...);
- partecipazioni non quotate → il valore di mercato va stimato in modo attendibile sulla base delle informazioni disponibili, tenendo conto anche della eventuale ridotta negoziabilità della partecipazione.

Ripristino di valore

Se le cause che hanno indotto l'impresa a svalutare le attività finanziarie negli esercizi successivi vengono meno, vi è l'obbligo di *ripristino* del relativo valore (voce D.18.a).

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI

La nuova voce inserita nella classe C.III dello stato patrimoniale deriva dal nuovo criterio di valutazione previsto dal n. 11-bis dell'art. 2426 cod.civ.: gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value.

L'OIC 32 precisa che la classificazione tra attivo immobilizzato ed attivo circolante degli strumenti finan-

ziari derivati con *fair value* positivo alla data di valutazione dipende dalle seguenti considerazioni:

- a) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del *fair value* di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta;
- b) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del *fair value* di una passività classificata oltre l'esercizio successivo, è classificato nell'attivo immobilizzato;
- c) uno strumento finanziario derivato di copertura di flussi finanziari e del *fair value* di una passività classificata entro l'esercizio successivo, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante;
- d) uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante.

In base a quanto previsto dall'art. 2426, co. 1, n. 11-bis, cod.civ. “*gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono iscritti al fair value*” e vanno rilevati quando la società divenendo parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di sottoscrizione del contratto, è soggetta ai relativi diritti ed obblighi.

Per approfondimenti si rimanda al commento alla voce B.III.4.

TITOLI

L'art. 2426, co. 1, n. 9 cod.civ. stabilisce che i titoli non immobilizzati sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato.

L'OIC 20 definisce il costo ammortizzato di un'attività o di una passività finanziaria come “*il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità*

”.

L'applicazione di tale criterio impatta sia in sede di rilevazione iniziale dei titoli, che in fase di valutazione negli esercizi successivi.

Secondo il criterio del costo ammortizzato, i costi di transazione (ovvero i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione/emissione del titolo), le commissioni attive e passive iniziali e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza, sono inclusi nella determinazione del costo ammortizzato attraverso il criterio dell'interesse effettivo.

Essi devono pertanto essere ammortizzati lungo la durata attesa del titolo ed il loro ammortamento integra o rettifica, seguendo la medesima classificazione a conto economico, gli interessi attivi calcolati al tasso nominale e segue la medesima classificazione a conto economico.

In questo modo il tasso di interesse effettivo è costante lungo la durata del titolo, fatta salva l'ipotesi di tassi variabili, e si applica al suo valore contabile: viene calcolato al momento della rilevazione iniziale del titolo, sulla base di tutti i termini contrattuali della transazione che lo ha originato, e poi utilizzato nelle valutazioni degli anni successivi.

L'OIC 20 definisce il tasso di interesse effettivo “*il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria*”. È quindi il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del titolo, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito e il suo valore di rilevazione iniziale.

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti rispetto alla rilevazione al costo d'acquisto sono irrilevanti (art. 2423, co. 4, cod.civ. principio di rilevanza).

L'irrilevanza si presume se:

- i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione, i premi/scarti di sot-

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

toscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo; o

- i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i titoli immobilizzati e non immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) del titolo, che è costituito dal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori (costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza di diretta imputazione, ovvero commissioni, spese e imposte di bollo).

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis cod.civ.) o le micro-imprese (art. 2435-ter cod.civ.), possono iscrivere i titoli al costo d'acquisto e non applicare il criterio del costo ammortizzato.

Il metodo generale per la valutazione dei titoli iscritti nell'attivo nella voce C.III.6 è quello del costo specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi.

In alternativa, ai sensi dell'art. 2426, co. 1, n. 10 cod.civ., è possibile, per i titoli fungibili (ovvero titoli che incorporano gli stessi diritti, sono tra loro scambiabili e hanno un unico codice ISIN) utilizzare le metodologie della media ponderata, del LIFO o del FIFO.

Alla chiusura di ogni esercizio, per determinare il valore dei titoli valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è necessario:

- determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del titolo all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
- aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al valore del titolo come risulta contabilmente;
- sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
- sottrarre le eventuali svalutazioni del titolo.

A fine esercizio i titoli non immobilizzati devono essere infatti valutati in base al minor valore tra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato.

Per quanto riguarda l'individuazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato al fine di procedere ad un'eventuale svalutazione del titolo, l'OIC 20 precisa che è necessario stabilire innanzitutto il riferimento temporale che esprima l'andamento del mercato alla data di bilancio, che può essere:

- la data di fine esercizio (o di quotazione più prossima);
- la media delle quotazioni del titolo relative ad un determinato periodo.

Il dato puntuale di fine esercizio rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi, ma la quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili al singolo titolo o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati.

Per queste ragioni le quotazioni di una singola giornata non sono in genere considerate rappresentative dell'"andamento del mercato".

È invece preferibile assumere un valore che, pur dovendosi riferire concettualmente alla chiusura dell'esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee. In questo senso la media delle quotazioni passate, per un periodo ritenuto congruo rispetto alle finalità valutative, quale l'ultimo mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa.

In alcuni casi l'andamento dell'ultimo mese potrebbe non esprimere l'andamento del mercato: ad esempio nel caso di un mercato caratterizzato da quotazioni fortemente in flessione, sarebbe meglio tenere conto di valori medi inferiori riferiti ad un arco temporale inferiore.

Se non esiste un mercato di riferimento per la determinazione del valore di presumibile realizzazione si utilizzano tecniche valutative che consentano di individuare un valore espressivo dell'importo al quale potrebbe perfezionarsi una ipotetica vendita del titolo alla data di riferimento del bilancio.

Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica (o anche di più rettifiche in anni pre-

cedenti) per effetto della ripresa del valore di mercato, la rettifica stessa è annullata fino, ma non oltre, al ripristino del costo ammortizzato.



DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO ATTUALIZZATO

Poiché l'art. 12, co. 2, D.Lgs. 139/2015 prevede la possibilità di applicazione prospettica, è possibile (facoltà) limitare l'applicazione del criterio del costo ammortizzato alle operazioni originatesi nell'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 (per le società con esercizio coincidente con l'anno solare ai debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015).

Le società possono pertanto continuare a valutare i titoli di debito risultanti nel bilancio 2015 al valore nominale.

Nel bilancio 2016 possono pertanto coesistere titoli valutati al valore nominale e titoli valutati con il criterio del costo ammortizzato attualizzato.

Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato attualizzato alle operazioni realizzate nell'esercizio precedente a quello avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, tale criterio andrà applicato a tutti i titoli retroattivamente.

CHECK LIST

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare la corretta classificazione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni nell'ambito delle voci previste dallo schema di stato patrimoniale: 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Strumenti finanziari derivati attivi 6) Altri titoli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che le partecipazioni iscritte non abbiano la caratteristica di investimento durevole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che le partecipazioni siano classificate nelle diverse voci in base al soggetto partecipato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare che le partecipazioni siano iscritte al costo d'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che nel costo d'acquisto siano ricompresi gli oneri accessori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i titoli siano iscritti con il criterio del costo ammortizzato o, se gli effetti sono irrilevanti, al costo d'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la rilevazione degli strumenti finanziari derivati attivi al fair value	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note ↗
Svalutazione degli importi iscritti in bilancio, se dal confronto con il valore di mercato emerge un valore inferiore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eventuale ripristino di valore se sono venute meno le cause che avevano determinato la svalutazione in un esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per i titoli rilevati con il criterio del costo ammortizzato: 1) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del titolo all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale; 2) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al valore del titolo come risulta contabilmente; 3) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo; 4) sottrarre le eventuali svalutazioni del titolo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione del fair value degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura del bilancio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare i criteri applicati nella valutazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazione applicati, i motivi e gli effetti sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare, se rilevante, la differenza fra il valore di costo determinato con i metodi FIFO, costo medio ponderato o LIFO ed il valore calcolato in base ai costi correnti indicando il mercato cui si è fatto riferimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato: a) il loro fair value; b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; c) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; d) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; e) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare per gli strumenti finanziari derivati: a) la componente di fair value inclusa nelle attività e passività oggetto di copertura di fair value; b) informazioni in merito all'indeterminabilità del fair value; c) la descrizione del venir meno del requisito "altamente probabile" per un'operazione programmata oggetto di copertura di flussi finanziari; d) la compente inefficace riconosciuta a conto economico nel caso di copertura dei flussi finanziari; e) eventuali cause di cessazione della relazione di copertura e i relativi effetti contabili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

C.IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE ATTIVO
MACROCLASSE	C IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
VOCI	1) depositi bancari e postali 2) assegni 3) danaro e valori in cassa
Principi contabili nazionali	OIC 14
Principi contabili internazionali	IAS 7

I depositi bancari e postali (c/c attivi bancari, postali, ...) vanno valutati secondo il loro presumibile valore di realizzazione, che generalmente coincide con il valore nominale, e se espressi in valuta estera, vanno iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, imputando a conto economico i relativi utili e perdite (si rimanda al commento della voce C.17 bis del conto economico) e accantonando l'eventuale utile netto ad apposita riserva non distribuibile fino al suo realizzo.

Non è possibile effettuare in bilancio una compensazione tra conti correnti bancari attivi e passivi.

I saldi dei conti bancari includono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio (data operazione) e gli incassi ricevuti dalle banche od altre istituzioni creditizie ed accreditati nei conti entro la chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo.

Il denaro ed i valori bollati in cassa vanno valutati al valore nominale e, se espressi in valuta estera, vanno iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, imputando a conto economico i relativi utili e perdite (si rimanda al commento della voce C.17 bis del conto economico) e accantonando l'eventuale utile netto ad apposita riserva non distribuibile fino al suo realizzo.

CHECK LIST *DISPONIBILITÀ LIQUIDE*

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare che depositi bancari siano iscritti al loro presumibile valore di realizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che eventuali depositi bancari o eventuale cassa in valuta estera siano convertiti al cambio della data del bilancio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che il saldo cassa sia nullo o positivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare che non vi siano state compensazioni tra saldi attivi e passivi di conti correnti bancari aperti presso il medesimo Istituto di credito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare se la società alla data di chiusura del bilancio ha presso di sé assegni bancari e circolari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare se la società alla data di chiusura del bilancio ha presso di sé cassa liquida e valori bollati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note ↗
Riconciliazione dei saldi dei conti correnti bancari con gli estratti conto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione fisica della cassa e conciliazione con il saldo contabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare i criteri applicati nella valutazione delle voci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare gli eventuali vincoli gravanti sulle attività in esame (che non sono quindi immediatamente utilizzabili) ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare, nel caso di classificazione dei crediti verso la società che amministra la tesoreria accentratrice tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, gli elementi che supportano l’esistenza dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> • le condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentratrice siano equivalenti a quelle di un deposito bancario; e • il rischio di perdita della controparte sia insignificante 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Ad esempio depositi effettuati all'estero che non possono essere rimpatriati a causa di restrizioni valutarie.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare: • la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo; • i conti cassa o conti bancari attivi all'estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare l'utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentratata che non sono regolati a normali condizioni di mercato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Le operazioni di cash pooling (OIC 14)

Le operazioni di cash pooling consistono in contratti di cosiddetta tesoreria accentrata e si concretizzano nell'unificare in capo ad una unico soggetto giuridico (in genere la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo) la gestione delle disponibilità liquide relative ad aziende facenti parte di un gruppo societario, tramite un conto corrente comune (o "pool account") sul quale sono riversate le disponibilità liquide di ciascuna società aderente al cash pooling.

Lo scopo è quello di ottimizzare i flussi di liquidità infragruppo e di migliorare le condizioni di credito.

Nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling, la liquidità versata nel conto corrente comune rappresenta un credito verso la società che amministra il cash pooling stesso, mentre i prelevamenti dal conto corrente comune costituiscono un debito verso il medesimo soggetto.

Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile, la società può aggiungere, tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni", una specifica voce denominata C III) 7) "Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria" quando sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- le condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata siano equivalenti a quelle di un deposito bancario;
- e il rischio di perdita della controparte sia insignificante.

Se tali requisiti non sono soddisfatti il credito è rilevato nell'Immobilizzazioni finanziarie.

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE ATTIVO
MACROCLASSE	D. RATEI E RISCONTI ATTIVI
Principi contabili nazionali	OIC 18
Principi contabili internazionali	NON PREVISTI

La rilevazione dei ratei e dei risconti si rende necessaria per il rispetto del principio della competenza. In base all'art. 2424 bis, co. 6, cod.civ. “*nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo*”.

I **ratei attivi** rappresentano quote, di competenza dell'esercizio in chiusura, di proventi comuni a più esercizi di entità variabile in ragione del tempo, la cui manifestazione numeraria avrà luogo nei successivi esercizi.

La loro rilevazione costituisce una tipica scrittura di integrazione da redigere, alla fine dell'esercizio, nell'ambito di quelle di assestamento, che consentono di trasformare i valori di conto in valori di bilancio. La loro contropartita contabile è rappresentata dalla quota di proventi da imputare al conto economico, sulla base del principio della competenza.

Esempi di ratei attivi sono quelli per interessi attivi su titoli a cavallo d'anno, gli affitti attivi con pagamento posticipato che comprendono un periodo a cavallo d'anno, ...

I **risconti attivi** rappresentano quote, di competenza degli esercizi successivi, di costi comuni a più esercizi e di entità variabile in ragione del tempo, la cui manifestazione numeraria ha avuto luogo nell'esercizio di chiusura. La rilevazione dei risconti attivi avviene nell'ambito delle scritture di rettifica, anch'esse da redigere alla fine dell'esercizio. Essi hanno come contropartita le voci dei correlati oneri già contabilizzati, la cui quota parte dovrà essere stornata e rinviate al successivo o ai successivi esercizi, nel rispetto del principio di competenza. La rettifica così effettuata comporta la diretta riduzione dell'onere originariamente rilevato di modo che, nel conto economico, emerga la sola entità di competenza dell'esercizio.

Esempi di risconti attivi sono quelli su premi assicurativi, affitti passivi, canoni di leasing con pagamento anticipato.



Novità 2016

Il D.Lgs. 139/2015 ha eliminato dalla voce D) il riferimento al disaggio di emissione, in considerazione dell'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti.

È stato infatti sostituito l'art. 2426 co. 1 n. 7 cod.civ. (“*il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito*”) con il seguente: “*il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevato secondo il criterio stabilito dal numero 8*”, e quindi secondo il criterio del costo ammortizzato.

Per coerenza sono stati pertanto eliminati i riferimenti alla rilevazione in bilancio dei disaggi e aggi di emissione.

La voce continuerà ad accogliere i disaggi con riferimento ai debiti valutati al valore nominale, quando ammesso.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

RATEI ATTIVI

QUOTE DI PROVENTI DI COMPETENZA, MA
NON RILEVATE POICHÈ DI MANIFESTAZIONE
NUMERARIA POSTICIPATA

RISCONTI ATTIVI

QUOTA DI COSTI DA RINVIARE ALL'ESERCIZIO
SUCCESSIVO, GIÀ RILEVATA POICHÈ DI MANIFESTAZIONE
NUMERARIA ANTICIPATA

CHECK LIST *RATEI E RISCONTI ATTIVI*

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare che i valori iscritti in questa voce siano relativi solo a quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che la contropartita dei ratei attivi sia costituita dalla quota di proventi da imputare a conto economico sulla base del principio della competenza economica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che la contropartita dei risconti attivi sia costituita dalle voci dei correlati costi già contabilizzati a conto economico, così il costo originariamente rilevato resta indicato per la sola quota di competenza dell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i ratei e risconti pluriennali siano indicati separatamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare l'imputazione per competenza dei disaggi di emissione per i debiti valutati al valore nominale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note ↗
Rilevazione dei ratei attivi nel rispetto del principio di competenza economica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione dei risconti attivi nel rispetto del principio di competenza economica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare i criteri applicati nella valutazione e nelle rettifiche di valore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazione applicati, i motivi e gli effetti sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare se apprezzabile la composizione della voce ratei e risconti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare l'importo di durata residua superiore a 5 anni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare il rispetto del principio di competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

A. PATRIMONIO NETTO

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE PASSIVO
MACROCLASSE	PATRIMONIO NETTO
VOCI	<ul style="list-style-type: none">I. CapitaleII. Riserva da soprapprezzo delle azioniIII. Riserve di rivalutazioneIV. Riserva legaleV. Riserve statutarieVI. Altre riserve, distintamente indicateVII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesiVIII. Utili (perdite) portati a nuovoIX. Utile (perdita) dell'esercizioX. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Principi contabili nazionali	OIC 28
Principi contabili internazionali	IAS 33
Normativa fiscale di riferimento	Art. 47 Tuir Art. 91 Tuir



Novità 2016

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato la classificazione della macroclasse A del passivo dedicata al Patrimonio netto, eliminando la voce A.VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio, ed inserendo la voce A.X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, per recepire gli effetti derivanti dalla nuova disciplina delle azioni proprie.

È stata inoltre inserita la voce A. VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, per recepire gli effetti derivanti dalla nuova disciplina degli strumenti derivati.

I. CAPITALE

Tale voce è deputata ad accogliere il valore nominale dei conferimenti che i soci si sono impegnati a fare (capitale sottoscritto) o hanno già eseguito (capitale versato).

Nel patrimonio netto compare quindi il valore monetario del capitale sottoscritto anche se non ancora versato; il relativo credito verso i soci dovrà essere esposto alla voce A dell'attivo, distinguendo gli importi già richiamati da parte dell'organo amministrativo.



La legge disciplina anche l'ammontare minimo di capitale necessario affinché le società di capitali siano validamente costituite, fissandolo in 50.000 euro per le società per azioni (art. 2327 cod.civ.) e con un limite minimo pari a 1 euro per le società a responsabilità limitata.

In base all'art.2463 cod.civ., tutte le Srl possono nascere con capitale ridotto, ovvero inferiore a 10.000 euro (ma superiore a 1 euro). In tal caso però sono previste alcune prescrizioni da seguire: innanzitutto i conferimenti devono realizzarsi necessariamente in denaro ed essere versati per intero agli amministratori.

A tutela del patrimonio, è inoltre previsto l'obbligo di accantonamento a riserva legale del 20% degli utili fino a quando questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, i 10.000 euro. La riserva in questione può inoltre essere utilizzata solo per imputazione al capitale o per copertura perdite e deve essere reintegrata se diminuita per qualsiasi ragione.

L'obbligo di versamento del conferimento iniziale nelle mani degli amministratori è stato inoltre esteso, a seguito delle modifiche all'art. 2464 cod.civ., anche alle Srl con capitale pari o superiore a 10.000 euro: *“Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare”*.

Risulta pertanto abolito l'obbligo di versare in banca almeno il 25% del capitale sottoscritto in denaro (intero capitale sociale in caso di società unipersonale) ed è previsto che i mezzi di pagamento utilizzati per il versamento dei “centesimi” nelle mani dell’organo amministrativo siano indicati nell’atto costitutivo.



SRL SEMPLIFICATE

L'articolo 2463- bis cod.civ. regola le società a responsabilità limitata semplificata, che possono essere costituite da persone fisiche con modalità più semplici rispetto a quello ordinarie.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità ad un modello standard tipizzato, le cui clausole sono inderogabili, e deve indicare:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno a 1 € e inferiore all'importo di 10.000

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

€ previsto all'art. 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;

- 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'art. 2463;
- 5) luogo e data di sottoscrizione;
- 6) gli amministratori

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

MODELLO STANDARD ATTO COSTITUTIVO SRLS (allegato al D.M. 138/2012)

L'anno, il giorno del mese di in, innanzi a me notaio in con sede in è/sono presente/i il/i signore/i cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “..... società a responsabilità limitata semplificata”, con sede in (indicazione di eventuali sedi secondarie).
2. La società ha per oggetto le seguenti attività:
3. Il capitale sociale ammonta ad € e viene sottoscritto nel modo seguente: il Signor/la Signora sottoscrive una quota del valore nominale di € pari al per cento del capitale.
4. È vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo. (clausola implicitamente abrogata a decorrere dal 28.06.2013 per effetto del D.L. 76/2013).
5. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.
6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: (eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.
7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.
8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.
9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:
Il signor/la signora ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € a mezzo di

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di fogli per intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore.....

Firma dei comparenti

Firma del notaio

Il capitale sociale può subire variazioni nel corso della vita societaria, che possono essere:

- **in aumento**

L'aumento di capitale costituisce una modifica dell'atto costitutivo per le società di capitali e pertanto la relativa delibera è competenza dell'assemblea straordinaria. Il capitale sociale può essere aumentato solo se le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate – per le società per azioni – o i conferimenti precedentemente dovuti sono stati integralmente eseguiti – per le società a responsabilità limitata. Gli aumenti del capitale sociale possono essere *reali*, se comportano nuovi effettivi conferimenti da parte dei soci o di terzi; conferimenti che possono essere in denaro, in natura (di beni, crediti),; oppure nominali o *gratuiti*, nei quali l'aumento nominale deriva da una imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve di bilancio, senza quindi determinare una variazione del patrimonio netto.

- **in diminuzione**

La riduzione del capitale può derivare da specifica decisione volontaria dei soci, dall'esclusione dell'azionista moroso, dal recesso del socio, dalle perdite subite dalla società, dall'annullamento di azioni proprie precedentemente acquistate, da riscatto delle azioni e da esclusione del socio.

II. RISERVA DA SOPRAPREZZO DELLE AZIONI

Tale voce è deputata ad accogliere le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale e, in caso di conversione di prestiti obbligazionari convertibili, la differenza tra il valore nominale delle obbligazioni, se superiore, e quello delle azioni.

La riserva sovrapprezzo azioni può essere liberamente utilizzata per l'aumento gratuito del capitale e per la copertura delle perdite, mentre può essere distribuita ai soci solo se la riserva legale ha raggiunto il 20% del capitale sociale.

III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE

Si tratta delle riserve di capitale originate in sede di rivalutazione monetaria effettuata a norma di legge sulle attività della società.

In bilancio le riserve di rivalutazione devono essere iscritte in base alle leggi di rivalutazione che le hanno originate: per quanto riguarda l'origine, il regime fiscale ed i limiti della destinazione di tali riserve è necessario riferirsi alle singole leggi.

La riserva in questione si deve considerare in sospensione d'imposta e non è quindi liberamente distribuibile (a meno che non venga affrancato il saldo attivo di rivalutazione con il pagamento dell'imposta sostitutiva), ma può essere utilizzata senza vincoli per la copertura delle perdite.

IV. RISERVA LEGALE

Si tratta di una riserva disciplinata espressamente dall'art. 2430 cod.civ., che prevede la sua costituzione a tutela del capitale sociale e delle eventuali perdite che possono verificarsi.

La riserva legale viene obbligatoriamente alimentata in ogni esercizio, tramite destinazione alla stessa di una somma non inferiore ad un ventesimo degli utili netti annuali. Tale destinazione è obbligatoria fino a quando la riserva non raggiunge un importo pari ad un quinto del capitale sociale.

L'utilizzo della riserva legale è per lo più limitato alla copertura delle perdite di esercizio e comunque dopo l'utilizzo per lo stesso fine delle altre riserve esistenti a bilancio.

V. RISERVE STATUTARIE

Sono tutte quelle riserve che “devono” essere costituite in forza di speciali disposizioni statutarie.

La misura in cui l'utile di esercizio deve essere destinato a tali riserve e i limiti del suo utilizzo sono fissati dallo statuto societario.

VI. ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE

Si tratta di una voce di carattere residuale, che però richiede una separata indicazione in bilancio.

Secondo le indicazioni contenute nella nuova formulazione dell'OIC 28 pubblicato nell'agosto 2014 nella voce “altre riserve” devono ad esempio confluire:

- una riserva facoltativa nella prassi denominata “Riserva straordinaria”;
- la “Riserva da riduzione capitale sociale”;
- la “Riserva da deroghe ex art. 2423 cod.civ.”;
- la “Riserva da conguaglio utili in corso”;
- la “Riserva azioni (quote) della società controllante”;
- la “Riserva da rivalutazione delle partecipazioni”;
- la “Riserva per versamenti effettuati dai soci”: sono riserve che sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica, quali:
 - “Versamenti in conto aumento di capitale” che rappresentano una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, la quale accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio;
 - “Versamenti in conto futuro aumento” di capitale che rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale;
 - “Versamenti in conto capitale” che rappresentano una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale;
 - i “Versamenti a copertura perdite” effettuati dopo che si sia manifestata una perdita; in tal caso, la riserva che viene a costituirsì presenta una specifica destinazione.



VII. RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI

Tale riserva di nuova istituzione accoglie le variazioni di *fair value* della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari.

Ad ogni chiusura di bilancio, è necessario infatti rilevare nello stato patrimoniale lo strumento di copertura al *fair value* e in contropartita alimentare la riserva per opera-

zioni di copertura di flussi finanziari attesi. Tale riserva di patrimonio netto non può accogliere le componenti inefficaci della copertura contabile, ossia variazioni di *fair value* dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi sull'elemento coperto.

Il rilascio della riserva per copertura di flussi finanziari attesi deve avvenire come segue:

- in una copertura di flussi finanziari connessi ad un'attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile, l'importo della riserva deve essere riclassificato a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita programmata). La voce di conto economico in cui classificare il rilascio della riserva è la stessa che è impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull'utile (perdita) d'esercizio;
- in una copertura dei flussi finanziari connessi ad un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile che comportano successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziarie, la società al momento della rilevazione dell'attività o della passività deve eliminare l'importo dalla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e includerlo direttamente nel valore contabile dell'attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività;
- se, in presenza di una riserva negativa, la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, la società deve immediatamente imputare alla voce D.19.d la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare.

Inoltre, se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari, la società deve contabilizzare l'importo accumulato nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, come segue:

- a) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dall'elemento coperto, l'importo deve rimanere nella riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;
- b) se non si prevedono più flussi finanziari futuri l'importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D) in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace.

La suddetta riserva deve essere in ogni caso considerata al netto degli effetti fiscali differiti.

Come previsto dall'art. 2426 co. 1 numero 11 bis cod.civ.: “*le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite*”.

VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

Tale voce è deputata ad accogliere gli utili formatisi in esercizi precedenti non distribuiti e non accantonati ad altre riserve, o le perdite conseguite e non ripianate.

IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Tale voce è deputata ad accogliere l'utile o la perdita dell'esercizio, e corrisponde all'ultima voce del conto economico.

L'utile conseguito nell'esercizio può essere:

- accantonato in una o più riserve del patrimonio netto, obbligatoriamente a riserva legale per una quota non inferiore al 5% (fino a quando la predetta riserva non ha superato il quinto del capitale sociale) e ad eventuali riserve statutarie;
- utilizzato a copertura delle perdite pregresse;
- portato ad aumento del capitale sociale;
- rinviato a futuri esercizi;
- distribuito ai soci;

In presenza di una perdita dell'esercizio la società ha invece due alternative:

- rinviarla a nuovo;
- procedere alla sua copertura con una delle seguenti modalità:
 - versamento dei soci in conto capitale;
 - utilizzo di riserve e, se insufficienti, riduzione del capitale sociale;
 - rinuncia dei crediti vantati da uno o più soci nei confronti della società
 - parziale copertura della perdita e rinvio dell'eccedenza ad esercizi futuri.

Il principio OIC 28 chiarisce che, se durante l'esercizio è stata in tutto o in parte ripianata la perdita del periodo, da un punto di vista formale si perde la citata coincidenza tra l'importo della voce di conto economico, nel quale non transita il versamento, e quella inclusa nel patrimonio netto. In tali circostanze, per il principio della chiarezza, è necessario fornire un'esplicita ricostruzione delle variazioni intervenute, come segue.

In ossequio all'art. 2423-ter, co. 3, codice civile occorre aggiungere una voce specifica; conseguentemente nel caso di copertura della perdita, nello stato patrimoniale si ha:

IX - Utile (perdita) dell'esercizio:

Perdita dell'esercizio	(10)
<u>Perdita ripianata nell'esercizio</u>	4
Perdita residua	(6)

Perdita d'esercizio

Nel caso in cui il bilancio 2016 si chiuda con una perdita d'esercizio e magari vi sono anche perdite civili accumulate, gli amministratori devono verificare di non trovarsi nelle condizioni di patrimonio netto incapiente o di capitale sociale al di sotto limite legale.

Ai sensi dell'art. 2446 cod.civ. se le perdite incidono sul capitale per oltre un terzo (l'incidenza delle perdite si calcola solo per la parte che eccede le riserve presenti in bilanci), ma non sono tali da portare il capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare i soci per gli opportuni provvedimenti, potendo rinviare la copertura o la riduzione del capitale all'esercizio successivo. Se invece la perdita d'esercizio o le perdite accumulate sono tali da portare il capitale sotto la soglia legale, ai sensi dell'art. 2447 cod.civ. è necessario immediatamente procedere alla ricapitalizzazione o accettare lo scioglimento della società.

Oltre agli obblighi civilistici sopra indicati, l'esistenza di perdite che incidono sul capitale rende necessaria una riflessione sulla permanenza del requisito di continuità aziendale, essenziale per consentire agli amministratori di redigere il bilancio secondo gli ordinari criteri di funzionamento previsti dal codice civile.

Il principio OIC 5, paragrafo 7, precisa infatti che, affinché si possa parlare di continuità, è necessario che l'azienda sia destinata a funzionare almeno per i 12 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Tra gli eventi e circostanze che, in base ai principi di revisione, possono far sorgere dubbi significativi circa il mantenimento della continuità, vi è sicuramente le sopra indicate situazioni di perdita del capitale.

NEW

X. RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

L'istituzione di questa nuova riserva deriva dalla nuova modalità di contabilizzazione prevista per le Azioni proprie, ovvero quegli investimenti che una società per azioni effettua nei titoli azionari da essa stessa emessi.

A decorrere dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, le azioni proprie non potranno più trovare collocazione nell'ambito delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale ma dovranno essere iscritte al costo d'acquisto a diretta riduzione del patrimonio netto tramite iscrizione di una specifica voce con segno negativo alla voce A.X “*Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*”.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 hanno inoltre eliminato l'obbligo di costituzione di una riserva indisponibile di importo pari al valore delle azioni proprie iscritte nell'attivo, che andava riclassificata nella specifica voce A.VI del patrimonio netto “*Riserva per azioni proprie in portafoglio*”.

Nel caso in cui l'assemblea decida di annullare le azioni proprie acquistate (dotate di indicazione del valore nominale), la rilevazione si perfeziona con lo storno della voce A.X “*Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*” e in concomitanza con la riduzione del capitale sociale in misura pari al valore nominale delle azioni annullate. L'OIC 28 ha precisato che l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva (costo d'acquisto azioni proprie) e il valore nominale delle azioni annullate non transita per il conto economico ma va imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

Anche nel caso di successiva alienazione delle azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore di realizzo delle azioni cedute, non transita per il conto economico ma va imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto.

Operazioni in essere al 1.1.2016

Poiché con riferimento alle azioni proprie non è stata prevista una disciplina transitoria, ai sensi di quanto stabilito dall'OIC 29, le novità del D.Lgs. 139/2015 vanno applicate anche alle operazioni già in essere al 1° gennaio 2016.

In sede di apertura dell'esercizio 2016, le azioni proprie risultanti dal bilancio 2015 andranno pertanto stornate dall'attivo patrimoniale costituendo e iscrivendo in contropartita la Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Contestualmente la vecchia “*Riserva azioni proprie in portafoglio*” (ex voce A.VI) presente nell'ambito del patrimonio netto, andrà girocontata e riclassificata nelle altre voci come riserva disponibile (ad esempio riserva facoltativa).

Non emergeranno pertanto componenti positivi o negativi di reddito rilevanti ai fini impositivi e andrà fornita adeguata informativa nella nota integrativa del bilancio 2016, soprattutto con riferimento alle variazioni intervenute nelle varie poste di patrimonio netto.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste



APPROFONDIMENTO

ACE – Aiuto alla crescita economica: agevolazione a favore della ricapitalizzazione introdotta dal D.L. 201/2011 (decreto “Salva Italia”)

L'ACE, che è l'acronimo di *aiuto alla crescita economica*, è un'agevolazione che ha come obiettivo di rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano: la disposizione mira a riequilibrare il trattamento fiscale delle imprese che si finanzianno con debito rispetto a quelle che si finanzianno con capitale proprio.

L'ambito soggettivo dell'ACE

Applicano l'ACE:

- le società di capitali, ossia società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee, residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che esercitano in via esclusiva o principale attività commerciali;
- le società e gli enti non residenti limitatamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato;
- gli imprenditori individuali, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, purché in regime di contabilità ordinaria per natura o opzione.



Decorrenza e quantificazione dell'agevolazione

Il co. 9 dell'art. 1 del decreto stabilisce che l'ACE si applichi a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011: le imprese hanno quindi potuto fruire dell'agevolazione a partire dal modello Unico 2012. Per determinare l'ammontare del reddito d'impresa da escludere da imposizione, va innanzitutto quantificata, in ciascun periodo di imposta, la variazione in aumento registrata dal capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Attraverso l'applicazione di un'aliquota percentuale, così come stabilito dal co. 2 della disposizione, viene determinato il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Il successivo co. 3 stabilisce che, per il primo triennio di applicazione dell'agevolazione (2011, 2012, 2013), l'aliquota da applicare sia fissata al 3%, mentre, un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze avrebbe poi dovuto provvedere, secondo l'originaria versione della norma, alla determinazione di tale parametro per le annualità successive, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

Modificando quanto sopra, l'art. 6 della Legge di Stabilità 2014 ha fissato l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale come di seguito:

- 4%, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014;
- 4,5%, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015;
- 4,75%, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Soltanto dal 2017 il rendimento nozionale dovrebbe essere determinato con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze secondo le summenzionate modalità.

**REDDITO ESCLUSO DA
IMPOSIZIONE**

=

**INCREMENTO CAPITALE
PROPRIO RISPETTO A
31/12/2010**

X

ALIQUOTA:
3% per 2011-2013,
4% per 2014
4,5% per 2015
4,75% per 2016
INDIVIDUATA CON DECRETO
A PARTIRE
DAL 2017

NEW

LEGGE DI STABILITÀ 2017 (L. 232/2016)

La legge di stabilità 2017 ha individuato l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio nella misura del 2,3% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. L'aliquota aumenta al 2,7% nel periodo d'imposta successivo.

È stata inoltre introdotta una disposizione anti-elusiva che si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015 (2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) per evitare che siano agevolate quelle società che utilizzano le somme derivanti dalla ricapitalizzazione per investimenti finanziari in titoli e, dunque, senza reimpiegare i mezzi propri in effettive attività produttive: la variazione in aumento del capitale proprio non ha quindi effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Il coefficiente Ace opera sulla variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010: quest'ultimo è rappresentato dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tenere conto dell'utile del medesimo periodo amministrativo, ovvero dal solo capitale sociale e dalle riserve, al netto di eventuali perdite (C.M. 35/E/2012, par. 1.2). In altri termini, è agevolabile anche la quota non distribuita, né accantonata a riserva indisponibile, del risultato economico dell'anno 2010, ancorché maturato anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 201/2011.

Ai fini dell'individuazione della variazione in aumento del capitale proprio, rilevano sia gli incrementi che i decrementi e le riduzioni.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

Per quanto riguarda gli incrementi, gli utili rilevano non nell'esercizio di formazione, ma in quello in cui vengono accantonati a riserva, con l'esclusione di quelli che sono destinati a riserve non disponibili e debbono essere computati a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate.

Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano invece a partire dalla data del versamento, mentre gli eventuali decrementi devono essere computati a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

Le variazioni in diminuzione, sono rappresentate dalle seguenti fattispecie:

- riduzione del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- acquisti di partecipazioni in società controllate;
- acquisti di aziende o rami di aziende.

Per le società costituite successivamente al 31 dicembre 2010, è prevista l'integrale rilevanza del patrimonio conferito.

Incremento di patrimonio	Modalità	Rilevanza
Conferimenti	In denaro	Data di versamento
	In natura	Nessuna rilevanza
Rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso le società	In denaro	Data dell'atto di rinuncia
Compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale	In denaro	Data di effetto della compensazione
Versamento sovrapprezzo quote	In denaro	Data del versamento
Versamento soci	Conto capitale o copertura delle perdite	Data del versamento
Finanziamento soci	In denaro	Nessuna rilevanza
Accantonamento utili	A riserva disponibile	Inizio dell'esercizio dell'accantonamento
	A riserva indisponibile	Nessuna rilevanza
Conversione prestito obbligazionario in capitale	Conversione prestito in capitale	Inizio dell'esercizio dell'opzione

La C.M. 12/E/2014 ha precisato inoltre che – nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta abbia una durata diversa dall'anno – il capitale proprio deve essere ragguagliato all'estensione di questo periodo, “al fine di rendere tale variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale ad essere applicabile determinato su base annuale”. Conseguentemente, l'incremento di capitale proprio deve essere moltiplicato per i giorni di durata del periodo d'imposta, e suddiviso per 365: incremento di capitale proprio * giorni di durata del periodo d'imposta/365.

Limitazione nell'ammontare della detassazione

Il co. 4 dell'art. 1 del decreto stabilisce che “la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito del periodo d'imposta successivi”.

In altre parole l'ammontare escluso da imposizione non può eccedere il reddito complessivo netto dichiarato, portando il contribuente a realizzare una perdita fiscale.

L'importo del rendimento nozionale può essere quindi utilizzato per azzerare il reddito imponibile, men-

tre l'eventuale eccedenza può essere scomputata nei periodi di imposta successivi, senza limitazioni di ordine temporale. Laddove ricorrono le condizioni previste dal principio contabile OIC 25, potrebbero essere quindi stanzziate corrispondenti imposte differite attive.

Il D.L. 91/2014 (Decreto Competitività) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina ACE con riferimento alle società quotate e alle modalità di utilizzo dell'eccedenza del rendimento nozionale per incapienza del reddito complessivo.

Nello specifico, il potenziamento per le società che si sono quotate o si quoteranno a partire dal 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del Decreto, consiste in una maggiorazione dell'incentivo alla ricapitalizzazione nell'esercizio di ammissione e nei due successivi.

Le società che quoteranno le azioni in mercati regolamentati, di altri Paesi Ue o aderenti allo Spazio Economico Europeo, potranno infatti usufruire di un moltiplicatore del 40% da applicare all'incremento patrimoniale rilevante realizzato nell'esercizio di quotazione e nei due esercizi successivi rispetto all'esercizio precedente, fermo il limite del patrimonio netto di cui all'art. 11 del D.M. 14 marzo 2012.

L'altra novità è stata introdotta per consentire alle imprese l'utilizzo dell'incentivo anche in esercizi con perdita fiscale o con redditi imponibili incapienti rispetto alla deduzione spettante, prevedendo la facoltà di convertire le eccedenze ACE inutilizzate in crediti d'imposta da utilizzare ai fini Irap.

L'ACE è infatti applicabile nel limite del reddito complessivo netto dichiarato: l'eventuale eccedenza è stata sin qui utilizzabile esclusivamente nei successivi periodi d'imposta, senza alcun limite temporale (art. 3, co. 3, D.M. 14 marzo 2012), ad incremento dell'importo deducibile dal reddito d'impresa, a norma dell'art. 1, co. 4, D.L. 201/2011.

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, è stato aggiunto un ultimo periodo al co. 4 dell'art. 1, D.L. 201/2011, per stabilire che, in alternativa al riporto a nuovo senza limiti temporali, la base ACE non sfruttata può essere convertita in credito d'imposta.

I problemi nascevano infatti nell'ipotesi di incapacità: una società in perdita fiscale, eventualmente tenuta a versare l'Irap, che aveva maturato l'ACE, doveva versare per intero l'imposta regionale sulle attività produttive riportando a nuovo negli esercizi successivi l'ACE maturata dall'inizio dell'esercizio in questione.

La modalità di utilizzo alternativa consente invece di optare per il regime del credito di imposta ai fini dell'Irap:

- i soggetti Ires devono applicare l'aliquota d'imposta del 27,5% all'eccedenza ACE per la quale rinunciano, di fatto, al riporto a nuovo;
- i soggetti Irpef, invece, devono applicare le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall'art. 11 Tuir: determinano il credito d'imposta nello stesso modo in cui si calcola l'Irap distribuendo le eccedenze ACE secondo gli scaglioni di reddito previsti ai fini del calcolo dell'imposta.

L'utilizzo dell'ACE è obbligatorio, sino a concorrenza del reddito residuo. Nel caso di eccedenze derivanti dal mancato esercizio della deduzione, queste non possono essere "riportate avanti" né "trasformate" in credito d'imposta Irap.

Il credito d'imposta così generato è utilizzato in diminuzione dei versamenti Irap, in cinque quote annuali di pari importo, nei limiti di quanto dovuto in ogni esercizio.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

CHECK LIST PATRIMONIO NETTO

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare l'esistenza di delibere assembleari di disposizione delle voci di patrimonio netto (variazioni del capitale, utilizzi di riserve, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la corrispondenza dei dati contenuti nelle delibere assembleari con le registrazioni contabili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che il criterio di valutazione per tutte le voci del patrimonio netto sia il valore nominale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che gli eventuali acconti su dividendi deliberati dalla società siano inclusi con segno negativo nella voce utile dell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che l'utile (perdita) dell'esercizio precedente sia stato destinato secondo quanto previsto dalla delibera assembleare di approvazione del bilancio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare se l'eventuale perdita dell'esercizio superi il terzo del capitale sociale o lo riduca al di sotto del limite legale, per i provvedimenti di cui agli art. 2446 e 2447 Cod.civ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare la composizione del capitale: numero azioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • valore nominale di ciascuna categoria di azioni (ordinarie, privilegiate, di risparmio) • numero e valore nominale delle azioni della società sottoscritte nel corso dell'esercizio 				
Indicare la composizione della voce "Altre riserve"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare le tipologie di riserve, ed il loro relativo ammontare, previste dallo statuto societario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare le variazioni intervenute nella consistenza del capitale e delle riserve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Redigere apposito prospetto da cui risulti l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, l'utilizzazione in precedenti esercizi delle voci di patrimonio netto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare l'ammontare delle riserve indisponibili destinate alla copertura dei costi pluriennali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Classificare le riserve secondo la loro disponibilità per la distribuzione (libera disponibilità, riserve vincolate dalla legge, statuto, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare la composizione della voce altre riserve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare l'utile per azione ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Informazione raccomandata, in particolare per le società quotate.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti, acquistate o alienate dalla società, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verifica del periodo in cui sono maturati gli utili distribuiti per determinare la percentuale di imponibilità applicabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente nell'esercizio in corso al 31.12.2010 ai fini dell'applicazione dell'ACE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE PASSIVO
MACROCLASSE	B. FONDI PER RISCHI ED ONERI
VOCI	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) Per imposte, anche differite 3) Strumenti finanziari derivati passivi 4) Altri
Principi contabili nazionali	OIC 25 OIC 31 OIC 32
Principi contabili internazionali	IAS 12 IAS 37
Normativa fiscale di riferimento	Art. 105 Tuir Art. 107 Tuir



Novità 2016

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato la classificazione della macroclasse B del passivo dedicata ai Fondi rischi, inserendo la voce 3) destinata ad accogliere gli strumenti finanziari derivati passivi, in considerazione della nuova disciplina che prevede un generali obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fait value.

Definizione


La voce “Fondi per rischi ed oneri” si articola in quattro categorie, tre tipiche (per trattamento di quietanza ed obblighi simili; per imposte, anche differite; strumenti finanziari derivati passivi) ed una di natura residuale (altri).

Tali fondi, ai sensi dell’art. 2424-bis co. 3 cod.civ., accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti:

- di natura determinata;
- di esistenza certa o probabile alla chiusura dell’esercizio;
- di ammontare o data di sopravvivenza indeterminati alla data di chiusura dell’esercizio.

In particolare:

- i **fondi per rischi** rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro;
- i **fondi per oneri** rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.



Specificando che gli accantonamenti riguardano esclusivamente perdite e debiti di natura determinata, il legislatore civilistico esclude quindi la possibilità di costituire fondi a fronte di rischi generici o la cui fattispecie sia non determinata: per fronteggiare tali tipologie di rischi, si potranno piuttosto vincolare, in sede di destinazione del risultato d’esercizio, apposite riserve di utili.


A livello di principi contabili, il documento che si occupa di questa tematica è il principio OIC 31, che definisce appunto le passività potenziali come passività connesse a situazioni già esistenti alla data di chiusura dell’esercizio, ma caratterizzate da incertezza, cioè con esito pendente in quanto si risolveranno in esercizi successivi.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

I fondi rischi sono pertanto destinati a fronteggiare spese e perdite che probabilmente si verificheranno in futuro, ma che traggono origine da eventi specifici manifestatisi nell'esercizio in chiusura e che vanno quindi, nel rispetto del principio di competenza economica, rilevati nello stesso.

Il principio contabile sottolinea poi come tali fondi debbano essere esclusivamente stanziati nell'ambito del passivo del bilancio, e non invece come poste rettificative dell'attivo patrimoniale.



Il contabile OIC 31 precisa che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria) dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi.

Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B.12 e dalla B.13 mentre gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività finanziaria sono iscritti fra le voci della classe C del conto economico.

Per ulteriori approfondimenti si veda il commento alla voce B.12 Accantonamenti per rischi e B.13 Altri accantonamenti del conto economico.

1) FONDI PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

Tale voce è deputata ad accogliere i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto, che devono essere corrisposti allo scioglimento di rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, quali ad esempio:

- fondi pensione integrativa;
- fondi indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- fondi indennità per cessazioni rapporti di agenzia.

Il fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili, come qualunque altro fondi rischi ed oneri, è deputato ad accogliere debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, ma di ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

In ogni caso il loro importo deve essere stimabile in modo oggettivo e verificabile.



APPROFONDIMENTO

Indennità per cessazione rapporti agenzia

Il fondo *indennità per cessazione dei rapporti di agenzia* è regolato dall'art. 1751 cod.civ. e dagli Accordi economici di categoria (A.E.C.), che stabiliscono che l'indennità è costituita da tre componenti:

- *Indennità di risoluzione del rapporto*

Totalmente a carico delle ditte mandanti, deve essere accantonata annualmente presso l'Enasarco in apposito Fondo – denominato F.I.R.R. – (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto). Essa compete sia in caso di dimissioni da parte dell'agente, che in caso di disdetta da parte del preponente (purché non sia dovuta a colpa grave dell'agente, quale ritenzione indebita, concorrenza sleale, violazione del vincolo di esclusiva) e anche se non c'è stato alcun incremento di clientela o fatturato.

- *Indennità suppletiva di clientela*

Tale indennità è prevista nel caso in cui il vincolo contrattuale si sciolga su iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente, ovvero in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco. Anche per tale emolumento non è necessario che vi sia stato incremento di clientela o fatturato.

- *Indennità meritocratica*

Tale indennità, aggiuntiva rispetto alle precedenti, è riconosciuta quando sono sostanzialmente rispettati i criteri di cui all'art. 1751 cod.civ., e cioè l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, dai quali il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi. L'indennità meritocratica spetta in misura non superiore alla differenza tra la somma delle due indennità di cui ai punti precedenti ed il valore massimo di cui al 3° co. dell'art. 1751 cod.civ. (un anno medio provvisoriale calcolato sugli ultimi cinque anni).

La norma che disciplina la deducibilità fiscale degli accantonamenti relativi all'indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia è il co. 4 dell'art. 105 Tuir, che assimila, da un punto di vista fiscale, gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17 co. 1 lettera d) del Tuir, e cioè l'indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone⁴, a quelli effettuati in relazione al trattamento di fine rapporto del personale dipendente.

Tali accantonamenti rientrano, pertanto, tra quelli elencati tassativamente per i quali è riconosciuta rilevanza fiscale, e sono quindi deducibili per la società preponente nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative (art. 1751 Cod.civ.) e contrattuali (A.E.C.). Gli eventuali accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative sono deducibili nell'esercizio nel quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

Per quel che concerne la deducibilità della componente di accantonamento denominata indennità suppletiva di clientela, nel corso del tempo vi sono state differenti posizioni interpretative, sia a livello di dottrina che di prassi ministeriale e giurisprudenza. Il punto controverso è rappresentato dal fatto che tale componente, a differenza dell'indennità di risoluzione del rapporto, è dovuta solo se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente.

Mancando quindi il requisito della certezza richiesto dall'art. 109 Tuir, alcuni interpreti, ma anche la stes-

⁴ Si deve ritenere anche delle società di capitali.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

sa Cassazione⁵, hanno ritenuto che, essendo l'accantonamento per l'indennità suppletiva di clientela un costo eventuale sia nell'an che nel quantum, esso non dovrebbe essere considerato deducibile dal reddito di impresa, se non al momento dell'effettiva e concreta corresponsione.

Tale posizione sembrava essere stata definitivamente superata con la sentenza della Corte di Cassazione del 27 giugno 2003, n. 10221⁶ e con la risoluzione n. 59/E/2004⁷, che ne ammettevano la piena deducibilità.

Successivamente, una pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 24973 del 24 novembre 2006, ha invece riaperto il dibattito, contestando, ai fini della deducibilità, non solo la natura aleatoria dell'indennità suppletiva di clientela, ma anche il fatto che essa non matura in costanza del rapporto di lavoro (l'art. 105 consente infatti la deducibilità delle "quote maturate nell'esercizio"), alla luce del fatto che la fonte del diritto al trattamento è costituita esclusivamente nell'eventuale illegittimità (per non imputabilità all'agente) dello scioglimento del rapporto di agenzia. La sentenza critica poi quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione richiamata, ritenendo che essa "*urta contro il chiaro ed univoco disposto normativo richiamato per il quale, come detto la natura aleatoria dell'erogazione in questione (riconosciuta dalla stessa risoluzione invocata) esclude la possibilità di considerare come maturata nell'anno una qualche quota della stessa*".

In senso conforme la sentenza n. 1910 del 30 gennaio 2007.

Adeguandosi a tali pronunce della Corte di Cassazione, la Circolare n. 42 del 6 luglio 2007, superando l'orientamento della precedente risoluzione 59/2004, ha sancito che le quote stanziate a fronte dell'indennità suppletiva di clientela non sono deducibili nell'esercizio in cui vengono stanziate in bilancio, mancando il requisito della certezza.

Infatti solo al momento in cui il rapporto si scioglie, è possibile stabilire la debenza o meno dell'indennità, a seconda della cause che ne determinano lo scioglimento: solo in quel momento quindi il costo diventa certo ed è possibile esercitare il diritto alla deduzione.

Quindi, secondo tale interpretazione, l'accantonamento per l'indennità degli agenti e rappresentanti di commercio è deducibile solo nell'esercizio in cui l'indennità viene concretamente corrisposta (principio di cassa).

La Cassazione è nuovamente tornata sul tema con la sentenza n. 13506 del 11 giugno 2009 ribaltando l'orientamento precedente e tornando a ritenere deducibili dal reddito d'impresa secondo il criterio di competenza gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela.

Secondo la Corte di Cassazione, l'espressione "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia" utilizzata dall'art. 17, co. 1, lettera d), al quale rimanda l'art. 105, co. 3, deve essere intesa in senso ampio, senza distinzioni, non potendo, quindi, l'interprete escludere ciò che il legislatore ha inteso implicitamente includere.

Contro questa posizione la sentenza della CTP di Firenze n. 33/20/2011 del 8 febbraio 2011, in cui i giudici toscani hanno confermato l'ineducibilità degli accantonamenti effettuati dalle imprese a fronte delle indennità suppletive di clientela previste per gli agenti: "*l'indennità suppletiva di clientela, prevista dagli accordi economici collettivi che disciplinano i rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, in quanto connotata dall'incertezza dell'obbligo del preponente alla sua corresponsione, costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo meramente eventuale, sia nell'an che nel quantum. Ne consegue che tale indennità non è*

⁵ Si ricorda la Sentenza della Corte di Cassazione 16 maggio 2003, n. 7690.

⁶ Nella quale è stato affermato che "*la natura aleatoria dell'indennità non consente all'Ufficio di contestare in radice la legittimità dell'accantonamento ma solo di determinare il quantum di quest'ultimo sulla base di criteri statistici che tengano conto delle probabilità di cessazione del rapporto di agenzia per fatto imputabile all'agente*".

⁷ "*Dal momento che la deduzione è consentita nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 1751, terzo co., cod.civ. l'accantonamento ai fondi per indennità di cessazione del rapporto di agenzia, valorizzato nelle diverse componenti sopra descritte (indennità di risoluzione, indennità suppletiva e, se ne ricorrono i presupposti, indennità meritocratica), sarà fiscalmente riconosciuto nei limiti del predetto importo massimo*".

accantonabile fiscalmente e quindi non è deducibile dal reddito di impresa Manifestando invece la qualità di componente negativo deducibile solo nell'esercizio in cui venga concretamente corrisposta“.

In questo quadro normativo si inserisce la recente Circolare n. 33/E/2013: l'art. 1751, ante e post modifica ad opera dell'art. 4 del D.Lgs. 303/1991, è il punto centrale del ragionamento e della tesi dell'Agenzia. L'art. 1751, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 1992, prevedeva infatti che all'atto di scioglimento del contratto a tempo indeterminato il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente. L'indennità è dovuta anche se il rapporto di agenzia sciolto per invalidità permanente e totale dell'agente. Nel caso di morte dell'agente l'indennità spetta agli eredi".

L'accordo economico collettivo richiamato dal vecchio art. 1751 distingueva l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia in tre distinti emolumenti:

- Indennità di risoluzione del rapporto
- Indennità suppletiva di clientela
- Indennità meritocratica

subordinando la debenza dell'indennità suppletiva a determinate condizioni specifiche e rinviando alla contrattazione collettiva la determinazione della sua misura.

Nella nuova formulazione, l'art. 1751 non rinvia ad altre fonti (accordi economici collettivi) né ripropone la distinzione tra le tre tipologie di emolumenti, ma fornisce una nozione unitaria e compiuta dell'indennità di cessazione, sottoponendola a determinate condizioni.

Il documento di prassi evidenzia l'orientamento che si è affermato a livello di giurisprudenza della Corte di Cassazione, operando un distinguo tra le sentenze a favore dell'indeducibilità dell'indennità suppletiva di clientela (sentenza 16.5.2003 n.7690 e sentenza 24.11.2006 n. 24973) che però facevano riferimento alle indennità facenti capo al previgente testo dell'art. 1751 (ante modifica del 1993) e le più recenti sentenze (11.6.2009 n. 13506, 13507 e 13508) che, alla luce della modifica normativa intervenuta a decorrere dal 1.1.1993, ne hanno riconosciuto la deducibilità, che deriverebbe direttamente da una lettura sistematica della normativa fiscale e civilistica.

La deducibilità degli accantonamenti non può più infatti essere negata in relazione "al carattere aleatorio dell'indennità" – non più sostenibile dopo la modifica dell'art. 1751 cod.civ. – né appare possibile fondare l'indeducibilità sull'insussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità stabiliti dall'art. 109 del Tuir.

La circolare in commento indica pertanto il superamento della posizione assunta nella precedente Circolare n. 42/E/2007 (emessa in considerazione dell'indirizzo interpretativo espresso all'epoca dalla Cassazione), che rimane valida unicamente per gli accantonamenti effettuati prima del 1993.

Diversamente, per le controversie relative a fattispecie disciplinate dall'art. 1751 cod.civ. nella formulazione in vigore dal 1.1.1993, in considerazione della posizione giurisprudenziale consolidata, devono ritenerosi deducibili per competenza dal reddito di impresa della casa mandante gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela, da considerarsi a tutti gli effetti ricompresi in quelli più generalmente denominati per indennità di cessazione del rapporto di agenzia (cui fa riferimento l'art. 17 primo co. lett. d) del Tuir). Alla luce di tale posizione, gli Uffici sono stati pertanto invitati ad abbandonare, con le modalità di rito, gli eventuali contenziosi in essere.

**TFM amministratori**

Lo svolgimento dell'attività di amministratore di società comporta il naturale diritto, soggettivo, perfetto e disponibile, di ottenere un compenso per l'opera prestata, a meno che, per espressa previsione statutaria sia prevista la gratuità della funzione o l'interessato vi rinunci in modo inequivocabile.

La materia degli emolumenti spettanti agli amministratori è regolata dagli artt. 2389 e 2364, co. 1, numero 3), cod.civ., i quali attribuiscono specifica competenza alla loro determinazione ai soci, che possono farlo in sede di atto costitutivo o, successivamente, mediante specifica Assemblea.

Diverse sono le possibili forme di determinazione del compenso, che possono anche essere combinate fra di loro:

- compenso in misura fissa, con periodicità mensile, trimestrale, ... o una tantum;
- compenso in misura variabile, in proporzione agli utili conseguiti o ad altri parametri, espressamente indicati ed oggettivamente quantificabili, in modo da rendere l'amministratore partecipe al rischio di impresa;
- attribuzione di stock option.

È inoltre sempre più diffusa prassi aziendale prevedere a favore degli amministratori, oltre al normale emolumento periodico, un'indennità di fine mandato da corrispondere alla cessazione del rapporto con la società, il cui ammontare, a differenza di quanto accade per il trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori dipendenti, regolato esplicitamente dall'art. 2120 cod.civ., non è disciplinato da nessuna norma.

Le parti sono pertanto libere di stabilirlo, con una previsione statutaria o in fase di delibera dell'assemblea dei soci, nel rispetto della congruità, ovvero della sua commisurazione alla realtà economica della società, ai suoi volumi di reddito, all'attività svolta dall'amministratore, ...

Dal punto di vista fiscale, a differenza di quanto previsto ai sensi dell'art. 95 del Tuir per i compensi degli amministratori, deducibili secondo il criterio di cassa, l'indennità di fine mandato va dedotta secondo il principio di competenza, nei limiti pertanto della quota maturata.

Nel regolare la deducibilità del TFM, l'art. 105 del Tuir richiama l'art. 17, co. 1, lettera c) del Tuir stesso, che concede il beneficio della tassazione separata del TFM in capo all'amministratore-percettore, a condizione che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

A tal proposito, in assenza di specifica previsione, e nel silenzio della norma, è utile fare riferimento alle indicazioni contenute nella norma di comportamento n. 125 dell'Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano, che ritiene idonei a conferire data certa all'atto:

- l'estratto notarile della delibera assembleare dal quale risulta il diritto all'indennità;
- la vidimazione notarile del libro delle adunanze assembleari (autentica delle firme);
- la notifica rituale all'amministratore della delibera che gli attribuisce l'indennità;
- registrazione della delibera dei soci presso l'Ufficio del Registro;
- l'invio all'amministratore della copia della delibera che gli attribuisce l'indennità con raccomandata in plico senza busta.

Alla luce del richiamo all'art. 17 da parte dell'art. 105 del Tuir, si pone il problema se il requisito della data certa previsto dal citato articolo, sia condizione per poter pro-

cedere alla deduzione dell'accantonamento in capo all'azienda per competenza, oltre che condizione per poter fruire in capo all'amministratore della tassazione separata. Si segnalano a tal proposito due differenti posizioni:

- secondo la norma di comportamento n.125 dell'Associazione dei Dottori Commercialisti, se il diritto all'indennità non risulta da data certa anteriore all'inizio del rapporto, il trattamento di fine mandato risulta deducibile solo nell'esercizio di corresponsione dello stesso⁸;
- secondo la maggior parte della dottrina⁹ il richiamo all'art. 17, co. 1, lett. c), è fatto solo per riferirsi alla tipologia di indennità e non al requisito della data certa; di conseguenza la deducibilità del TFM da parte dell'impresa deve avvenire sempre per competenza.

Sul punto si è espressa l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 211/E del 22 maggio 2008 che ha precisato che gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori, ed in generale relativi ad ogni rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non sono deducibili per competenza dal reddito d'impresa, a meno che il diritto all'indennità non risulti da atto precedente all'inizio del rapporto, così come richiesto dall'art. 17, co. 1, lettera c) del Tuir.

Viene pertanto subordinata la deducibilità e, quindi, il principio di competenza stesso, alla medesima regola stabilita dall'art. 17 per poter usufruire, da parte dei beneficiari delle indennità, della tassazione separata e cioè dell'esistenza di un "atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto".

In mancanza di questo requisito, le indennità corrisposte potranno essere portate in deduzione solamente nell'anno in cui sono state effettivamente erogate.

Il Parere n. 1 del 9.1.2009 della Commissione di Studio «Imposte dirette e reddito d'impresa» del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec), ha invece evidenziato come l'introduzione della deducibilità per competenza del Tfm risale alla prima versione del D.P.R. 917/1986, mentre la rilevanza per cassa del compenso amministratori è stata inserita diversi anni dopo, ad opera dell'art. 14, co. 3, lett. e), L. 537/1993, e quindi la finalità del requisito della data certa non poteva essere quella di evitare l'elusione del criterio di cassa.

Il Parere ritiene pertanto che il requisito della data certa anteriore all'inizio del rapporto è idonea a determinare, al momento dell'incasso dell'indennità, l'imposizione ordinaria nei confronti del componente dell'organo di gestione, non sussistendo i presupposti per quella separata, senza incidere, in alcun modo, sull'accantonamento al Tfm, sempre deducibile per competenza.

Sul punto è però intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, con la sentenza 18752/2014, riprendendo peraltro quanto già sostenuto in precedenza con la sentenza 10959/2007, ha ribadito che il rinvio operato dall'art. 105 Tuir all'art. 17 lett. c) è pieno e rileva pertanto anche ai fini della sussistenza delle condizioni previste per la deducibilità. Alla luce di queste due pronunce, la necessità di un atto di data certa anteriore all'inizio

⁸ "La società che si impegna a corrispondere al termine del mandato una indennità di fine rapporto agli amministratori, ha l'obbligo di effettuare un corrispondente accantonamento che è deducibile dal reddito di impresa solo se la determinazione dell'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. In tal caso gli amministratori potranno assoggettare l'indennità percepita a tassazione separata".

⁹ Maurizio Leo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, commento all'art. 105 del Tuir: "Si è pertanto del parere che la disposizione dell'art. 105 si riferisca alla tipologia del reddito e cioè all'indennità dovuta per la cessazione della carica e non già ai presupposti per l'assoggettamento a tassazione separata. Pertanto, anche in carenza delle condizioni previste dalla suindicata lett. c) dell'art. 17, l'indennità in questione dovrebbe concorrere alla formazione del reddito di impresa per la parte di accantonamento maturata nell'esercizio."

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

del rapporto per consentire la deducibilità degli accantonamenti in capo all’azienda secondo il principio di competenza pare la strada opportuna da seguire per evitare possibili contestazioni.

Polizza assicurativa per TFM

Sempre più spesso le società decidono di stipulare polizze assicurative al fine di garantire la copertura finanziaria del TFM che dovrà essere liquidato in seguito alla cessazione del mandato dell’amministratore.

In tali casi è necessario distinguere a seconda che:

- il beneficiario della polizza assicurativa sia la società;
- il beneficiario della polizza assicurativa sia l’amministratore.

Nel primo caso, in ciascun esercizio verranno normalmente accantonate le quote di TFM nell’apposito fondo del passivo e varrà rilevato un credito verso la compagnia assicurativa per i premi corrisposti, che verrà riscosso al momento dell’erogazione del trattamento di fine mandato all’amministratore.

Nella circostanza, invece, in cui beneficiario della polizza sia direttamente l’amministratore, a conto economico andrà imputato solo il costo per i premi pagati alla compagnia di assicurazione, che sostituiscono a tutti gli effetti gli accantonamenti al fondo TFM.

CHECK LIST

FONDO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare la congruità del fondo indennità di agenzia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la congruità del fondo TFM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note ↗
Accantonamenti ai relativi fondi di quiescenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare la formazione e gli utilizzi dei fondi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare la deducibilità degli accantonamenti → nei limiti delle quote maturate nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la deducibilità degli accantonamenti resisi necessari ad adeguare i fondi a sopravvenute modifiche normative o retributive → nell'esercizio in cui hanno effetto le modifiche o a quote costanti in 3 esercizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2) FONDO PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

Tale fondo è deputato ad accogliere due tipologie di accantonamenti:

- accantonamento per imposte probabili

Si tratta di imposte non ancora certe nell'ammontare e/o nella data di corresponsione, in particolare relative ad accertamenti non ancora definitivi cioè da contenzioni tributari in corso alla data di redazione del bilancio. La valutazione dello stanziamento va quindi effettuata sulla base della fondatezza delle maggiori imposte accertate e sul grado del contenzioso raggiunto.

- accantonamento per imposte differite

Si tratta di imposte di competenza dell'esercizio, ma che saranno esigibili solo in esercizi successivi. Esse derivano dalle cosiddette *"differenze temporanee tassabili"* tra il risultato prima delle imposte di conto economico ed il reddito imponibile ai fini fiscali. In questo caso il reddito imponibile ai fini fiscali è inferiore al risultato civilistico, e quindi le imposte correnti sono inferiori rispetto a quelle di competenza, cioè quelle correlate al risultato emergente dal conto economico. Poiché la differenza è temporanea, il pagamento delle imposte è solo rimandato e va quindi rilevato il relativo onere, attraverso lo stanziamento di imposte differite con contropartita il fondo imposte. Tipici esempio sono la rateizzazione delle plusvalenze e gli ammortamenti anticipati.

Per quel che concerne le modalità di calcolo delle imposte differite, vanno applicate le aliquote Ires ed Irap che vi saranno al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Le variazioni delle aliquote vanno considerate solo se, alla data di redazione del bilancio, vi sia già stata la modifica legislativa ed il fondo imposte differite va rettificato, anno dopo anno, per tenere conto di tali variazioni, così come dell'istituzione e della soppressione di imposte.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

CHECK LIST *FONDO PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE*

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare la congruità del fondo imposte sulla base dei contenziosi in corso a fine esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la congruità del fondo imposte differite, tenendo conto delle aliquote Ires (24%) ed Irap (3,9%) vigenti a decorrere dal 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note ↗
Stima oggettiva e rilevazione dei relativi accantonamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare gli accantonamenti e le utilizzazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisporre apposito prospetto relativamente alle imposte differite, da cui deve risultare: • la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la loro rilevazione • l'aliquota applicata ai fini del calcolo e l'eventuale variazione rispetto all'esercizio precedente • gli importi iscritti a bilancio • le voci escluse dal computo e relative motivazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3) FONDO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI

La voce B.3 “strumenti finanziari derivati passivi” accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione.

Per la definizione di strumento derivato, le modalità di rilevazione e la valutazione in bilancio si rinvia al commento della voce “Strumenti finanziari derivati”, nel capitolo dedicato alle immobilizzazioni finanziarie.

4) ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI

Tale voce è deputata ad accogliere i fondi rischi diversi dai precedenti ed i cosiddetti fondi per oneri (passività certe, stimate nell'importo, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi che seguono).

A titolo esemplificativo confluiscono in tale voce i seguenti fondi:

- *fondo garanzia prodotti* → costituito a fronte del costo che l'impresa, che vende prodotti con l'impegno di fornire garanzia di assistenza, prevede di sostenere per adempiere l'impegno assunto sui prodotti venduti;
- *fondi rischi per cause in corso* → costituito a fronte dell'eventuale esito negativo di un contenzioso in corso
- *fondi per resi di prodotti* → costituito a fronte dell'obbligazione assunta
- *fondi per contratti onerosi* → costituito a fronte dell'obbligazione assunta
- *fondo manutenzione ciclica* → costituito al fine di ripartire tra i vari esercizi secondo il principio della competenza, il costo di manutenzione su determinate tipologie di cespiti (es. navi ed aeromobili) che, pur essendo effettuata dopo alcuni anni, si riferisce all'usura che il bene ha subito anche negli esercizi che precedono quello di esecuzione della manutenzione;
- *fondo per operazioni e concorso a premi* → costituito a fronte del costo che l'impresa prevede di sostenere per adempiere l'impegno contrattuale di concedere sconti o premi;
- *fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili* → costituito a fronte della necessità di ripristinare i cespiti allo stato in cui devono essere restituiti allo scadere della concessione;
- *fondo per costi per lavori su commessa* → costituito a fronte della necessità di ripristinare i cespiti allo stato in cui devono essere restituiti allo scadere della concessione;
- *fondo recupero ambientale* → costituito a fronte della necessità di sostenere oneri per il disinquinamento e ripristino a causa di danni causati all'ambiente e/o al territorio;
- *fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali* → costituito nell'esercizio in cui l'impresa decide formalmente di attuare piani di ristrutturazione/riorganizzazione.

Dal punto di vista fiscale sono deducibili solo gli accantonamenti espressamente disciplinati dall'art. 107 del Tuir, e cioè:

- *gli accantonamenti per lavori ciclici di navi e aeromobili*, fino al limite del 5% del costo di ogni nave e aeromobile risultante ad inizio esercizio; l'eccedenza costituisce reddito nell'esercizio in cui, terminando il ciclo, si procede alla manutenzione;
- *gli accantonamenti per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili*, fino al limite del 5% del costo per ciascun bene e fino a quando il fondo è pari alle spese complessivamente sostenute per ciascun bene nell'esercizio ed in quello precedente;
- *gli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio*, nel limite rispettivamente del 30% e del 70% degli impegni assunti in ogni esercizio.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

CHECK LIST

ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare la congruità dei fondi, che devono essere connessi a passività probabili stimabili in maniera attendibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che non vi siano fondi per rischi generici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Stima oggettiva e rilevazione dei relativi accantonamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare i criteri applicati nella valutazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare gli accantonamenti e le utilizzazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare la composizione della voce “altri fondi” fornendo: <ul style="list-style-type: none">• la descrizione della situazione d’incertezza e l’indicazione dell’ammontare dello stanziamento, relativo alla perdita connessa da considerarsi probabile;• l’evidenza del rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari degli accantonamenti iscritti;• nel caso di passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario, l’indicazione che l’evento è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di passività potenziali ritenute possibili;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note 
<ul style="list-style-type: none"> l'evidenza della possibilità di sostenere perdite connesse alla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati (ad esempio, quando la società decide di auto assicurarsi), ovvero nel caso di indisponibilità di assicurazione; l'evidenza delle variazioni dei fondi relative ad accantonamenti che hanno trovato contropartita in voci del conto economico diverse dalle voci B12 e B13. <p>Nel caso di passività potenziali ritenute possibili, fornire le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> la situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita; l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato; altri possibili effetti se non evidenti; l'indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili. 				

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare la ripresa a tassazione degli accantonamenti in base all'art. 107 Tuir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE PASSIVO
MACROCLASSE	C. FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Principi contabili nazionali	OIC 31
Principi contabili internazionali	IAS 19
Normativa fiscale di riferimento	Art. 105 Tuir

Il fondo TFR è deputato ad accogliere le somme spettanti al personale dipendente nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato.

Tali somme costituiscono un onere retributivo certo in ciascun esercizio e dovranno quindi essere stanziate in bilancio in ottemperanza al principio generale di competenza economica, a fronte del quale deve

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

essere esposto un correlato debito nel passivo dello stato patrimoniale denominato “fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato”. Tale fondo, il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto, deve corrispondere alla sommatoria delle indennità maturate da ciascun dipendente alla data di chiusura dell'esercizio.

La procedura da seguire per determinare le quote annuali di accantonamento al TFR sono indicate dall'art. 2120 cod.civ., distinguendo tra:

- quota capitale, pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno divisa per 13,5. Tale quota va proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno¹⁰;
- quota finanziaria, pari al fondo TFR dell'esercizio precedente moltiplicato per un tasso risultante dalla somma di una quota fissa (1,5%) dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Sulla rivalutazione deve inoltre essere determinata un'imposta sostitutiva pari al 17% da corrispondersi:

- a titolo di acconto, entro il 16 dicembre di ogni anno; acconto da calcolarsi sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente o sulla base della rivalutazione presunta maturanda per l'anno in corso;
- a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno; saldo che si determinata per differenza tra l'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione maturata e l'acconto versato in precedenza.

L'imposta sostitutiva dovuta, ancorché versata dal datore di lavoro, è a carico del lavoratore e quindi l'ammontare della stessa va portata a riduzione del fondo TFR.

La voce in commento ha subito un notevole ridimensionamento, già nel corso del 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare (L. 296/2006) che ha consentito ai lavoratori privati, a partire dal 1° gennaio 2007, di destinare il trattamento di fine rapporto maturando da tale data a fondi pensionistici anziché mantenerlo in azienda, privando pertanto la stessa di questa importante fonte di autofinanziamento.

Tale possibilità riguarda esclusivamente quanto è maturato a partire dal 1° gennaio 2007: il fondo trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2006 relativo ad ogni dipendente è restato in azienda, e viene movimentato solo per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 2120 cod.civ..

Per il fondo TFR che è maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007 diverse sono state le possibili scelte che, in modo espresso o tacito, hanno compiuto (entro il 30 giugno 2007) e possono compiere (entro 6 mesi dalla data di assunzione) i lavoratori, che dipendono anche dalle dimensioni occupazionali della società.

- **Imprese con meno di 50 dipendenti**

Il dipendente ha le seguenti alternative:

- a) scelta esplicita di destinare il TFR ad uno specifico Fondo di previdenza complementare da lui scelto;
- b) scelta esplicita di mantenere il TFR in azienda
- c) in caso di nessuna scelta esplicita, il TFR va al Fondo pensione previsto dai contratti collettivi o, in mancanza, al Fondo Inps.

- **Imprese con più di 50 dipendenti**

Il dipendente ha le seguenti alternative:

- a) scelta esplicita di destinare il TFR ad uno specifico Fondo di previdenza complementare da lui scelto;
- d) scelta esplicita di mantenere il TFR in azienda: in tal caso il TFR va al Fondo Tesoreria presso l'Inps;
- c) in caso di nessuna scelta esplicita, il TFR va al Fondo pensione previsto dai contratti collettivi o, in mancanza, al Fondo Inps.

¹⁰ Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si considerano come mese.

CHECK LIST

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare la congruità del fondo TFR, che corrisponda cioè all'effettivo debito maturato alla data di chiusura dell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che il fondo TFR sia esposto al netto di eventuali anticipi già erogati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che, se a copertura del fondo TFR è stata stipulata una polizza assicurativa, il fondo sia esposto al lordo dell'importo assicurato e rimborsabile, e che sia iscritto nell'attivo il credito vs la compagnia di assicurazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la rilevazione ed il pagamento secondo le scadenze prestabilite della quote di TFR da destinare a Fondi di previdenza complementare/Fondo di Tesoreria INPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Rilevazione dell'accantonamento determinato in base alla normativa civilistica e al contratto di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare la formazione e gli utilizzi del fondo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare se significativo l'ammontare del TFR relativo a contratti di lavoro non ancora cessati, di cui si prevede il pagamento nell'esercizio successivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note ↎
Verificare la deducibilità degli accantonamenti → nei limiti delle quote maturate nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la deducibilità di un importo aggiuntivo pari al 4% dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari (6% per le imprese con meno di 5 addetti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

D. DEBITI

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE PASSIVO
MACROCLASSE	D. DEBITI
VOCI	1) Obbligazioni 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti 7) Debiti verso fornitori 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso controllanti 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 12) Debiti tributari 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 14) Altri debiti
Principi contabili nazionali	OIC 19 OIC 25 OIC 26 OIC 6
Principi contabili internazionali	IAS 32 IAS 39
Normativa fiscale di riferimento	Artt. 109 Tuir

**Novità 2016**

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato la classificazione della macroclasse D del passivo dedicata ai Debiti, aggiungendo la 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Come ulteriore novità il decreto prevede che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, i debiti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato attualizzato.

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare somme fisse o determinabili di disponibilità liquide o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data prestabilita.

Nella classificazione proposta dall'art. 2424 cod.civ. le voci ricomprese nella classe D vanno distinte tra importi esigibili entro e oltre l'esercizio successivo

Tale distinzione deve essere effettuata sulla base della loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi avvenuti entro la data di riferimento del bilancio, che possono portare ad una modifica della scadenza originaria.

Per quanto riguarda il **momento di rilevazione iniziale**, i debiti che si originano dall'acquisto di beni vanno rilevati in base al principio della competenza al verificarsi delle seguenti condizioni:

- completamento del processo produttivo;
- passaggio sostanziale (non formale) del titolo di proprietà, ovvero quando si verifica il trasferimento di rischi e benefici, e quindi:
 - in caso di acquisto di beni mobili, al momento della spedizione/consegna dei beni;
 - in caso di beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili), alla data di stipulazione del contratto di compravendita;
 - in caso di vendita a rate con riserva di proprietà, al momento della consegna: l'art. 1523 cod.civ. prevede infatti che il compratore acquista la proprietà con il pagamento dell'ultima rata di prezzo ma assume i rischi dal momento della consegna.

I debiti che si originano dall'acquisto di servizi sono invece rilevati in base al principio di competenza economica quando il servizio è stato ricevuto e quindi la prestazione effettuata, mentre quelli si originano da ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi vanno rilevati in bilancio quando sorge l'obbligazione al pagamento verso la controparte (in base alle norme legali o contrattuali).

Ad esempio i debiti di finanziamento vanno rilevati all'atto dell'erogazione, i prestiti obbligazionari vanno rilevati al momento della sottoscrizione, i debiti per acconti da clienti vanno rilevati quando sorge il diritto all'incasso dell'acconto.

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

L'art. 2426, co. 1, n. 8 cod.civ. stabilisce che i debiti vanno rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (attualizzazione).

L'OIC 19 definisce il costo ammortizzato di un'attività o di una passività finanziaria come “*il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità*

L'applicazione di tale criterio impatta sia in sede di rilevazione iniziale dei debiti, che in fase di valutazione negli esercizi successivi.

Il valore di iscrizione iniziale di un debito è pari al suo valore nominale al netto dei costi di transazione,

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

premi, sconti, abbuoni (eccetto quelli finanziari non prevedibili che vanno rilevati al momento del pagamento), salvo la necessità di procedere alla loro attualizzazione per tener conto del fattore temporale.

Spese di istruttoria, costi accessori per l'ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, commissioni attive e passive iniziali, spese di emissione sostenute per l'emissione di prestiti obbligazionari, aggi e disaggi di emissione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza, sono inclusi nella determinazione del costo ammortizzato attraverso il criterio dell'interesse effettivo.

Essi devono pertanto essere ammortizzati lungo la durata attesa del debito ed il loro ammortamento integra o rettifica, seguendo la medesima classificazione a conto economico, gli interessi passivi calcolati al tasso nominale.

In questo modo il tasso di interesse effettivo è costante lungo la durata del debito: viene calcolato al momento della rilevazione iniziale del debito, sulla base di tutti i termini contrattuali della transazione che lo ha originato, e poi utilizzato nelle valutazioni degli anni successivi (salvo nel caso di tassi variabili).

L'OIC 19 definisce il tasso di interesse effettivo “*il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria*”. È quindi il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale.

Per tener conto del fattore temporale richiesto dall'art. 2426, co. 1, n. 8 cod.civ., è necessario confrontare il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (ovvero il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti da contratto, ma non i costi di transazione) con il tasso di interesse del mercato, definito come il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame.

Se significativamente diverso, il tasso di interesse di mercato va utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il valore di iscrizione iniziale del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione.

Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (da confrontare con il tasso di mercato) include le commissioni contrattuali tra le parti dell'operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza e non comprende i costi di transazione.

Se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale.

Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale. Salvo il caso di tasso di interesse nominale variabile, se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale successivamente si discosta dai tassi di mercato, esso non va comunque aggiornato.

I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

Nel caso dei **debiti di natura finanziaria**, la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra i proventi finanziari o tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la **sostanza dell'operazione** o del contratto

non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione.

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti rispetto al valore nominale sono irrilevanti (art. 2423, co. 4, cod.civ. principio di rilevanza).

Il valore nominale di un debito è l'ammontare, definito contrattualmente, che occorre pagare al creditore per estinguere il debito.

L'irrilevanza si presume se:

- i debiti sono a breve termine (scadenza inferiore a 12 mesi);
- i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

Coloro che decidono di fare uso di queste semplificazioni devono darne notizia in nota integrativa.

In tal caso i debiti sono rilevati al valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, salva l'applicazione del processo di attualizzazione.



Nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis cod.civ.) e in quello delle micro-imprese (art. 2435-ter cod.civ.), è possibile inoltre iscrivere i debiti inizialmente al valore nominale senza ricorrere al criterio del costo ammortizzato e alla successiva attualizzazione.

Di conseguenza nel caso di prestiti obbligazionari, gli aggi o i disaggi di emissione saranno rilevati rispettivamente nella classe E del passivo (risconti passivi) e in quella D dell'attivo (risconti attivi), così come i costi di transazioni sostenuti per l'ottenimento di finanziamenti, gli oneri di perizia, le commissioni, ... saranno rilevati tra i risconti attivi (classe D dell'attivo patrimoniale).

Alla chiusura di ogni esercizio, per determinare il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è necessario:

1. determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
2. aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al valore del debito come risulta contabilmente;
3. sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.



DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO ATTUALIZZATO

Poiché l'art. 12, co. 2, D.Lgs. 139/2015 prevede la possibilità di applicazione prospettica, è possibile (facoltà) limitare l'applicazione del criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei debiti alle operazioni originatesi nell'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 (per le società con esercizio coincidente con l'anno solare ai debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015).

Le società possono pertanto continuare a valutare i debiti risultanti nel bilancio 2015 al valore nominale.

Nel bilancio 2016 possono pertanto coesistere debiti valutati al valore nominale e debiti valutati con il criterio del costo ammortizzato attualizzato.

Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato attualizzato alle operazioni realizzate nell'esercizio precedente a quello avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, tale criterio andrà applicato a tutti i debiti retroattivamente.

1) e 2) OBBLIGAZIONI ED OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

I prestiti obbligazionari, convertibili e non, emessi dalla società rientrano tra i debiti di finanziamento. Le obbligazioni sono dei titoli di credito che danno diritto alla riscossione di un interesse periodico prestabilito e alla restituzione del capitale, alla scadenza o in via progressiva. I prestiti obbligazionari possono essere emessi da Spa e Sapa nel limite di un ammontare pari al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato¹¹.

Il presupposto per l'iscrizione in bilancio di obbligazioni ordinarie e obbligazioni convertibili, è che siano ancora in circolazione. Di conseguenza eventuali obbligazioni ordinarie estratte per le quali il diritto al rimborso sia ancora valido, devono essere iscritte alla voce D14 Altri debiti.

Le obbligazioni ordinarie rimborsabili e le convertibili scadenti oltre l'esercizio successivo devono essere indicate separatamente per ciascuna voce.

Le obbligazioni convertibili in azioni si distinguono da quelle ordinarie in quanto riconoscono al sottoscrittore il diritto di conversione delle stesse in azioni. Di conseguenza, dal momento della loro emissione e fino a quando non viene esercitato il relativo diritto di opzione, il prestito obbligazionario convertibile va iscritto a bilancio secondo le modalità previste per i prestiti obbligazionari ordinari. Al momento dell'esercizio del diritto di opzione, che consente il passaggio da una posizione di creditore a una posizione di socio, la parte di obbligazioni per le quali è stato esercitato il diritto va stornato dal debito e imputata a capitale sociale per l'ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni corrisposte. Se il valore nominale delle azioni emesse per convertire le obbligazioni è inferiore a quello delle obbligazioni stesse, la differenza va imputata alla riserva sovrapprezzo azioni.

3) DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI

Tale voce è deputata ad accogliere i finanziamenti dei soci a favore della società, con obbligo di restituzione in capo alla stessa. Non vanno pertanto confusi con i versamento in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale.

La separazione di tale voce dagli altri debiti è particolarmente importante alla luce dell'art. 2467 cod.civ., che stabilisce che *"il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito"*.

La finalità della disposizione è, da un lato, quella di tutelare i creditori sociali, dall'altro quella di disincentivare la prassi, che riguarda in particolare le società a ristretta base partecipativa, di reperire mezzi finanziari da parte dei soci sotto forma di finanziamenti, anziché di conferimenti di capitale, determinando come conseguenza la sottocapitalizzazione delle società.

La postergazione vale solo per i finanziamenti erogati quando la società si trova in una situazione patologica, che richiederebbe un apporto dei soci sotto forma di capitale e non sotto forma di finanziamento, generando in tal modo un eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto.

Il legislatore quindi ha definito un criterio di carattere generale, rinunciando ad introdurre parametri quantitativi e rimettendo pertanto al giudice la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per applicare l'istituto della postergazione.

Laddove i presupposti individuati dalla norma vengano riscontrati, si applicherà una disciplina particolare per quanto riguarda il rimborso del finanziamento, che potrà avvenire solo dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori, sia privilegiati che chirografari.

I creditori sociali hanno quindi il diritto di venire pagati prima del socio finanziatore; se l'eventuale rim-

¹¹ Art. 2412 cod.civ..

borso di questi è avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, vi è l'obbligo in capo al socio di restituire quanto percepito.

È opportuno precisare che si ritiene che la disposizione in questione si applichi soltanto alle società a responsabilità limitata, e non alle società per azioni, nella cui disciplina non è prevista una norma di contenuto analogo a quella dell'art. 2467.

Rinuncia del credito

Spesso accade che il socio rinunci alla restituzione, concordando con la società il passaggio a patrimonio netto; in tal caso, il finanziamento assume la forma di un appalto.

Così come il finanziamento nasce come decisione del socio (e non dell'assemblea), anche l'eventuale rinuncia è una decisione di pertinenza dello stesso socio, che dovrà avere cura di comunicarla alla società (affinché l'amministratore possa predisporre le scritture contabili), specificando il titolo al quale preferisce che le somme siano acquisite.

Ad esempio:

- versamento in conto capitale;
- versamento a conto perduto;
- versamento a copertura perdite;
- versamento in conto aumento capitale;
- versamento in conto futuro aumento di capitale.

L'OIC 28 precisa che la rinuncia del credito da parte del socio - che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un appalto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto.



Novità 2016

Il D.Lgs. 147/2015 (c.d. "Decreto internazionalizzazione") ha messo mano al co. 4 dell'articolo 88 del Tuir il quale prevedeva che la rinuncia dei soci ai crediti vantanti nei confronti delle società non rappresentava per queste una sopravvenienza attiva imponibile. Ora, con le modifiche apportate dal suddetto decreto, il co. 4 dell'articolo 88 è stato interamente riscritto con l'inserimento, tra le altre cose, di un nuovo co. 4-bis nel quale viene espressamente previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la rinuncia dei soci ai crediti rappresenta per la società una sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Il socio dovrà comunicare alla partecipata tale valore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio affinché la società ne tragga le dovute conseguenze fiscali. In assenza di tale comunicazione il valore fiscale del credito sarà assunto pari a zero con inevitabili aggravi in capo alla società, dovendo, questa, tassare in toto la rinuncia operata dal socio.



Comunicazione beni in godimento e finanziamento soci

Il D.L. 138/2011, a far data dal 2012, ha introdotto l'obbligo per i soggetti che svolgono attività d'impresa di comunicare in via telematica i dati del soggetto (socio o familiare) che hanno ricevuto in godimento i beni o concesso finanziamenti all'impresa.

Per quanto riguarda i finanziamenti e le capitalizzazioni, nella comunicazione devono essere riportati:

- i dati delle persone fisiche **soci o familiari dell'imprenditore** che hanno concesso finanziamenti/ capitalizzazioni;
- l'importo **complessivo dei finanziamenti / capitalizzazioni**, distintamente per ogni oggetto finanziatore, di **importo pari o superiore a € 3.600**.
- la **data di versamento**, da intendersi quale **data di effettivo versamento** (non rileva la data della sottoscrizione dell'operazione).

La comunicazione non va presentata in presenza di:

- finanziamenti / capitalizzazioni di importo complessivo inferiore a € 3.600;
- finanziamenti / capitalizzazioni i cui dati sono già in possesso dell'Amministrazione finanziaria (ad esempio, finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata);
- capitalizzazioni che non configurano un reale apporto di denaro (ad esempio, aumento capitale sociale a titolo gratuito, sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale non ancora versato, passaggio di riserve a capitale sociale);
- finanziamenti a seguito di rinuncia da parte del soggetto concedente purché la rinuncia non comporti un esborso di denaro ad altro titolo (ad esempio, apporto);
- restituzioni di finanziamenti.

4) e 5) DEBITI VERSO BANCHE E DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

Tali voci devono accogliere rispettivamente i debiti derivanti da rapporti con le banche e quelli verso soggetti finanziatori diversi dalle banche.

Il presupposto per l'iscrizione in contabilità del debito verso banche è l'esistenza di un rapporto negoziale dal quale emerge un debito della società verso le stesse, mentre per il debito verso altri finanziatori è l'esistenza di un contratto di debito finanziario.

In particolare la voce *D) 4.- Debiti verso banche* è deputata ad accogliere i debiti derivanti da contratti stipulati con istituti di credito. Può trattarsi di:

- scoperto di conto corrente;
- apertura di credito, definita dall'art. 1842 del cod.civ. come "il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato";
- mutuo passivo, definito dall'art. 1813 del cod.civ. come "il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità". Si tratta quindi di finanziamenti a medio-lungo termine, a cui possono essere associate diverse modalità di rimborso (unica soluzione a scadenza, rate uguali per capitale, rate costanti per capitale ed interessi, ...), tasso fisso o variabile; ...
- finanziamenti a titolo diverso.

Nella voce D) 5.- *Debiti verso altri finanziatori* vanno classificati i debiti contratti con finanziatori diversi dagli istituti di credito e dai soci, che possono concedere finanziamenti alla società (che vanno indicati alla voce D.3).

A titolo esemplificativo vanno ricompresi:

- i finanziamenti ricevuti da chi esercita sulla società l'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497-quinquies del cod.civ., con indicazione in nota integrativa della clausola di postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- le polizze di credito commerciale (commercial papers), quali strumenti del mercato monetario il cui documento rappresentativo è costituito da un “pagherò cambiario”.

6) ACCONTI

La voce D.6) del passivo dello stato patrimoniale, denominata “Accconti”, è deputata ad accogliere i debiti derivanti da anticipazioni ricevute da clienti a fronte di impegni già assunti e definiti, dai quali si genereranno operazioni aziendali attive.

Si tratta in particolare di anticipi ricevuti a fronte di:

- forniture di beni non ancora effettuate;
- prestazioni di servizi non ancora effettuate;
- cessioni di immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie non ancora perfezionate, con o senza funzione di caparra;
- lavorazione pluriennali;

che trovano collocazione nel passivo dello stato patrimoniale fino a quando le relative vendite, prestazioni, etc., sono effettuate e contabilizzate quali ricavo.

La loro permanenza quali acconti dipende pertanto dal momento in cui un ricavo può dirsi conseguito essendo, secondo i postulati fondamentali del bilancio d'esercizio, certo nell'esistenza e determinato nell'ammontare.

Dal punto di vista operativo tali requisiti si considerano soddisfatti al verificarsi delle seguenti situazioni:

- nel caso di vendita di cose mobili, i ricavi si considerano conseguiti alla data di consegna o spedizione dei beni;
- nel caso di vendita di beni immobili, alla data di stipulazione dell'atto, con l'avvertenza che, nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale si verifichi in un momento successivo rispetto alla consegna/spedizione o alla stipulazione del contratto, allora nella determinazione della competenza del ricavo rileva la data in cui l'effetto si verifica;
- nel caso di prestazione di servizi, i ricavi si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni sono ultimata.

Con queste opportune premesse, gli eventuali importi ricevuti dai clienti prima del verificarsi delle condizioni sopra descritte vanno qualificati quali acconti da classificarsi nel passivo dello stato patrimoniale. Tale voce accoglie inoltre anche gli acconti, con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni, siano esse materiali, immateriali o finanziarie.

Le differenze sostanziali tra gli anticipi propriamente detti e le caparre sono di seguito descritte.

L'acconto rappresenta un'anticipazione del pagamento complessivo che dovrà essere effettuato al termine di una transazione da parte dell'acquirente: trattandosi di una parte dell'intero corrispettivo pattuito, è assoggettato alla medesima disciplina prevista per l'intera transazione.

Di conseguenza gli anticipi, in base a quanto stabilito dall'art. 6, co. 4, D.P.R. 633/1972, in tema di effettuazione delle operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e quindi di fatturazione delle stesse, sono da assoggettare ad Iva all'atto del pagamento.

Al momento di ricevimento della somma è necessario quindi procedere all'emissione della fattura per l'anticipo incassato, applicando l'aliquota Iva relativa alla sottessa operazione di vendita.

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

L'importo come detto non costituisce ricavo, ma andrà rilevato quale debito e girato a ricavo solo nel momento in cui si manifesteranno le condizioni perché si possa dire perfezionato il componente positivo di reddito. Per quanto riguarda la caparra confirmatoria¹², essa trova la sua definizione giuridica nell'art. 1385 cod.civ.: viene definita come somma di denaro avente natura risarcitoria in caso di inadempienza da parte di una delle due parti coinvolte nell'operazione.

Non costituisce quindi un parziale pagamento del prezzo e non va assoggettata ad Iva.

Di conseguenza, nel caso in cui la parte inadempiente sia quella che ha versato la caparra, questa potrà essere trattenuta a titolo di risarcimento dalla parte venditrice, mentre nel caso sia quest'ultima a non adempiere ai propri doveri dovrà risarcire il doppio della caparra incassata dall'acquirente.

C'è da precisare che la somma di denaro indicata nel contratto preliminare assume la veste di caparra confirmatoria solamente se ciò è espressamente indicato, altrimenti la somma in oggetto dovrà essere considerata come un semplice acconto sul prezzo finale.

La voce D.6) Acconti è utilizzata anche nell'ambito delle commesse ultrannuali, nelle quali normalmente le fatturazioni seguono delle predeterminate scadenze contrattualmente stabilite che possono essere connesse o meno a stati avanzamento lavori.

Esse rappresentano pertanto delle anticipazioni finanziarie da contabilizzarsi come anticipi da clienti esposti quindi nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D.6).

7) DEBITI VERSO FORNITORI

Tale voce è deputata ad accogliere i debiti verso fornitori, ovvero i debiti derivanti dalle operazioni relative alla gestione caratteristica dell'impresa.

Essi comprendono:

- fatture già ricevute e contabilizzate;
- fatture da ricevere a fine esercizio da fornitori relative ad operazioni già perfezionate e quindi di competenza dell'esercizio di riferimento.

I debiti verso fornitori vanno rilevati in bilancio, nel rispetto del principio di competenza, solo se sono maturati i relativi costi, e al netto degli eventuali sconti commerciali.

Per quanto riguarda invece gli eventuali sconti cassa, come precisato dall'OIC 19, essi vanno rilevati solo al momento del pagamento e non costituiscono rettifiche di costi ma proventi di natura finanziaria.

8) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO

Tale voce è deputata ad accogliere i debiti rappresentati da effetti passivi, tratte e pagherò, relativi a debiti sia di natura commerciale, sia di natura finanziaria.

Il presupposto, per l'iscrizione in contabilità dei debiti rappresentati da titoli, è che gli stessi siano stati emessi o accettati dalla società ed ancora in circolazione.

9) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

10) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE

11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI

¹² La caparra confirmatoria si differenzia dalla caparra penitenziale (art. 1386 cod.civ.): quest'ultima rappresenta il corrispettivo del diritto di recesso, di conseguenza chi decide di recedere deve dare all'altra parte quanto pattuito a titolo di caparra penitenziale e l'altra parte non potrà chiedere altro.

11-bis) DEBITI VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI

Tale voce è deputata ad accogliere i debiti aventi natura commerciale, finanziaria o di diversa origine, esclusi quelli rappresentati da effetti passivi o da obbligazioni, verso società controllate (voce 9), società collegate (voce 10), imprese controllanti (voce 11) e imprese sorelle (voce 11-bis).

Per quanto riguarda il soddisfacimento dei requisiti di controllo e di collegamento, di cui all'art. 2359 cod. civ., si rimanda alla relativa voce dei crediti dell'attivo circolante.

12) DEBITI TRIBUTARI

Tale voce è deputata ad accogliere tutti i debiti nei confronti dell'Erario, sia per tributi che per sanzioni ed interessi, certi nel loro ammontare e nella data di sopravvenienza.

Come espressamente stabilito dai principi contabili nazionali *“la voce deve accogliere solo le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte dirette ed indirette dovute in base a dichiarazioni, per accertamenti o contenziosi definiti, per ritenute operate come sostituto di imposta, per imposte di fabbricazione ed in genere tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo, mentre i debiti per imposte probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza vanno iscritte nella voce B.2. – fondi per rischi ed oneri”*.

In questa voce vanno pertanto rilevati, a titolo esemplificativo, i debiti per:

- Ires, al netto dei relativi acconti versati, delle ritenute subite, ...
- Irap, al netto dei relativi acconti versati
- Iva, al netto dell'acconto
- Ritenute della società in qualità di sostituto di imposta

13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE

Tale voce è deputata ad accogliere tutti i debiti per contributi, oneri diversi ed accessori che la società ha nei confronti degli enti di previdenza e sicurezza sociale (Inps, Inail, Enasarco, ...)

14) ALTRI DEBITI

Tale voce è deputata ad accogliere tutti gli altri debiti, di natura residuale, non classificabili nelle voci precedenti.

In questa voce vanno pertanto rilevati, a titolo esemplificativo, i debiti verso il personale (per ferie matureate e non ancora liquidate o fruite), i debiti verso i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale per compensi, i debiti per dividendi deliberati ma non ancora corrisposti, etc..

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

CHECK LIST *DEBITI*

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare la rilevazione dei debiti con il criterio del costo ammortizzato attualizzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la rilevazione dei debiti al valore nominale se l'applicazione del costo ammortizzato ha effetti irrilevanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i debiti che scadono oltre l'esercizio successivo siano indicati separatamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che eventuali debiti in valuta estera siano convertiti al cambio alla data di chiusura dell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare, nell'ipotesi di esercizio del diritto di opzione per le obbligazioni convertibili, che il relativo importo sia stato stornato dalla voce di debito e imputato a capitale sociale per l'ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni emesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare, nell'ipotesi di valore nominale delle azioni emesse inferiore a quello delle obbligazioni, che la differenza sia accreditata alla riserva sovrapprezzo azioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la documentazione (contratto, delibere, ...) a supporto del finanziamento dei soci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare i finanziamenti effettuati dai soci ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2467 cod.civ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare i saldi e le riconciliazioni per i debiti c/c bancario, mutui, finanziamenti ... con i relativi estratti conto, piani di ammortamento, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i debiti verso fornitori siano registrati al netto di sconti commerciali, resi e rettifiche di fatturazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare il ricevimento di acconti per forniture di beni o prestazioni di servizi ancora da effettuare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare se alla data di chiusura dell'esercizio la società abbia debiti verso società controllate, collegate e controllanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che in questa voce affluiscano i saldi negativi dei singoli rapporti intrattenuti, senza possibilità di effettuare compensazioni di partite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i debiti per le singole imposte siano iscritti al netto di acconti, ritenute e crediti d'imposta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note ↗
Per i debiti valutati con il criterio del costo ammortizzato attualizzato: <ul style="list-style-type: none"> • determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale; • aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al valore del debito come risulta contabilmente; • sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per i debiti valutati al valore nominale: <ul style="list-style-type: none"> • rilevare gli interessi passivi di competenza; • rilevare l'ammortamento del disaggio di emissione/ costi di transazione; • rilevare le fatture da ricevere; • rilevare abbuoni e arrotondamenti passivi; • rilevare interessi di mora e per dilazione di pagamento; • rilevare i debiti per imposte sul reddito dell'esercizio (Ires ed Irap), chiudendo le voci di debito relative ad acconti, ritenute e crediti di imposta 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

3. Nota Integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare i criteri applicati nella valutazione dei debiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nel caso di non utilizzo del criterio del costo ammortizzato o della non attualizzazione del debito per irrilevanza degli effetti, illustrare le politiche contabili adottate (es. mancata attualizzazione dei debiti con scadenza inferiore a 12 mesi, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nel caso di redazione del bilancio in forma abbreviata le società che si avvalgono della facoltà di valutare i debiti al costo ammortizzato ne danno menzione in nota integrativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se un debito ricade sotto più voci dello schema, annotare la sua appartenenza anche a voci diverse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazione dei debiti, motivi ed effetti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare le variazioni intervenute nelle voci di debito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare per ogni voce l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare l'ammontare dei debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali, con indicazione della natura della garanzia, e la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare il tasso di interesse applicato ai prestiti obbligazionari (nonché le altre principali caratteristiche del prestito, ad esempio modalità di rimborso e scadenza).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare la ripartizione di tutti i debiti per area geografica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per ogni voce, indicare l'ammontare dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indica la suddivisione tra debiti per anticipi su lavori da eseguire ed acconti corrisposti in corso d'opera a fronte di lavori eseguiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare la suddivisione dei debiti verso banche tra: i debiti per conto corrente, debiti per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare la natura dei creditori e la composizione della voce D14 "altri debiti"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare l'ammontare dei debiti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare il riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla società	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare e commentare i rapporti, sia di natura quantitativa che qualitativa, con imprese controllate, collegate, controllanti e sorelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare il rispetto del principio di competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare la deducibilità degli interessi passivi in base all'art. 96 tuir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Ristrutturazione del debito

In considerazione delle difficoltà economico-finanziarie degli ultimi anni, che hanno reso sempre più difficile ai debitori adempiere le loro obbligazioni con puntualità, il tema della “ristrutturazione del debito” è diventato di estrema attualità.

Sull'argomento l'OIC ha emanato il **principio contabile nazionale n. 6** nel quale delinea il corretto trattamento contabile delle suddette operazioni e la relativa informativa da rendere nel bilancio.

Innanzitutto si ha un'operazione di ristrutturazione del debito quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria;
2. il creditore effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto, che dà luogo ad una perdita.

Le tipologie di ristrutturazione del debito si configurano nei seguenti casi:

- **concordato preventivo** (articolo 160 e seguenti l.f.): è una vera e propria procedura concorsuale che termina con l'omologa da parte del Tribunale;
- **accordo di ristrutturazione del debito** di cui articolo 182 bis l.f.: è un contratto di diritto privato concluso dal debitore con uno o più creditori (che devono rappresentare almeno il 60% dell'ammontare totale dei crediti) che si perfeziona con il semplice consenso delle parti e ogni contratta con il debitore in maniere individuale;
- **Piano di risanamento** attestato di cui all'articolo 67, co. 3, lett d) l.f.: prevede la redazione di un piano idoneo a riequilibrare la situazione finanziaria dell'impresa, attestato da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali;
- **altre forme** di ristrutturazione del debito rispetto quelle sopra individuate dalla legge fallimentare.

Il documento OIC si riferisce alla ristrutturazione del debito redatta da un'impresa che rispetta il principio di continuità aziendale e che redige il bilancio in base al Codice civile.

Si occupa degli effetti contabili derivanti dalla ristrutturazione, soprattutto con riferimento all'esercizio in cui si perfeziona l'accordo stesso, e delle informazioni che devono essere contenute in'apposita sezione della nota integrativa.

Proprio con riferimento alle informazioni da fornire in nota integrativa, di seguito si riporta una tabella in cui esse sono sintetizzate a seconda dell'esercizio considerato:

Tipologia di informazioni in nota integrativa	Esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore ed il creditore per la ristrutturazione del debito	Esercizio in cui la ristrutturazione del debito diviene efficace tra le parti (data della ristrutturazione)	Esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti
Informazioni sulla continuità aziendale	Si	Si	No
Situazione di difficoltà finanziaria	Si	Si	Si, se rimangono rilevanti
Indebitamento complessivo	No	Si	Si, solo qualora vi siano sostanziali cambiamenti
Caratteristiche principali dell'operazione	No	Si	Si, solo qualora vi siano sostanziali cambiamenti
Posizione finanziaria netta	No	Si	Si
Altre informazioni	No	Si	Si, solo qualora vi siano sostanziali cambiamenti
Stato di avanzamento del piano di ristrutturazione	No	Si	si

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE PASSIVO
MACROCLASSE	E. RATEI E RISCONTI PASSIVI
Principi contabili nazionali	OIC 18
Principi contabili internazionali	NON PREVISTI

NOVITÀ 2016

 Il D.Lgs. 139/2015 ha eliminato dalla voce E) del passivo dello stato patrimoniale il riferimento all'aggio su prestiti, in considerazione dell'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti.

È stato infatti sostituito l'art. 2426, co. 1, n. 7, cod.civ. con il seguente: "il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevato secondo il criterio stabilito dal numero 8", e quindi secondo il criterio del costo ammortizzato.

Per coerenza sono stati pertanto eliminati i riferimenti alla rilevazione in bilancio dei disaggi e aggi di emissione.

In base all'art. 2424 bis, co. 6, cod.civ. "nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo”.

I **ratei passivi** rappresentano quote, di competenza dell'esercizio in chiusura, di costi comuni a più esercizi di entità variabile in ragione del tempo, la cui manifestazione numeraria avrà luogo nei successivi esercizi. La loro rilevazione costituisce una tipica scrittura di integrazione da redigere, alla fine dell'esercizio, nell'ambito di quelle di assestamento, che consentono di trasformare i valori di conto in valori di bilancio. La loro contropartita contabile è rappresentata dalla quota di oneri da imputare al conto economico, sulla base del principio della competenza.

Esempi di ratei passivi sono i canoni di leasing a fatturazione posticipata che comprendono un periodo a cavallo d'anno, gli interessi passivi a cavallo d'anno, gli affitti passivi con pagamento posticipato che comprendono un periodo a cavallo d'anno.

I **risconti passivi** rappresentano quote, di competenza degli esercizi successivi, di proventi comuni a più esercizi e di entità variabile in ragione del tempo, la cui manifestazione numeraria ha avuto luogo nell'esercizio di chiusura.

La rilevazione dei risconti passivi avviene nell'ambito delle scritture di rettifica, anch'esse da redigere alla fine dell'esercizio. Essi hanno come contropartita le voci dei correlati proventi già contabilizzati, la cui quota parte dovrà essere stornata e rinviata al successivo o ai successivi esercizi, nel rispetto del principio di competenza. La rettifica così effettuata comporta la diretta riduzione del provento originariamente rilevato di modo che, nel conto economico, emerge la sola entità di competenza dell'esercizio.

Esempi di risconti passivi sono gli interessi attivi anticipati a cavallo d'anno, gli affitti attivi riscossi anticipatamente che comprendono un periodo a cavallo d'anno.

RATEI PASSIVI

QUOTE DI PROVENTI DI COMPETENZA, MA
NON RILEVATE POICHÈ DI MANIFESTAZIONE
NUMERARIA POSTICIPATA

RISCONTI PASSIVI

QUOTA DI COSTI DA RINVIARE ALL'ESERCIZIO
SUCCESSIVO, GIÀ RILEVATA POICHÈ DI MANIFESTAZIONE
NUMERARIA ANTICIPATA

CHECK LIST

RATEI E RISCONTI PASSIVI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare che i valori iscritti in questa voce siano relativi solo a quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che la contropartita dei ratei passivi sia costituita dalla quota di costi da imputare a conto economico sulla base del principio della competenza economica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che la contropartita dei risconti passivi sia costituita dalle voci dei correlati proventi già contabilizzati a conto economico, così il provento originariamente rilevato resta indicato per la sola quota di competenza dell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i ratei e risconti pluriennali siano indicati separatamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'imputazione per competenza degli aggi di emissione (per la valutazione dei debiti al valore nominale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Rilevazione dei ratei passivi nel rispetto del principio di competenza economica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione dei risconti passivi nel rispetto del principio di competenza economica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO SECONDO – LO STATO PATRIMONIALE

Analisi delle poste

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare i criteri applicati nella valutazione e nelle rettifiche di valore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazioni applicati, i motivi e gli effetti sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare, se apprezzabile, la composizione della voce ratei e risconti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare l'importo di durata residua superiore a 5 anni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare il rispetto del principio di competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

I CONTI D'ORDINE



Novità 2016 D.Lgs. 139/2015

Con l'abrogazione dell'art. 2424, co. 3, cod.civ. viene eliminata l'esposizione dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.

Ora vanno inseriti nell'ambito della nota integrativa. Il numero 9) del primo co. dell'art. 2427 è infatti sostituito dal seguente: "*9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati*".

CAPITOLO TERZO

IL CONTO ECONOMICO

L'art. 2425 cod.civ. definisce la struttura del conto economico, prevedendo una forma espositiva di tipo scalare e una classificazione dei costi per natura.

Le classi A e B confrontano i componenti positivi costituenti il valore della produzione, relativi alla gestione caratteristica e a quella accessoria, con i costi della produzione classificati per natura.

L'attività caratteristica della società identifica i componenti positivi di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, e che qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata; l'attività accessoria è invece costituita da operazioni che generano componenti positivi di reddito che non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Le classi C e D sono relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore di natura finanziaria e rappresentano l'attività finanziaria dell'impresa, anche per le imprese per le quali l'area finanziaria costituisce l'attività caratteristica (ad esempio le holding di partecipazione).

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, utili e perdite su cambi e variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi.

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

- 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
- 3) Variazioni delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione
- 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

A1. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Tale voce è deputata ad accogliere i corrispettivi che l'impresa ottiene dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi che costituiscono la sua attività caratteristica.

I ricavi devono essere indicati:

- per competenza, indipendentemente dalla data del loro incasso;
- al netto di eventuali resi, sconti - di natura commerciale¹ -, abbuoni, premi e di qualunque imposta connessa alla vendita;

¹ Gli sconti di natura finanziaria non costituiscono rettifiche di ricavi e vanno classificati alla voce C17 – Interessi ed altri oneri finanziari.

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

A. Valore della produzione

- in base al *cambio* del giorno di effettuazione dell'operazione, se questa è espressa in valuta estera.

Le rettifiche di ricavi di competenza dell'esercizio, anche nella forma di note di credito da emettere, sono portate a riduzione della voce A.1.

NEW

A seguito dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, le rettifiche riferite a ricavi di esercizi precedenti e derivanti da errori non rilevanti, vanno contabilizzate nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore e portate a riduzione della voce A1.

Quelle relative ad errori rilevanti o derivanti da cambiamenti di principi contabili vanno invece contabilizzate sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

RICAVI CARATTERISTICI E RELATIVE RETTIFICHE DI RICAVI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO E DI ESERCIZI PRECEDENTI

CHECK LIST

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare l'indicazione dei soli ricavi aventi natura caratteristica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'indicazione dei ricavi di competenza dell'esercizio: ↓ I ricavi per cessione di beni devono essere rilevati al momento della consegna/spedizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la merce consegnata/spedita entro il 31.12 con ddt ma non ancora fatturata alla data di chiusura dell'esercizio e imputazione fatture da emettere con rilevazione del debito Iva ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² In caso di fatturazione differita, e quindi possibilità di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna della merce accompagnata da documento di trasporto (ddt), la relativa iva a debito deve partecipare alla liquidazione del mese/trimestre nel quale è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni e non nel mese di registrazione della fattura.

CAPITOLO TERZO - IL CONTO ECONOMICO

A. Valore della produzione

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare l'indicazione dei ricavi di competenza dell'esercizio: ↓ I ricavi per prestazioni di servizi devono essere rilevati al momento di ultimazione degli stessi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare le prestazioni di servizi concluse entro il 31.12 ma non ancora fatturate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevare le rettifiche di ricavi sia relative a ricavi di competenza dell'esercizio che di esercizi precedenti, che derivanti da errori non rilevanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'indicazione dei ricavi al netto di resi, sconti, abbuoni, premi e delle imposte direttamente connesse alla vendita dei prodotti o alle prestazioni di servizi rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i ricavi originati in valuta estera siano convertiti al cambio risultante alla data di compimento dell'operazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la rilevazione dei ricavi connessi alla vendita di "beni con installazione e collaudo", se il collaudo è stato effettuato ed accettato entro il 31.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la rilevazione dei ricavi di "beni consegnati in conto vendita", se sono stati venduti al terzo da parte di chi li ha ricevuti entro il 31.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la natura degli anticipi e le caparre ricevute da clienti ↓ Ricavi o debiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare eventuali autoconsumi di beni o assegnazioni di beni ai soci effettuate entro il 31.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

A. Valore della produzione

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note ↗
Fatture da emettere per cessioni di beni consegnati/spediti entro il 31.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fatture da emettere per prestazioni di servizi rese o ultimate entro il 31.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Note di credito da emettere per resi, sconti, abbuoni, premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare, dando adeguata informazione, l'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare la ripartizione, se significativa, dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo: • categorie di attività • aree geografiche <i>N.B. Informazione non richiesta nel bilancio abbreviato</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare i rapporti con le imprese del gruppo che hanno dato origine a ricavi di vendita e prestazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Analizzare l'andamento dei volumi di vendita, dei prezzi dei prodotti e dei servizi venduti, anche attraverso società controllate, collegate, controllanti e imprese sorelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Riconciliazione dei ricavi da conto economico con il volume d'affari dell'esercizio ai fini Iva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eventuali rideterminazioni in applicazione delle norme del <i>transfer pricing</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

A2. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

Tale voce è deputata ad accogliere le variazioni intervenute tra le rimanenze finali e quelle iniziali dei *prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti*, al fine di rispettare il principio di competenza economica. La voce deve essere rettificata delle eventuali svalutazioni e deve comprendere eventuali ripristini del valore originario operati sulle giacenze finali.

I costi sostenuti per l'acquisto dei prodotti non ancora venduti a fine esercizio, e che costituiscono quindi rimanenze finali, devono infatti essere sospesi in quanto recuperabili solo negli esercizi futuri. Tale sospensione si attua attraverso la rilevazione delle giacenze di fine esercizio ed un conseguente aumento dei ricavi, o meglio della voce A2 del conto economico.

La posta in oggetto è deputata ad accogliere la variazione delle rimanenze di quei beni che hanno subito uno o più processi di trasformazione all'interno dell'impresa.

I beni che non hanno subito alcun tipo di lavorazione, e quindi le merci, le materie prime, sussidiarie, di consumo, pur costituendo rimanenze, andranno a confluire, a livello di variazione delle giacenze, nella voce B11, tra i *Costi della produzione*, nell'ambito della voce *Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*.


La voce *Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti* può avere:

- segno positivo → se le rimanenze finali sono maggiori di quelle iniziali;
- segno negativo → se le rimanenze finali sono inferiori rispetto quelle iniziali.

Per quanto concerne la valutazione delle rimanenze, si rinvia al commento della voce C.I Rimanenze.

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

A. Valore della produzione



CHECK LIST

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare la contabilizzazione delle rimanenze finali dei prodotti in corso di lavorazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la contabilizzazione delle rimanenze finali dei prodotti semilavorati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la contabilizzazione delle rimanenze finali dei prodotti finiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che la voce di variazione sia rilevata al netto delle svalutazioni e dei ripristini di valore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note ↗
Rilevazione della variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione della variazione delle rimanenze dei prodotti semilavorati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione della variazione delle rimanenze dei prodotti finiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note ↗
Indicare, dando adeguata informazione, l'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare che la valutazione delle rimanenze sia fatta secondo uno dei criteri ammessi (costo specifico, FIFO, costo medio ponderato, LIFO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Effettuare la ripresa a tassazione di eventuali svalutazioni forfetarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

A3. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Tale voce è deputata ad accogliere le variazioni intervenute tra le rimanenze finali e quelle iniziali relative alle *commesse su ordinazione*, che sono in corso a fine esercizio.

Si tratta in particolare di opere, forniture e servizi la cui esecuzione è prevista da specifico contratto.

I lavori in corso su commessa possono avere durata:

- *annuale*, cioè tempo di esecuzione inferiore a 12 mesi;

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

A. Valore della produzione

- *ultrannuale*, cioè tempo di esecuzione superiore a 12 mesi e interessa due diversi periodi d'imposta. In ogni caso quando la lavorazione, annuale o ultrannuale, è ancora in corso alla data di chiusura dell'esercizio, sorge la necessità di valutare la commessa.

La voce deve essere rettificata delle eventuali svalutazioni e deve comprendere eventuali ripristini del valore originario operati sulle giacenze finali.

La "variazione delle rimanenze di prodotti lavori in corso su ordinazione" può avere:

- segno positivo → se le rimanenze finali sono maggiori di quelle iniziali;
- segno negativo → se le rimanenze finali sono inferiori rispetto quelle iniziali.

Per quanto concerne la valutazione delle rimanenze si rinvia al commento della voce C.I Rimanenze.

CHECK LIST

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare la contabilizzazione delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che la voce di variazione sia rilevata al netto delle svalutazioni e dei ripristini di valore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che la voce di variazione sia rilevata al netto degli eventuali importi già portati a ricavo del corso dell'esercizio per effetto di collaudo e successiva accettazione di una parte dell'opera eseguita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note ↗
Rilevazione della variazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare, dando adeguata informazione, l'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le maggiorazioni di prezzo, richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali, devono essere considerate in misura non inferiore al 50%, fino a quando non sono definitivamente approvate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati avanzamento lavori la valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi liquidati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente sono stati ricompresi tra i ricavi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È predisposto il prospetto di cui all'art. 93, co. 6, Tuir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

A4. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Tale voce è deputata ad accogliere la capitalizzazione di tutti quei costi sia *interni* (ad esempio, costi per il personale, ammortamenti, ...) che *esterni* (ad esempio, acquisti materiali, ...) sostenuti dall'impresa nel corso dell'esercizio per la realizzazione di immobilizzazioni, che devono venire iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, quali immobilizzazioni materiali o immateriali.

Di conseguenza, i costi capitalizzati iscritti in tale voce devono già essere stati in precedenza rilevati in una o più voci della macroclasse B *Costi della produzione*.

Poiché vi è la possibilità di includere nella capitalizzazione anche gli eventuali oneri finanziari sostenuti per la realizzazione interna dell'immobilizzazione, essi non devono essere portati a rettifica della voce C

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

A. Valore della produzione

17, ed il loro ammontare deve essere indicato nella nota integrativa specificando la voce di attività sulla quale sono stati capitalizzati.

Per quanto concerne la valutazione specifica e dettagliata di questa voce si rinvia al commento della voce B Immobilizzazioni.

CHECK LIST

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare i costi contabilizzati nella voce Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la congruità delle imputazioni relative agli oneri finanziari e alle spese generali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare eventuali entrate in funzione nel corso dell'esercizio di immobilizzazioni in corso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Rilevazione incrementi tra le immobilizzazioni in corso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Trasferimento delle immobilizzazioni in corso entrate in funzione nel corso dell'esercizio alla voce di pertinenza nell'ambito delle immobilizzazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare, dando adeguata informazione, l'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare gli oneri finanziari inclusi tra gli Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare che l'eventuale capitalizzazione degli interessi passivi relativi alla fabbricazione, interna o presso terzi, sia stata effettuata fino al momento in cui il bene è disponibile per l'uso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che il criterio di valutazione utilizzato fiscalmente sia quello dei corrispettivi pattuiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

A5. ALTRI RICAVI E PROVENTI

A seguito dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, la voce A.5 “Altri ricavi e proventi”, è venuta ad assumere un contenuto più ricco: pur avendo natura residuale, si è arricchita di quei componenti positivi di reddito che, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, venivano qualificati come proventi straordinari.

In particolare in tale voce vanno classificati tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l'attività accessoria.

In base a quanto stabilito dall’OIC 12, di seguito vengono elencate, a titolo esemplificativo, i principali componenti contenuti nella voce A.5.

- *Proventi derivanti dalle attività accessorie* (ad esempio immobiliare ed agricola nel caso di un’impresa industriale) al netto anche delle relative rettifiche, e quindi:
 - fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.;
 - canoni attivi e royalty da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc.;
 - ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole;
 - etc.
- *Plusvalenze di natura non finanziaria*, quali, ad esempio, quelle derivanti da alienazioni dei cespiti, espropri o nazionalizzazioni di beni, operazioni sociali straordinarie, operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

A seguito dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, nella voce A.5 vanno ora classificate anche le plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili e di altri beni non strumentali all'attività produttiva, e derivanti dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

- *Ripristini di valore* (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B.10).

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

A. Valore della produzione

- *Sopravvenienze e insussistenze attive*, tra cui gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati, quando l'accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione. L'eliminazione o la riduzione di un fondo eccedente va infatti contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area (caratteristica, accessoria o finanziaria) in cui era stato rilevato l'originario accantonamento (OIC 31).
- Con riferimento alla imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta eccedente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce A.5.
- *Ricavi e proventi diversi di natura non finanziaria*, come ad esempio: rimborso spese; penalità addebitate a clienti; proventi derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione qualora queste si configurino come prestiti di beni; componenti reddituali positive derivanti da certificati ambientali; ricavi per l'acquisizione a titolo definitivo di caparre; rimborso assicurativi e liberalità ricevute, in danaro o in natura.
- *Contributi in conto esercizio*, dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A.5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri.

I contributi in conto esercizio vanno rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirla, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti. In questa voce compresi anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).

L'OIC 12 precisa che tra i contributi in conto esercizio sono compresi anche quelli relativi all'acquisto di materiali.

Ai fini della valutazione delle rimanenze, tali contributi sono portati in diminuzione del costo di acquisto dei materiali: in questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti. Ne deriva che, i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi della produzione, alla voce B.6, al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti; la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci B.11 o A.2 al netto dei contributi ricevuti.

La voce A.5 comprende inoltre anche i maggiori importi incassati sui crediti iscritti nell'attivo circolante, i proventi derivanti dalla prescrizione dei debiti e la quota, di competenza dell'esercizio in corso, dei contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, che vengono differiti attraverso l'iscrizione di un risconto passivo.

CHECK LIST

ALTRI RICAVI E PROVENTI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare la rilevazione per competenza di tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, attinenti l'attività accessoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare l'esistenza del titolo giuridico per l'iscrizione di contributi in conto esercizio (requisiti di certezza e competenza)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la congruità dei fondi rischi ed oneri rispetto alle necessità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i contributi in conto esercizio siano indicati separatamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Rilevazione delle fatture da emettere per provvigioni maturate, rimborsi, penalità, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione dei ratei attivi e/o risconti passivi relativi a canoni periodici di affitto, noleggio, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione dei risconti dei contributi in conto impianti in ragione dell'ammortamento residuo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione dei contributi in conto esercizio maturati (osservanza condizioni richieste)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicazione, dando adeguata informazione, dell'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione dell'importo e della natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

A. Valore della produzione

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Determinare il reddito imponibile prodotto dagli immobili afferenti la gestione accessoria: - verifica contratti di locazione - verifica rendite catastali - spese di manutenzione ordinaria sostenute e rispetto del limite del 15% del canone di locazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare imponibilità o meno dei contributi ricevuti ai fini Ires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare imponibilità o meno dei contributi ricevuti ai fini Irap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare il periodo di possesso triennale dei beni ceduti per un'eventuale rateizzazione della plusvalenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare se i beni che hanno generato plusvalenze o risarcimento danni sono beni a deducibilità ridotta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare imponibilità o meno della parte esuberante dei fondi rischi ed oneri ai fini Ires (a seconda della deducibilità o meno dei relativi accantonamenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare imponibilità o meno della parte esuberante dei fondi rischi ed oneri ai fini Irap (a seconda della deducibilità o meno dei relativi accantonamenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare eventuali componenti positive non imponibili ai fini Irap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la quadratura delle certificazioni fiscali delle ritenute sulla provvigioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7. Costi per servizi
8. Costi per godimento di beni di terzi
9. Costi per il personale
10. Ammortamenti e svalutazioni
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12. Accantonamenti per rischi
13. Altri accantonamenti
14. Oneri diversi di gestione

B6. COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

Tale voce è deputata ad accogliere i costi che l'impresa ha sostenuto per l'approvvigionamento delle *materie prime* e *sussidiarie* necessarie per essere impiegate nella produzione, delle *materie di consumo* (ad esempio, cancelleria e stampati, materiali per manutenzioni e pulizie, carburanti e lubrificanti per autotrazione, ...) e delle *merci* oggetto di commercializzazione da parte dell'impresa.

I costi devono essere indicati:

- per *competenza*, indipendentemente dalla data del pagamento;
- al *netto* di eventuali resi, sconti - di natura commerciale³ -, abbuoni, premi e di qualunque imposta connessa all'acquisto;
- in base al *cambio* del giorno di effettuazione dell'operazione, se questa è espressa in valuta estera.

Il costo va rilevato comprensivo degli eventuali costi accessori all'acquisto (ad esempio, per le spese di trasporto) che il fornitore ha incluso direttamente nel prezzo praticato.

**COSTI PER MATERIE PRIME,
SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI**

**COSTI DI COMPETENZA SOSTENUTI PER
L'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE/MERCI DESTINATE
ALLA PRODUZIONE E ALLA RIVENDITA**

³ Gli sconti di natura finanziaria non costituiscono rettifiche di ricavi e vanno classificati alla voce C17 – Interessi ed altri oneri finanziari.

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

CHECK LIST

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare che i costi di acquisto siano rilevati al momento della consegna o spedizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la merce/le materie per consegne ricevute entro il 31.12 con ddt ma non ancora fatturate alla data di chiusura dell'esercizio → imputazione fatture da ricevere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i costi siano comprensivi degli oneri accessori diretti inclusi in fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i costi siano al netto di resi, sconti, abbuoni, premi e delle imposte direttamente connesse all'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la documentazione e la competenza economica dei premi da fornitori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i costi originati in valuta estera siano convertiti al cambio risultante alla data di compimento dell'operazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione dei costi siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Rilevazione delle fatture da ricevere per acquisti di beni consegnati/spediti entro il 31.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione delle note di credito da ricevere per resi, sconti, abbuoni, premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicazione, dando adeguata informazione, dell'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione dei costi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, riguardanti ad esempio il mercato di approvvigionamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note 
Indicazione dei rapporti con le imprese del gruppo per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione delle politiche dei prezzi e delle condizioni contrattuali di gruppo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Determinazione dei costi indeducibili per carburanti e lubrificanti autovetture aziendali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B7. COSTI PER SERVIZI

Tale voce è deputata ad accogliere i costi, certi (risultanti da fatture) o stimati, derivanti dall'acquisizione di servizi.

Di seguito si elencano le tipologie più ricorrenti:

- lavorazioni di terzi
- assistenza e consulenza tecnica, legale, amministrativa, ...
- prestazioni di collaboratori (a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, occasionali)
- energia elettrica, gas, altre utenze
- manutenzioni ordinaria e riparazioni
- pubblicità e rappresentanza
- viaggi e trasferte
- compensi amministratori
- compensi collegio sindacale

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

- compensi società di revisione
- provvigioni ad agenti
- servizi elaborazione dati
- assicurazioni
- corsi di aggiornamento e formazione dipendenti
- servizi di natura bancaria (custodia titoli, commissioni su fideiussioni, ...)
- altre prestazioni di fare

I costi devono essere indicati:

- per *competenza*, indipendentemente dalla data del pagamento;
- al *netto* di eventuali resi, sconti - di natura commerciale⁴ -, abbuoni, premi;
- in base al *cambio* del giorno di effettuazione dell'operazione, se è espressa in valuta estera.

CHECK LIST *COSTI PER SERVIZI*

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note ↗
Verificare che i costi per prestazioni di servizi siano rilevati per competenza al momento in cui sono ultimati o resi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI</i> Verificare l'imputazione per competenza dei compensi fissi e di quelli in percentuale sulla base di parametri diversi dall'utile ⁵ Verificare l'imputazione per competenza dei contributi previdenziali Verificare l'accantonamento della quota maturata per indennità di fine mandato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>RIMBORSI SPESE DIPENDENTI E COLLABORATORI</i> Verificare la documentazione per la richiesta dei rimborси spese trasferta Evidenziare eventuali spese di rappresentanza rimborsate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

⁴ Gli sconti di natura finanziaria non costituiscono rettifiche di ricavi e vanno classificati alla voce C17 – Interessi ed altri oneri finanziari.

⁵ Gli emolumenti degli amministratori determinati in misura percentuale dell'utile d'esercizio non vengono rilevati tra i costi d'esercizio ma in sede di destinazione dell'utile.

	SI	NO	N/A	Note ↗
PROVVISORI Verificare l'imputazione delle provvigioni per competenza (al maturare dei relativi ricavi) e dei relativi contributi Enasarco maturati Verificare l'accantonamento della quota maturata per indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SPESA DI MANUTENZIONE - Verificare che le spese di manutenzione siano deputate a mantenere in efficienza e garantire la vita utile delle immobilizzazioni - Verificare la capitalizzazione delle spese di manutenzione straordinaria, cioè di quelle spese che hanno aumentato la capacità produttiva delle immobilizzazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SPESA PER UTENZE (<i>energia elettrica, gas, acqua, telefono, ...</i>) - Verificare i consumi per l'attribuzione delle quote di competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SPESA DI PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA - Verificare la corretta distinzione delle spese di pubblicità da quelle di rappresentanza - Verificare che le spese sostenute per beni distribuiti gratuitamente siano classificate tra le spese di rappresentanza - Verificare la documentazione a supporto delle spese pubblicitarie e di sponsorizzazione (contratto, scambio di corrispondenza, ...) da cui risultino le prestazioni sinallagmatiche - Verificare la competenza delle spese pubblicitarie/sponsorizzazione comuni a due o più esercizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SPESA BANCARIE - Verificare che tra i costi per servizi siano indicate esclusivamente le spese bancarie che non hanno natura finanziaria, ma sono sostenute in contropartita ad un "servizio" (custodia titoli, spese gestione conto corrente, spese di istruttoria, commissioni su fideiussione, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

	SI	NO	N/A	Note 
<i>ALTRI COSTI</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Verificare la competenza dei premi assicurativi - Verificare la competenza dei costi derivanti da contratti di assistenza				
Verificare eventuali rettifiche di costi per servizi in attesa di accredito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i costi originati in valuta estera siano convertiti al cambio risultante alla data di compimento dell'operazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione dei costi siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Fatture da ricevere per prestazioni di servizi ultimate o rese entro il 31.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fatture da ricevere per provvigioni maturate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fatture da ricevere per utenze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Note di credito da ricevere relative a costi per servizi di competenza dell'esercizio e di quelli precedenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stanziamento compensi amministratori, sindaci, collaboratori, prestatori occasionali, ... di competenza dell'esercizio, relativi contributi previdenziali e premio Inail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risconti attivi/ratei passivi su premi assicurativi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note 
Risconti attivi per altre prestazioni di servizi comuni a due o più esercizi (sponsorizzazioni, canoni di assistenza e manutenzione, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Accantonamento per indennità cessazione rapporto di agenzia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare, dando adeguata informazione, l'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione dei costi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare i rapporti con le imprese del gruppo per acquisti di servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
<i>COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> - Verificare il pagamento degli emolumenti amministratori di competenza dell'esercizio (entro il 12.01 – c.d. principio della cassa allargata – limitatamente agli amministratori non “professionisti”)⁶ - Verificare il pagamento nel corso dell'esercizio degli emolumenti amministratori imputati per competenza ma non pagati nell'esercizio precedente - Verificare se vi sono “professionisti” tra i componenti dell'organo amministrativo, i cui compensi (che costituiscono quindi redditi di lavoro autonomo) sono deducibili ai fini Irap - Verificare il rispetto della competenza fiscale nella deduzione dei compensi ai sindaci (la parte di compenso relativa alla relazione sul bilancio è deducibile nell'esercizio successivo, ossia al momento di ultimazione della prestazione) 				
<i>RIMBORSI SPESE DIPENDENTI E COLLABORATORI</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> - Verificare la documentazione che accompagna la richiesta di rimborso (intestazione fatture/ricevute, ...) - Verificare il rispetto dei limiti di deducibilità delle spese sostenute per le trasferte - Evidenziare le indennità chilometriche indeducibili ai fini Irap 				
<i>SPESE DI MANUTENZIONE</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> - Distinguere i costi per manutenzione ordinaria su beni propri (soggetti a limitazioni), canoni di manutenzione periodica (immediatamente deducibili) e costi per manutenzione su beni di terzi (immediatamente deducibili) - Riprendere a tassazione la parte di costi di manutenzione ordinaria eccedente il plafond di deducibilità → 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante dal registro dei beni ammortizzabili senza tenere conto dei beni con contratti di manutenzione periodica (vanno stanziate le imposte anticipate poiché la parte eccedente è deducibile nei 5 esercizi successivi) 				

⁶ Ai fini Ires sono deducibili esclusivamente i compensi amministratori corrisposti nell'esercizio

	SI	NO	N/A	Note 
<ul style="list-style-type: none"> - Verificare l'annullamento della variazione relativa ad eventuali quote di spese di manutenzione riprese in esercizi precedenti (e lo storno delle relative imposte anticipate) - Verificare la deducibilità parziale delle manutenzioni relative ai cellulari, ad altri beni a deducibilità limitata - Evidenziare i costi di manutenzione ordinaria su beni immobili patrimoniali deducibili nel limite del 15% del canone annuo di locazione⁷ - Riprendere a tassazione l'80% delle manutenzioni, riparazioni... degli autoveicoli non strumentali - Riprendere a tassazione il 30% delle manutenzioni, riparazioni, ...degli autoveicoli assegnati ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta 				
<i>SPESA DI PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA</i> <ul style="list-style-type: none"> - Verificare l'annullamento della variazione relativa ad eventuali quote di spese di pubblicità riprese in esercizi precedenti (e lo storno delle relative imposte anticipate) - Verificare l'inerenza e la congruità delle spese di rappresentanza (vedi approfondimento) - Verificare l'annullamento della variazione relativa ad eventuali quote di spese di rappresentanza riprese in esercizi precedenti (e lo storno delle relative imposte anticipate) - Verificare se tra le spese di rappresentanza vi siano quelle sostenute per l'acquisto di omaggi di valore unitario uguale o inferiore al 50 euro (che sono interamente deducibili) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

⁷ Novità introdotta dall'art. 7 del D.L. 203/2005, convertito con L. 248/2005, in vigore dal 4 ottobre 2005.

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

	SI	NO	N/A	Note 
<p><i>ALTRI COSTI</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Riprendere a tassazione l'80% dei costi sostenuti per prestazioni di servizio relative a mezzi di trasporto non strumentali (30% se dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta) - Determinare la quota deducibile dei costi relativi all'impiego e gestione della telefonia mobile e fissa (80%) - Tenere evidenza separata dei compensi a collaboratori (a progetto, coordinati e continuativi, occasionali), e relativi contributi previdenziali, indeducibili ai fini Irap - Tenere evidenza separata, in caso di lavoro interinale o utilizzo di personale distaccato, il mero riaddebito del costo del personale (indeducibile ai fini Irap) rispetto al costo per la prestazione di servizio fornita (deducibile ai fini Irap) - Evidenziare i costi sostenuti relativi a beni immobili patrimoniali, che sono indeducibili - Riprendere a tassazione il 25% delle spese per prestazioni di vitto e alloggio (vedi approfondimento) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DELLE AUTOVETTURE ASSEGNAME AI DIPENDENTI

Nel caso in cui un'impresa decida di concedere in uso ad un dipendente un'autovettura aziendale, si possono presentare tre diverse fattispecie di utilizzo, con diverse conseguenze dal punto di vista della rilevanza fiscale dei relativi costi:

- **utilizzo esclusivamente personale.**

È il caso poco frequente di un veicolo aziendale attribuito al dipendente per utilizzo esclusivamente personale/familiare. In tal caso per il dipendente costituisce un compenso in natura determinato in base al valore normale (articolo 9 Tuir), per l'impresa la deduzione dei costi è limitata a detto fringe benefit.

- **utilizzo esclusivamente aziendale.**

In questo caso l'autovettura sarà soggetta alla ordinarie restrizioni fiscali previste per le auto aziendali: i costi saranno pertanto deducibili con i limiti previsti dalla lett. b) del co. 1 dell'articolo 164 Tuir (20% con limiti al costo fiscalmente riconosciuto).

- **utilizzo promiscuo.**

Il caso di attribuzione, da parte del datore di lavoro, di un veicolo al dipendente per uso sia ai fini aziendali che ai fini personali, è disciplinato dal co. 1, lett. b-bis), dell'articolo 164 Tuir, che stabilisce che i relativi costi siano deducibili nella misura del 70%.

La condizione per questa deducibilità “maggiorata” (70%) rispetto ai veicoli aziendali (20%) è tuttavia subordinata al fatto che l'utilizzo promiscuo dell'autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d'imposta, ovvero per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo di imposta.

Se il periodo coincide con l'anno solare, la concessione in uso dovrà pertanto risultare per almeno 183 giorni: è importante sottolineare che non è necessario che tale utilizzo avvenga in modo continuativo, né che il veicolo sia utilizzato da parte dello stesso dipendente.

Importante precisazione è stata fornita dall'Agenzia delle entrate con la Circolare 188/E/1998, che ha affermato che le spese e gli altri componenti negativi relativi a un auto acquistata da un'impresa nel corso del periodo d'imposta e successivamente data in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili nella misura fissata dall'articolo 164, co. 1, lettera b-bis), del Tuir qualora il bene sia concesso in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo decorrente dal momento dell'acquisto fino al termine del periodo d'imposta, ovvero per la maggior parte del periodo decorrente dall'inizio dell'esercizio fino alla data della cessione del veicolo (maggior parte del periodo di possesso). Pertanto, se l'auto è stata acquistata il 1° luglio 2015, beneficerà della deduzione al 70% qualora l'uso promiscuo duri almeno 93 giorni (sui 184 complessivi) anche non continuativi. Ad esempio, se l'uso promiscuo è avvenuto in relazione ai periodi 15 settembre - 15 ottobre e 1° novembre - 31 dicembre sarà possibile fruire della deduzione al 70%, in quanto l'uso promiscuo si manifesta per più di 62 giorni, ancorché non consecutivi. Non rileva nemmeno il fatto che il veicolo, in questi periodi, sia stato concesso in uso promiscuo a due diversi dipendenti.

Inoltre il periodo di imposta da prendere in considerazione non necessariamente deve coincidere con l'anno solare, ma al contrario va individuato nel periodo di imposta del datore di lavoro: l'utilizzo del dipendente deve essere quindi soddisfatto per la metà più uno dei giorni che formano il periodo di imposta del datore di lavoro.

Al fine di assicurarsi la maggior deduzione concessa in relazione ai veicoli in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta è necessario che tale utilizzo sia provato in base a idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo, come ad esempio, una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente o un contratto con data certa da cui risulti l'assegnazione del veicolo, e che l'utilizzo dell'autovettura rientri tra le mansioni del lavoratore.

Se sono rispettate le condizioni previste, ai fini fiscali si determina:

- in capo al dipendente, un fringe benefit tassato, determinato, in base all'articolo 51, co. 4, lett. a), del Tuir, assumendo una misura percentuale (30%) dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto.

- in capo all'impresa, la possibilità di dedurre il 70% dei costi relativi all'autovettura. Al contrario di quanto previsto in via generale dall'articolo 164 del Tuir, dove la deducibilità del 20% del costo dell'autovettura è prevista nel limite di 18.075,99; per l'autovettura ad utilizzo promiscuo, la deducibilità del 70% dei costi sostenuti non è sottoposta ad alcun tetto massimo di deducibilità riferito al valore del veicolo.

LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DELL'AUTOVETTURA ASSEGNATA ALL'AMMINISTRATORE

Anche nel caso in cui un'impresa decida di concedere un'autovettura aziendale in uso ad un amministratore si possono presentare tre diverse fattispecie di utilizzo, con diverse conseguenze dal punto di vista della rilevanza fiscale dei relativi costi:

- **utilizzo esclusivamente personale.**

Anche il veicolo concesso all'amministratore per uso esclusivamente personale genera in capo allo stesso un compenso in natura determinato a sensi dell'articolo 9 del Tuir, e la società potrà dedurre i relativi costi e spese integralmente per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare di detto compenso in natura; saranno indeducibili per la parte eccedente.

- **utilizzo esclusivamente aziendale.**

In questo caso l'autovettura sarà soggetta alla ordinarie restrizioni fiscali previste per le auto aziendali: i costi saranno pertanto deducibili con i limiti previsti dalla lett. b) del co. 1 dell'articolo 164 Tuir (20% con limiti al costo fiscalmente riconosciuto).

- **utilizzo promiscuo.**

L'assimilazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa, come quelli percepiti da amministratori non professionisti, a quelli di lavoro dipendente, rende applicabili, anche per i compensi degli amministratori le regole previste per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente.

Di conseguenza, nel caso di assegnazione di un veicolo in uso promiscuo, ai fini della quantificazione del compenso in natura da riconoscere all'amministratore, va fatto riferimento all'articolo 51, co. 4, lett. a), del Tuir: si determina in capo all'amministratore, un fringe benefit determinato assumendo una misura percentuale (30%) dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto.

Tale assimilazione non vale invece per quanto riguarda la deducibilità, per l'impresa, dei costi relativi agli autoveicoli.

Nel caso di autovettura concessa in uso promiscuo all'amministratore, non dipendente (altrimenti si applica la normativa per essi prevista) e non professionista:

- l'impresa committente può dedurre integralmente le spese relative all'autoveicolo, nel limite dell'importo che costituisce reddito per il collaboratore (fringe benefit) (articolo 95 Tuir);
- l'eccedenza delle spese rispetto al fringe benefit, incontra le limitazioni previste per gli autoveicoli non strumentali all'attività dell'impresa, cioè tenendo conto del li-

mite del 20% (80%, per gli agenti e rappresentanti) e dell'importo massimo di € 18.075,99 (€ 25.822,85).

Immaginando ad esempio le seguenti spese relative ad un veicolo concesso in uso promiscuo all'amministratore, il cui fringe benefit ammonta a € 3.500:

- quota ammortamento € 7.500,00 (25% di 30.000,00)
- carburante € 2.500,00
- totale spese € 10.000,00

L'ammontare delle spese rilevanti fiscalmente è il seguente: € 4.519,00 (25% di € 18.075,99) + € 2.500,00 = € 7.019,00.

Per l'autoveicolo, la società può dedurre un importo pari a € 4.203,80, su € 10.000 di costi imputati a bilancio, dato da:

- € 3.500, come spese per compenso in natura dell'amministratore;
- € 703,80, come spese relative al veicolo eccedenti il fringe benefit, ovvero 20% x (7.019-3.500).

Nel caso in cui il reddito dell'amministratore sia inquadrato come reddito di lavoro autonomo (amministratore “professionista”), il trattamento previsto per la deducibilità dei costi in capo all’impresa è analogo a quello dell’amministratore collaboratore, solo che anziché parlare di fringe benefit ex articolo 95 Tuir da dedurre integralmente fino a concorrenza delle spese del veicolo, bisognerà far riferimento al compenso in natura per l’uso dell’autovettura, che è determinato sulla base del valore normale (articolo 9 Tuir) (ad esempio, valore di mercato per il noleggio di una vettura analoga).

L’impresa committente potrà pertanto dedurre integralmente le spese relative al veicolo fino a concorrenza dell’ammontare del compenso in natura, l’eccedenza incontra le ordinarie limitazioni previste dall’articolo 164, co. 1, lett. b) Tuir.



APPROFONDIMENTO Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono disciplinate dal punto di vista fiscale dal co. 2 dell’art. 108 che dispone la loro deducibilità “..... nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro”.

In attuazione delle disposizioni in oggetto è stato emanato il D.M. 19.11.2008, pubblicato sulla GU 15.1.2009.

Chiarimenti sono forniti dalla Circolare 34/E/2009 e dalla Risoluzione 27/2014.

Nozione di spesa di rappresentanza

Sono definite spese di rappresentanza inerenti, a condizione che siano effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:

- a titolo gratuito;
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

- il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.



Al ricorrere di queste condizioni le spese sono deducibili secondo la disciplina dettata dal D.M. 19.11.2008. L'elemento essenziale che connota la spesa di rappresentanza, rispetto ad una che si qualifica come di pubblicità, è innanzitutto quello della gratuità, ovvero la mancanza di un corrispettivo in capo alla controparte e di un correlato obbligo di dare o fare.

Senza gratuità non può pertanto esserci spesa di rappresentanza; in presenza di gratuità si può avere spesa di rappresentanza se la stessa è sostenuta con logiche "imprenditoriali", ossia perseguitando finalità promozionali o di pubbliche relazioni, e sia "ragionevole", nel senso di essere idonea a generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa o sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Per quanto riguarda le finalità promozionali e di pubbliche relazioni, la Circolare 34/E/2009 ha precisato che:

- le finalità promozionali consistono nella divulgazione sul mercato dell'attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio sia di attuali clienti che di clienti potenziali;
- tra le finalità di pubbliche relazioni devono invece essere ricomprese tutte le iniziative, senza una diretta correlazione con i ricavi, volte a diffondere e/o consolidare l'immagine dell'impresa e accrescerne l'apprezzamento presso il pubblico.

Al riguardo, la relazione illustrativa al decreto fa espresso riferimento *"all'esigenza di instaurare o mantenere rapporti con i rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti locali, ecc. o con organizzazioni private quali le associazioni di categoria, sindacati, ecc."*.

È dunque evidente che, in tale contesto, possono essere qualificate come spese di rappresentanza non solo le erogazioni gratuite a favore di clienti, ma anche quelle a favore di altri soggetti con i quali l'impresa ha un interesse ad intrattenere pubbliche relazioni.

Una spesa di rappresentanza deve inoltre risultare ragionevole, cioè idonea a generare ricavi adeguati rispetto all'obiettivo atteso in termini di ritorno economico, oppure, in alternativa, deve essere coerente con le pratiche commerciali di settore. In caso di assenza di pratiche commerciali di settore ovvero di incoerenza della spesa con le stesse, ai fini della deducibilità della spesa di rappresentanza è necessario dimostrarne la ragionevolezza, valutando l'idoneità della stessa a generare ricavi.

La relazione illustrativa al decreto, al riguardo, chiarisce che “... proprio il riscontro di tali elementi funzionali (le finalità promozionali o di pubbliche relazioni, la ragionevolezza ovvero la coerenza con gli usi e le pratiche di settore) garantisce il collegamento delle spese in questione con l’attività d’impresa e la loro distinguibilità rispetto ad altre fattispecie in cui l’erogazione gratuita di reddito, soprattutto in funzione del beneficiario, risponde evidentemente ad altre finalità (erogazione ai soci o a loro familiari, autoconsumo, liberalità a dipendenti o collaboratori) e alle quali la disciplina fiscale del reddito d’impresa riserva opportuni altri trattamenti”.

Spese qualificabili di rappresentanza

Dopo aver individuato i criteri che rendono le spese di rappresentanza inerenti il D.M. prosegue con una serie di esemplificazioni di fattispecie che si possono considerare tali:

- a) *le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa.*

Con la Circolare 34/E/2009, l’Agenzia ha precisato che l’inerenza della relativa spesa deve essere valutata anche in relazione al concetto di “significatività” dell’attività promozionale e all’effettivo svolgimento della stessa. L’impresa dovrà pertanto predisporre idonea documentazione che attesti l’effettivo svolgimento e la rilevanza di attività qualificabili come promozionali.

- b) *le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;*
- c) *le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;*
- d) *le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;*

Nel caso di spese sostenute per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, di festività nazionali o religiose ovvero in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti, ai fini della qualificazione delle medesime come spese di rappresentanza è necessario documentare la tipologia di destinatari delle spese.

In particolare la citata Circolare precisa che non siano qualificabili come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente dipendenti dell’impresa, in quanto le spese non possono considerarsi sostenute nell’ambito di “significative attività promozionali” dei prodotti dell’impresa e per carentia, in definitiva, del requisito della ragionevolezza come prima individuato (collegamento con i ricavi dell’impresa).

Inoltre, nel caso di feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili, si ritiene che l’impresa debba dimostrare, tenendo opportune evidenze documentali, che ha effettivamente esposto i propri beni nell’ambito dell’evento.

- e) *ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostentamento risponda ai criteri di inerenza.*

Trattasi di fattispecie residuale nella quale trova collocazione ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi effettuata in occasioni diverse da quelle espressamente contemplate nelle lettere precedenti (e non soltanto in occasione di convegni, seminari e manifestazioni simili), ma che, in ogni caso, sia funzionalmente e potenzialmente idonea ad assicurare all’impresa benefici in termini economici, di promozione o di pubbliche relazioni.

La relazione al D.M. 19.11.2008 fa riferimento a quelle spese che un’impresa sostiene al fine di instaurare o mantenere rapporti con i rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti locali, ecc. o con le associazioni di categoria, sindacali, ecc. Tali spese, aventi finalità relazionali, sono deducibili (nei limiti

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

di congruità fissati dal co. 2 del decreto) quando sono anche potenzialmente idonee a generare ritorni economici per l'impresa o sono coerenti con le pratiche commerciali del settore di attività.

Spese non qualificabili di rappresentanza

La novità più significativa contenuta nel decreto è probabilmente l'individuazione, operata dal quinto co., di alcune spese che non costituiscono spese di rappresentanza e quindi sono deducibili senza rientrare nella verifica dei parametri di congruità:

- *le spese di ospitalità, ovvero le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione a visite a sedi, stabilimenti o unità produttive.*

Le spese sostenute per l'ospitalità dei clienti sono connotate da una forte caratterizzazione commerciale ed essendo strettamente correlate alla produzione dei ricavi tipici dell'impresa sono assimilate, quanto al regime di deducibilità fiscale dal reddito d'impresa, agli ordinari costi di produzione.

Si tratta di spese sostenute all'interno di un contesto commerciale ben definito (fiere, mostre, esposizioni, eventi simili e visite all'azienda) e dirette a beneficio di quei soggetti attraverso i quali l'impresa consegue effettivamente i propri ricavi, ovvero:

- clienti, definiti come i soggetti attraverso i quali l'impresa consegue attualmente i propri ricavi;
- clienti potenziali, cioè soggetti che abbiano, in qualche modo, già manifestato o possano manifestare un interesse di natura commerciale verso i beni ed i servizi dall'impresa, ovvero siano i destinatari dell'attività caratteristica esercitata dalla stessa.

L'elencazione dei "contenitori commerciali" in cui devono essere sostenute le spese è da ritenersi tassativa: deve trattarsi di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui devono essere esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa, ovvero in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa.

- *per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili.*

Tale disposizione afferma la deducibilità integrale delle spese per ospitalità clienti sostenute dalle imprese che organizzano manifestazioni fieristiche non durante le fiere, ma in eventi propedeutici nei quali venga svolta attività di promozione di fiere o di altri eventi simili già programmati.

- *le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.*

Il riferimento ai beni e servizi "attinenti all'attività caratteristica" dell'impresa consente di estendere la deducibilità integrale alle spese sostenute direttamente dall'imprenditore individuale per partecipare a quelle manifestazioni fieristiche ed eventi simili in cui sono esposti i prodotti o servizi anche di altre aziende (fornitori, concorrenti, ecc.) che comunque possano rappresentare, in un'ottica di "filiera", eventi di interesse.

È in ogni caso necessario coordinare tale disposizione con quanto previsto dall'art. 109, co. 5, ultimo periodo del Tuir, che prevede la deducibilità limitata dal reddito dell'impresa nella misura del 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute dall'imprenditore, diverse da quelle sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale e per quelle all'estero effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (che sono, ai sensi del co. 3 dell'art. 95 del Tuir, deducibili per intero, entro il limite massimo giornaliero di 180,76 euro per le trasferte fuori dal territorio comunale, elevato a 258,23 euro per quelle all'estero), analogamente a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la Circolare 6/E/2009 con riferimento ai soci di società di persone.

La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è in ogni caso subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti, al fine consentire all'Amministrazione finanziaria di svolgere un'efficace attività di controllo in merito alla corretta deduzione delle spese in commento.

Limiti di deducibilità

Soddisfatto il requisito di inerzia e appurata quindi la potenziale deducibilità delle spese di rappresentanza, ne va stabilita la “congruità”, che non si verifica sulla singola voce ma “per massa”, ovvero sia rapportando il totale delle spese qualificabili come di rappresentanza, imputate secondo il principio di competenza nell'esercizio di sostenimento delle stesse, con i ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono sostenute. È quindi stabilito un limite quantitativo entro il quale le spese di rappresentanza sono da considerare “congrue” rispetto al volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e, come tali, deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute (c.d. plafond di deducibilità).

Le spese eventualmente eccedenti il predetto limite, al contrario, sono indeducibili e saranno oggetto di apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Le percentuali di deducibilità (così come modificate a decorrere dal 2016) sono le seguenti:

- 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Nel caso in cui l'importo delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio sia inferiore a quello del limite di congruità, la differenza non potrà essere portata ad incremento del plafond di deducibilità del periodo d'imposta successivo e, pertanto, non potrà essere utilizzata per la “copertura” di spese sostenute negli anni successivi.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il bilancio 2016 della società Alfa presenta ricavi pari a 60.000.000 di € e spese di rappresentanza per 460.000 €. La società deve determinare l'ammontare deducibile sulla base delle regole contenute nel secondo co. dell'articolo 1 del decreto:

- 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro	→	150.000
- 0,6% dei ricavi per la parte eccedente 10 milioni fino a 50 milioni di €	→	240.000
- 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di €	→	40.000
spese di rappresentanza deducibili		430.000
spese di rappresentanza sostenute		460.000
riresa in aumento Modello Unico		30.000

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

Per quanto riguarda l'individuazione dei ricavi e proventi della gestione caratteristica cui applicare le predette percentuali di deducibilità, è necessario far riferimento ai ricavi e proventi rilevanti ai fini fiscali.

In particolare:

- le società holding potranno considerare a tali fini anche i proventi finanziari iscritti nelle voci C15 e C16 del conto economico (risoluzione 143/E/2008);
- le banche e gli altri enti creditizi e finanziari, tenuto conto che nei relativi schemi di bilancio non è prevista una voce espressamente denominata “ricavi e proventi”, considereranno i dati indicati nel quadro RS (Prospetti vari) del modello Unico.

Omaggi di valore unitario non superiore a 50,00 euro

Come stabilito dall'art. 108 co. 2 del Tuir, sono in ogni caso deducibili per il loro intero ammontare le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro: di esse non si tiene inoltre conto ai fini della determinazione del plafond di deducibilità.

Poiché tali spese non devono essere incluse tra le spese di rappresentanza, dal punto di vista contabile, è necessario distinguere tra:

- beni di valore unitario non superiore a 50 euro, la cui spesa è interamente deducibile;
- beni di valore unitario superiore a 50 euro, qualificabili come spese di rappresentanza e quindi da sottoporre alla verifica della congruità “per massa”.

La Circolare 34/E/2009 ha precisato che:

- tale disciplina è applicabile solo ai “beni” di modico valore distribuiti gratuitamente e non è, al contrario, riferibile alle spese relative a “servizi”;
- nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto - ai fini della deducibilità - alla disciplina delle spese di rappresentanza.

Imprese di nuova costituzione

Regole particolari vengono dettate per le imprese di nuova costituzione, per le quali le spese sostenute nei periodi di imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi e proventi della gestione caratteristica, possono essere portate in diminuzione dal reddito dello stesso periodo di imposta e di quello successivo, a condizione che vi sia “spazio” nel relativo plafond di quegli anni.

Per la definizione di imprese di nuova costituzione bisogna far riferimento a quanto previsto dall'art. 84, co. 2, Tuir ai fini del riporto delle perdite: devono essere appena costituite e aver intrapreso una nuova iniziative produttiva.

Le spese riportabili al primo esercizio di conseguimento dei ricavi sono esclusivamente le spese di rappresentanza: le spese di ospitalità ai clienti, quelle relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, sono interamente deducibili nell'esercizio di sostenimento e non vanno pertanto incluse tra quelle riportabili.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Società Alfa Srl costituita nel 2013:

	2013	2014	2015	2016
Ricavi e proventi gestione caratteristica	0	0	2.000.000	2.300.000
Spese di rappresentanza	15.000	12.000	13.000	17.000
Plafond			26.000	34.500
Variazione in aumento	15.000	12.000		
Variazione in diminuzione			13.000	14.000

Spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande

A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (2009 per i soggetti solari), l'art. 83, co. 28-quater, D.L. 112/2008 ha modificato l'art. 109, co. 5, Tuir aggiungendo il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al co. 3 dell'art. 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento".

Tale disposizione trova applicazione anche quando tali costi ricadono nell'alveo delle spese di rappresentanza. In pratica le spese per vitto e alloggio qualificabili come "spese di rappresentanza" dovranno essere assoggettate:

- 1) in via preliminare, alla specifica disciplina prevista dall'art. 109, co. 5, del Tuir per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (deducibilità nei limiti del 75%);
- 2) successivamente a quella dell'art. 108, co. 2, ai sensi del quale l'importo delle predette spese, ridotto al 75% per effetto dell'applicazione dell'art. 109, dovrà essere sommato all'importo delle "altre" spese di rappresentanza. L'ammontare così ottenuto è deducibile entro il limite di congruità previsto.



ESEMPIO

Società Alfa Srl nel 2016 che ha conseguito ricavi ed altri proventi della gestione caratteristica per 1.000.000 € ed abbia sostenuto spese di rappresentanza per 20.000 €, così suddivise:

- a) spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande - qualificabili come spese di rappresentanza - pari a 5.000 €;
- b) spese di rappresentanza - diverse dalle precedenti - pari a 15.000 €.

Preliminarmente, le spese di cui al punto a) dovranno essere assoggettate al limite di deducibilità del 75 per cento previsto dall'art. 109, co. 5, per cui l'importo teoricamente deducibile sarà pari a 3.750 € (5.000 x 75%).

Tale importo dovrà essere sommato all'importo delle altre spese di rappresentanza (15.000); l'importo complessivo di tali spese, pari a 18.750 €, dovrà essere confrontato con il plafond di deducibilità pari a 15.000 €.

Ne consegue che l'impresa potrà dedurre spese di rappresentanza per un importo pari al suddetto plafond, mentre l'eccedenza rispetto al totale delle spese sostenute, pari a 5.000 € (20.000 – 15.000), dovrà essere ripresa a tassazione mediante una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione



ESEMPIO

Società Alfa Srl che ha conseguito ricavi ed altri proventi della gestione caratteristica per 2.000.000 € ed abbia sostenuto spese di rappresentanza per 20.000 €, così suddivise:

- a) spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande - qualificabili come spese di rappresentanza - pari a 15.000 €;
- b) spese di rappresentanza - diverse dalle precedenti - pari a 5.000 €.

Anche in tale fattispecie, le spese di cui al punto a) dovranno essere assoggettate al limite di deducibilità previsto dal citato art. 109, co. 5, per cui l'importo teoricamente deducibile sarà pari a 11.250 € (15.000 x 75%).

Tale importo (11.250) dovrà essere sommato all'importo delle altre spese di rappresentanza (5.000). L'importo complessivo di tali spese, pari a 16.250 €, dovrà essere confrontato con il plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza, pari a 30.000 €.

Ne consegue che l'impresa potrà dedurre spese di rappresentanza per un importo pari a 16.250 €, mentre l'eccedenza rispetto al totale delle spese sostenute, pari a 3.250 € (20.000 – 16.250), dovrà essere ripresa a tassazione mediante una variazione in aumento.



APPROFONDIMENTO DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI AMMINISTRATORI

Principio di cassa

Dal punto di vista della società di capitali che eroga i compensi agli amministratori, la rilevanza fiscale degli stessi è regolata dall'art. 95 del Tuir, il quale, al co. 5, stabilisce che tali compensi sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.

La loro deducibilità è quindi regolata non dal principio di competenza, principio cardine nella determinazione del reddito d'impresa, ma da quello di cassa: sono quindi deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

Inoltre, poiché ai sensi dell'art. 50, co. 1, del Tuir, le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società sono assimilate a redditi di lavoro dipendente (salvo in caso di svolgimento dell'attività per professione abituale), è prevista dall'art. 51, co. 1, del Tuir, l'applicazione del principio di cassa "allargata".

Di conseguenza: *"si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono"*.


L'amministratore non professionista, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente, sarà quindi tassato con riferimento, ad esempio, al 2016 su tutti i compensi percepiti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, unitamente a quelli percepiti entro il 12 gennaio 2017 riferiti a prestazioni rese nel corso del 2016.

Con riferimento a questi ultimi compensi la società dovrà operare le ritenute e attribuire le detrazioni nella misura prevista per il 2016.

Il medesimo criterio deve essere seguito dalla società erogante per la deducibilità dei relativi compensi, in modo *"da far coincidere il periodo di imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell'erogante"* (Circolare 57/E/2001).

Il principio di cassa “allargata” non è applicabile invece al lavoratore autonomo in possesso di partita iva che svolge anche mansioni di amministratore rientranti nell’oggetto della propria attività, per le quali siano *“necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente”* (circolare 105/E/2001).

Per la società quindi i compensi corrisposti ad un amministratore “professionista” sono deducibili secondo il principio di cassa ordinario: quelli deducibili nel 2016 corrisponderanno pertanto a quanto pagato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.



Quando tra il principio di cassa e quello di competenza ci sono delle sfasature temporali (compenso amministratori stanziato in bilancio ma non corrisposto), sarà necessario apportare:

- una variazione in aumento in sede di calcolo dell’Ires nel quadro RF del Modello Unico:

RF14 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)

,00

- dal punto di vista del bilancio, trattandosi di variazioni temporanee tra risultato d’esercizio e reddito imponibile, in presenza di una ragionevole certezza di un loro recupero, sarà necessario stanziare le imposte anticipate.

A parte la regola generale di deducibilità secondo il principio di cassa, la deducibilità dei compensi degli amministratori ha dato luogo ad un acceso dibattito nel corso degli anni ed è stato oggetto di numerosi interventi da parte della giurisprudenza e di numerose interpretazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria e quindi di discussione tra gli operatori.

I problemi principali affrontati riguardano la sindacabilità da parte dell’Amministrazione finanziaria della congruità dei compensi e l’ipotesi di mancanza della delibera assembleare di attribuzione.

Delibera Assemblea

Sembra oramai consolidato anche l’orientamento espresso dalla Suprema Corte in merito alla necessità che i compensi degli amministratori debbano risultare da una esplicita delibera assembleare in assenza della quale il compenso non può ritenersi esistente e quindi è indeducibile.

Nella sentenza, pronunciata a Sezioni Unite, n. 21933/2008, richiamata da diverse successive sentenze (sentenza n. 17673/2013 e sentenza n. 20265/2013), la Cassazione ha precisato che con riferimento alla determinazione del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilito dallo statuto della società, il diritto a tale compenso non sorge se non in forza di una specifica delibera assembleare e nega che tale delibera possa considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, che ne ratifica l’importo.

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

I giudici della Corte di Cassazione ritengono che devono essere considerate a tutti gli effetti distinte, per contenuto e per oggetto, la delibera di approvazione del bilancio (art. 2364 cod.civ.) dalla delibera di determinazione del compenso degli amministratori (art. 2389 cod.civ.): non è pertanto possibile ravvisare nella delibera assembleare avente un determinato oggetto un'implicita approvazione di una delibera avente un oggetto diverso.

Con la sentenza 5349/2014, la Suprema Corte ha ribadito la questione dell'indeducibilità del compenso amministratori in mancanza di una specifica delibera assembleare o di una previsione statutaria ad hoc, in considerazione della mancanza del requisito di certezza in merito alla componente negativa.

Un altro tassello è stato aggiunto dalla sentenza 21953 del 28 ottobre 2015, nella quale la Cassazione, dopo aver escluso che la violazione dell'art. 2389 cod.civ. possa dar luogo ad un abuso di diritto, ha richiamato i principi di certezza e determinabilità dei costi, di cui all'art. 109 del Tuir, al fine di garantire la deducibilità dei compensi degli amministratori.

In particolare il co. 1 dell'art. 109 prevede che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali altre norme specifiche non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Secondo la Suprema Corte, ai fini del requisito della certezza del costo per i compensi amministratori assume rilievo *il momento della formazione del titolo giuridico in cui trova fonte l'obbligazione patrimoniale della società*, ovvero la specifica deliberazione assembleare.

Ma, se anche l'invalidità della delibera assembleare, assunta in violazione dell'art. 2389 cod.civ., che prevede che ci sia un'esplicita delibera per la determinazione dei compensi, non esplicasse riflessi sul requisito di certezza del titolo di spesa, inciderebbe tuttavia sull'altro requisito delle deducibilità del costo: la determinabilità in modo obiettivo.

Nello specifico, “*ove alla chiusura dell'esercizio di competenza non sia ancora possibile quantificare l'importo dovuto a fronte della prestazione ricevuta, la deduzione dal reddito potrà essere differita al successivo esercizio in cui l'ammontare del costo venga ad essere esattamente definito, dovendo precisarsi al riguardo che la “indeterminabilità” delle componenti negative del reddito d'impresa, non può dipendere da mere scelte rimesse alle parti e non può quindi ravvisarsi per il solo fatto che il creditore del contribuente non abbia quantificato la propria pretesa (ma questa sia comunque agevolmente determinabile secondo i criteri legali o contrattuali) ovvero non abbia emesso la fattura per le prestazioni erogate, ma solo quando tale quantificazione risulti impedita da circostanze obiettive.*

Orbene la determinazione del compenso/corrispettivo per lo svolgimento di incarichi di amministrazione nella società di capitali, nel caso in cui non sia prestabilita nell'atto costitutivo ovvero in apposita delibera dell'assemblea, non può evidentemente essere compiuta unilateralmente dal creditore, ma richiede necessariamente – in base a norma imperativa – il consenso manifestato dalla società mediante una formale deliberazione dell'assemblea dei soci, essendo irrilevante al riguardo il “fatto compiuto” della appostazione in bilancio degli importi fatturati, atteso il vizio di nullità insanabile del consenso sul quantum del compenso prestato con la delibera assembleare di approvazione del bilancio, non conforme alla prescrizione dell'art. 2389 cod.civ.”.

In sostanza alla fine dell'esercizio, in assenza di apposita delibera, la società evidenzierà in bilancio un debito nei confronti degli amministratori, che non essendo determinato in modo obiettivo, non sarà deducibile in tale periodo di imposta ma lo diverrà nell'esercizio in cui vi sarà l'apposita delibera di approvazione dei compensi. Con tale pronuncia la discussione si è quindi spostata dalla questione dell'indeducibilità dei compensi amministratori in assenza di specifica delibera assembleare a quella della deducibilità dei compensi in un differente periodo di imposta.

Se a ciò si aggiunge che il Tuir regola la deduzione del compenso degli amministratori in base al principio di cassa, è facile capire che la controversia sulla problematica in questione non possa considerarsi ancora conclusa e definita.

Congruità del compenso

Il compenso agli amministratori può costituire oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria la quale, confermata la deducibilità dell'emolumento se preventivamente deliberato, discute sulla congruità dell'ammontare dello stesso, qualora ritenuto insolito, sproporzionato o strumentale all'ottenimento di indebiti vantaggi, rimettendo al contribuente l'onere della prova contraria.

La Corte di Cassazione, dal canto suo, ha modificato più volte il proprio orientamento e non ha ancora assunto una posizione chiara e definitiva in merito all'assegnazione o meno in capo all'Amministrazione Finanziaria di un potere di sindacato del quantum elargito.

Con l'ordinanza n. 3243 dell'11 febbraio 2013 la Corte di Cassazione ha infatti riconosciuto il potere da parte dell'Amministrazione Finanziaria di sindacare la congruità degli emolumenti corrisposti agli amministratori delle società, ammettendo perciò l'indeducibilità di parte di essi qualora ritenuti sproporzionati. L'ordinanza ricalca quanto di recente stabilito per la prima volta dalla prassi amministrativa con la Risoluzione n. 113 del 31 dicembre 2012 nella quale, assodata la deducibilità dei compensi degli amministratori dal reddito imponibile, si dichiara che l'Amministrazione Finanziaria *“può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei componenti negativi [compensi erogati da soggetti Ires ai propri amministratori] in tutte le ipotesi in cui i compensi appaiano insoliti, sproporzionati ovvero strumentali all'ottenimento di indebiti vantaggi.”*

Il tema afferente la deducibilità dei compensi erogati gli amministratori congiuntamente alla sindacabilità dei medesimi in merito al quantum ha formato oggetto di molteplici pronunce da parte della Cassazione che hanno generato non poche perplessità a causa di un susseguirsi di cambi di vedute; la Cassazione, infatti, nel corso del tempo, in particolare dal 2000 ad oggi, ha modificato il suo orientamento mettendo in discussione l'aspetto della deducibilità dei compensi dal reddito imponibile e l'aspetto della sindacabilità del quantum degli stessi.

Si evidenzia a tal proposito la recente sentenza della Suprema Corte (n. 24379 del 30.11.2016), con la quale è stato chiarito che la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni rientra nei poteri del fisco, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici dell'impresa; non è inoltre sufficiente che il contribuente fornisca la prova dell'esistenza dei componenti negativi, essendo richiesta anche la prova della loro inerenza alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate è legittimata a negare la deducibilità parziale di un costo ritenuto sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa e rispetto al quale la società non fornisca plausibili giustificazioni in merito al suo ammontare; la Corte di Cassazione accoglie quindi il ricorso dell'Amministrazione, rimettendo alla CTR la decisione nel merito.

IL TRATTAMENTO DEI COMPENSI REVERSIBILI AGLI AMMINISTRATORI

Capita di frequente che i compensi spettanti al dipendente o al collaboratore coordinato e continuativo di una società, nominato quale membro dell'organo amministrativo di un'altra società, siano contrattualmente versati direttamente alla prima (c.d. «compensi reversibili»).

Si tratta di una pratica generalmente diffusa nell'ambito dei gruppi societari: dipendenti della controllante sono nominati amministratori di una controllata, con l'obbligo di reversibilità del compenso, risultante da specifico accordo, che deve essere comunicato alla controllata affinché il pagamento diretto del compenso alla controllante sia liberatorio per la controllata.

Del trattamento fiscale da applicare ai compensi in esame si è occupata la norma di comportamento n. 169 dell'Adc di Milano, che ha precisato in particolare che:

- in capo ai beneficiari (dipendenti della società controllante), le somme non sono tassabili in quanto, non potendone disporre, manca il requisito del possesso del reddito stabilito dall'art. 1 del Tuir) e, conseguentemente, nessuna ritenuta deve essere applicata;
- in capo alla società controllata: il costo è deducibile ai fini Ires secondo il criterio di competenza (con-


CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

siderato che le somme in esame vengono erogate direttamente alla società) e non, invece, secondo il criterio di cassa previsto dall'art. 95, co. 5, del Tuir; mentre è indeducibile ai fini Irap ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.Lgs. 446/1997 relativo al recupero degli oneri del personale distaccato presso terzi;

- in capo alla società controllante: se residente in Italia, le somme ricevute concorrono a formare il reddito imponibile per competenza (senza l'applicazione di ritenuta d'acconto prevista dall'art. 24, co. 1-ter del D.P.R. 600/1973); mentre non sono tassabili ai fini Irap, sempre ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.Lgs. 446/1997.

In caso di società controllante non residente in Italia, se il compenso non è relativo a una stabile organizzazione in Italia, dovrà essere applicata la ritenuta d'imposta prevista dall'art. 24, co. 1-ter, D.P.R. 600/1973.



B8. COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Tale voce è deputata ad accogliere i costi sostenuti al fine di godere dell'utilizzo di beni di terzi, materiali o immateriali, necessari per lo svolgimento dell'attività sociale.

I più importanti riguardano:

- gli affitti di immobili;
- i noleggi;
- i canoni di leasing su immobili, mezzi di trasporto, impianti, macchinari, attrezzature,...





APPROFONDIMENTO Leasing finanziario

Il leasing è un contratto atipico, non regolato dal codice civile, che nella pratica commerciale può assumere le forme di leasing operativo e leasing finanziario.

Il leasing operativo si concretizza nel mero godimento di un bene di terzi che vede come contropartita il pagamento di un canone periodico, senza il passaggio dei rischi relativi al bene: è pertanto riconducibile allo schema tipico della locazione, dell'affitto o del noleggio.

Il leasing finanziario si concretizza invece nel contratto con cui l'impresa concedente mette a disposizione della ditta utilizzatrice un bene mobile o immobile, per questa ultima strumentale, per un tempo determinato e contro il corrispettivo di un canone periodico; a tal fine, il bene oggetto del contratto può essere stato acquistato (dal produttore del bene) o realizzato dalla concedente su scelta o indicazione dell'utilizzatrice.

Nel leasing finanziario i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene sono trasferiti in capo alla ditta utilizzatrice, e la proprietà, alla fine del periodo di locazione, può essere trasferita alla medesima ditta utilizzatrice se esercita il diritto di riscatto.

Nell'Appendice A dell'OIC 12, nel qualificare le operazioni di locazione finanziaria, è precisato che una locazione, definita dall'art. 1571 cod.civ. come *"il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo"*, si qualifica come locazione finanziaria quando trasferisce al locatario la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni locati (art. 2427, n. 22, cod.civ.).

Vengono inoltre elencati una serie di indicatori da valutare (singolarmente o congiuntamente) per classificare un contratto di locazione come locazione finanziaria:

- il contratto prevede il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di locazione finanziaria;
- il locatario ha l'opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al *fair value* alla data in cui si potrà esercitare l'opzione, cosicché, all'inizio del contratto di locazione finanziaria, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
- la durata del contratto di locazione finanziaria copre la maggior parte della vita utile del bene anche se la proprietà non viene trasferita;
- all'inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per la locazione finanziaria equivale almeno al *fair value* del bene locato;
- i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche.

Mentre il leasing operativo può essere rappresentato in bilancio esclusivamente con il metodo patrimoniale come una normale operazione di locazione, la contabilizzazione del leasing finanziario da parte delle imprese utilizzatrici può seguire due diverse metodologie:

- il metodo patrimoniale, secondo cui l'utilizzatore rileva il bene in bilancio solo all'atto dell'eventuale riscatto, mentre in vigenza del contratto iscrive a conto economico i "canoni" maturati. I beni oggetto del contratto restano pertanto iscritti tra le immobilizzazioni nel bilancio del locatore;
- il metodo finanziario, in base al quale l'utilizzatore tratta il bene come se fosse di sua proprietà iscrivendolo tra le immobilizzazioni e fra le passività iscrive il debito per il finanziamento.

Il **metodo finanziario** è il metodo che viene applicato obbligatoriamente dalle società che applicano i principi contabili internazionali, in particolare lo IAS 17.

Per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, nonostante il D.Lgs. 139/2015 abbia rafforzato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma introducendo il n. 1-bis, co. 1 dell'art. 2423-bis cod. civ. (*"la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"*), il codice civile e gli OIC impongono ancora nella pratica di procedere alla rilevazione del leasing secondo il metodo patrimoniale.

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

Peraltro, il rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma può ritenersi rispettato dall'art. 2727, co. 1, n. 22, il quale prevede che “*La nota integrativa*” – quale parte integrante del bilancio – “*dove indicare ... le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente di rischi e benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando i tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;*”.

Il metodo finanziario, che fa prevalere la sostanza dell'operazione (di finanziamento) sulla forma giuridica (locazione), prevede di contabilizzare il bene detenuto in base al contratto di leasing tra le disponibilità patrimoniali, anche se formalmente non di proprietà.

Viene pertanto capitalizzato il costo tra le immobilizzazioni materiali e poi si procederà all'ammortamento dello stesso.

Il **metodo patrimoniale** prevede di contabilizzare il contratto di leasing finanziario in base alla sua forma giuridica (semplice locazione), alla luce del fatto che il locatario non dispone di alcun diritto reale sul bene oggetto del contratto e quindi il costo del bene acquisito in leasing non può venir iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.

Il metodo patrimoniale prevede l'iscrizione nel conto economico dei canoni passivi di leasing tra i costi per il godimento di beni di terzi durante l'intera durata del contratto, al termine del quale, in caso di esercizio del diritto di riscatto, il bene viene iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale al valore pari al prezzo pagato per il riscatto, e poi sistematicamente ammortizzato, come bene usato, in base alla vita utile residua.

Il prezzo di riscatto è il valore a cui il bene dovrà quindi essere iscritto nel registro dei beni ammortizzabili. L'abolizione dei conti d'ordine ad opera del D.Lgs. 139/2015 non richiede invece più la rilevazione dell'entrata del bene nelle disponibilità aziendali nell'ambito del sistema degli impegni. L'informativa andrà in ogni caso fornita nell'ambito della nota integrativa.

Nell'ipotesi in cui il contratto stabilisca il pagamento di un maxicanone iniziale, la parte di questo di competenza dell'esercizio, va rilevata tra i costi della produzione alla voce B8 “*per godimento di beni terzi*” del conto economico, mentre la parte di costo non di competenza dell'esercizio è rinviata agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di un risconto attivo. Se il bene locato viene riscattato in anticipo, l'ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite, aggiungendosi al costo sostenuto per riscattare il bene.

Trattamento fiscale del leasing finanziario


La deducibilità dei canoni di leasing, disciplinata dall'art. 102, co. 7, Tuir, ha subito diverse modifiche nel corso degli anni.

Si riportano di seguito in forma schematica i criteri di deducibilità, suddivisi per tipologia di bene (mobile, immobile, autoveicolo) e per periodo di stipula del contratto.

Deducibilità leasing beni mobili per imprese



Deducibilità leasing beni immobili per imprese




Bisogna tener ulteriormente conto che la quota capitale dei canoni concernenti leasing di fabbricati strumentali riferibile all'area su cui l'edificio insiste è indeductibile. Tale quota indeductibile è pari al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% della quota capitale complessiva di competenza del periodo d'imposta. Sul punto, l'Agenzia con la Circolare 17/E/2013 ha precisato che la quota capitale di competenza del periodo d'imposta deve essere determinata in base alla durata fiscale del leasing per i leasing stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012.

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

Deducibilità dei canoni di leasing relativi ad autoveicoli a deducibilità limitata (art. 164, co. 1, lett.b Tuir)



Per i beni materiali acquistati in leasing dal 15.10.2015 al 31.12.2016 (termine prorogato a 31.12.2017 ma non per gli autoveicoli non strumentali) è prevista una maggiorazione del 40% della deduzione fiscale degli ammortamenti ovvero dei canoni di leasing finanziario.

Per quanto riguarda la quota implicita degli interessi passivi sui canoni di leasing, essa è soggetta alle regole di deducibilità di cui all'art. 96 Tuir, in base al quale gli interessi passivi e oneri assimilati sostenuti in un determinato periodo di imposta (non capitalizzati) sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e, per l'eventuale parte eccedente, nel limite del 30% del ROL della gestione caratteristica.

Il ROL è determinato dalla differenza tra il valore della produzione (voce A.) ed i costi della produzione (voce B.), con l'esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (voci B.10.a e B.10.b) e dei canoni di leasing relativi a beni strumentali.

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare degli interessi passivi impliciti, la Circolare 17/E/2013 ha chiarito che possa avvenire sulla base del criterio forfetario previsto per l'Irap, ovvero ripartendo gli interessi impliciti desunti dal contratto per la relativa durata.

Ai fini Ires è tuttavia necessario tener conto, per i contratti stipulati a decorrere dal 29.4.2012, non della durata contrattuale ma di quella minima stabilita per la deducibilità fiscale.

$$\text{interessi passivi impliciti} = \text{canoni di competenza} - \left[\frac{\text{costo sostenuto dal concedente (al netto del prezzo di riscatto)}}{\text{n. giorni durata fiscale del contratto}} \right] \times \text{n. giorni periodo di imposta}$$

Nel caso di canoni con Iva indetraibile, sia il loro importo che il costo del bene deve essere considerato al netto dell'Iva.

Operazioni di compravendita e retrolocazione finanziaria (lease-back)

Un'operazione di vendita e retrolocazione finanziaria comporta la vendita di un bene e successiva locazione finanziaria dello stesso bene dal compratore al venditore.

L'ultimo comma dell'art. 2425-bis cod.civ. prevede che “*Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione*”. Pertanto, l'eventuale plusvalenza (differenza positiva tra il prezzo di vendita del bene ed il suo valore netto contabile alla data della vendita) che si dovesse determinare è rilevata in conto economico lungo la durata del contratto di locazione. Ciò comporta, l'iscrizione della plusvalenza tra i risconti passivi e la sua imputazione graduale tra i proventi del conto economico, in base alla durata del contratto di locazione finanziaria.

L'eventuale minusvalenza (differenza negativa tra il prezzo di vendita del bene ed il suo valore netto contabile alla data della vendita) che si dovesse determinare è rilevata per intero nel conto economico all'atto della compravendita.

Se la compravendita e la locazione finanziaria sono effettuati a condizione non di mercato, e più precisamente se la minusvalenza è correlata al pagamento di canoni inferiori a quelli di mercato, essa va differita, imputandola nei conti economici in proporzione ai canoni stessi, lungo la durata del contratto.

Dal punto di vista fiscale, la plusvalenza può essere assoggettata a tassazione, ai sensi dell'art. 86 Tuir, alternativamente:

- interamente nell'esercizio di competenza;
- in quote costanti nell'esercizio di competenza e nei successivi ma non oltre il quarto, a condizione che i beni siano posseduti per un periodo non inferiore a tre anni.

Di conseguenza, rispetto all'imputazione civilistica che deve essere fatta lungo la durata del contratto di leasing, si può creare un disallineamento e quindi una differenza temporanea tra risultato civilistico e reddito imponibile, da gestire con la fiscalità differita.

L'eventuale minusvalenza è invece deducibile ai sensi dell'art. 101 Tuir nell'esercizio di realizzo.

Cessione del contratto di leasing e relativo subentro

Il contratto di leasing può formare oggetto di cessione prima di giungere a scadenza.

Tale operazione realizza una successione dell'acquirente nella posizione giuridica, attiva e passiva, del cedente, per effetto della quale il primo subentra nei diritti e negli obblighi previsti in capo alla controparte.

Il cessionario pertanto, dietro pagamento del corrispettivo pattuito, acquisisce il diritto ad utilizzare il bene oggetto del contratto ed eventualmente di divenirne proprietario qualora decidesse di esercitare il riscatto; allo stesso tempo, si assume l'obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo di riscatto.

Dal punto di vista civilistico il corrispettivo della cessione costituisce per il cedente una sopravvenienza attiva.

Per quanto riguarda il cessionario, il subentro in un contratto di leasing finanziario non è disciplinato da alcun principio contabile. Dell'operazione si è occupata la norma di comportamento 141 dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano, la quale ha chiarito che il corrispettivo di acquisto del contratto di leasing va suddiviso in due quote, una riferita al godimento del bene e l'altra relativa all'opzione di acquisto.

La quota godimento del bene deve essere considerata un costo pluriennale, da ripartire per la residua durata del contratto.

La quota del corrispettivo che si riferisce all'opzione di acquisto è da considerarsi invece quale acconto sul prezzo di futuro riscatto del bene da contabilizzare nell'attivo di stato patrimoniale come acconto su immobilizzazioni materiali (voce B.II.5). Questa parte, a cui andrà sommato il prezzo da corrispondere in occasione del riscatto, verrà poi iscritta tra le immobilizzazioni materiali e genererà ammortamenti fiscalmente deducibili a partire dal periodo d'imposta in cui il riscatto sarà esercitato.

Se il riscatto non dovesse essere esercitato, il costo sopportato per l'acquisto del contratto sarà interamente spesabile nel periodo d'imposta in cui vi è certezza circa la sopravvenuta insussistenza dell'ammontare già contabilizzato nell'attivo.

La norma di comportamento poi chiarisce anche quale sia l'impatto che tali componenti avranno sul

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

conto economico dell'acquirente: il prezzo infatti andrà a bilanciare e rettificare l'imputazione dei futuri canoni di leasing, in modo da determinare il medesimo effetto finale che si sarebbe avuto nel caso di stipula, alla medesima data del subentro, di un nuovo contratto di leasing.

Le maggiori problematiche con riferimento alla cessione del contratto di leasing si rilevano a livello fiscale in quanto l'art. 88, co. 5, Tuir stabilisce che per il cedente costituisce sopravvenienza attiva il valore normale del bene.

La Circolare 108/E/1996 ha chiarito che per la corretta determinazione della componente reddituale da assoggettare a tassazione si debba assumere il valore normale del bene al netto del prezzo di riscatto e dei canoni residui attualizzati alla data del trasferimento.

Dal punto di vista fiscale pertanto la sopravvenienza da tassare esiste a prescindere dall'esistenza o meno di un corrispettivo di cessione pattuito tra le parti.

Pertanto, se il prezzo della cessione concordato è inferiore al valore normale, in sede di determinazione del reddito d'impresa si deve operare una variazione in aumento per la differenza. Al contrario, qualora il corrispettivo fosse superiore al predetto valore normale netto, non si apporta al reddito alcuna rettifica in diminuzione.

Per quanto riguarda il cessionario, in assenza di disposizioni specifiche del Tuir, con la Risoluzione n. 212/E/2007, nel confermare la necessità che il corrispettivo del trasferimento dev'essere scisso in due parti, corrispondenti alle due diverse finalità economiche sottese all'operazione di acquisto del contratto di leasing, ha precisato che la quantificazione delle due componenti non può essere lasciata all'arbitrio delle parti.

In particolare:

- la parte relativa al subentro nel diritto di acquisto del bene, che costituisce un costo sospeso, è determinata in misura pari alla sopravvenienza attiva imponibile per il cedente calcolata ai sensi dell'art. 88, co. 5, Tuir. Questa parte, a cui andrà sommato il prezzo da corrispondere in occasione del riscatto, verrà poi iscritta tra le immobilizzazioni materiali e genererà ammortamenti fiscalmente deducibili a partire dal periodo d'imposta in cui il riscatto sarà esercitato;
- la parte riferita all'acquisizione del diritto di godimento del bene oggetto del contratto, che rappresenta un onere pluriennale e dev'essere ripartita in relazione alla durata residua del leasing, è determinata dall'eventuale surplus del prezzo di cessione rispetto alla sopravvenienza attiva come sopra determinata. Tale costo è deducibile ai sensi dell'art. 108 Tuir.

CHECK LIST

COSTI PER GODIMENTO SUBENI DI TERZI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare l'imputazione per competenza delle spese sostenute per l'affitto di immobili, analizzando eventuali clausole contrattuali (indicizzazione affitto, interessi su cauzione, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare l'imputazione per competenza di canoni di noleggio di macchinari, impianti, attrezzature, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Evidenziare eventuali contratti di noleggio full service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'imputazione per competenza di canoni di leasing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'eventuale esercizio del diritto di riscatto su beni in leasing nel corso dell'esercizio sociale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che gli altri costi per godimento di beni di terzi siano rilevati esclusivamente per la quota di competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la rilevazione per competenza del maxicanone iniziale per la durata prevista contrattualmente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare lo stanziamento di imposte anticipate in caso durata fiscale del leasing inferiore a quella civilistica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Risconti/ratei su canoni di leasing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risconti/ratei su canoni di affitto e locazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risconti/ratei su canoni di noleggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risconti su maxicanone iniziale di leasing per ripartire il costo su tutta la durata contrattuale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Note di credito da ricevere relative canoni di competenza dell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Redigere per i contratti di leasing finanziario specifico prospetto da cui risulti: - il valore attuale delle rate di canone non scadute (calcolato) sulla base del tasso di interesse implicito dell'operazione; - l'onere finanziario effettivo attribuibile ai singoli contratti e riferibile all'esercizio; - l'ammontare complessivo al quale i beni sarebbero stati iscritti alla data di chiusura del bilancio se fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare, dando adeguata informazione, l'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione dei costi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare i rapporti con le imprese del gruppo per acquisti di servizi di godimento di beni di terzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare che la durata dei contratti di leasing di beni mobili (esclusi autoveicoli) stipulati a decorrere dal 1.1.2008 e fino al 28.4.2012 non sia inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento “fiscale” previsto dal D.M. 31.12.1988 ai fini della deducibilità dei canoni di competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che la durata dei contratti di leasing autoveicoli a deducibilità limitata sia almeno pari al periodo di ammortamento “fiscale” previsto dal D.M. 31.12.1988 ai fini della deducibilità dei canoni di competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Determinare la quota deducibile dei canoni di leasing per i beni a deducibilità limitata (telefonini cellulari,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare stipulati sino al 28.4.2012: la durata del contratto non deve essere inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento di cui al D.M. 31.12.1988 e comunque con un minimo di 11 anni ed un massimo di 15 anni.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per i contratti di leasing stipulati dal 29.4.2012 al 31.12.2013 effettuare eventuali variazioni in aumento per la parte di canone di leasing indeducibile, in caso di durata del contratto inferiore al periodo minimo di deducibilità (2/3 per beni mobili eccetto atoveicoli aziendali e comunque per i beni immobili almeno 11 ovvero 18 anni se i 2/3 del periodo di ammortamento risultano rispettivamente inferiori o superiori a tali soglie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per i contratti di leasing stipulati dal 1.1.2014 effettuare eventuali variazioni in aumento per la parte di canone di leasing indeducibile, in caso di durata del contratto inferiore al periodo minimo di deducibilità (1/2 per beni mobili eccetto atoveicoli aziendali e 12 anni per i beni immobili)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Riprendere a tassazione, ai fini Irap, la componente finanziaria dei contratti di leasing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Determinare la quota deducibile dei canoni di noleggio per i beni a deducibilità limitata (autovetture, telefonini cellulari, ...) e nei limiti degli importi annuali ammessi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinguere, nei contratti di noleggio full service, la parte di costo relativa al noleggio puro (soggetta ai limiti di cui al punto precedente) da quella relativa ai servizi accessori (manutenzione,)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B9. COSTI PER IL PERSONALE

Tale voce è deputata ad accogliere i costi sostenuti per il personale dipendente, legato all'azienda da un rapporto contrattuale di lavoro subordinato.

Lo schema di conto economico distingue tra le seguenti voci:


- a. *Salari e stipendi*: comprendono tutti gli elementi fissi e variabili che per legge o contratto costituiscono la retribuzione del lavoratore;
- b. *Oneri sociali*: sono gli oneri da corrispondere agli enti previdenziali ed assicurativi e che sono a carico dell'impresa;

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

- c. *Trattamento di fine rapporto*: rappresenta l'accantonamento di competenza dell'esercizio per il trattamento di fine rapporto, così come previsto dall'art. 2120 cod.civ.;
- d. *Trattamento di quiescenza e simili*: comprende gli eventuali accantonamenti a fondi di previdenza integrativi;
- e. *Altri costi*: comprende altri costi di natura residuale legati al personale dipendente (quote associative versate a favore dei dipendenti, erogazioni, ...).

Non vanno ricompresi in questa voce i costi per formazione e aggiornamento del personale, i costi per l'acquisto di buoni pasto per i dipendenti, i costi delle trasferte, i costi sostenuti per mense, ed altri costi di natura analoga, che vanno rilevati tra le prestazioni di servizi alla voce B 7.




Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, l'accantonamento annuale, che costituisce una tipica scrittura di integrazione di fine esercizio, si determina dalla somma di due componenti:

- una *quota capitale* pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. Tale quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Per retribuzione annua si intende, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, l'insieme delle somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura ed esclusi i rimborsi spese, corrisposte in dipendenza del rapporto lavorativo a titolo non occasionale.
- una *quota finanziaria*, che si determina incrementando il fondo trattamento di fine rapporto risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, quindi escludendo la quota maturata nell'anno, sulla base di un tasso di rivalutazione dato dalla somma di:
 - una quota fissa pari all'1,5%;
 - una quota variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente⁸.

Determinata la quota maturata da accantonare nell'esercizio, il fondo trattamento di fine rapporto iscritto in bilancio risulta congruo se di ammontare pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti

⁸ Nel caso si applicazione del tasso di rivalutazione per frazioni di anno, l'incremento dell'indice Istat è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

nell'ipotesi in cui il loro rapporto di lavoro si fosse sciolto alla data di chiusura dell'esercizio, al netto degli acconti erogati.



CHECK LIST *COSTI PER IL PERSONALE*

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare l'imputazione per competenza dei costi relativi al personale dipendente (comprensivi degli oneri differiti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che l'accantonamento al fondo TFR sia effettuato in base alle previsioni normative e contrattuali ed effettuare la riconciliazione con il fondo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'accantonamento ai fondi previdenziali integrativi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione costi per mensilità aggiuntive, ferie maturette e non godute e relativi contributi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione del saldo Inail di competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione dell'accantonamento al fondo TFR e a fondi previdenziali integrativi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

	SI	NO	N/A	Note 
Imputazione tra i componenti finanziari della rivalutazione del fondo TFR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare il numero medio di dipendenti ripartito per categorie (dirigenti, quadri, impiegati, operai, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Commento sui dipendenti che hanno destinato il TFR a Fondi pensione esterni all'impresa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Rilevare le deduzioni Irap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la deducibilità delle opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti (c.d. <i>oneri di utilità sociale</i>) nei limiti del plafond del 5 per mille del costo del personale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la deducibilità di altre erogazioni a favore dei dipendenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Tale voce è deputata ad accogliere:

- gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante;
- le svalutazioni delle disponibilità liquide.



IL PROCESSO DI AMMORTAMENTO

L'ammortamento è un processo tramite il quale il costo di una immobilizzazione viene ripartito tra gli esercizi della sua vita utile, in funzione del periodo in cui l'impresa pensa di trarne beneficio.

L'art. 2426, co. 1, n. 2 cod.civ. stabilisce che:

"Il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro possibilità di utilizzo".

Tale disposizione evidenzia i caratteri fondamentali della procedura di ammortamento:

- sono soggette all'ammortamento solo le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo → ne sono esclusi pertanto i terreni;
- l'ammortamento deve essere sistematico → è quindi preferibile utilizzare piani di ammortamento a quote costanti, ma si possono utilizzare anche piani a quote decrescenti o basati su altri parametri. Ciò che è importante è che il processo di ammortamento non venga variato sulla base di politiche di bilancio. Ed è per questo che nella nota integrativa devono essere indicate eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati;
- l'ammortamento deve basarsi sulla residua possibilità di utilizzo delle immobilizzazioni → la procedura non è legata alla durata fisica del bene, ma alla sua durata economica, cioè al periodo in cui si prevede che sarà di utilità all'impresa.

Si rileva inoltre che l'ammortamento deve essere determinato anche sui cespiti che per svariate ragione temporaneamente non vengono utilizzati dall'impresa; va sospeso invece nell'ipotesi di cespiti obsoleti o da alienare.



L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso, indipendentemente dalla sua effettiva entrata in funzione.

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Per quel che concerne le immobilizzazioni immateriali, esse vengono solitamente ammortizzate in conto (c.d. *ammortamento diretto*), senza cioè istituire apposito fondo ammortamento.

È tuttavia consigliabile utilizzare il c.d. *metodo indiretto*, al fine di avere immediatamente disponibili tutti gli elementi necessari per fornire le informazioni richieste dalla nota integrativa.

Dal punto di vista della deducibilità fiscale delle quote di ammortamento, vi possono essere delle divergenze rispetto alla normativa civilistica, che vengono evidenziate nella tabella di seguito allegata: se l'ammortamento imputato a bilancio è superiore a quello ammesso dal punto di vista fiscale, la riconciliazione tra ammortamento fiscale e civilistico darà luogo ad una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. Come evidenziato nel capitolo dedicato alle immobilizzazioni immateriali, a cui si rimanda, il D.Lgs. 139/2015 ha modificato alcuni criteri di ammortamento delle stesse.

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

SCHEMA OPERATIVO

RICONCILIAZIONE TRA AMMORTAMENTO CIVILISTICO E FISCALE PER LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

	Ammortamento civilistico	Indicare la procedura di ammortamento utilizzata	Ammortamento fiscale	Evidenziare eventuali divergenze tra ammortamento contabile e fiscale
Costi di impianto ed ampliamento	entro un periodo massimo di 5 anni		nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio	
Costi di sviluppo	secondo vita utile; se non stimabile entro un periodo massimo di 5 anni		nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio, salvo modifiche da parte del decreto fiscale che dovrà essere approvato a seguito delle novità apportate dal D.Lgs. 139/2015	
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	residua possibilità di utilizzazione		quote non superiori al 50% del costo → anche non costanti	
Concessioni, licenze, diritti simili	durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge		durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge	
Marchi	Periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce. Comunque entro un periodo non superiore a 20 anni		quote non superiori ad 1/18 del costo	
Avviamento	vita utile (al massimo 20 anni); se non stimabile entro un periodo massimo di 10 anni		Quote non superiori ad 1/18 del costo	

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

La normativa tributaria prevede delle regole specifiche per la deducibilità delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, che possono far divergere l'ammortamento civilistico da quello fiscale:

- le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene (e non da quando il bene è disponibile e pronto all'uso);
- le quote di ammortamento sono deducibili solo se si riferiscono a beni strumentali;
- le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei coefficienti del D.M. 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio;

- è ammessa la deducibilità integrale per i beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro;
- se la durata dell'esercizio è inferiore o superiore a 12 mesi gli ammortamenti devono essere ragguagliati alla durata dell'esercizio.

SUPERAMMORTAMENTI

Nella Legge di stabilità 2016 – L. 208/2015 – è stato introdotto un provvedimento con lo scopo di **incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi** attraverso un incremento del valore fiscale del bene, beneficiabile tramite i relativi ammortamenti, se il bene è acquisito in proprietà, ovvero tramite i canoni di competenza, se il bene viene acquisito tramite leasing.

L'agevolazione compete per i beni acquisiti nell'intervallo temporale che va dal **15.10.2015 al 31.12.2016**. Gli investimenti devono riguardare beni strumentali, escludendo pertanto beni merce e materiali di consumo, che devono essere “nuovi”, requisito soddisfatto se il bene viene acquistato dal produttore, o da soggetto diverso ma non deve essere stato utilizzato da parte del cedente o da altro soggetto.

Vi sono inoltre delle esclusioni specifiche prevista da un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità 2016. L'agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di leasing. E si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini Ires (no Irap) senza impatti di natura contabile (ad eccezione delle minori imposte).

In particolare, al rigo RF18 di UNICO SC 2016, dedicato all'ammontare indeducibile delle spese relative ai mezzi di trasporto, viene specificato che per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164 co. 1 lett. b) del Tuir. Inoltre, al rigo RF21 del citato modello, dedicato agli ammortamenti non deducibili, viene precisato che per gli acquisti effettuati nel suddetto periodo agevolato, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo è maggiorato del 40%.



ESEMPIO

Bene strumentale nuovo acquistato il 31/10/2016 al costo di 200 €. Il costo deducibile ai fini dell'ammortamento sarà pari a 280 € che con aliquota di ammortamento pari al 20% comporta ammortamenti annui deducibili pari a 56 €, anziché 40 €.

La maggiorazione del 40% non influenza il calcolo di eventuali minus/plusvalenze.

Oltre che per i beni in proprietà, la disciplina agevolata per gli investimenti riguarda anche i **beni in leasing**.



La Legge di bilancio 2017 ha prorogato a tutto il 2017 (investimenti effettuati entro il 30.06.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del conto di acquisto) il superammortamento, ad esclusione dei veicoli a deducibilità limitata (art. 164, co. 1, Tuir) e di quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

È stato inoltre introdotto l'iper-ammortamento, con incremento del costo di acquisizione del 150%, sugli investimenti rientranti nel piano Industria 4.0, al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale.

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

Dal punto di vista della deducibilità fiscale delle quote di ammortamento, vi possono essere delle divergenze tra aliquota fiscale e quella civilistica: se l'ammortamento imputato a bilancio è superiore a quello ammesso dal punto di vista fiscale, la riconciliazione tra ammortamento fiscale e civilistico darà luogo ad una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

Per approfondimenti sull'ammortamento si vedano i commenti della voce B.II Immobilizzazioni materiali.

Anche per le immobilizzazioni materiali si riporta una tabella allegata in cui mettere in evidenza eventuali divergenze tra aliquote civilistiche e fiscali.

SCHEMA OPERATIVO


RICONCILLAZIONE TRA AMMORTAMENTO CIVILISTICO E FISCALE PER LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	ALIQUOTA CIVILISTICA	ALIQUOTA FISCALE	↗ evidenziare eventuali divergenze tra ammortamento contabile e fiscale
Fabbricati			
Impianti e macchinari			
Attrezzature industriali e commerciali			
Altre immobilizzazioni			

LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

L'art. 2426, co. 1, punto 3 cod.civ., prevede che:

"L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata".



OIC 9

Il nuovo principio contabile OIC 9, applicabile già ai bilanci relativi al 2014, ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Partendo dall'art. 2426, co. 1, cod.civ. che richiede al n. 3 che l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore (che non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata), il nuovo principio propone il modello basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa come modello di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo un approccio adottato dagli organismi contabili internazionali più autorevoli.

L'applicazione del modello è stato tuttavia modulato, ed è questa la principale novità, sulla base delle dimensioni della società, così da consentire ai soggetti di piccole dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall'adozione di tecniche complesse.

Per questo motivo è consentito alle società di minori dimensioni di utilizzare l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento, intendendosi per società di minori dimensioni, quelle che per due esercizi consecutivi non abbiano superato nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250;
- totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro.

La capacità di ammortamento è determinata sottraendo al risultato economico d'esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni senza effettuare alcuna attualizzazione.

In pratica si identifica con il margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.

L'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento si basa sul presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti con tale metodo divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando nel dettaglio le regole di riferimento.

In particolare, al ricorrere di queste due condizioni:

- l'unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, coincide spesso con l'intera società;
 - i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa;
- l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione, tende a fornire risultati simili all'approccio base.

Qualora, invece, la società presenti una struttura degli investimenti complessa e formata da rami di attività ben distinti e tra loro autonomi, il principio contabile consiglia comunque di adottare l'approccio basato sulla capacità di ammortamento per singola immobilizzazione.

È inoltre richiesto alle società che adottano il metodo semplificato di darne *menzione nella nota integrativa* e indicare la durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi reddituali futuri.

Esempio (Appendice C dell'OIC 9):

Società Alfa Srl che ha iscritti in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0:

- cespiti A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;
- cespiti B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;
- avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.

dove i valori netti contabili dei cespiti A e B e dell'avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell'esercizio 0.

L'orizzonte temporale del budget che presenta l'ansamento prospettico della gestione è di 5 anni: al ter-

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

mine di tale periodo i cespiti andranno rinnovati e si suppone che il valore dell'avviamento si sia completamente riassorbito. L'aliquota fiscale è pari a zero.

Il budget è il seguente:

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
ricavi	5.500	7.500	10.000	10.000	10.000	43.000
costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
oneri finanziari	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
capacità d'ammortamento	-500	250	1.500	1.500	1.500	4.250
ammortamenti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
ammortamenti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
Ammortamenti C	-100	-100	-100	-100	-100	-500
totale ammortamenti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
risultato netto	-800	-50	1.200	1.200	1.200	2.750

La capacità di ammortamento complessiva (somma del risultato netto e degli ammortamenti) generata dalla gestione nell'orizzonte temporale di riferimento (pari a 4.250) consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari a 1.500). Di conseguenza, anche se gli esercizi 1 e 2 chiudono in perdita, non viene rilevata nessuna perdita durevole di valore.

Si vedano anche i capitoli dedicati alle Immobilizzazioni materiali ed immateriali.

LA SVALUTAZIONE DEI CREDITI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

I crediti compresi nell'attivo circolante devono essere iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzazione, cioè rettificati dell'importo che si ritiene non sia più, parzialmente o totalmente, esigibile. In ogni esercizio va quindi valutata la necessità di effettuare specifici accantonamenti a fronte del rischio di inesigibilità dei crediti. Per approfondimenti si veda la voce "Crediti".

Dal punto di vista fiscale (art. 106 del Tuir) gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, nei limiti dello 0,5% del valore nominale dei crediti risultanti dal bilancio, di natura commerciale e non coperti da garanzia assicurativa. La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti risultanti in bilancio a fine esercizio.

Nell'ipotesi in cui l'accantonamento civilistico imputato a bilancio sia maggiore rispetto al limite di cui all'art. 106 Tuir, sarà necessario, per la differenza, imputare una variazione in aumento in dichiarazione Modello dei Redditi.

SCHEMA OPERATIVO***DEDUCIBILITÀ ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI***


Crediti dell'attivo circolante derivanti dalla vendita di beni e/o da prestazioni di servizi, non coperti da garanzia

- crediti vs clienti
- crediti vs imprese controllanti
- crediti vs imprese controllate
- crediti vs imprese collegate
- altri crediti


Totale



Accantonamento al fondo svalutazione crediti di bilancio




Accantonamento deducibile



Se $B > C$

Quota accantonamento indeducibile



Se $C > B$

Quota accantonamento deducibile




Fondo svalutazione non tassato (accant.deducibile)

Fondo iniziale

Utilizzi fondo nell'esercizio

Accantonamento deducibile esercizio



Fondo svalutazione non tassato finale

$$G = D-E+F$$

Fondo svalutazione ammesso

$$H = 5\% \text{ di } A$$

Quota fondo indeducibile (da riprendere a tassazione)

se $G > H$

$$G - H$$



Fondo svalutazione tassato (accant.indeducibile)

Fondo iniziale

Utilizzi fondo nell'esercizio (variazioni in diminuzione)

Accantonamento indeducibile esercizio



Fondo svalutazione tassato finale

$$M = H-I+L$$

⊖ Variazione in aumento in sede di determinazione del reddito imponibile

⊕ Variazione in diminuzione in sede di determinazione del reddito imponibile (se deducibili fiscalmente)

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

CHECK LIST *AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI*

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Predisposizione per ogni immobilizzazione del relativo piano di ammortamento sulla base della residua vita utile, tenendo conto degli eventuali limiti imposti dalla normativa civilistica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica della disponibilità del bene all'uso per l'inizio del processo di ammortamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che le immobilizzazioni che hanno subito una perdita durevole di valore siano iscritte a tale minor valore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che nel momento in cui i motivi che hanno determinato tali perdite di valore sono venuti meno, sia ripristinato il costo originario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la situazione di esigibilità dei crediti e l'andamento storico delle perdite subite su crediti ai fini della determinazione del fondo svalutazione crediti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'uniformità dei criteri di contabilizzazione e valorizzazione rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Rilevazione degli ammortamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione delle svalutazioni delle immobilizzazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione dell'utilizzo del fondo rischi per perdite su crediti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione dell'accantonamento di competenza dell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicazione della misura e motivazione delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, facendo riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e al loro valore di mercato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del metodo e dei coefficienti di ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell'esercizio delle varie categorie di immobilizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motivazione dell'ammortamento dell'avviamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Verifica deducibilità in misura non superiore al 50% del costo per le quote di ammortamento di: • diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno • brevetti industriali • processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica deducibilità in misura non superiore ad 1/18 del costo per le quote di ammortamento dei marchi d'impresa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica deducibilità in misura non superiore ad 1/18 del costo per le quote di ammortamento degli avviamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
In caso di affitto d'azienda o usufrutto verifica circa il fatto che gli ammortamenti vengono dedotti dall'affittuario (a meno che nel contratto non si sia derogato all'art. 2561 cod.civ.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gestione degli annullamenti delle differenze temporanee originatesi in precedenti esercizi e relativi effetti sulla fiscalità differita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

	SI	NO	N/A	Note 
Per le immobilizzazioni materiali, verifica data di entrata in funzione del bene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Confronto aliquota civilistica con aliquota fiscale (D.M. 31.12.88) per verificare la deducibilità delle quote imputate a bilancio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica della riduzione a metà delle quote di ammortamento per il primo anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica ammortamento integrale beni di costo non superiore a 516,46 euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la deducibilità degli ammortamenti delle auto aziendali (20%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica deducibilità degli ammortamenti delle auto date in uso promiscuo ai dipendenti (70%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica deducibilità degli ammortamenti dei servizi telefonici (80%) sia fissi che mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la possibilità per i beni materiali strumentali nuovi acquistati nel 2016 di beneficiare dei “super ammortamenti”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica limite dello 0,5% per la deducibilità della svalutazione crediti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica l'eccedenza non deducibile del fondo svalutazione a fine esercizio (5% crediti commerciali)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica variazioni ai aumento o diminuzione per stanziamenti e/o utilizzi di fondi tassati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B11. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDARIE, DI CONSUMO E MERCI


Tale voce è deputata ad accogliere le variazioni intervenute tra le rimanenze finali e quelle iniziali delle *materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*, cioè dei beni da magazzino, al fine di rispettare il principio di competenza economica.

La voce deve essere rettificata delle eventuali svalutazioni e deve comprendere eventuali ripristini del valore originario operati sulle giacenze finali.

La voce “*Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*” può avere:

- segno positivo → se le rimanenze finali sono minori di quelle iniziali
- segno negativo → se le rimanenze finali sono maggiori rispetto quelle iniziali, che significa un minor utilizzo dei fattori produttivi e quindi un minor costo della produzione

Per quanto concerne la valutazione delle rimanenze si rinvia al commento della voce C.I Rimanenze.



CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

CHECK LIST

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare la contabilizzazione delle rimanenze finali delle materie prime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la contabilizzazione delle rimanenze finali delle materie sussidiarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la contabilizzazione delle rimanenze finali delle materie di consumo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la contabilizzazione delle rimanenze finali delle merci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che la voce di variazione sia rilevata al netto delle svalutazioni e dei ripristini di valore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Rilevazione della variazione delle rimanenze delle materie prime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione della variazione delle rimanenze delle materie di consumo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione della variazione delle rimanenze delle materie sussidiarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione della variazione delle rimanenze delle merci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare, dando adeguata informazione, l'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare che la valutazione delle rimanenze sia fatta secondo uno dei criteri ammessi (costo specifico, FIFO, costo medio ponderato, LIFO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Effettuare la ripresa a tassazione di eventuali svalutazioni forfetarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI

L'attività di un'impresa è spesso caratterizzata da un certo grado di incertezza in merito all'esito che determinati accadimenti aziendali potranno avere nel futuro, generando come conseguenza l'insorgere di perdite o di passività.

Quando questi "rischi" sono la conseguenza di operazioni poste in essere nel corso dell'esercizio, riferendosi quindi a specifiche situazioni ben individuabili e non alla generale attività dell'impresa, è necessario valutare l'opportunità di costituire appositi fondi rischi.

Gli accantonamenti per rischi sono pertanto deputati a coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Specificando che gli accantonamenti riguardano esclusivamente perdite e debiti di natura determinata, il legislatore civilistico esclude quindi la possibilità di costituire fondi a fronte di rischi generici o la cui fattispecie sia non determinata: per fronteggiare tali tipologie di rischi, si potranno piuttosto vincolare, in sede di destinazione del risultato d'esercizio, apposite riserve di utili.

A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria gli accantonamenti a fondi rischi per cause in corso, per contratti ad esecuzione differita, per rischi non assicurati, etc..

A livello di principi contabili, il documento che si occupa di questa tematica è il principio OIC 31, che definisce appunto le passività potenziali come passività connesse a situazioni già esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, ma caratterizzate da incertezza, cioè con esito pendente in quanto si risolveranno in esercizi successivi.

I fondi rischi sono pertanto destinati a fronteggiare spese e perdite che probabilmente si verificheranno in futuro, ma che traggono origine da eventi specifici manifestatisi nell'esercizio in chiusura e che vanno quindi, nel rispetto del principio di competenza economica, rilevati nello stesso.

Il principio contabile sottolinea poi come tali fondi debbano essere esclusivamente stanziati nell'ambito del passivo del bilancio, e non invece come poste rettificate dell'attivo patrimoniale.

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

Nel processo valutativo cui è chiamato il redattore del bilancio, la stima del grado di probabilità del verificarsi della perdita o del debito nel futuro, assume un'importanza fondamentale, essendo l'elemento da cui dipende la necessità o meno di stanziare il relativo accantonamento.

In termini decrescenti di probabilità, in relazione cioè al diverso grado di possibilità di manifestazione degli eventi futuri, possiamo distinguere tra:

- passività probabili
- passività possibili
- passività remote

Queste fattispecie, essendo fonte di un diverso rischio potenziale per l'impresa, hanno anche una diversa rappresentazione in bilancio.

Le passività probabili si caratterizzano per il fatto che l'accadimento che può determinare l'insorgere della passività non è certo, ma al tempo stesso vi sono tutta una serie di motivazioni che inducono a ritenere che esso si verificherà, motivazioni che si possono considerare attendibili, credibili o ammissibili in base ad argomentazioni sufficientemente sicure. Tuttavia, le passività probabili vanno rilevate in bilancio soltanto se vi è la possibilità di stimare con ragionevolezza l'entità dell'onere, altrimenti, non essendo possibile stanziare il fondo, sarà necessario fornire un'adeguata informativa nella nota integrativa.

Le passività possibili sono, invece, quelle che presentano un grado di realizzazione e di avveramento meno probabile del precedente e quindi non deve essere effettuato alcuno stanziamento in bilancio, ma vanno comunque evidenziati nell'ambito della nota integrativa gli elementi necessari per apprezzare il potenziale rischio esistente. Quando invece la passività si può considerare soltanto remota, ha quindi una scarsa probabilità di accadimento, non deve essere effettuato nessuno stanziamento in bilancio e nessuna menzione in nota integrativa.

La normativa civilistica non indica specifici criteri di valutazione per gli accantonamenti diretti a fronteggiare passività potenziali.

Il loro ammontare, a seconda della tipologia di rischio che sono chiamati a coprire, va determinato sulla base di realistiche e attendibili stime dell'entità dell'onere.

È quindi necessario avere a disposizione tutta la documentazione di supporto per poter effettuare una valutazione, che, se pur soggettiva, deve essere la più ragionevole possibile.

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), secondo il criterio della classificazione "per natura" dei costi. Di conseguenza, gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13, da utilizzarsi solo in via residuale; mentre quelli relativi all'attività finanziaria o straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le voci della classe C ed E del conto economico.

Pertanto, solo in via residuale, gli accantonamenti per passività potenziali vanno iscritti nel conto economico nell'ambito dei costi della produzione, alla voce B.12 Accantonamenti per rischi.

È importante sottolineare come essi vadano tenuti distinti dagli accantonamenti per oneri, che si differenziano per essere caratterizzati da esistenza certa, che vanno invece iscritti alla voce B.13 Altri accantonamenti.

A livello di stato patrimoniale la contropartita è costituita, nell'ambito della classe B. Fondi per rischi ed oneri, dalla voce B.4 Altri Fondi.

B 12.
ACCANTONAMENTI PER RISCHI

ACCANTONAMENTI PER PASSIVITÀ LA CUI
ESISTENZA È SOLO PROBABILE



APPROFONDIMENTO

Cause legali

Una delle fattispecie più frequenti che possono determinare la necessità di effettuare degli accantonamenti a copertura di passività potenziali è rappresentata dalle cause legali nelle quali l'impresa sia parte convenuta.

Le cause legali si caratterizzano, in genere, per avere tempi di definizione piuttosto lunghi e comunque tali da coinvolgere più esercizi sociali.

Il redattore del bilancio si trova pertanto alla fine di ogni esercizio a dover effettuare due tipi di valutazioni:

- da un lato, analizzare le cause legali sorte nel corso dell'esercizio per valutare l'opportunità di effettuare uno stanziamento a specifico fondo rischi;
- dall'altro, verificare la congruità dei fondi stanziati negli esercizi precedenti, sulla base dell'evoluzione delle vicende processuali.

Nel prosieguo verranno pertanto analizzate queste due distinte fattispecie.

Causa legale sorta nel corso del 2016

Ipotizziamo che nei confronti della società Alfa sia stata intentata una causa legale per risarcimento danni nel corso dell'esercizio 2016 da parte del cliente Beta per un ammontare pari a 100.000 euro.

A fine esercizio l'organo amministrativo, nel redigere il bilancio secondo i principi di competenza e prudenza, deve verificare la necessità di effettuare un accantonamento a fronte del rischio di soccombenza nella causa, e quindi della possibilità che la società venga in futuro chiamata a sostenere degli oneri, qualora l'esito della vertenza, giudiziale o stragiudiziale, risulti ad essa sfavorevole.

Il primo elemento da verificare è quello della fondatezza delle richieste avanzate dalla parte attrice: sulla base della documentazione disponibile e delle relazioni dei legali della società, bisognerà quindi valutare il grado di possibile realizzazione e di avveramento della passività, anche alla luce, ad esempio, di precedenti giurisprudenziali o di indicazioni esistenti a livello dottrinale.

Se da questo esame emerge che il rischio di soccombenza è molto elevato, e pertanto la società decide di non effettuare alcuna opposizione alla richiesta avanzata, ma semmai di ricercare un accordo stragiudiziale, l'onere connesso a tale causa va rilevato in bilancio come onere certo e oggettivamente determinabile e quindi non trova contropartita in un fondo rischi, ma in un debito.

Nel caso in cui dall'analisi svolta, invece, la richiesta avanzata dalla parte attrice appaia fondata nella sostanza, ma dall'esito incerto, e quindi l'evento risulta "solamente" probabile, la fattispecie determina l'insorgere di una passività potenziale e pertanto va stimato in modo oggettivo l'entità dell'accantonamento da stanziare in sede di chiusura del bilancio tramite apposito fondo rischi.

La quantificazione della passività potenziale deve essere effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare richiesto dalla controparte a titolo di risarcimento del danno subito, anche delle spese legali e processuali, unitamente ad ogni altro costo accessorio che può originarsi in caso di soccombenza in giudizio. L'ammontare dell'accantonamento dovrà pertanto essere ricompreso all'interno di un intervallo fra un valore minimo ed uno massimo, da stimarsi sulla base del grado di probabilità che si attribuisce all'avverarsi di un esito negativo della causa e del conseguente onere che ciò potrà determinare in capo all'impresa.

Ipotizziamo pertanto che la società Alfa, anche alla luce del parere dei legali, ritenga troppo elevata la quantificazione del danno effettuata da Beta (100.000 euro) e quindi valuti la potenziale passività in 42.000 euro.

La società dovrà procedere allo stanziamento nell'ambito di un fondo rischi del relativo importo.

A livello contabile, la rilevazione da effettuare a fine esercizio sarà la seguente:

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

31/12/2016 Rilevazione stanziamento per causa risarcimento danni intentata dal cliente Beta

Accantonamento per causa legale	a	Fondo rischi per causa legale	€ 42.000	€ 42.000
---------------------------------	---	-------------------------------	----------	----------

Da un punto di vista fiscale, in considerazione del fatto che l'art. 107, co. 4, del Tuir non consente la deducibilità degli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dai co. precedenti della norma, il componente negativo dovrà essere ripreso fiscalmente attraverso una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Trattandosi però di una differenza temporanea fra risultato civilistico e reddito imponibile, dovrà essere stanziata anche la relativa fiscalità differita.

A livello contabile, la rilevazione da effettuare a fine esercizio sarà la seguente:

31/12/2016 Rilevazione imposte anticipate su stanziamento fondo rischi per causa risarcimento danni intentata da cliente Beta

Attività per imposte anticipate	a	Imposte anticipate	€ 10.080	€ 10.080
---------------------------------	---	--------------------	----------	----------

Causa legale sorta nel corso di esercizi precedenti al 2016

Facciamo adesso l'ipotesi che la causa di risarcimento danni di cui al paragrafo precedente sia stata intentata dalla società Beta alla società Alfa nel corso del 2015 e che nel bilancio di tale esercizio sia stato stanziato un fondo rischi, a fronte di tale passività potenziale, di 42.000 euro (e le correlate imposte anticipate).

Nel corso degli esercizi successivi a quello di primo stanziamento, il fondo rischi deve essere monitorato per valutarne la congruità rispetto all'eventuale evoluzione delle vicende processuali.

Nel caso in esame, alla fine dell'esercizio 2016 potrà quindi essere necessario adeguare il valore del fondo sulla base di una nuova stima del rischio oppure sulla base di un "cambiamento di stima" derivante da un errore di valutazione del rischio effettuato nel 2015.

Si possono pertanto manifestare diverse situazioni:

- l'importo stanziato è insufficiente: l'azienda ritiene che il fondo istituito a fronte del rischio di soccombenza debba essere di ammontare pari a 60.000 euro;
- l'importo stanziato è eccedente: sulla base dell'evoluzione della causa, ad esempio anche per effetto dell'attività transattiva svolta dai legali, l'ammontare del fondo ritenuto congruo è pari a 30.000 euro.

Nella prima ipotesi, è pertanto necessario effettuare al 31 dicembre 2015 un ulteriore accantonamento di 18.000 euro, al fine di rendere il fondo di ammontare congruo rispetto alla nuova stima del rischio effettuata. Dal punto di vista contabile, la rilevazione da effettuare a fine esercizio è la seguente:

31/12/2016 Integrazione stanziamento per causa risarcimento danni intentata da cliente Beta

Accantonamento per causa legale	a	Fondo rischi per causa legale	€ 18.000	€ 18.000
---------------------------------	---	-------------------------------	----------	----------

31/12/2016 Rilevazione imposte anticipate su integrazione stanziamento fondo rischi per causa risarcimento danni intentata da cliente Beta

Attività per imposte anticipate	a	Imposte anticipate	€ 4.320	€ 4.320
---------------------------------	---	--------------------	---------	---------

movimentando pertanto le medesime voci di bilancio della scrittura istitutiva del fondo.

Andiamo a vedere che cosa accade invece nella seconda ipotesi effettuata, cioè nel caso in cui alla fine dell'esercizio 2016 il fondo risulti esuberante rispetto alla nuova valutazione del rischio.

L'adeguamento del fondo costituirà componente di reddito da classificarsi nella voce di conto economico A.5 Altri Ricavi e Proventi.

La scrittura contabile sarà la seguente:

31/12/2016	Adeguamento fondo eccedente per causa risarcimento danni intentata da cliente Beta		
Fondo rischi per causa legale	a Altri ricavi e proventi	€ 12.000	€ 12.000

Come conseguenza della riduzione dell'importo accantonato nel fondo rischi, dovranno essere adeguate le imposte anticipate a suo tempo stanziate:

31/12/2016	Rigiro imposte anticipate su adeguamento fondo eccedente per causa risarcimento danni intentata da cliente Beta		
Imposte anticipate	a Attività per imposte anticipate	€ 2.880	€ 2.880

Esercizio nel quale termina la causa

Nell'esercizio in cui la causa termina o viene raggiunto un accordo transattivo, l'onere in capo all'impresa diviene certo ed è pertanto necessario procedere alla rilevazione della relativa passività, "utilizzando" il fondo rischi in precedenza appositamente stanziato:

30/9/2016	Rilevazione passività per causa risarcimento danni intentata da cliente Beta		
Fondo rischi per causa legale	a Debito vs società Beta	€ 42.000	€ 42.000

Si dovrà inoltre procedere al rigiro delle imposte anticipate ed, in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà essere effettuata una variazione in diminuzione per "annullare" quella in aumento apportata nella dichiarazione del periodo d'imposta in cui era stato effettuato l'accantonamento:

30/9/2016	Rigiro imposte anticipate su rilevazione passività per causa risarcimento danni intentata da cliente Beta		
Imposte anticipate	a Attività per imposte anticipate	€ 10.080	€ 10.080

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

CHECK LIST *ACCANTONAMENTI PER RISCHI*

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare la giustificazione degli accantonamenti per rischi, ossia l'esistenza di passività potenziali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che non vi siano accantonamenti per rischi generici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Rilevazione degli accantonamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare gli accantonamenti effettuati nell'esercizio al fondo rischi e le situazioni di rischio probabile per le quali non sono stati effettuati stanziamenti in quanto di stima non attendibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare le situazioni di rischio possibile che siano significative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Riprendere a tassazione gli accantonamenti effettuati e verificare l'opportunità di stanziare le imposte anticipate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'utilizzo dei fondi costituiti in precedenti esercizi con accantonamenti non dedotti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B13. ALTRI ACCANTONAMENTI

Nella voce in questione vanno rilevati gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti:


- di natura determinata;
- di esistenza certa;
- dei quali alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

L'ammontare complessivo dei relativi fondi per oneri non deve mai essere superiore all'importo necessario alla copertura delle perdite, degli oneri o dei debiti a fronte dei quali sono stati costituiti.

La contropartita è rappresentata dai fondi per oneri iscrivibili alla voce B) 3. del passivo dello stato patrimoniale.

A titolo esemplificativo confluiscono in tale voce gli accantonamenti ai seguenti fondi:

- *fondo garanzia prodotti* costituito a fronte del costo che l'impresa, che vende prodotti con l'impegno di fornire garanzia di assistenza, prevede di sostenere per adempiere l'impegno assunto sui prodotti venduti;
- *fondo manutenzione ciclica* costituito al fine di ripartire tra i vari esercizi secondo il principio della competenza, il costo di manutenzione su certi grandi impianti (es. navi ed aeromobili) che, pur essendo effettuata dopo alcuni anni, si riferisce all'usura che il bene ha subito anche negli esercizi che precedono quello di esecuzione della manutenzione;
- *fondo per operazioni e concorso a premi* costituito a fronte del costo che l'impresa prevede di sostenere per adempiere l'impegno contrattuale di concedere sconti o premi;
- *fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili* costituito a fronte della necessità di ripristinare gli impianti allo stato in cui devono essere restituiti allo scadere della concessione;
- *fondo per costi per lavori su commessa* costituito a fronte della necessità di ripristinare gli impianti allo stato in cui devono essere restituiti allo scadere della concessione;
- *fondo per copertura perdite società partecipate* costituito a fronte dell'intenzione di coprire le perdite registrate da società partecipate;
- *fondo recupero ambientale* costituito a fronte della necessità di sostenere oneri per il disinquinamento e ripristino a causa di danno causati all'ambiente e/o al territorio;
- *fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali* costituito nell'esercizio in cui l'impresa decide formalmente di attuare piani di ristrutturazione/riorganizzazione.



Dal punto di vista fiscale sono deducibili solo gli accantonamenti espressamente disciplinati dall'art. 107 del Tuir, e cioè:

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

- *gli accantonamenti per lavori ciclici di navi e aeromobili*, fino al limite del 5% del costo di ogni nave e aeromobili risultante ad inizio esercizio; l'eccedenza costituisce reddito nell'esercizio in cui, terminando il ciclo, si procede alla manutenzione;
- *gli accantonamenti per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili*, fino al limite del 5% del costo per ciascun bene e fino a quando il fondo è pari alle spese complessivamente sostenute per ciascun bene nell'esercizio ed in quello precedente;
- *gli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio*, nel limite rispettivamente del 30% e del 70% degli impegni assunti in ogni esercizio.

CHECK LIST

ALTRI ACCANTONAMENTI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare la determinazione degli accantonamenti che devono essere connessi a passività certe e devono poter essere stimati in maniera attendibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che non vi siano accantonamenti per rischi generici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Rilevazione degli accantonamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare la deducibilità degli accantonamenti, limitata alle seguenti fattispecie: - accantonamenti per lavori ciclici di navi e aeromobili - accantonamenti per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili - accantonamenti per operazioni e concorsi a premio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Riprendere a tassazione gli accantonamenti effettuati e verificare l'opportunità di stanziare le imposte anticipate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'utilizzo dei fondi costituiti in precedenti esercizi con accantonamenti non dedotti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

A seguito dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, la voce B.14 “*Oneri diversi di gestione*”, è venuta ad assumere un contenuto più ricco, andando a comprendere anche quei componenti negativi di reddito che, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, venivano qualificati come oneri straordinari.

In particolare in tale voce vanno classificati tutti i costi non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B). In base a quanto stabilito dall’OIC 12, di seguito vengono elencate, a titolo esemplificativo, i principali componenti contenuti nella voce B.14.

- a) *Minusvalenze di natura non finanziaria*, quali, ad esempio, quelli derivanti da alienazioni dei cespiti, espropri o nazionalizzazioni di beni, operazioni sociali straordinarie, operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo.

A seguito dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, nella voce B.14 vanno ora classificate anche le minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili civili e di altri beni non strumentali all’attività produttiva.

- b) *Sopravvenienze e insussistenze passive*, quali le rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi, non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B.

Nella voce B.14 si classificano anche le perdite realizzate su crediti (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato;

- c) *Imposte indirette, tasse e contributi riferite all'esercizio in corso o ad esercizi precedenti* e qualora non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi. A titolo esemplificativo rientrano in questa voce l’imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, la tassa concessioni governative, l’imposta di bollo, l’imposta comunale sulla pubblicità, gli altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali), le imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci, le altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 20 “*imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*”.

Per quanto riguarda l’Iva indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi. In generale, il trattamento contabile dell’Iva su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.

Con riferimento alla imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, se l’ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta carente rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce B.14.

- d) *Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria*, quali i contributi ad associazioni sindacali e di categoria, gli omaggi ed articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B.9, le liberalità, gli abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie, i costi d’acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie, le spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari e per altri adempimenti societari, i costi per la mensa gestita internamente dall’impresa al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli altri costi “esterni” imputati ad altre voci, le differenze inventariali riconosciute al proprietario dell’azienda condotta in affitto o in usufrutto, gli oneri derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si configurino come prestiti di beni, i componenti negativi reddituali derivanti da certificati ambientali, le perdite di caparre a titolo definitivo, gli oneri per multe, ammende e penalità.



APPROFONDIMENTO Perdite sui crediti: deducibilità fiscale

La norma di riferimento in tema di deducibilità delle perdite su crediti, indipendentemente dalla causa che l'ha generata, è il comma 5 dell'art. 101 Tuir, che prevede in primis che le perdite su crediti sono deducibili:

- **se risultano da elementi certi e precisi.**

Si deve pertanto trattare di perdite definitive e non temporanee, quando cioè non risulta più possibile in futuro riscuotere in tutto o in parte il credito (Circolare 26/E/2013).

Ciò si verifica ad esempio quando il debitore si trova in una situazione oggettiva di non temporanea insolvenza: in presenza di un decreto che accerta lo stato di fuga, latitanza o irreperibilità del debitore, quando eventuali azioni esecutive esperite hanno dato esito negativo o vi sono stati ripetuti e inutili tentativi di riscossione del credito non andati a buon fine a causa della comprovata oggettiva situazione di illiquidità o incapienza patrimoniale.

L'art. 101, co. 5, Tuir stabilisce inoltre che gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito:

- sia di modesta entità, ovvero di ammontare non superiore a 5.000 € per le imprese di più rilevante dimensione ex art. 27, co. 10, D.L. 185/2008 (volume d'affari/ricavi non inferiore a 100.000 €) e 2.500 € per le altre imprese, e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso;
- quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Il termine di prescrizione generale (art. 2946 cod. civ.) è di 10 anni, ma sono previsti termini più brevi per particolari rapporti, come ad esempio per i crediti relativi ai canoni di locazione (5 anni) o per quelli concernenti le provvigioni spettanti al mediatore (1 anno);
- in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili;
- **in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 182-bis Legge fallimentare) o un piano attestato (art. 67, co. 3, Legge fallimentare) o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.**

Ai fini dell'esercizio di deducibilità della perdita, la norma precisa che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Al fine di dare maggiore certezza al periodo di deducibilità della perdita su crediti, il comma 5-bis dell'art. 101 Tuir ha previsto che per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. Il limite temporale entro il quale è consentita la deducibilità delle perdite è pertanto rappresentato dal periodo di imposta nel quale il credito avrebbe dovuto essere cancellato secondo corretti principi contabili.

CHECK LIST

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare che gli oneri siano inerenti l'attività ordinaria dell'impresa e non riguardino costi da classificare nelle voci da B6 a B13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che le imposte indirette e le tasse siano contabilizzate per competenza e vengano indicate in questa voce anche quelle di esercizi precedenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che gli oneri siano indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che gli oneri in valuta siano indicati al cambio corrente alla data in cui l'operazione è compiuta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la contabilizzazione delle minusvalenze di natura non finanziaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la rilevazione delle sopravvenienze e insussistenze passive	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Risconti su abbonamenti,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione imposte, tasse, contributi, ... per competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione dell'iva indetraibile pro-rata definitiva (da dichiarazione annuale iva)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

B. Costi della produzione

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare la composizione ed analisi delle voci significative ricomprese negli oneri diversi di gestione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare i singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare la deducibilità delle minusvalenze su cespiti a deducibilità limitata (servizi di comunicazione, autoveicoli, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la deducibilità di altri oneri (bollo auto, ...) relativi a cespiti a deducibilità limitata (servizi di comunicazione, autoveicoli, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la deducibilità delle perdite su crediti ai sensi dell'art. 101 co. 5 Tuir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la deducibilità delle imposte indirette nell'esercizio in cui avviene il pagamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la deducibilità dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria nell'esercizio in cui sono corrisposti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la ripresa a tassazione ai fini Ires del 80% dell'Imu pagata su immobili strumentali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la ripresa a tassazione ai fini Irap dell'Imu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare i limiti di deducibilità delle erogazioni liberali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- 15. Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti**
- 16. Altri proventi finanziari:**
 - a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, verso controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti
 - b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
 - c. da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
 - d. proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, verso controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti
- 17. Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti**
- 17 bis. Utili e perdite su cambi**

C15. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

Tale voce è deputata ad accogliere i proventi che derivano:

- da partecipazioni immobilizzate;
- da partecipazioni iscritte nell'attivo circolante;

con separata indicazione di quelli derivanti da imprese controllate, collegate, verso controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti.

Essi sono costituiti da:

- dividendi su partecipazioni, iscritti al lordo delle ritenute subite;
- dividendi su partecipazioni al lordo delle eventuali ritenute.

È importante sottolineare che i dividendi sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione e non è più possibile la rilevazione anticipata (che valeva per le società controllate) all'esercizio di maturazione;

- plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante;
- ricavi da vendita di warrants e di diritti di opzione su titoli partecipativi;
- utili distribuiti da joint venture e consorzi;
- eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni della società controllante.

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE E/O ISCRITTE NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

DIVIDENDI

ALTRI PROVENTI

DIVIDENDI

• Disposizioni civilistiche

I dividendi su partecipazioni, che vanno classificati nell’ambito dell’area finanziaria del conto economico alla voce C15) Proventi da partecipazioni, vanno rilevati secondo il principio di competenza economica, ovvero nel momento nel quale, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l’utile o le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante.

Il dividendo va rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle eventuali riserve oggetto di distribuzione, e quindi sia nel caso siano riserve di utili che di capitale.

Di conseguenza, ipotizzando la società Alfa che in sede di approvazione del bilancio 2015 abbia deliberato la distribuzione dell’utile con l’assemblea tenutasi in data 28 aprile 2016, la società Beta, detentrice di una partecipazione in Alfa, iscriverà nel bilancio 2016 il relativo dividendo nella voce C15 del conto economico.

Si evidenzia che, l’ultima versione dell’OIC 21 licenziata a seguito delle modifiche al bilancio apportate dal D.Lgs. 139/2015, ha eliminato la possibilità prevista dalla versione 2014 dell’OIC 21 di permettere, nel caso di dividendi da società controllate, la loro rilevazione anticipata all’esercizio di maturazione dei relativi utili se il bilancio era stato approvato dall’organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante.

• Disposizioni fiscali

Dal punto di vista fiscale i dividendi corrisposti da soggetti Ires ad altri soggetti Ires sono esclusi da tassazione nella misura del 95% (art. 89 Tuir) e la tassazione avviene secondo il principio di cassa.

Gli utili incassati concorrono pertanto a formare il reddito d’impresa in misura pari al 5% del loro ammontare, senza applicazione di alcuna ritenuta. In altri termini, fatto 100 il dividendo percepito, occorrerà operare in sede di dichiarazione dei redditi una variazione diminuzione pari a 95, il che equivale a dire che il 5% del reddito distribuito sconta una doppia imposizione (anche in ipotesi di opzione per il consolidato nazionale ex art. 117 del Tuir).

La duplice disposizione, tassazione secondo il principio di cassa ed esclusione da tassazione nella misura del 95%, comporta che nell’esercizio in cui sono contabilizzati i dividendi secondo il principio di competenza sopra descritto e non sono incassati, sarà necessario apportare una variazione in diminuzione del 100% del dividendo.

Civilisticamente si verificherà una differenza temporanea tra risultato civilistico e reddito fiscale, per il 5% che sarà oggetto di tassazione nell’esercizio dell’incasso, con la necessità di rilevare le imposte differite per la parte di dividendo assoggettato a tassazione: imposte differite che saranno rigirate nell’esercizio di incasso del provento.

In tale esercizio verrà apportata una variazione in aumento per il 5% dei dividendi imputati per competenza in esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione.

PLUSVALENZA DA CESSIONE PARTECIPAZIONI

• Disposizioni civilistiche

Per le partecipazioni immobilizzate, l’utile o la perdita, pari alla differenza (positiva o negativa) tra prezzo di cessione e valore contabile di iscrizione del titolo tra le immobilizzazioni finanziarie, sarà iscritto nella voce C15) “Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate” o, se trattasi di perdita, C17 “interessi e altri oneri finanziari”.

Le spese di cessione si rilevano nel conto economico, senza contribuire al saldo dell’eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo delle partecipazioni.

• Disposizioni fiscali

Dal punto di vista fiscale la cessione di partecipazioni sociali da parte di soggetti Ires dà origine a ricavi o plusvalenze a seconda della loro destinazione economica, ai sensi rispettivamente degli artt. 85 e 86 del Tuir.

Le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante sono quindi oggetto della disciplina di cui all'art. 85 Tuir generando ricavi, quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie genereranno plusvalenze da assoggettare all'art. 86 Tuir o, a determinate condizioni che analizzeremo nel proseguo, all'art. 87 Tuir.

Concentrandoci sulle partecipazioni immobilizzate, prima di identificare le modalità di tassazione delle plusvalenze, è necessario “determinarle”. In particolare la plusvalenza (o minusvalenza) è data dalla differenza tra il corrispettivo conseguito dalla cessione, al netto di eventuali oneri accessori (di intermediazione, oneri per perizie, ...) e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Per quanto riguarda il costo fiscalmente riconosciuto, l'art. 101 co. 2 Tuir rimanda espressamente alle disposizioni contenute nell'art. 94 per la valutazione delle azioni e delle quote di partecipazioni al capitale di società di capitali ed enti commerciali, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività di impresa, e quindi si qualificano come immobilizzazioni finanziarie.

La valutazione delle partecipazioni immobilizzate avviene pertanto secondo quanto disposto in via generale per le rimanenze (art. 92 Tuir), fatto salvo quanto previsto dall'art. 101 co. 3 per le partecipazioni iscritte con il metodo del patrimonio netto.

Una volta determinata la plusvalenza, essa si considera fiscalmente realizzata ai sensi dell'art. 109 co. 2 lett. a) Tuir al momento del perfezionamento dell'atto di trasferimento o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Il criterio appena descritto può comportare evidenti disallineamenti tra incasso del corrispettivo e relativa tassazione. In particolare, se il pagamento del corrispettivo viene pattuito con modalità rateali, ciò non influenza sul calcolo della plusvalenza; infatti, si deve, in ogni caso, tener conto della totalità del corrispettivo così come si desume dal contratto.

Per ciò che attiene alle modalità di tassazione della plusvalenza da cessione di partecipazioni, si possono individuare diverse possibilità:

- concorso integrale al reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui viene stipulato l'atto di cessione;
- possibilità di rateizzare il concorso della plusvalenza al reddito d'impresa in cinque rate costanti (art. 86, co. 4, Tuir);
- regime opzionale per la plusvalenze pex (art. 87 Tuir).

Analizziamo i requisiti oggettivi per accedere alle varie forme di tassazione.

Accanto alla modalità di tassazione ordinaria, che consiste nell'integrale assoggettamento a tassazione della plusvalenza nell'esercizio in cui questa si considera realizzata, il soggetto Ires cedente può scegliere, ai sensi del co. 4, art. 86, del Tuir, se la partecipazione ceduta è iscritta negli ultimi tre bilanci tra le immobilizzazioni finanziarie, di assoggettare a tassazione la plusvalenza realizzata su più periodi di imposta.

A differenza di quanto previsto per gli altri beni diversi dalle partecipazioni, per i quali rileva la data di acquisizione, per le partecipazioni ciò che conta è l'iscrizione quale immobilizzazione nei bilanci di esercizio, per evitare comportamenti elusivi quali il cambio arbitrario di classificazione in bilancio (da attivo circolante ad immobilizzazione) al solo fine della fruizione della tassazione rateizzata.

Se la partecipazione è quindi iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, la “rateizzazione” è ammessa su un arco temporale massimo di cinque periodi di imposta in quote costanti.

Non è ammessa la tassazione rateizzata per le plusvalenze realizzate su partecipazioni aventi i requisiti pex di cui all'art. 87 Tuir; la Circolare 6/E/2006 ha infatti sottolineato come l'art. 86 del Tuir ammette il frazionamento delle plusvalenze per i “beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui all'art. 87”.

La parte finale dell'art. 86, co. 4, dispone inoltre che, se l'acquisizione della partecipazione, è avvenuta per quote e tempi diversi, si devono considerare cedute per prime le quote acquistate in data più recente, do-

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

C. Proventi e oneri finanziari

vendosi pertanto effettuare la verifica delle codizioni della permanenza di tre esercizi nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie con riferimento a ciascun specifico acquisto.

La scelta dell'opzione per la rateizzazione della plusvalenza avviene in fase dichiarativa, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate.

L'ultima possibilità di tassazione delle plusvalenze è offerta dall'art. 87 Tuir.

La Participation Exemption (Pex) consente di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile una parte delle plusvalenze realizzate da società di capitali in sede di cessione di partecipazioni sociali: in particolare l'esenzione fiscale riguarda il 95% dell'eventuale plusvalenza ottenuta.

Per poter beneficiare del regime di esenzione al 95% per le plusvalenze (e indeducibilità integrale delle minusvalenze) è necessario che siano rispettati i parametri previsti dall'art. 87 del Tuir.

Innanzitutto deve trattarsi di plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 86 co. 1, 2 e 3 Tuir, relative a partecipazioni in società ed enti di cui all'art. 73 Tuir e in società di persone commerciali; devono essere inoltre rispettati i seguenti requisiti:

- due requisiti soggettivi, che devono essere verificati in capo alla società partecipante, ovvero la partecipazione:
 1. deve essere posseduta ininterrottamente da almeno 12 mesi, o meglio dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della cessione (c.d. holding period). In presenza di partecipazioni acquisite in momenti diversi, di devono considerare come cedute per prime le azioni o quote acquistate in data più recente (c.d. metodo LIFO);
 2. deve essere classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo del possesso. La prima iscrizione in bilancio è pertanto tale da qualificare la partecipazione ai fini delle esenzioni: se è stata iscritta all'origine nel circolante, la condizione non sarà pertanto mai verificata; mentre mantiene la condizione di partecipazione esente quella originariamente iscritta nelle immobilizzazioni (primo bilancio) e poi riclassificata (bilanci successivi) nel circolante.
- due requisiti oggettivi, riguardanti la partecipata, che devono sussistere ininterrottamente almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso:
 3. deve essere residente in un paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato (c.d. Black list), in alternativa deve essere dimostrata, attraverso l'istituto dell'interpello, ex art. 11 L. 212/2000, che dal possesso di partecipazioni, non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in tali Stati o territori;
 4. deve svolgere un'attività commerciale ai sensi dell'art. 55 del Tuir. Senza possibilità di prova contraria è ritenuta non commerciale l'attività delle società immobiliari il cui patrimonio netto è costituito prevalentemente da immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Nel caso di esercizio congiunto di attività commerciale e non, secondo le indicazioni contenute nella circolare 7/E/2013 per soddisfare il requisito della commercialità va verificata la prevalenza dell'esercizio di attività commerciale confrontando l'ammontare a valore corrente del patrimonio destinato a ciascuna attività o utilizzando altri criteri, quali l'ammontare dei ricavi, costi, redditi o numero di dipendenti impiegati in ciascuna attività.

Il requisito della commercialità, uno dei più controversi, deve essere considerato sulla base di un criterio sostanziale (sentenza Cassazione 41686/2014): il concetto di impresa commerciale ricorre quando la società partecipata sia dotata di una struttura operativo idonea alla produzione o alla commercializzazione di beni e servizi, che sia produttiva di potenziali ricavi. Il che implica una valutazione in concreto, a prescindere dall'esame formale dell'oggetto sociale, delle caratteristiche della partecipata.

Soddisfatti i requisiti pex, la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione non concorrerà alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95%: sarà pertanto necessario apportare una variazione in diminuzione nel Modello Unico SC.

I COSTI CONNESSI

La distinzione tra l'esclusione da tassazione del 95% dei dividendi incassati e l'esenzione da tassazione del 95% della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni Pex, è di fondamentale importanza ai fini della deducibilità dei costi e va interpretata alla luce del principio di inerenza contenuto nell'art. 109 del Tuir. Ricondurre un provento nell'ambito di una categoria o dell'altra determina la possibilità di poter dedurre i costi ad esso connessi.

L'art. 109, al co. 5, prevede infatti la possibilità di dedurre le spese e gli altri componenti negativi se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Il termine "esclusi" viene espressamente citato e implicitamente contrapposto al termine "esenti".

Il trattamento fiscale dei costi è quindi il seguente:

- i costi connessi alla gestione delle partecipazioni sono pienamente deducibili in quanto afferenti a proventi esclusi dalla base imponibile (dividendi). A fronte di un'imponibilità parziale degli utili si contrappone pertanto la piena deducibilità dei costi connessi alla gestione della partecipazione;
- i costi connessi alla cessione della partecipazione non sono deducibili in quanto relativi a proventi esenti (plusvalenze).

I costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione sono considerati indeducibili in primis dall'art. 4, lettera e), della legge delega n. 80/2003. Il principio viene recepito nel Tuir dal combinato disposto degli artt. 86, co. 2, e 109, co. 5. Infatti, l'art. 86, al co. 2, fissa il criterio per determinare il calcolo della plusvalenza, quale differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.

La circolare 36/E/2004, al paragrafo 3, ha chiarito che i costi inerenti alla cessione di partecipazioni (spese notarili, spese per perizie tecniche ed estimative, provvigioni dovute agli intermediari, gli altri oneri che siano specificamente collegati alla realizzazione della plusvalenza esente), che in base alla legge delega risultano indeducibili, non possono essere ricompresi tra gli oneri accessori di diretta imputazione e che occorrerà pertanto operare una variazione in aumento del reddito di esercizio in sede di dichiarazione dei redditi a motivo dell'ineducibilità di tali costi.

CHECK LIST

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare che i dividendi siano contabilizzati nell'esercizio in cui è avvenuta la delibera di distribuzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la competenza degli altri proventi da partecipazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i proventi da partecipazione in imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sorelle siano iscritti separatamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione dei proventi siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

C. Proventi e oneri finanziari

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Contabilizzazione proventi da partecipazioni per competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare i proventi da partecipazioni diversi dai dividendi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare i rapporti esistenti con le imprese del gruppo per dividendi da queste distribuiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Rinviare la tassazione dei dividendi contabilizzati nell'esercizio, ma non incassati (con stanziamento delle imposte differite)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Assoggettare a tassazione i dividendi contabilizzati in esercizi precedenti, ma incassati nell'esercizio (con il rigiro delle relative imposte differite)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Esenzione dell'95% delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni con i seguenti requisiti: a) periodo di detenzione 12 mesi; b) classificazione fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio; c) residenza in un paese non <i>black list</i> ; d) esercizio attività commerciale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note 
Per le partecipazioni sprovviste dei requisiti per l'applicazione della <i>participation exemption</i> , verifica dell'iscrizione fra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi 3 bilanci per usufruire della possibilità di rateizzazione della plusvalenza in un massimo di 5 esercizi (con conseguente stanziamento delle imposte differite)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Riprendere a tassazione i costi connessi alla cessione di partecipazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

C16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Tale voce è deputata ad accogliere gli altri proventi di natura finanziaria con carattere residuale, così suddivisi in relazione alla fonte da cui nascono:

- *proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni*
Sono i proventi derivanti dai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, quali gli interessi attivi su prestiti, etc.;
- *proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni*
Sono proventi per interessi, premi, ... relativi a titoli che rappresentano un investimento duraturo diversi dalle azioni, quali ad esempio i titoli obbligazionari, quelli emessi dallo Stato (BTP, CCT, ...), etc.;
- *proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni*
Sono proventi per interessi, premi, ... relativi a titoli che, essendo destinati alla vendita, sono destinati a permanere temporaneamente nella società. Si deve far comunque riferimento a titoli diversi dalle azioni, quali ad esempio i titoli obbligazionari, quelli emessi dallo Stato (BTP, CCT, ...), etc.;
- *proventi diversi dai precedenti*
Voce di carattere residuale, in cui vanno compresi ad esempio gli interessi attivi da conti correnti bancari, gli altri proventi derivanti da crediti dell'attivo circolante, gli interessi di mora, gli utili da associazioni in partecipazione, etc..

Dal punto di vista fiscale i proventi finanziari sopra descritti concorrono alla formazione del reddito imponibile per l'importo maturato nell'esercizio, ad eccezione degli interessi di mora.



Gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito d'impresa secondo il principio di cassa.

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

C. Proventi e oneri finanziari

CHECK LIST *ALTRI PROVENTI FINANZIARI*

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare che i proventi siano iscritti per la quota maturata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i proventi siano iscritti al lordo delle ritenute sugli stessi eventualmente operate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i proventi derivanti da crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sorelle siano iscritti separatamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la riconciliazione delle ritenute subite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Ratei/risconti per determinare la quota di competenza dell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare, dando adeguata informazione, l'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare i rapporti esistenti con le imprese del gruppo per interessi attivi, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Rinviare la tassazione degli interessi di mora contabilizzati nell'esercizio, ma non incassati (con stanziamento delle imposte differite)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Assoggettare a tassazione gli interessi di mora contabilizzati in esercizi precedenti, ma incassati nell'esercizio (con il rigiro delle relative imposte differite)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

C17. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Tale voce è deputata ad accogliere gli interessi passivi e tutti gli altri oneri di natura finanziaria, di natura non straordinaria, di competenza dell'esercizio, e quindi ad esempio:

- gli interessi passivi di conto corrente;
- gli interessi passivi su finanziamenti ottenuti da banche e altri istituti di credito;
- gli interessi di mora;
- gli interessi passivi ottenuti da fornitori per dilazioni di pagamento;
- gli sconti di natura finanziaria;
- le minusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso e di partecipazioni.

Nel caso di contributi in conto interessi, il relativo importo deve essere portato a riduzione della voce *C17*, se conseguito nel medesimo esercizio in cui sono stati contabilizzati i relativi interessi, nella voce *C16 d*, se conseguito in esercizi successivi.

Dal punto di vista fiscale, la norma che regola la deducibilità degli interessi passivi è l'art. 96 Tuir.

La disposizione si applica esclusivamente alle società di capitali e sono espressamente escluse dalla sua applicazione:

- le banche e gli altri soggetti finanziari di cui art. 1 D.Lgs. 87/1992, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria;
- le imprese di assicurazione;
- le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;
- le società consortili per l'esecuzione di lavori pubblici;
- le società progetto;
- le società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti.

Gli interessi passivi rilevanti ai fini della disciplina sono tutti quelli derivanti da qualsiasi rapporto avente causa finanziaria, compresi i contratti di mutuo, finanziamento soci, interessi impliciti relativi a contratti di leasing. Rimangono esclusi gli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale.

La nuova norma prevede il seguente meccanismo di deducibilità degli interessi passivi:

- sono deducibili per un ammontare pari agli interessi attivi⁹ e proventi assimilati in ogni esercizio;

⁹ La definizione di interessi attivi è speculare a quella di interessi passivi. Nei primi sono da ricoprendere anche quelli derivanti da crediti di natura commerciale e quelli virtuali ricollegabili al ritardato pagamento da parte dell'Amministrazione pubblica (da calcolarsi al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto).

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

C. Proventi e oneri finanziari

- l'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) dell'esercizio;
- in caso di ulteriore eccedenza, essa è rinviata ai successivi periodi di imposta senza alcuna limitazione temporale, ed è deducibile sempre con il meccanismo del ROL.

È possibile inoltre il riporto in avanti della quota del ROL non utilizzata.

Per quanto concerne la definizione del ROL, esso è pari alla differenza tra valore della produzione ed i costi della produzione dello schema di Conto Economico (voci A) e B) di cui all'art. 2425 co. 1 cod.civ.), al lordo degli ammortamenti dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.

È inoltre prevista la possibilità in caso di adesione all'istituto del consolidato fiscale, di portare gli interessi passivi eccedenti il 30% del ROL di una società in diminuzione del reddito complessivo del gruppo se altre società partecipanti presentano, per lo stesso periodo di imposta, un ROL capiente e non ancora integralmente utilizzato per la deduzione.



Gli interessi di mora passivi sono deducibili secondo il principio di cassa.

Per quanto riguarda le eventuali minusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni iscritte nell'ambito dell'attivo immobilizzato, l'art. 101 richiama, per stabilire l'applicabilità o meno del regime di indeductibilità, l'art. 87 del Tuir (c.d. *participation exemption*).

Sono pertanto indeductibili le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che possiedono i seguenti requisiti:

- Holding period di 12 mesi;
- Classificazione fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di possesso;
- Residenza in un paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata;
- Esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale.

In caso di realizzo di partecipazioni che invece non possiedono questi requisiti, le eventuali minusvalenze risulteranno essere deducibili.

CHECK LIST INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che gli interessi, su prestiti sia di breve che di lungo periodo, siano iscritti per la quota maturata (verifica piani di ammortamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che gli interessi e gli altri oneri finanziari verso imprese controllate, collegate e controllanti siano iscritti separatamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare la rilevazione delle commissioni di massimo scoperto in proporzione del tempo maturato (pro rata temporis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Ratei/risconti per determinare la quota di competenza dell'esercizio degli interessi passivi finanziari, su depositi cauzionali,...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risconti su commissioni su fideiussione di natura finanziaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione delle quote di contributi in conto interessi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare, dando adeguata informazione, l'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati nell'esercizio distintamente per ogni voce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi ai prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche e verso altri soggetti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NB. Informazione non richiesta nel bilancio abbreviato

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

C. Proventi e oneri finanziari

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare i rapporti esistenti con le imprese del gruppo per interessi passivi, oneri finanziari ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Rinviare la deduzione degli interessi di mora passivi contabilizzati nell'esercizio, ma non pagati (con stanziamento delle imposte anticipate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dedurre gli interessi di mora passivi contabilizzati in esercizi precedenti, ma pagati nell'esercizio (con il rigiro delle relative imposte anticipate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la deducibilità degli interessi passivi fino al limite degli interessi attivi e proventi assimilati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la deducibilità dell'eventuale eccedenza di interessi passivi nel limite del 30% del ROL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'indeducibilità degli interessi dovuti sulle liquidazioni iva trimestrali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indeducibilità del 100% delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni con i seguenti requisiti: a) periodo di detenzione 12 mesi; b) classificazione fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio; c) residenza in un paese non <i>black list</i> ; d) esercizio attività commerciale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

C17 bis. UTILI E PERDITE SU CAMBI

Tale voce è deputata ad accogliere i proventi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta.

L'art. 2425 bis cod.civ. stabilisce infatti che:

"I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta".

Dal punto di vista contabile l'operazione in valuta deve essere rilevata in bilancio convertendo l'importo espresso in valuta diversa dall'euro nella moneta di conto.

Se l'operazione non viene regolata (i crediti non vengono incassati e i debiti non vendono pagati) nel corso dell'esercizio in cui è stata rilevata, si pone il problema di valutare la posta in valuta in sede di chiusura dell'esercizio.

Nell'ipotesi in cui l'operazione in valuta estera ottenga regolazione finanziaria nel medesimo esercizio in cui è sorta, l'eventuale differenza tra il tasso di cambio a pronti in vigore alla data dell'operazione e il tasso di cambio alla data dell'incasso o del pagamento, andrà registrata nella voce di conto economico C.17-bis "Utile e perdite su cambi".

In tal caso si tratta di utile o perdite su cambi realizzati.

Per le operazioni in valuta estera sorte nel corso dell'esercizio che non hanno trovato regolazione finanziaria nel corso dello stesso, l'art. 2426, n. 8-bis, cod.civ. prevede un trattamento differenziato a seconda si tratta di poste monetarie e poste non monetarie

Si definiscono **poste monetarie** le attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili.

Sono pertanto elementi monetari:

- i crediti e debiti;
- le disponibilità liquide;
- i ratei attivi e passivi;
- i titoli di debito.

I fondi per rischi ed oneri sono assimilati alle poste monetarie dal momento che comporteranno o potranno comportare in futuro uscite di natura finanziaria.

Le poste monetarie in valuta sono convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, e i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico dell'esercizio nella voce C17-bis) "utili e perdite su cambi".

In tal caso si tratta di utile o perdite su cambi non realizzati.

In particolare, le differenze di cambio da conversione emergono nei casi di variazioni intervenute tra il tasso a pronti al momento della rilevazione iniziale dell'operazione (o all'inizio dell'esercizio, se rilevata in esercizi precedenti) e quello alla fine dell'esercizio.

L'OIC 26 precisa che, sotto il profilo procedurale, in sede di redazione del bilancio si applica prima l'ordinario criterio valutativo della posta espressa in valuta previsto dal principio contabile di riferimento e poi si effettua la conversione in euro del risultato ottenuto.

Ciò significa, ad esempio, che ai crediti espressi in valuta estera si applica prima il criterio valutativo previsto dall'OIC 15 "Crediti" (minore tra costo ammortizzato e presumibile valore di realizzo) e poi il relativo risultato determinato in valuta è convertito al cambio di fine esercizio.

Alla luce del fatto che l'adeguamento al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio delle poste in valuta non monetarie genera utili o perdite su cambi non realizzati, per evitare la distribuzione di utili non realizzati, i primo comma dell'art. 2426, n. 8-bis, cod.civ. stabilisce che, una volta convertite le attività e le passività in valuta, "l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo". Se il risultato netto dell'esercizio è inferiore all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta, l'importo iscritto nella riserva non distribuibile è pari al risultato economico dell'esercizio: la quota di utile su cambi eccedente l'utile non può pertanto essere accantonata.

Per **elementi non monetari** si intendono invece le attività e le passività che non comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili.

Sono elementi non monetari:

- le immobilizzazioni materiali e immateriali;
- le partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell'emittente;

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

C. Proventi e oneri finanziari

- le rimanenze;
- gli anticipi per l'acquisto o la vendita di beni e servizi;
- i risconti attivi e passivi.

Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale (cambio storico). Pertanto a fine esercizio le eventuali differenze cambio positive o negative non danno luogo ad una autonoma e separata rilevazione, ma concorreranno a determinare il valore recuperabile (per le immobilizzazioni) o il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (per le poste in valuta non monetarie iscritte nell'attivo circolante), per stabilire se il costo dell'elemento non monetario possa essere mantenuto in bilancio.

Trattamento fiscale

Dal punto di vista fiscale la valutazione delle poste in valuta estera a fine esercizio non assume alcuna rilevanza: rilevano solo gli utili e le perdite realizzati e non quelli derivanti dalla valutazione alla data di chiusura del bilancio.

L'art. 110, co. 3, Tuir stabilisce infatti che *“La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio”*.

Gli utili e le perdite su cambi non realizzate imputate a conto economico non sono pertanto rispettivamente imponibili e deducibili. Essi assumeranno rilevanza solo nel momento dell'effettivo realizzo, ovvero della regolazione finanziaria dell'operazione.

CHECK LIST *UTILI E PERDITE SU CAMBI*

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare la contabilizzazione degli utili su cambi realizzati di competenza dell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la contabilizzazione delle perdite su cambi realizzate di competenza dell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la valutazione al tasso di cambio al momento dell'acquisto per le attività/passività non monetarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la valutazione al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio per le poste monetarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note 
Confrontare, per le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie non monetarie il tasso di cambio storico con quello alla data di chiusura dell'esercizio, per verificare il valore recuperabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Rilevare gli utili e/o perdite su cambi non realizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevare in sede di destinazione dell'utile l'eventuale riserva non distribuibile a fronte degli utili netti di cambio non realizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
Indicare i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicare gli eventuali effetti significativi che possono derivare dalla variazione nei cambi verificatesi successivamente alla data di chiusura dell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare la tassazione dei soli utili su cambio realizzati.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la deducibilità delle sole perdite su cambio realizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**18. Rivalutazioni:**

- a. di partecipazioni
- b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c. di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni
- d. di strumenti finanziari derivati

19. Svalutazioni:

- a. di partecipazioni
- b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c. di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni
- d. di strumenti finanziari derivati

D18. RIVALUTAZIONI

Tale voce è deputata ad accogliere:

- *i ripristini di valore a fronte di precedenti svalutazioni*

L'art. 2426, co. 1, n. 3 cod.civ. stabilisce che le immobilizzazioni finanziarie che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo di acquisto, devono essere iscritte a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata ed è quindi necessario procedere alla loro rivalutazione.

Analogamente, il n.9 dello stesso articolo, stabilisce che le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi → è necessario procedere alla loro rivalutazione.

Il divieto di mantenere le svalutazioni effettuate se ne sono venute meno le ragioni costituisce infatti applicazione del principio generale della rappresentazione veritiera e corretta.

- *la differenza positiva tra il valore delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ed il loro costo storico*

Il metodo del patrimonio netto (*o equity method*) è un metodo di valutazione alternativo a quello del costo, utilizzabile per le partecipazioni in imprese controllate e collegate. Consiste nell'attribuire a tali partecipazioni un valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato;

- *le variazioni di fair value positive degli strumenti finanziari derivati, in base al criterio di valutazione di cui all'art. 2426, co. 1, n. 11-bis cod.civ.*

In particolare la voce D.18.d “rivalutazione di strumenti finanziari derivati” comprende le variazioni positive di fair value degli strumenti finanziari derivati non di copertura, gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari, le variazioni positive derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni positive derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di fair value e la variazione positiva del valore temporale.

CHECK LIST

RIVALUTAZIONI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare che alla data del bilancio siano venute meno le cause che hanno imposto, in passati esercizi, la svalutazione delle partecipazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che sia stato ripristinato il costo originario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Analizzare l'ultimo bilancio delle società controllate e collegate valutate con il metodo del patrimonio netto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare incrementi patrimoniali derivanti dall'applicazione dell'equity method	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Rilevazione dei maggiori valori delle attività finanziarie immobilizzate e non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione variazioni positive di fair value degli strumenti finanziari derivati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare la rilevanza fiscale delle rivalutazioni in base al disposto dell'artt. 94, 101 e 112 del Tuir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie

D19. SVALUTAZIONI

Tale voce è deputata ad accogliere:

- *le riduzioni di valore di attività finanziarie*

Come già commentato nel paragrafo precedente relativo alle rivalutazioni, ai sensi dell'art. 2426, co. 1, n. 3 e 9 tutte le attività finanziarie, siano esse immobilizzate o facenti parte dell'attivo circolante, vanno svalutate se hanno, rispettivamente, subito perdite durevoli di valore o se il valore desumibile dall'andamento di mercato (valore di realizzo) è inferiore al costo storico di acquisto.

- *la differenza negativa tra il valore delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ed il loro costo storico.*

L'eventuale differenza, se negativa, tra il valore derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto al costo storico, va rilevata alla voce di conto economico D.19;

- *gli accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate;*

- *la svalutazione di crediti finanziari;*

- *le variazioni di fair value negative degli strumenti finanziari derivati, in base al criterio di valutazione di cui all'art. 2426, co. 1, n. 11-bis cod.civ..*

In particolare la voce D.19.d “svalutazione di strumenti finanziari derivati” comprende le variazioni negative di fair value degli strumenti finanziari derivati non di copertura, le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari, le variazioni negative derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni negative derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di fair value, la variazione negativa del valore temporale e l'ammontare o parte dell'ammontare della voce A) VII “Riserva per operazione di copertura di flussi finanziari attesi” quando la società non ne prevede il recupero.

CHECK LIST SVALUTAZIONI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni finanziarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Confrontare per le attività finanziarie non immobilizzate il costo storico con il valore di realizzo, che se minore richiede la rilevazione di una svalutazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Analizzare l'ultimo bilancio delle società controllate e collegate valutate con il metodo del patrimonio netto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare decrementi patrimoniali derivanti dall'applicazione dell'equity method	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Rilevazione dei minori valori delle attività finanziarie immobilizzate e non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione delle variazioni negative di fair value degli strumenti finanziari derivati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Ripresa a tassazione delle svalutazioni di partecipazioni non realizzate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la rilevanza fiscale delle svalutazioni di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la rilevanza fiscale delle svalutazioni degli strumenti finanziari derivati ai sensi dell'art. 112 Tuir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**ABROGAZIONE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

Il D.Lgs. 139/2015 ha eliminato dallo schema di conto economico la sezione straordinaria del conto economico, ovvero la classe E dedicata ai proventi ed oneri straordinari, che ora vanno classificati nelle altre voci di costi e ricavo ritenute appropriate in base alla tipologia dell'operazione.

L'art. 2427 n. 13 richiede tuttavia che nella nota integrativa siano evidenziati *“l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”*.

Oltre alla nuova rilevazione avvenuta nel 2016 di quei componenti che fino al 2015 definivamo come straordinari (versione 2014 dell'OIC 12), vi è anche la necessità

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie

di riclassificare le poste straordinarie risultanti dal bilancio 2015 nelle voci di conto economico A., B., C. o D., ritenute appropriate in base alla tipologia dell'operazione. A tal proposito può essere utile la tabella di riepilogo contenuta nell'aggiornato principio contabile OIC 12 nell'ambito del capitolo dedicato alle *"Motivazioni alla base delle decisioni assunte"*, che propone una ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati nell'OIC 12 (versione 2014) nelle voci di conto economico ritenute appropriate, quando è stato possibile identificare ex ante, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione. Per gli oneri e proventi straordinari indicati nell'OIC 12 (versione 2014) per cui non è stato possibile identificare ex ante una classificazione sarà il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, ad individuare la corretta classificazione.

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
	<i>Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda</i> ossia:	
1.	oneri di ristrutturazioni aziendali	La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
2.	componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito	La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce C.16.d) proventi diversi dai precedenti.
3.	plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci <i>A.5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> e <i>B.14 oneri diversi di gestione</i> .
4.	plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati	La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle voci: <i>C.15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</i> <i>C.16.b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</i> <i>C.17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti</i>
5.	plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci <i>A.5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> e <i>B.14 oneri diversi di gestione</i> .
6.	plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci <i>A.5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> e <i>B.14 oneri diversi di gestione</i>

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie

7.	<i>Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito</i>	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci <i>A.5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> e <i>B.14 oneri diversi di gestione</i>
8.	<i>Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria</i>	Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
	<i>Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa</i> ossia:	
9.	furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino);	I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce <i>A.5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> .
10.	perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari);	Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce <i>A.5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> .
11.	liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A.5;	Tali componenti sono stati inclusi nella voce <i>A.5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> .
12.	oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali;	Tali componenti sono stati inclusi nella voce <i>B.14 oneri diversi di gestione</i> .
13.	oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.;	Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
14.	perdita o acquisizione a titolo definitivo di capparre, qualora abbiano natura straordinaria; Tali	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci <i>B.14 oneri diversi di gestione</i> e <i>A.5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> .
15.	indennità varie per rotture di contratti.	Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie

16.	<i>Imposte relative ad esercizi precedenti</i>	
	<p>Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E.21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B.2 (Fondo per imposte, anche differite) o dalla voce D.12 (debiti tributari), a seconda delle caratteristiche della passività.</p> <p>Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l'eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari.</p>	<p>Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate.</p> <p>Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B.14 oneri diversi di gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A.5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</p>
19.	Devono essere rilevati alla voce .E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci <i>A.5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> .

La rilevanza fiscale dell'eliminazione della sezione straordinaria (in particolare ai fini Irap), dovrà essere regolata dal Decreto fiscale, di recepimento delle novità di cui al D.Lgs. 139/2015, di cui si sta ancora attendendo l'emanazione.

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Nella voce 20, le imposte sul reddito dell'esercizio sono suddivise in tre voci distinte:

- imposte correnti** che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell'esercizio, nonché le eventuali **sanzioni pecuniarie** e gli **interessi maturati** attinenti ad eventi dell'esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità);
 - imposte relative a esercizi precedenti;**
 - imposte differite e anticipate**, che accoglie:
 - con **segno positivo**, l'accantonamento al fondo per imposte differite e l'utilizzo delle attività per imposte anticipate;
 - con **segno negativo**, le imposte anticipate e l'utilizzo del fondo imposte differite.
- La voce comprende sia le imposte differite e anticipate dell'esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti: tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite vanno pertanto iscritte nel conto economico nella voce 20 del conto economico;
- proventi da consolidato fiscale**, che accoglie il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata nell'ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata.

IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI

A seguito dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico ad opera del D.Lgs. 139/2015, le imposte relative ad esercizi precedenti vanno classificate nella voce 20 “*Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite ed a anticipate*”.

Esse possono derivare da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria.

La loro contropartita patrimoniale può essere costituita:

- dalla voce B.2 fondi “*per imposte, anche differite*”, se si tratta di imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari;
- dalla voce D.12 “*debiti tributari*”, se si tratta di imposte certe e determinate, dovute in base a dichiarazioni dei redditi, per accertamenti definitivi o contenziosi chiusi, nonché di tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo.

La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.

IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE E PASSIVE

Non vanno considerate solamente le imposte liquidate in dichiarazione dei redditi, cioè quelle che dovranno essere immediatamente corrisposte all'erario, e quindi le “imposte correnti”, ma è necessario tener conto, nel rispetto del principio di competenza¹⁰, anche della c.d. *fiscalità differita*, e cioè delle imposte *anticipate*, liquidate nel periodo d'imposta in esame ma di competenza di periodi successivi, e delle imposte *differite*, imposte di cui l'esigibilità, ma non la competenza, è stata rinvia.

Le imposte anticipate e differite traggono origine dalle differenze che possono sorgere tra il risultato prima delle imposte di conto economico ed il reddito imponibile ai fini fiscali.

Tali differenze possono essere:

- permanenti → cioè non destinate ad essere riassorbite negli esercizi successivi (componenti positivi di reddito esenti o costi non deducibili) che non determinano l'insorgere di imposte anticipate o differite;
- temporanee → cioè destinate ad annullarsi negli esercizi successivi e che determinano l'insorgere di imposte anticipate o differite. Per sua natura una differenza temporanea determina una variazione del reddito imponibile di un periodo e una, o più, corrispondenti variazioni di segno opposto nei redditi imponibili dei periodi successivi.

Le **differenze temporanee** si distinguono a loro volta in:

- tassabili → imposte differite

In questo caso la differenza determina un reddito imponibile inferiore al risultato civilistico, e quindi le imposte correnti sono inferiori rispetto a quelle di competenza, cioè quelle correlate al risultato emergente dal conto economico. Poiché la differenza è solo temporanea, il pagamento delle imposte è solo rimandato e va quindi rilevato il relativo onere, attraverso lo stanziamento di imposte differite con contropartita la voce fondo imposte differite. Esempi in questo senso sono la rateizzazione delle plusvalenze.

- deducibili → imposte anticipate

In questo caso la differenza determina un reddito imponibile superiore al risultato civilistico, con la conseguenza che le imposte correnti sono superiori rispetto a quelle di competenza. Tali differenze vengono generate da componenti negativi di reddito la cui deducibilità è rinviata, per specifica disposizione fiscale, ad esercizi successivi rispetto a quello di imputazione a conto economico. Esempi

¹⁰ La rilevazione della fiscalità differita è necessaria al fine di attribuire il corretto onere fiscale imputabile al risultato economico dell'esercizio.

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie

in questo senso sono le spese di rappresentanza, per la parte deducibile, o, ancora, le spese di manutenzione eccedenti il plafond.

In questo caso sarà necessario stanziare le imposte anticipate con contropartita la voce *attività per imposte anticipate*.



Le attività per imposte anticipate non possono essere contabilizzate se non sussiste la ragionevole certezza¹⁴ di un loro recupero futuro, ossia dell'esistenza nei successivi esercizi di redditi imponibili sufficienti ad assorbire, allorché si manifesteranno, l'annullamento delle variazioni effettuate in precedenza.

Per quel che concerne le modalità di calcolo delle imposte differite e anticipate, vanno applicate le aliquote Ires ed Irap che vi saranno al momento in cui le differenze temporanee di riverseranno. Le variazioni delle aliquote vanno considerate solo se, alla data di redazione del bilancio, vi sia già stata la modifica legislativa ed il saldo del fondo imposte differite va rettificato, anno dopo anno, per tenere conto di tali variazioni, così come dell'istituzione e della soppressione di imposte.

Le perdite fiscali

La perdita fiscale conseguita in un periodo d'imposta può essere portata, secondo il meccanismo di cui all'art. 84 Tuir, a diminuzione del reddito imponibile degli esercizi successivi: non vi sono limiti temporali di riportabilità delle perdite ma il limite quantitativo all'utilizzabilità delle stesse, pari all'80% del reddito imponibile ai fini Ires (salvo il caso di perdite realizzate dei primi tre periodi di imposta).

Il potenziale beneficio fiscale conseguente a tale regola non costituisce un credito verso l'Erario, ma un beneficio futuro di incerta realizzazione.

Tale beneficio va rilevato come attività per imposte anticipate solo se sussiste la ragionevole certezza del loro recupero in esercizi successivi, che è comprovata quando:

- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società per un ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali;
- vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l'annullamento in esercizi successivi. Il confronto è fatto tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro.

Di conseguenza una attività per imposte anticipate derivante dal riporto a nuovo di perdite fiscali non contabilizzata in assenza dei requisiti sopra indicati, è iscritta a bilancio nell'esercizio in cui essi vengono soddisfatti, in contropartita alla voce 20 del conto economico.

¹⁴ La ragionevole certezza deve essere comprovata da elementi oggettivi di supporto, quali piani previsionali attendibili.

CHECK LIST

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note 
Verificare che sia rilevato il carico fiscale emergente dalla determinazione del reddito imponibile relativo al periodo d'imposta cui il bilancio si riferisce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare la rilevazione della fiscalità differita in caso di differenze temporanee tra risultato civilistico e reddito imponibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'iscrizione di imposte anticipate solo se sussiste la ragionevole certezza di realizzare in futuro redditi imponibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che la fiscalità differita sia determinata applicando le aliquote che saranno in vigore al momento in cui le differenze si riverseranno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che la contropartita delle imposte differite sia costituita dal fondo imposte differite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che la contropartita delle imposte anticipate sia costituita dalle attività per imposte anticipate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che siano rilevate in questa voce anche le imposte dirette di esercizi precedenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare che siano rilevate in questa voce anche le eventuali sanzioni pecuniarie e interessi maturati attinenti ad eventi dell'esercizio o di esercizi precedenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note 
Rilevazione imposte correnti Ires ed Irap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rilevazione imposte anticipate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie

	SI	NO	N/A	Note 
Rilevazione imposte differite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rigiro imposte anticipate stanziate in esercizi precedenti a fronte di variazioni che si sono annullate nell'esercizio e conseguente decremento delle attività per imposte anticipate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rigiro imposte differite stanziate in esercizi precedenti a fronte di variazioni che si sono annullate nell'esercizio e conseguente decremento del fondo imposte differite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note 
<p>Redazione di un apposito prospetto contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; • l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione”. <p>Se rilevante indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effetti delle operazioni di riallineamento effettuate nell'esercizio; • rapporto tra l'onere fiscale corrente e il risultato civilistico mediante una o entrambi le seguenti modalità: • una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, fra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale; • una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, tra l'aliquota fiscale applicabile (o aliquota teorica) e l'aliquota fiscale media effettiva, quando la differenza è significativa. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO TERZO – IL CONTO ECONOMICO

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie

	SI	NO	N/A	Note 
Indicazione dell'ammontare e della natura di singoli crediti o debiti tributari di importo rilevante con peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore di bilancio abbia conoscenza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note 
Indeductibilità dell'Ires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Parziale deducibilità dell'Irap (10%) e dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPITOLO QUARTO

LA NOTA INTEGRATIVA

IL CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA



Bilancio 2016 (D.Lgs. 139/2015)

Il contenuto della Nota Integrativa è stato modificato dal D.Lgs. 139/2015.

La funzione della nota integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio, è quella di fornire informazioni integrative, esplicative e complementari dei dati presenti nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Ha quindi:

- una funzione esplicativa: deve ottenere un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi;
- una funzione integrativa: evidenziando le informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa deve contenere, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio.

Il contenuto della nota integrativa è definito dalle seguenti fonti normative:

- art. 2427 cod.civ. "Contenuto della nota integrativa";
- art. 2427-bis cod.civ. "Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari";
- altre norme del codice civile diverse dalle precedenti;
- altre disposizioni diverse dal codice civile;

che prescrivono l'informativa da esporre nella nota integrativa, prevedendo altresì l'esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.



Bilancio 2016 (D.Lgs. 139/2015)

Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

L'art. 2427 cod.civ. dispone che la nota integrativa sia costituita di informazioni che possono essere raggruppate in quattro gruppi:

- criteri di valutazione impiegati nella redazione del bilancio di esercizio (voce 1)
- analisi delle voci componenti lo stato patrimoniale (voci dalla 2 alla 9)
- analisi delle voci componenti il conto economico (voci dalla 10 alla 14)

CAPITOLO QUARTO – LA NOTA INTEGRATIVA

Il contenuto della nota integrativa

- altre informazioni integrative e supplementari (voci dalla 15 alla 22-septies)

Passiamo quindi all’analisi del contenuto del documento.

Art. 2427 cod.civ.

Criteri di valutazione

1. i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi originariamente in euro.

Analisi delle voci di stato patrimoniale

2. le movimentazioni delle immobilizzazioni nel corso dell’esercizio

- costo
- precedenti rivalutazioni
- ammortamenti e svalutazioni precedenti
- acquisizioni
- spostamenti da una ad altra voce
- alienazioni dell’esercizio
- rivalutazioni dell’esercizio
- ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio
- totale delle rivalutazioni al 31.12.____;

3. la composizione delle voci “costi di impianto ed ampliamento” e “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, i criteri utilizzati per l’ammortamento ed i motivi della loro iscrizione nell’attivo patrimoniale

3bis. la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti e evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio

4. le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; per le voci di patrimonio netto, per i fondi ed il TFR, la formazione e le utilizzazioni

5. l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o indirettamente in imprese controllate e collegate, con indicazione di denominazione, sede, capitale, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell’esercizio, quota posseduta, valore attribuito in bilancio o corrispondente credito

6. l’ammontare dei crediti e dei debiti, per ciascuna voce, di durata residua superiore a 5 anni, dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche

6bis. gli effetti, se significativi, delle variazioni cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio

6ter. l’ammontare dei crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine

7. la composizione dei ratei e risconti, degli “altri fondi” se di ammontare apprezzabile, delle “altre riserve”

7bis. un prospetto da cui risultati per ogni voce di patrimonio netto, la loro origine, la possibilità di utilizzazione e distribuzione, gli utilizzi negli esercizi precedenti

8. gli eventuali oneri finanziari capitalizzati per ogni voce

9. l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese

controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.



Bilancio 2016

A seguito dell'abolizione dei conti d'ordine da inserire in calce allo stato patrimoniale, le relative informazioni sono ora richieste dalla nota integrativa.

Il nuovo OIC 12 definisce gli **impegni**, non risultanti dallo stato patrimoniale, come obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. Qualora l'impegno non sia quantificabile se ne dà informativa in nota integrativa.

Le **garanzie** non risultanti dallo stato patrimoniale comprendono invece le garanzie prestate dalla società con riferimento ad un'obbligazione propria o altrui. Il valore di tali garanzie corrisponde al valore della garanzia prestata o se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento.

Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali, ovvero obbligazioni di garanzia prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda indistintamente con il proprio patrimonio, che le garanzie reali, ovvero obbligazioni di garanzia prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specificatamente con i beni dati in garanzia (ad esempio pegni e ipoteche).

Nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione), è riportato l'intero ammontare della garanzia prestata, se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il beneficium divisionis, in nota integrativa, sva precisatosia l'ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito.

Con riferimento alle **passività potenziali**, l'OIC 25 precisa che la nota integrativa deve anche descrivere le motivazioni in virtù delle quali, pur in presenza di accertamenti o contenziosi con le autorità fiscali, non è stato iscritto un fondo imposte.

Sullo stesso tema, l'OIC 31 stabilisce che, nel caso di passività potenziali ritenute possibili, vadano indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:

- la situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita;
- l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato;
- altri possibili effetti se non evidenti;
- l'indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.

Tale informativa non è richiesta per le passività potenziali ritenute remote.

Con riferimento alle **disponibilità liquide**, l'OIC 14 precisa che nella nota integrativa devono risultare:

- la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo;
- i conti cassa o conti bancari attivi all'estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause.

Analisi delle voci di conto economico

10. la ripartizione, se significativa, dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e aree geografiche

CAPITOLO QUARTO – LA NOTA INTEGRATIVA

Il contenuto della nota integrativa

11. l'ammontare dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi
12. la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri
13. l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo e costo di entità o incidenza eccezionali (Necu)
14. apposito prospetto in merito alla fiscalità differita
 - descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, con indicazione dell'aliquota applicata, delle variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico o a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni
 - ammontare delle imposte anticipate relative a perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti, motivazioni dell'iscrizione, ammontare non ancora contabilizzato ed i relativi motivi

Altre informazioni integrative e supplementari

15. il numero medio dei dipendenti suddiviso per categorie
16. l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria
- 16bis. salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile. L'obiettivo che si intende ottenere mediante l'esposizione dei suddetti dati sensibili in nota integrativa è quello di verificare dal punto di vista numerico il requisito dell'indipendenza economica del revisore, principio cardine su cui si fonda la nuova revisione legale dei conti.
17. il numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società ed il numero e valore nominale delle nuove azioni sottoscritte nel corso dell'esercizio
18. le azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli o valori simili emessi dalla società, con indicazione del loro numero e dei diritti che attribuiscono
19. il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative
- 19bis. i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze con indicazione dell'eventuale clausola di postergazione
20. il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato ad uno specifico affare
21. la destinazione dei proventi derivanti dal finanziamento destinato ad uno specifico affare e l'indicazione dei vincoli relativi ai beni
22. le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente di rischi e benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando i tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio

22-bis) le operazioni con parti correlate, precisando l'importo dell'operazione intervenuta, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio, relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state effettuate alle normali condizioni di mercato.

Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, per la definizione di parte correlata, per espressa previsione dell'art. 2427, co. 2, bisognava far riferimento ai principi contabili internazionali e, in particolare, allo IAS 24.

Ora, l'OIC 12 definisce espressamente **parte correlata** come una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

Precisa inoltre che:

- a. una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante;
- b. un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)".

Sempre l'OIC 12 definisce:

- familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui:
 - a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
 - b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
 - c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona;
- dirigenti con responsabilità strategiche quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa.

Con riferimento alle normali condizioni di mercato, si dovrebbero considerare le condizioni di tipo quantitativo relative al prezzo.

L'OIC 12 elenca, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune tipologie di operazioni con parti correlate, ove non concluse a normali condizioni di mercato, si deve dare informativa in nota integrativa:

- acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
- acquisti o vendite di immobili ed altre attività (esempio impianti, macchinari, marchi, brevetti);
- prestazione od ottenimento di servizi;

CAPITOLO QUARTO – LA NOTA INTEGRATIVA

Il contenuto della nota integrativa

- leasing;
- trasferimenti per ricerca e sviluppo;
- trasferimenti a titolo di licenza;
- trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro od in natura);
- clausole di garanzia o pegno;
- estinzione di passività per conto dell’entità ovvero da parte dell’entità per conto di un’altra parte;
- retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

L’obbligo di informativa relativo alle operazioni tra parti correlate intercorse nell’esercizio deve sempre essere rispettato anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere alla data del bilancio.

Con riferimento alle disponibilità liquide, l’OIC 14 prevede che la nota integrativa indichi, a commento di tale punto, l’utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrativa che non sono regolati a normali condizioni di mercato.

22-ter) la natura e all’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con l’indicazione dell’effetto patrimoniale, finanziario ed economico, sempreché i rischi ed i benefici da essi derivanti siano significativi e la loro indicazione sia necessaria al fine di valutare la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società.

Gli accordi fuori bilancio sono accordi, od altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società, nonché del gruppo di eventuale appartenenza.

Sul tema, la Direttiva 2006/46/CE precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o all’uso di una o più società veicolo (SPE, Special Purpose Entities) e di attività off-shore destinate a perseguire, tra l’altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Nella direttiva (precisamente nei “considerando”) sono contenuti i seguenti esempi:

- disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti di factoring pro-solvendo”;
- accordi combinati di vendita e riacquisto;
- disposizioni in merito al deposito di merci;
- disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o meno della merce;
- intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e trust;
- beni impegnati;
- disposizioni di leasing operativo;
- outsourcing (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analoghe.



22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

L’OIC 29 precisa che vanno illustrati nella nota integrativa, in quanto rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni, quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, quali ad esempio:

- la diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;

- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio;
- la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio;
- operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) eseguite dopo la chiusura dell'esercizio;
- annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
- acquisti o cessioni di un'azienda significativa;
- distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
- annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
- emissione di un prestito obbligazionario;
- aumento di capitale;
- assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
- significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti sorti o operazioni effettuate dopo la chiusura dell'esercizio;
- fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per esempio titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l'impresa è maggiormente esposta senza coperture;
- richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.

22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato

22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato

22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

Art. 2427-bis cod.civ.

L'art. 2427-bis cod.civ. dedicato alle informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari, stabilisce che nella nota integrativa vadano indicati:

- 1) per ciascuna categoria di **strumenti finanziari derivati**, da determinarsi tenendo conto della natura, delle caratteristiche e dei rischi degli strumenti (ad esempio categoria degli strumenti finanziari non di copertura, categoria degli strumenti finanziari di copertura che possono essere a loro volta divisi in categorie a seconda del rischio coperato):
 - a) il loro fair value;
 - b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
- b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
- b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

CAPITOLO QUARTO – LA NOTA INTEGRATIVA

Il contenuto della nota integrativa

L’OIC 28 suggerisce la seguente rappresentazione tabellare:

All'inizio dell'esercizio precedente	Incremento per variazione di fair value	Decremento per variazione di fair value	Rilascio a conto economico	Rilascio a rettifica di attività/passività	Effetto fiscale differito	Alla chiusura dell'esercizio precedente
All'inizio dell'esercizio corrente	Incremento per variazione di fair value	Decremento per variazione di fair value	Rilascio a conto economico	Rilascio a rettifica di attività/passività	Effetto fiscale differito	Alla chiusura dell'esercizio corrente

Il nuovo OIC XX dedicato agli Strumenti finanziari derivati prevede inoltre la necessità di indicare in nota integrativa:

- la componente di fair value inclusa nelle attività e passività oggetto di copertura di fair value;
- nel caso di indeterminabilità del fair value, le caratteristiche dello strumento finanziario derivato e le ragioni dell’inattendibilità del fair value;
- la descrizione del venir meno del requisito “altamente probabile” per un’operazione programmata oggetto di copertura di flussi finanziari;
- la compente inefficace riconosciuta a conto economico nel caso di copertura dei flussi finanziari;
- eventuali cause di cessazione della relazione di copertura e i relativi effetti contabili.

2) per le **immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value**, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:

- a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
- b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

ALTRÉ NORME DEL CODICE CIVILE

Oltre a quanto richiesto specificatamente dall’articolo 2427 cod.civ., vi sono altri articoli che prevedono ulteriori indicazioni da dettagliare in nota integrativa.

In particolare:

- Art. 2361, co. 2: “*L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio*”;
 - Art. 2423, co. 3: “*Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo*”;
 - Art. 2423, co. 4: “*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione*”.
- È il caso ad esempio della società che decide di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato o di non attualizzare un debito, perché gli effetti sono irrilevanti (mancata attualizzazione dei debiti con

scadenza inferiore ai 12 mesi, mancata attualizzazione dei debiti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo).

- Art. 2423. co. 5: “*Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico*”;
- Art. 2423-bis, co. 2, che prevede che, in caso di deroghe ai criteri di valutazione adottati (consentite solo in casi eccezionali), “*la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico*”;
- Art. 2423-ter, co. 5: “*Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle dell'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa*”;
- Art. 2424, co. 2: “*Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto*”.

È il caso, ad esempio, di un debito di natura commerciale verso controllanti che non è classificato nei debiti verso fornitori ma, nei debiti verso le imprese controllanti.

- Art. 2426, che contiene una serie di disposizioni che prevedono dei richiami di informativa nella nota integrativa:
 - “*eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivati nella nota integrativa*” (co. 1, n. 2);
 - “*per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate che risultino iscritte ad un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4 (metodo del patrimonio netto) o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa*” (co. 1, n. 3, 2° capoverso);
 - “*Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata*” (co. 1, n. 4, 2° capoverso);
 - “*Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento*” (co. 1, n. 6, 2° capoverso);
 - “*Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: “primo entrato, primo uscito” o “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa*” (co. 1, n. 10);
- Art 2447-septies, che prevede:
 - al comma 3 che: “*nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità*”;
 - al comma 4 che: “*qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò*

CAPITOLO QUARTO – LA NOTA INTEGRATIVA

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società

derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa”.

- Art. 2447-decies co. 8, prevede che “*la nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l’indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni”;*
 - Art. 2513, prevede che, nel caso di società cooperative, “*Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:*
- a) *i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;*
 - b) *il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6”.*

Altre informazioni e dettagli da indicare in nota integrativa a vantaggio della chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’azienda, sono riportate, per singola voce di bilancio, nelle relative check list inserite nei capitoli precedenti.

INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ

L’art. 2497-bis, co. 4, cod.civ. prevede che “*la società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento”.*

Al fine dell’individuazione del soggetto che esercita in concreto tale attività:

- l’art. 2497-sexies prevede che “*Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla”;*
- l’art. 2497-septies stabilisce che “*Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’art. 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti”.*

Gli artt. 2497-bis e 2497-ter disciplinano la pubblicità e l’informativa contabile da fornire con riferimento all’attività di direzione e coordinamento a cui è assoggettata la società, nonché alle motivazioni delle decisioni prese per effetto dell’esercizio di tale attività. Il fine è quello di garantire la trasparenza nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento per mettere i soci e i creditori sociali nelle condizioni di essere tutelati nei propri interessi contro l’eventuale pregiudizio che tale attività reca alla società del gruppo.

In tema di pubblicità, il primo co. dell’art. 2497-bis, stabilisce che “*La società deve indicare la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al co. successivo”.*

In tema di informativa contabile sull’attività di direzione e coordinamento di società, l’art. 2497- bis prevede, al co. 4, che “*La società deve esporre, in apposita sezione della Nota Integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordi-*

CAPITOLO QUARTO – LA NOTA INTEGRATIVA

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società

namento” e, al co. 5, che “Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati”, mentre l’art. 2497-ter, relativo alla motivazione delle decisioni, dispone che “Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all’art. 2428”.

Attraverso l’informativa desumibile sia dalla nota integrativa che dalla relazione sulla gestione il lettore acquisisce quindi gli elementi per valutare in concreto l’eventuale sussistenza dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento e, conseguentemente, se e in che termini tale esercizio ha pregiudicato la redditività ed il valore della partecipazione sociale ovvero cagionato nocimento all’integrità del patrimonio della società.

In particolare, la richiesta in apposita sezione della nota integrativa dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento risponde all’esigenza di conoscenza dei soci e dei creditori sociali su quello che è il valore e la composizione del patrimonio a garanzia della responsabilità del soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento. Il riferimento è dunque all’ultimo bilancio di esercizio approvato in quanto è l’ultimo documento ufficiale da cui si evince il patrimonio posto a garanzia di tale responsabilità.

Poiché l’informazione richiesta è di sintesi, essa non può che vertere sui dati più significativi per il lettore di bilancio e, dunque, sui principali totali degli schemi di bilancio, secondo lo schema sotto riportato:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

- A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
 - B) Immobilizzazioni
 - C) Attivo circolante
 - D) Ratei e risconti
- Totale attivo

PASSIVO

- A) Patrimonio netto
 - Capitale sociale
 - Riserve
 - Utile (perdita) del periodo
 - B) Fondi per rischi ed oneri
 - C) TFR
 - D) Debiti
 - E) Ratei e Risconti
- Totale passivo

CAPITOLO QUARTO – LA NOTA INTEGRATIVA

Altre informazioni richieste dai principi contabili

CONTO ECONOMICO

- A) Valore della produzione
- B) Costi della produzione
- C) Proventi ed oneri finanziari
- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
- Imposte sul reddito
- Risultato d'esercizio

Allorché l'attività di direzione e coordinamento è esercitata da più di un soggetto, la società è tenuta a riportare i dati essenziali del bilancio di ciascuno di questi soggetti. Può infatti accadere che la società risponda nell'esercizio di alcune attività (per ipotesi attività di natura commerciale) ad un soggetto e per altre (per ipotesi nella gestione della tesoreria) ad un diverso soggetto del gruppo.

ALTRÉ INFORMAZIONI RICHIESTE DAI PRINCIPI CONTABILI

OIC 6 - Ristrutturazione del debito e rinegoziazione dei debiti

L'OIC 6 definisce il trattamento e le informazioni da fornire in nota integrativa in merito alle operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione dei debiti, intendendosi per:

- ristrutturazione dei debiti, quella operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore.
- rinegoziazione dei debiti, tutte le operazioni di modifica dei termini originari del debito (ovvero una revisione delle clausole contrattuali originarie) intervenute tra il debitore e il creditore diverse dalle fattispecie riconducibili alle operazioni di ristrutturazione del debito.

L'elemento che differenza un'operazione di rinegoziazione da quella di ristrutturazione è che in una rinegoziazione non si verificano contemporaneamente le condizioni tipiche di una ristrutturazione ovvero la presenza di una situazione di difficoltà finanziaria unita alla concessione del creditore che produce un beneficio per il debitore cui corrisponde una perdita per il creditore stesso.

Partendo dalle informazioni relative alla ristrutturazione del debito, esse debbono consentire ai destinatari del bilancio, da un lato, di avere una chiara percezione della situazione di difficoltà finanziaria in cui versa l'impresa e, dall'altro, di comprendere i benefici economici e/o finanziari che la ristrutturazione del debito è in grado di produrre sull'economia dell'impresa anche ai fini di valutare tempi e modalità di superamento della situazione di difficoltà finanziaria, con il conseguente ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema aziendale.

In linea generale, l'informativa integrativa deve riguardare:

- la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall'impresa debitrice nel corso dell'esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'esposizione debitoria dell'impresa;
- le caratteristiche principali dell'operazione di ristrutturazione del debito;

- gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi interessati dall'operazione sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell'impresa debitrice.

L'informativa infatti deve essere prevista nella nota integrativa relativa:

- all'esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore per la ristrutturazione del debito, sebbene non si sia ancora pervenuti ad un accordo al termine di tale esercizio;
- all'esercizio in cui la ristrutturazione del debito diviene efficace tra le parti (data della ristrutturazione);
- agli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti, fintanto che gli effetti economici-finanziari dell'operazione rimangono rilevanti.

In particolare con riferimento alle operazioni di ristrutturazione del debito nella nota integrativa va indicato:

a. Ristrutturazione del debito e continuità aziendale

In particolare va segnalato:

- se la ristrutturazione del debito risulta strumentale per garantire il rispetto del principio di continuità aziendale,
- se la ristrutturazione non si è ancora perfezionata alla data del bilancio, ove il mancato realizzo dell'operazione dovesse far venir meno la sussistenza dei requisiti per il rispetto della continuità aziendale, occorre illustrare nella nota integrativa i motivi per i quali il bilancio in corso di predisposizione è redatto in un'ottica di going concern.

b. Situazione di difficoltà finanziaria e indebitamento complessivo

Nella nota integrativa del bilancio relativo:

- all'esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore e
 - all'esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti,
- sono fornite delle sintetiche indicazioni circa lo stato di difficoltà finanziaria e/o economica dell'impresa debitrice (o gruppo di imprese), nonché le cause cui tali difficoltà sono riconducibili.

Nella nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti, occorre illustrare l'esposizione debitoria dell'impresa debitrice (o gruppo di imprese) alla data della ristrutturazione, nonché l'ammontare dei debiti inclusi ed esclusi dall'operazione di ristrutturazione.

Tipologia di debito	Debiti ristrutturati	Debiti rinegoziati	Altri debiti	Totale debiti	% debiti ristrutturati	% debiti rinegoziati	% altri debiti
	Scaduti	Non scaduti	Scaduti	Non scaduti			
Debiti verso fornitori							
Debiti verso banche							
Debiti per leasing finanziari							
Debiti verso altri finanziatori							
Debiti verso imprese controllate							
Debiti verso imprese collegate							
Debiti tributari							
Debiti verso istituti di previdenza							
...							
...							
Totali							

c. Principali caratteristiche dell'operazione di ristrutturazione

Nella nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti occorre fornire una descrizione degli aspetti principali della ristrutturazione del debito, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

CAPITOLO QUARTO – LA NOTA INTEGRATIVA

Altre informazioni richieste dai principi contabili

- la tipologia di ristrutturazione del debito;
- la data della ristrutturazione;
- una descrizione sintetica delle fasi mediante le quali si è svolta la ristrutturazione del debito;
- la/e modalità mediante la/e quale/i è stata operata la ristrutturazione del debito;
- la tipologia dei debiti oggetto della ristrutturazione;
- la presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive dell'accordo;
- la presenza di eventuali pagamenti potenziali (ad esempio in presenza di success fee) che il debitore si impegna ad effettuare nei confronti del creditore al raggiungimento di certi obiettivi economici o finanziari o al verificarsi di determinate circostanze;
- la presenza di eventuali covenant al cui rispetto è legato il successo dell'operazione;
- i principali aspetti di un'operazione di erogazione di nuova finanza da parte del creditore direttamente connessa alla ristrutturazione del debito;
- le caratteristiche principali dei derivati connessi al debito ristrutturato (quali ad esempio, tipologia, valore nozionale, fair value, scadenza, data e modalità di pagamento dei flussi finanziari) e le eventuali modalità di ristrutturazione del derivato con l'indicazione degli effetti in bilancio.

Se negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti, intervengono significative modifiche sulle caratteristiche dell'operazione di ristrutturazione occorre fornire in nota integrativa adeguata informativa.

Nell'esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore, nel bilancio del debitore sono fornite informazioni generali sulle trattative in corso tra le parti.

d. Posizione finanziaria netta

La determinazione della posizione finanziaria netta deve essere costantemente applicata nel periodo della ristrutturazione: nel bilancio relativo all'esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti e nei bilanci relativi agli esercizi successivi, la posizione finanziaria netta risente degli effetti della ristrutturazione del debito.

La sua determinazione può essere effettuata in base al seguente schema:

	Valore di bilancio al ... 200X+1 Ante - ristrutturazione/ rinegoziazione	Valore di bilancio al ... 200X+1 Post - ristrutturazione/ rinegoziazione	Valori di bilancio al ... 200X	Variazioni
Disponibilità liquide
Altre attività finanziarie correnti
Crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Parte corrente dell'indebitamento non corrente
Altre passività finanziarie correnti
Debiti per leasing finanziario correnti
Indebitamento finanziario corrente netto (a)
Debiti bancari non correnti
Obbligazioni emesse
Altre passività finanziarie non correnti
Debiti per leasing finanziario non correnti

CAPITOLO QUARTO – LA NOTA INTEGRATIVA

Altre informazioni richieste dai principi contabili

Indebitamento finanziario non corrente (b)
Indebitamento finanziario netto o Posizione finanziaria netta (c=a+b)

e. Altre informazioni

Nella nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti e/o negli esercizi successivi, sono fornite le seguenti informazioni:

- a. un'indicazione analitica e completa dei proventi e/o degli oneri derivanti dalla ristrutturazione;
- b. per ciascun gruppo omogeneo di debiti oggetto di ristrutturazione, compresi i debiti per leasing finanziari:

- le modalità di ristrutturazione seguite, con particolare riferimento alle principali modifiche dei termini originari del debito;
- il valore contabile del debito alla data della ristrutturazione e alla data di riferimento del bilancio; tali valori possono coincidere o non coincidere, a causa, ad esempio, di maturazione di interessi non ancora corrisposti, rinuncia da parte del creditore della quota capitale;
- il valore economico del debito alla data della ristrutturazione e alla data di riferimento del bilancio;
- il beneficio derivante dalla ristrutturazione;
- la durata residua del debito ante e post-ristrutturazione;
- il tasso contrattuale ante e post-ristrutturazione;
- il tasso d'interesse effettivo dell'operazione ante e post-ristrutturazione.

Nel caso di ristrutturazione effettuata mediante una modifica dei termini originari del debito, tali informazioni possono essere fornite nella seguente tabella:

Valore contabile		Valore economico		Beneficio della ristrutturazione (variazione del valore economico)		Durata residua		Tasso contrattuale	
Alla data della ristrutturazione	Alla data del bilancio	Alla data della ristrutturazione	Alla data del bilancio	Alla data della ristrutturazione	Alla data del bilancio	Ante ristrutturazione	Post ristrutturazione	Ante ristrutturazione	Post ristrutturazione
Debiti X									
Debiti Y									
Debiti Z									

- c. se di importo significativo, la natura e l'ammontare dei costi connessi all'operazione di ristrutturazione;
- d. l'esistenza di eventuali garanzie e/o impegni, o di altre operazioni fuori bilancio, che possono condizionare l'esito dell'accordo o gli effetti da questi prodotti;
- e. l'analisi delle scadenze dei debiti, compresi i debiti per leasing finanziari, evidenziando l'ammontare dei debiti avente scadenza entro l'esercizio successivo, con scadenza compresa tra un anno e cinque e con scadenza oltre i cinque anni di cui all'art.2427, n. 6, cod.civ..
- f. l'impatto della ristrutturazione di debiti relativi ad operazioni di leasing finanziario sull'informatica di cui all'art. 2427, n. 22, cod.civ.

Se negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti intervengono significativi cambiamenti in merito a tali aspetti, occorre fornire in nota integrativa adeguata informativa.

CAPITOLO QUARTO – LA NOTA INTEGRATIVA

Altre informazioni richieste dai principi contabili

f. Stato di avanzamento del piano di ristrutturazione

Al fine di informare i destinatari del bilancio in merito all'avanzamento e/o al rispetto delle condizioni previste nel piano di ristrutturazione del debito, occorre alternativamente indicare:

- il fatto che le condizioni previste dal piano sono state rispettate nel corso del periodo di riferimento del bilancio anche, in relazione alla tempistica di realizzazione;
- il fatto che il piano verrà comunque rispettato nella sostanza anche quando nel corso del periodo di riferimento del bilancio alcune condizioni non si sono realizzate, in quanto è da ritenersi che si realizzeranno nel periodo di durata residua del piano;
- nel caso in cui l'avanzamento del piano dovesse evidenziare alcuni elementi consuntivi e/o previsionali tali da garantire che il ripristino di condizioni di equilibrio potrà realizzarsi, comunque garantendo all'impresa di superare le attuali difficoltà finanziarie, ma seguendo modalità diverse da quelle originariamente previste: occorrerà indicare una sintesi di tali nuove modalità;
- le conseguenze e gli effetti che l'impresa stima si potranno verificare nel caso in cui, dall'analisi dell'andamento consuntivo del piano emergono elementi tali da far ritenere che le condizioni previste all'interno del piano non si potranno realizzare, con conseguente possibilità di mancato ripristino delle condizioni di equilibrio e/o superamento delle difficoltà finanziarie.

Per i debiti rinegoziati alla data di riferimento del bilancio occorre indicare nella nota integrativa:

- la tipologia e il valore contabile dei debiti rinegoziati, distinguendo tra debiti scaduti e non scaduti;
- le principali caratteristiche dell'operazione di rinegoziazione;
- l'analisi delle scadenze ex art. 2427, n. 6, cod.civ;

Se rilevanti, occorre fornire inoltre le seguenti informazioni:

- a) gli effetti dell'operazione sul conto economico dell'esercizio in cui si conclude l'operazione e su quelli degli esercizi successivi;
- b) gli effetti dell'operazione sulla posizione finanziaria netta nell'esercizio in cui si conclude l'operazione e in quelli successivi;
- c) la natura e l'ammontare dei costi direttamente connessi all'operazione di rinegoziazione;
- d) la variazione del valore economico del debito ante e post-rinegoziazione;
- e) il valore economico del debito post-rinegoziazione e il confronto con il valore contabile ante-rinegoziazione.

OIC 25 – Imposte sul reddito

L'OIC 25 propone innanzitutto i seguenti prospetti per rispettare gli obblighi informativi di cui al punto 14 dell'art. 2427 cod. civ.:

A) Differenze temporanee	IRES	IRAP
Differenze temporanee deducibili:		
...		
Differenze temporanee imponibili:		

CAPITOLO QUARTO – LA NOTA INTEGRATIVA

Altre informazioni richieste dai principi contabili

...		
Differenze temporanee nette		
B) Effetti fiscali (aliquota fiscale applicabile XX%)		
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (A)		
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio precedente (B)		
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (A-B)		

Informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali

	Esercizio precedente		Esercizio corrente	
	Ammontare perdite fiscali	Effetto fiscale (aliquota X%)	Ammontare perdite fiscali	Effetto fiscale (aliquota X%)
Perdite fiscali				
dell'esercizio				
di esercizi precedenti				
Totale				
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza				
Imposte anticipate rilevate				

Inoltre, prevede che la nota integrativa indichi:

- gli effetti delle operazioni di riallineamento effettuate nell'esercizio;
- il rapporto tra l'onere fiscale corrente e il risultato civilistico mediante una o entrambi le seguenti modalità:
 - una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, fra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico, quando la differenza è significativa;

Riconciliazione tra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico (Ires)

	200X	200X-1
Risultato prima delle imposte		
Onere fiscale teorico (aliquota %)		
Differenze temporanee imponibili in esercizi successivi		
Esempio: plusvalenze patrimoniali		
Totalle		
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi		
Esempio: accantonamento per rischi su cause legali in corso		
Totalle		
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti		
Totalle		
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi		
Totalle		
Imponibile fiscale		

CAPITOLO QUARTO – LA NOTA INTEGRATIVA

Nota integrativa nel bilancio abbreviato e nel bilancio delle micro-imprese

Determinazione dell'imponibile Irap

Differenza tra valore e costi della produzione		
Costi non rilevanti ai fini Irap		
Totale		
Onere fiscale teorico (aliquota XX%)		
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi		
Differenze temporanee imponibili in esercizi successivi		
Imponibile Irap		
Irap corrente dell'esercizio		

- una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, tra l'aliquota fiscale applicabile (o aliquota teorica) e l'aliquota fiscale media effettiva, quando la differenza è significativa;

	200X	200X-1
Aliquota fiscale applicabile	%	%
Effetto delle variazioni in aumento (o diminuzione) rispetto all'aliquota applicabile:		
Redditi esenti	%	%
Dividendi	%	%
Costi indeducibili	%	%
Altre differenze permanenti	%	%
Aliquota fiscale media effettiva	%	%

- l'ammontare e la natura di singoli crediti o debiti tributari di importo rilevante con peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore di bilancio abbia conoscenza.

NOTA INTEGRATIVA NEL BILANCIO ABBREVIATO E NEL BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE

Gli artt. 2435-bis e 2435-ter cod. civ. prevedono delle semplificazioni per la nota integrativa contenuta nel bilancio abbreviato e nel bilancio delle micro-imprese.

Semplificazioni nella nota integrativa del bilancio abbreviato

Per quanto riguarda la nota integrativa abbreviata, l'art. 2435-bis, co. 5, cod. civ., dopo le modifiche subite ad opera del D.lgs. 139/2015, individua espressamente le informazioni che devono essere obbligatoriamente riportate.

Fermo restando le indicazioni richieste da:

art. 2423 co. 3	Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo;
------------------------	--

CAPITOLO QUARTO – LA NOTA INTEGRATIVA

Nota integrativa nel bilancio abbreviato e nel bilancio delle micro-imprese

art. 2423 co. 4	Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione;
art. 2423 co. 5	Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato;
art. 2423 ter co. 2	Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento;
Art. 2423 ter co. 5	Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa;
Art. 2424 co. 2	Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto;
Art. 2426 co. 1 n. 4)	Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
Art. 2426 co. 1 n. 6)	L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

La nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dall'**art. 2427, co. 1, numeri**

1)	i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
-----------	--

CAPITOLO QUARTO – LA NOTA INTEGRATIVA

Nota integrativa nel bilancio abbreviato e nel bilancio delle micro-imprese

2)	i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
6)	l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali;
8)	l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9)	l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;
13)	l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
15)	il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria (ripartizione che può essere omessa);
16)	l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
22-bis)	le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società. È possibile limitare tale informativa alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
22-ter)	la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico (che può essere omesso), a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;
22-quater)	la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
22-sexies)	il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato (l'indicazione del luogo può essere omessa).

È inoltre necessario riportare quanto richiesto dall'art. 2427-bis, co. 1 n. 1), ovvero per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

- a) il loro fair value;
- b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

CAPITOLO QUARTO – LA NOTA INTEGRATIVA

Nota integrativa nel bilancio abbreviato e nel bilancio delle micro-imprese

- b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
- b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
- b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

Semplificazioni nella nota integrativa delle micro imprese

Le micro imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa, a condizione che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le informazioni richieste dall'art. 2427, nn. 9) e 16) cod.civ.:

art. 2427 n. 9	l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;
art. 2427 n. 16	l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

CAPITOLO QUINTO

IL RENDICONTO FINANZIARIO



Novità 2016

Il nuovo articolo 2423 cod.civ., così come modificato dal D.Lgs. 139/2015, al primo comma stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio costituito da:

- stato patrimoniale
- conto economico
- rendiconto finanziario
- nota integrativa

Dal bilancio 2016 il rendiconto finanziario non è più un prospetto raccomandato, ma obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, ove sono esonerate le società che redigono il bilancio abbreviato e le micro-imprese.

Il contenuto e le caratteristiche del rendiconto finanziario sono individuate dal nuovo articolo 2425-ter cod.civ., secondo cui, dal rendiconto finanziario devono risultare, per l'esercizio in chiusura e per quello precedente:

- l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento (ivi comprese con autonoma indicazione le operazioni con i soci).

Il rendiconto finanziario, che fornisce elementi di natura finanziaria che non sono facilmente ottenibili dallo stato patrimoniale comparativo, è un prospetto contabile che presenta le cause di variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.

Fornisce pertanto informazioni utili per valutare la situazione finanziaria di una società o di un gruppo e permette inoltre di valutare:

- valutare la liquidità prodotta o assorbita dall'attività operative, e le modalità con cui essa è stata impiegata o coperta;
- valutare la capacità della società di far fronte agli impegni finanziari assunti a breve termine;
- valutare la capacità della società ad autofinanziarsi;
- calcolare alcuni ratio finanziari;
- individuare e quantificare in modo immediato e sistematico le fonti e gli impieghi di risorse finanziarie.

L'OIC 10, dedicato proprio al rendiconto finanziario, lo definisce come un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.

Quindi la grandezza finanziaria presa a riferimento è rappresentata dalle disponibilità liquide, costituite da:

- depositi bancari e postali;
- assegni;
- denaro e valori in cassa;

sia in euro che espressi in valuta estera.

CONTENUTO E STRUTTURA

Il rendiconto finanziario, la cui forma di presentazione è di tipo scalare, include tutti i flussi finanziari in uscita e in entrata delle disponibilità liquide avvenute nell'esercizio.

Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in base alle aree gestionali che li hanno prodotti:

- a. *attività operativa*;
- b. *attività di investimento*;
- c. *attività di finanziamento*.

La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopra indicata rappresenta la variazione netta delle disponibilità liquide avvenuta nell'esercizio.

Attività operativa

Essa comprende generalmente le operazioni connesse all'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, nonché le altre operazioni non ricomprese nell'attività di investimento e di finanziamento.

Esempi di flussi finanziari generati o assorbiti dall'attività operativa sono:

- incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
- incassi da royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi;
- pagamenti per l'acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi;
- pagamenti per l'acquisizione di servizi;
- pagamenti a, e per conto di, dipendenti;
- pagamenti e rimborsi di imposte;
- incassi per proventi finanziari.

Sono classificati nell'ambito dell'area operativa:

- gli interessi pagati ed incassati, salvo si riferiscano direttamente ad investimenti o finanziamenti;
- i dividendi incassati (mentre quelli pagati sono presentati nell'attività di finanziamento);
- le imposte sul reddito, come flussi in uscita (pagamento imposte, ...) o in entrata (rimborsi, corrispettivi ricevuti dalle autorità fiscali, ...).

Le operazioni dall'attività operativa sono riflesse nel conto economico e rappresentano anche le fonti di finanziamento dell'impresa, in particolare quelle dell'autofinanziamento. Da esse si genera la liquidità necessaria per finanziare la gestione futura.

Il flusso finanziario della gestione reddituale può essere determinato:

- con il **metodo indiretto**: rettificando l'utile o la perdita d'esercizio riportato nel conto economico, per tener conto di:
 - elementi di natura non monetaria, ossia poste contabili che non hanno richiesto esborso o incasso di disponibilità liquide (ammortamenti, accantonamenti fondi rischi, accantonamenti TFR, svalutazioni per perdite durevoli di valore, utili distribuiti relativi a partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto, ...);
 - variazioni del capitale circolante netto (variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e debiti verso fornitori, variazione di rate e risconti attivi/passivi, ...). La logica è che l'eventuale incremento dei crediti verso clienti è sottratto all'utile (perdita) dell'esercizio in quale tale aumento rappresenta il minore ammontare incassato dai clienti rispetto ai ricavi di competenza dell'eserci-

zio e accreditati al conto economico; al contrario una diminuzione dei crediti è aggiunta all'utile (perdita) dell'esercizio in quanto rappresenta il maggior ammontare dei crediti incassati rispetto ai ricavi di competenza dell'esercizio e accreditati al conto economico. Ancora, l'incremento (decremento) delle rimanenze è sottratto (sommato) all'utile (perdita) dell'esercizio poiché nel calcolo dell'utile sono considerati i costi della produzione, che comprendono oltre agli acquisti anche la variazione delle rimanenze, mentre per le variazioni di disponibilità liquida hanno rilievo solo gli acquisti. A titolo esemplificativo, nel caso di aumento delle rimanenze di merci, detto aumento è sottratto dall'utile (perdita) dell'esercizio, in quanto durante l'esercizio gli acquisti effettuati sono stati superiori alle merci vendute per un ammontare pari alla differenza tra magazzino finale (superiore) e magazzino iniziale (inferiore). Sottraendo dall'utile/perdita dell'esercizio la variazione delle rimanenze ne viene neutralizzato l'effetto economico, affinché il rendiconto rifletta esclusivamente l'effetto sulla situazione finanziaria delle disponibilità liquide impiegate per gli acquisiti nel corso dell'esercizio.

- operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall'attività di investimento e finanziamento (plusvalenze/minusvalenze derivanti da cessione attività, ...).

	200X	200X-1
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione dell'attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifica di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)		

CAPITOLO QUINTO – IL RENDICONTO FINANZIARIO

Contenuto e struttura

(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/pagamenti		
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche		
	Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	

- o con il metodo ***diretto***: evidenziando i flussi finanziari positivi e negativi derivanti dalle attività della gestione reddituale, secondo il seguente schema:

	20XX+1	20XX
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
	Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	

Attività di investimento

Comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.

A titolo esemplificativo:

- acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali (incluse le immobilizzazioni materiali di costruzione interna);
- acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali, quali ad esempio i brevetti, i marchi, le concessioni; questi pagamenti comprendono anche quelli relativi agli oneri pluriennali capitalizzati;
- acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate;
- acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni;
- acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni;
- erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso.

I flussi finanziari derivanti dall'acquisto di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell'attività di investimento, per l'uscita effettivamente sostenuta nell'esercizio, pari al complessivo prezzo di acquisto rettificato dalla variazione dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni; analogamente quelli derivanti dalla vendita di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell'attività di investimento, per l'entrata effettivamente incassata nell'esercizio pari al c.d. prezzo di realizzo (cioè il valore netto contabile aumentato della plusvalenza o ridotto dalla minusvalenza) rettificato dalla variazione dei crediti verso clienti per immobilizzazioni. Considerato che nel conto economico è rilevata la plusvalenza o minusvalenza rispetto al valore contabile netto dell'immobilizzazione, la società dovrà rettificare l'utile/perdita dell'esercizio nella gestione reddituale per il valore della plus/minusvalenza.

Di seguito si riporta lo schema del flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento:

	20XX+1	20XX
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Acquisti di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dall'attività d'investimento (B)		

Attività di finanziamento

Comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

A titolo esemplificativo:

- incassi derivanti dall'emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio;
- pagamento dei dividendi;
- pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie;
- incassi o pagamenti derivanti dall'emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine;
- incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria.

Di seguito si riporta lo schema del flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento:

	20XX+1	20XX
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (C)		

CAPITOLO QUINTO – IL RENDICONTO FINANZIARIO

Operazioni in calce al rendiconto

Le operazioni di investimento e finanziamento che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide non sono presentate nel rendiconto finanziario. Si tratta ad esempio dell'emissione di azioni per l'acquisizione di una società controllata, della conversione di debiti in capitale, della permuta di attività.

Le categorie precedute dalle lettere maiuscole e i subtotali preceduti dai numeri arabi non possono essere raggruppate.

La società può invece aggiungere ulteriori flussi finanziari rispetto a quelli previsti negli schemi di riferimento qualora sia necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria.

I singoli flussi finanziari presentati nelle categorie precedute dalle lettere maiuscole:

- possono essere ulteriormente suddivisi per fornire una migliore descrizione delle attività svolte dalla società;
- possono essere raggruppati quando il loro raggruppamento favorisce la chiarezza del rendiconto o quando è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria della società.

Per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto deve essere indicato l'importo del flusso corrisponde dell'esercizio precedente. Se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente devono essere adattati; la non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo, sono segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario.

I flussi finanziari sono presentati al lordo del loro ammontare, cioè senza compensazioni, per non alterare la significatività del rendiconto finanziario; ciò è valido sia tra flussi finanziari di categorie differenti sia tra flussi finanziari di una medesima categoria.

Il rendiconto finanziario si chiude con l'indicazione dell'ammontare e della composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X		
di cui:		
depositi bancari e postali		
assegni		
denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X		
di cui:		
depositi bancari e postali		
assegni		
denaro e valori in cassa		

OPERAZIONI IN CALCE AL RENDICONTO

Nel caso di acquisto o cessione di un ramo d'azienda, è necessario indicare, in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni:

- i corrispettivi totali pagati o ricevuti;
- la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide;

- l'ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l'operazione di acquisizione/cessione del ramo d'azienda;
- il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute.

Inoltre, se rilevanti, in calce al rendiconto finanziario, è necessario presentare l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società e spiegare le circostanze (restrizioni legali che rendono i saldi non utilizzabili, conto corrente vincolato costituente garanzia prestata nell'interesse di un'impresa controllata, ...) in base alle quali tali ammontari non sono utilizzabili.

CASI PARTICOLARI DI FLUSSI FINANZIARI

Interessi e dividendi

I flussi finanziari degli interessi e dei dividendi sono presentati nel rendiconto finanziario in modo distinto; non è quindi esposto un unico ammontare di dividendi e interessi. Inoltre, gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari dell'attività operativa, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento).

Anche i dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nell'attività operativa e nell'attività di finanziamento.

Flussi finanziari in valuta estera

I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti nel bilancio della società in euro, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera al momento in cui avviene il flusso finanziario.

Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari; l'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria.

Derivati di copertura

I flussi finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati sono presentati nell'attività di investimento. Se un derivato (ad esempio un future, un contratto a termine, un'opzione, uno swap) è designato come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto (ad esempio, un finanziamento a medio-lungo termine). I flussi finanziari del derivato di copertura in entrata e in uscita devono essere evidenziati in modo separato.

Acquisto o cessione di rami d'azienda

Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l'acquisizione e la cessione di un ramo d'azienda deve essere presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione. Di conseguenza, la società deve rettificare la variazione nel valore delle singole attività/passività intervenuta con l'operazione di acquisizione o cessione dell'azienda.

La società deve inoltre indicare, inoltre, in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni:

- a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti;
- b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide;

CAPITOLO QUINTO – IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario in formato XBRL

- c) l'ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l'operazione di acquisizione/cessione della società controllata
- d) il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute.

IL RENDICONTO FINANZIARIO IN FORMATO XBRL

Di seguito si riporta lo schema di rendiconto finanziario nella tassonomia XBRL.

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

Codice Civile, articolo 2425-ter

	Esercizio rendicontato	Esercizio precedente
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto		
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti		
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi		
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto		
Totale variazioni del capitale circolante netto		
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto		
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		

CAPITOLO QUINTO – IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario in formato XBRL

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	
Accensione finanziamenti	
(Rimborsa finanziamenti)	
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	
(Rimborsa di capitale)	
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	
(Dividendi e conti su dividendi pagati)	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ($A \pm B \pm C$)	
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	
Disponibilità liquide a inizio esercizio	
Depositi bancari e postali	
Assegni	
Danaro e valori in cassa	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	
Di cui non liberamente utilizzabili	
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	
Assegni	
Danaro e valori in cassa	
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	
Di cui non liberamente utilizzabili	

Rendiconto finanziario, metodo diretto

Codice Civile, articolo 2425-ter

	Esercizio rendicontato	Esercizio precedente
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		

CAPITOLO QUINTO – IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario in formato XBRL

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	
Accensione finanziamenti	
(Rimborsa finanziamenti)	
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	
(Rimborsa di capitale)	
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	
(Dividendi e conti su dividendi pagati)	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ($A \pm B \pm C$)	
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	
Disponibilità liquide a inizio esercizio	
Depositi bancari e postali	
Assegni	
Danaro e valori in cassa	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	
Di cui non liberamente utilizzabili	
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	
Assegni	
Danaro e valori in cassa	
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	
Di cui non liberamente utilizzabili	

CAPITOLO SESTO

LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il contenuto della relazione sulla gestione, che non costituisce parte integrante del bilancio, è di carattere essenzialmente descrittivo ed è regolata dall'art. 2428 cod.civ., ma bisogna tener conto anche di altre specifiche disposizioni che prevedono l'indicazione nella Relazione di ulteriori informazioni, quali:

- l'art. 2364 cod.civ. che richiede l'esposizione delle ragioni che hanno comportato la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anziché entro 120 giorni (redazione del bilancio consolidato o esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società);
- l'art. 2391 bis cod.civ. che richiede alle società quotate informazioni sulle operazioni effettuate con le parti correlate;
- l'art. 2497 bis cod.civ. che prevede, per le società soggette a direzione e coordinamento, la necessità di indicare i rapporti intercorsi con la società che esercita tale attività nonché gli effetti della stessa sull'esercizio dell'impresa e sui suoi risultati;
- l'art. 2497 ter cod.civ. che richiede la descrizione delle decisioni influenzate dalla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento;
- l'art. 2545 cod.civ. che richiede alle società cooperative l'indicazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'INFORMATIVA RICHIESTA DALL'ART. 2428 COD.CIV.

Analisi della situazione della società

Al fine di fornire un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, gli amministratori devono riclassificare:

- il conto economico, in modo da evidenziare risultati intermedi significativi (valore aggiunto, Mol, Ebitda, Ebit, ...), confrontandoli con quelli dell'esercizio precedente rilevando le variazioni intervenute, in termini percentuali ed assoluti;
- lo stato patrimoniale, distinguendo le fonti in base alla durata (capitale permanente e capitale corrente) e/o in base all'origine (capitale proprio e capitale di terzi).

Descrizione dei principali rischi ed incertezze

Nella relazione vanno descritti i rischi cui la società è esposta, ovvero la possibilità di subire un danno o una perdita o l'esposizione ad un pericolo: rischi che variano a seconda del settore di appartenenza e del tipo di attività esercitata.

CAPITOLO SESTO – LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

L'informativa richiesta dall'art. 2428 cod.civ.

Ad esempio:

- rischi di mercato → derivanti da variazioni di prezzi, cambi, interessi, ... e dalla concorrenzialità dello stesso
- rischi di liquidità → dipendenti dalle disponibilità finanziarie a disposizione per fronteggiare gli impegni assunti
- rischi di credito → connessi a inadempimenti contrattuali delle controparti
- rischi connessi a possibili contenziosi → civili, fiscali, in materia di lavoro, ...
- rischi di non conformità al quadro normativo di riferimento (rischi ambientali, in materia di sicurezza, ...)
-

È inoltre opportuno che, oltre all'elencazione dei rischi, vengano evidenziate le azioni intraprese per la gestione e il controllo degli stessi.

Per quanto riguarda le incertezze, bisogna far riferimento a eventi futuri le cui conseguenze non sono note all'atto della stesura della relazione sulla gestione: possono riguardare alcune poste di bilancio (svoluzioni crediti, valore delle partecipazioni, ...) o aspetti connessi alla continuità aziendale (affidamenti bancari, ...).

Indicatori di risultato finanziari e non finanziari

Al fine di meglio comprendere la situazione della società, l'andamento ed il risultato della sua gestione, è necessario esporre nella relazione indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti ambiente e personale.

La scelta degli indicatori viene rimessa alla discrezionalità degli amministratori e dipende dalla significatività che essi assumono nell'ambito specifico della società interessata.

Per quanto concerne gli indicatori finanziari, si può far riferimento a:

- *Indici patrimoniali e di liquidità*, quali a titolo esemplificativo

$$\text{Indipendenza finanziaria} = \frac{\text{capitale proprio}}{\text{totale attivo}}$$

$$\text{Indice di disponibilità} = \frac{\text{attivo circolante}}{\text{passività a breve}}$$

$$\text{Indice di liquidità} = \frac{\text{liquidità differite e immediate}}{\text{passività a breve}}$$

$$\text{Margine di struttura} = \text{patrimonio netto} - \text{immobilizzazioni}$$

$$\text{Margine di tesoreria} = \text{liquidità differite} + \text{liquidità immediate} - \text{passività a breve}$$

$$\text{Rotazione dei crediti} = \frac{\text{Crediti vs Clienti} \times 365}{\text{Fatturato}}$$

$$\text{Rotazione dei debiti} = \frac{\text{Debiti vs Fornitori} \times 365}{\text{Acquisti}}$$

- *Indici di redditività*, quali a titolo esemplificativo

$$\text{ROE (return on equity)} = \frac{\text{risultato d'esercizio}}{\text{patrimonio netto}}$$

ROI (return on investment) = $\frac{\text{reddito operativo (EBIT)}}{\text{capitale investito netto}}$

ROS (return on sales) = $\frac{\text{reddito operativo (EBIT)}}{\text{fatturato}}$

Con riferimento agli indicatori non finanziari, essi dipendono dalle caratteristiche precise della società: dall'attività esercitata, dal mercato di riferimento, dalla dimensione, ...

Le informazioni attinenti al personale da inserire nella relazione potrebbero invece riguardare il tasso di turnover dei dipendenti, le ore di assenza per malattie, infortuni, ... le ore impiegate per la formazione, ..., informazioni sull'ambiente, ...

Accanto a queste fattispecie da inserire nella relazione, è necessario evidenziare nella stessa:

- ***le attività di ricerca e sviluppo***
Le informazioni da fornire riguardano l'attività di investimento svolta nella ricerca e sviluppo dell'impresa, in particolare il totale dei costi sostenuti per lo svolgimento di tali attività¹, il totale dei costi eventualmente capitalizzati con indicazione delle ragioni sottostanti la capitalizzazione, gli eventuali contributi ricevuti a fronte di tale attività, gli eventuali risultati conseguiti o da conseguire,
- ***i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime***
Si tratta quindi di illustrare i rapporti, sia di natura quantitativa che qualitativa, con le imprese del gruppo, indicando in particolare la natura (commerciale, finanziaria, ...) dei crediti e debiti infra-gruppo e le relative condizioni (tassi, scadenze,...), i rapporti contrattuali (commerciali, tecnici, ...) esistenti, ...
- ***il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, con indicazione della corrispondente parte di capitale***
- ***gli acquisti e le vendite delle azioni e quote di cui al punto precedente, con indicazione dei corrispettivi e delle relative motivazioni***



Novità 2016

Il D.Lgs. 139/2015 ha abrogato il n. 5) del co. 3 dell'art. 2428 che prevedeva l'indicazione nella Relazione sulla gestione dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

A decorrere dai bilanci 2016 tali informazioni devono essere descritte nella nota integrativa.

Il nuovo n. 22-quater all'art. 2427 cod.civ. prevede infatti l'indicazione in nota integrativa della natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

- ***l'evoluzione prevedibile della gestione***
Si tratta di descrivere una ragionevole previsione sulla gestione futura della società.
- ***le informazioni in relazione all'uso di strumenti finanziari***
Se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, occorre illustrare gli obiettivi e le politiche societarie inerenti la gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l'esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

¹ Non solo dei costi capitalizzati

CAPITOLO SESTO – LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

L'informativa richiesta dall'art. 2428 cod.civ.

- ***l'elenco delle sedi secondarie***

Deve trattarsi delle sedi secondarie, in Italia e all'estero, con una rappresentanza stabile, per le quali è richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Ulteriori informazioni richieste da altre disposizioni

- ***l'approvazione del bilancio nel maggior termine (art. 2364 cod.civ.)***

Nel caso in cui gli amministratori si sono avvalsi dalla facoltà di sottoporre per l'approvazione ai soci il progetto di bilancio nel maggior termine di 180 giorni, è necessario motivare le ragioni di tale differimento.

- ***la soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis, co. 5, e art. 2497-ter cod.civ.)***

È necessario indicare i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

Inoltre se la società che redige la relazione ha preso decisioni influenzate da quella che esercita direzione e coordinamento, deve indicare la motivazione di tali decisioni e l'indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulle stesse.

- ***operazioni con parti correlate (art. 2391-bis cod.civ.)***

Gli organi di amministrazione della società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (secondo la definizione contenuta nei principi contabili internazionali) e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

Tali principi si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione.

- ***ristrutturazione del debito (OIC 6)***

Il principio contabile OIC 6, che definisce il trattamento contabile delle operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione dei debiti da parte delle imprese in situazione di difficoltà finanziaria che abbiano stipulato appositi accordi con i propri creditori, richiede agli amministratori di fornire tutte le informazioni che permettano ai lettori del bilancio di avere una chiara percezione delle difficoltà finanziarie in cui versa la società e di comprendere i benefici economici e finanziari che la ristrutturazione del debito è in grado di apportare all'economicità dell'impresa anche al fine di valutare i tempi e le modalità di risanamento.

Oltre all'informativa contenuta nella nota integrativa, nella relazione sulla gestione sarà necessario commentare e descrivere lo stato di difficoltà finanziaria dell'impresa e le principali caratteristiche dell'operazione di ristrutturazione.

- ***consolidato fiscale (OIC 25)***

Nella relazione sulla gestione sono indicate l'adesione al regime di consolidato fiscale nonché le motivazioni, le opportunità ed gli eventuali rischi connessi all'esercizio dell'opzione.

- ***trasparenza fiscale (OIC 25)***

Nella relazione sulla gestione sono indicate l'adesione al regime di trasparenza fiscale nonché le motivazioni, le opportunità e gli eventuali rischi connessi all'esercizio dell'opzione.

Novità 2016



Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto il nuovo n. 22-septies all'art. 2427 cod.civ. che prevede l'indicazione in nota integrativa della proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite, un tempo competenza della relazione sulla gestione.

**Bilancio abbreviato e micro-imprese**

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese, possono omettere la predisposizione delle relazione sulla gestione, se forniscono in nota integrativa le seguenti informazioni:

- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, con indicazione della corrispondente parte di capitale
- gli acquisti e le vendite delle azioni e quote di cui al punto precedente, con indicazione dei corrispettivi e delle relative motivazioni

BOZZA DI RELAZIONE SULLA GESTIONE**DENOMINAZIONE SOCIALE****SEDE LEGALE** _____**CAPITALE SOCIALE € _____, i.v.****REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ n. _____****COD.FISC. E P.IVA n. _____****RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 Cod.civ.****di corredo al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12._____**

Signori soci,

il bilancio dell'esercizio _____ che l'organo amministrativo sottopone alla Vostra attenzione ed approvazione evidenzia un risultato positivo/negativo d'esercizio pari ad euro _____, con un sensibile incremento/decremento rispetto all'esercizio precedente (+/- ____%)

Il raggiungimento di tale risultato è stato possibile coniugando l'innalzamento della redditività – il reddito operativo è passato da euro _____ ad euro _____, con un incremento in termini percentuali pari al ____% -, con un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione aziendale, testimoniato dai risultati positivi derivanti dall'ottenimento della certificazione di qualità,

Nella tabella di seguito esposta si evidenzia l'andamento dei ricavi, del reddito operativo e del risultato prima e dopo le imposte, degli ultimi tre anni:

CAPITOLO SESTO – LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Bozza di relazione sulla gestione

<i>anno</i>	<i>ricavi</i>	<i>reddito operativo</i>	<i>risultato ante imposte</i>	<i>risultato d'esercizio</i>

Al fine di meglio comprendere l'andamento gestionale, si fornisce di seguito una riclassificazione dello stato patrimoniale secondo un'ottica finanziaria e del conto economico evidenziando i più importanti risultati intermedi, e attuando un confronto con l'esercizio precedente.

Stato patrimoniale finanziario

IMPIEGHI	es.2016	es.2015	FONTI	es.2016	es.2015
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE Immobiliz. Immateriali Immobiliz. Materiali Immobiliz. Finanziarie			MEZZI PROPRI Patrimonio netto		
ATTIVITÀ CORRENTI Rimanenze Liquidità differite Liquidità immediante			MEZZI DI TERZI Passività consolidate Passività correnti		
TOTALE IMPIEGHI			TOTALE FONTI		

Conto economico riclassificato

	es.2016	es.2015
Valore della produzione (Costi esterni)		
VALORE AGGIUNTO (Costo del personale)		
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL/EBITDA) (Ammortamenti e accantonamenti)		
MARGINE OPERATIVO NETTO (MON) Proventi gestione accessoria (Oneri gestione accessoria)		

Proventi finanziari		
RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT)		
(Oneri finanziari)		
RISULTATO ORDINARIO		
Proventi straordinari		
(Oneri straordinari)		
RISULTATO ANTE IMPOSTE		
(Imposte dell'esercizio)		
RISULTATO NETTO		

Sulla base delle riclassificazioni di cui sopra vengono calcolati i seguenti indici:

Indicatori	es.2016	es.2015
Indice di liquidità		
Indice di disponibilità		
Indice di indipendenza finanziaria		
Margine di struttura		
ROE		
ROI		
ROS		
.....		


Segue il commento sulla situazione della società, sull'andamento e sul risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta.

Argomenti da commentare e approfondire:


- contesto politico-economico in cui opera l'impresa;
- collocamento dell'impresa all'interno del mercato di riferimento;
- prospettive del mercato;
- gestione dell'impresa nell'esercizio;
- commento sull'andamento dei vari settori in cui l'impresa ha operato;
- rappresentazione grafica dei vari settori (es. % di partecipazione ai ricavi, al risultato, ...)

CAPITOLO SESTO – LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Bozza di relazione sulla gestione




- investimenti effettuati nel corso dell'esercizio (ammontano a euro e si riferiscono principalmente o sono riepilogati nella tabella che segue);
- andamento dei ricavi, dei costi, del margine operativo e relativa rappresentazione grafica;



- aree di rischio;
- elementi di incertezza relativamente alla valutazioni di voci di bilancio;
- commenti sui principali indicatori finanziari e sui relativi miglioramenti o flessioni rispetto all'esercizio precedente;
- informazioni su ambiente e personale
-
- **Attività di ricerca e sviluppo**
..... le spese sostenute si riferiscono esclusivamente ad attività di sviluppo e non anche di ricerca, né pura né applicata. Le stesse non sono state capitalizzate ma sono state addebitate integralmente al conto economico

- Rapporti con imprese del gruppo**

..... la società fa (non fa) parte di un gruppo in qualità di impresa controllata, gruppo che è così rappresentato graficamente



Segue commento sull'attività svolta da ogni impresa facente parte del gruppo e relativi rapporti di natura commerciale, finanziaria, tecnica, tra di esse intrattenuti.

- Notizie su azioni proprie e/o di società controllanti possedute dalla società**

..... la società non possiede azioni proprie e/o di società controllanti.

- Notizie su azioni proprie e/o di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio con indicazione delle relative motivazioni e dei corrispettivi**

..... la società non ha proceduto ad acquisizioni di azioni proprie e/o di società controllanti nel corso dell'esercizio.

..... le informazioni richieste vengono esposte nella tabella che segue

Tabella: movimentazioni dell'esercizio delle azioni della società controllante _____SpA

	Azioni ordinarie			Corrispettivi
	numero	valore nominale	% del capitale sociale	
Saldi iniziali				
Azioni acquistate				
Azioni gratuite assegnate				
Azioni alienate				
Azioni annullate per copertura perdite				

CAPITOLO SESTO – LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Bozza di relazione sulla gestione

- **Evoluzione prevedibile della gestione**

..... per quanto riguarda l'evoluzione prevedibile della gestione, non si può che sottolineare l'ulteriore consolidamento sul mercato dell'attività nel settore _____ ...

..... per quanto riguarda l'evoluzione prevedibile della gestione, non si prevedono cambiamenti significativi rispetto ai risultati economici conseguiti nel corso di questo esercizio.

- **Sedi secondarie**

..... di seguito vengono elencate le sedi secondarie tramite le quali opera la società sul mercato:

-

-

- **Soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento**

..... la società è soggetta alla direzione e al coordinamento della controllante _____ SpA.

Tale attività di direzione e coordinamento ha contribuito nel corso dell'esercizio al raggiungimento di particolari economie di scala, quali l'ottenimento di prezzi più vantaggiosi da parte di fornitori, la condivisione di una stessa rete distributiva, ...

_____, Lì _____

✉ *Il Consiglio di Amministrazione*

CAPITOLO SETTIMO

IL BILANCIO XBRL

L'XBRL (eXtensible Business Reporting Language) è un linguaggio informatico cosiddetto di marcatura (mark-up language) in grado di codificare i documenti, e quindi permettere una immediata analisi, verifica o rielaborazione degli stessi.

Con riferimento ai bilanci d'esercizio, a partire dai bilanci 2014, oltre allo stato patrimoniale ed al conto economico, anche la nota integrativa va obbligatoriamente presentata in formato XBRL.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico in formato XBRL sono costituiti dagli schemi standardizzati secondo le indicazioni obbligatorie previste rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile; mentre il rendiconto finanziario segue lo schema standard raccomandato dall'OIC 10.

Per quanto riguarda la nota integrativa, il formato XBRL è composto da una serie di tabelle standardizzate e da campi liberi in cui riportare i commenti e le informazioni di dettaglio che completano i dati contabili.

Poiché l'estrema schematizzazione e standardizzazione prevista per la nota integrativa, che dovrebbe essere un documento di dettaglio flessibile e sartoriale, potrebbe mal conciliarsi con le singole situazioni e realtà aziendali, l'Associazione XBRL ha avuto cura di precisare, anche nell'ultima versione rilasciata, che nessuna delle tabelle proposte deve essere necessariamente compilata: il redattore ha infatti la libertà, e non potrebbe essere diversamente ai sensi di legge, di non compilare quelle del tracciato di riferimento (se in un prospetto, infatti, non si inserisce alcun dato non apparirà in bilancio).

Ciò può avvenire, ad esempio, quando la fattispecie cui si riferisce la singola tabella non è presente nell'esercizio rendicontato oppure qualora il redattore ritenga di rappresentarla in modo differente. In quest'ultimo caso possono essere usati i campi testuali disponibili per introdurre, nel rispetto della legge e dei principi contabili, eventuali prospetti personalizzati e/o commenti ritenuti opportuni.

In ogni caso, se per la particolare realtà e situazione aziendale, l'applicazione della tassonomia XBRL non fosse in grado di garantire i principi della chiarezza, correttezza e verità di cui all'art. 2423 cod.civ., c'è la possibilità di ricorrere al cosiddetto doppio deposito, ai sensi di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 5 del d.p.c.m. del 10 dicembre 2008, allegando cioè al fascicolo di bilancio XBRL un ulteriore documento informatico contenente il bilancio, o solo la nota integrativa, in formato PDF/A.

Le profonde modifiche normative in tema di bilancio d'esercizio delle società di capitali introdotte dal legislatore con il D.Lgs. 139/2015, in recepimento della direttiva 34/UE/2013, hanno richiesto una rivisitazione ed un adeguamento anche della tassonomia XBRL .

La versione definitiva della nuova tassonomia, identificata con il codice **PCI 2016-11-14**, è stata approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione XBRL Italia, ha ricevuto il parere favorevole dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ed è stata pubblicata in data 21 novembre 2016.

La nuova tassonomia, che si applica a decorrere dai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente, è caratterizzata strutturalmente da diverse novità, le principali in sintesi sono:

- l'introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e commento testuale in calce;
- il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sé stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica;
- il bilancio consolidato invece, come nelle versioni precedenti, rimane confinato ai soli schemi quantitativi (senza nota integrativa strutturata in XBRL).

LO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

Diverse le novità della tassonomia XBRL relative allo schema quantitativo di stato patrimoniale, che ricalca la struttura obbligatoria prevista dall'art. 2424 cod.civ..

Alcune novità derivano dal recepimento delle novità di cui al D.Lgs. 139/2015, ovvero:

- la nuova denominazione della voce B.I.2 “*costi di sviluppo*”, a seguito del venire meno della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e quelli di pubblicità;
- l'introduzione delle nuove voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sorelle; in particolare:
 - nuova voce B.III.1.d “*partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti*” e conseguente rinumerazione della voce successiva;
 - nuova voce B.III.2.d “*crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti*” e conseguente rinumerazione della voce successiva;
 - nuova voce C.II.5 “*crediti in imprese sottoposte al controllo delle controllanti*” e conseguente rinumerazione delle voci successive;
 - nuova voce C.III.3-bis “*partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti*”;
 - nuova voce D.11-bis “*debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti*”;
- l'eliminazione nell'ambito dell'attivo della voce azioni proprie, sia tra le immobilizzazioni (voce B.III.4) che nell'attivo circolante (voce C.III.5), a seguito della nuova modalità di contabilizzazione di tali titoli;
- l'eliminazione nell'ambito del patrimonio netto della voce A.VI “*Riserva per azioni proprie in portafoglio*” e creazione della voce A.X “*Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*”;
- l'introduzione delle nuove voci di dettaglio relative agli strumenti finanziari derivati; in particolare:
 - voce B.III.4 “*strumenti finanziari derivati attivi*”;
 - voce C.III.5 “*strumenti finanziari derivati attivi*”;
 - voce A.VII “*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*”;
 - voce B.3 “*strumenti finanziari derivati passivi*”;
- l'eliminazione delle righe di totale per le voci relative ai Ratei e risconti sia nelle attività che nelle passività.

Altre novità riguardano invece il recepimento delle indicazioni contenute nelle nuove versioni dei principi contabili OIC, quali:

- l'eliminazione della possibilità di distinguere quanto esigibile entro e oltre l'esercizio per la voce C.I-I.5-ter “*imposte anticipate*”, in base a quanto previsto dal paragrafo 19 della bozza dell'OIC 25;
- l'inserimento a margine della voce C.I sotto il “totale rimanenze” dell'evidenza circa le “*Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita*”, in conformità con le indicazioni del paragrafo 75 della bozza dell'OIC 16, che prevede che le immobilizzazioni materiali nel momento in cui siano destinate all'alienazione siano riclassificate nell'attivo circolante e quindi non più ammortizzate e valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;
- la creazione della voce “*Perdita ripianata nell'esercizio*” tra la voce IX e X del Patrimonio netto, come suggerito dal paragrafo 17 della bozza OIC 28;
- l'allineamento, in termini di contenuto e denominazioni, della voce del patrimonio netto A.IV “*Altre Riserve, distintamente indicate*”, a quanto previsto dalla bozza dell'OIC 28.

Stato patrimoniale*Codice Civile, articolo 2424*

	Esercizio rendicontato	Esercizio precedente
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata		
Parte da richiamare		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
Totale immobilizzazioni immateriali		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinario		
3) attrezzature industriali e commerciali		
4) altri beni		
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale immobilizzazioni materiali		
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) altre imprese		
Totale partecipazioni		
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri		
Totale crediti		
3) altri titoli		
4) strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni (B)		
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Lo schema di stato patrimoniale

Stato patrimoniale

Codice Civile, articolo 2424

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) lavori in corso su ordinazione			
4) prodotti finiti e merci			
5) acconti			
Totale rimanenze			
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita			
II - Crediti			
1) verso clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale crediti verso clienti			
2) verso imprese controllate			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale crediti verso imprese controllate			
3) verso imprese collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale crediti verso imprese collegate			
4) verso controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale crediti verso controllanti			
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
5-bis) crediti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale crediti tributari			
5-ter) imposte anticipate			
5-quater) verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale crediti verso altri			
Totale crediti			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) partecipazioni in imprese controllate			
2) partecipazioni in imprese collegate			
3) partecipazioni in imprese controllanti			
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
4) altre partecipazioni			
5) strumenti finanziari derivati attivi			
6) altri titoli			
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali			
2) assegni			
3) danaro e valori in cassa			
Totale disponibilità liquide			
Totale attivo circolante (C)			
D) Ratei e risconti			
Totale attivo			
Passivo			
A) Patrimonio netto			
I - Capitale			
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni			
III - Riserve di rivalutazione			

Stato patrimoniale*Codice Civile, articolo 2424*

IV - Riserva legale		
V - Riserve statutarie		
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avанzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Totale altre riserve		
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Perdita ripianata nell'esercizio		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto		
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) strumenti finanziari derivati passivi		
4) altri		
Totale fondi per rischi ed oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni		
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni convertibili		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso soci per finanziamenti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso banche		

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Lo schema di stato patrimoniale

Stato patrimoniale

Codice Civile, articolo 2424

5) debiti verso altri finanziatori	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti verso altri finanziatori	
6) acconti	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale acconti	
7) debiti verso fornitori	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti verso fornitori	
8) debiti rappresentati da titoli di credito	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	
9) debiti verso imprese controllate	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti verso imprese controllate	
10) debiti verso imprese collegate	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti verso imprese collegate	
11) debiti verso controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti verso controllanti	
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
12) debiti tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti tributari	
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
14) altri debiti	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale altri debiti	
Totale debiti	
E) Ratei e risconti	
Totale passivo	

Stato patrimoniale abbreviato*Codice Civile, articolo 2435-bis*

	Esercizio rendicontato	Esercizio precedente
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
II - Immobilizzazioni materiali		
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni (B)		
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti		
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
Totale attivo circolante (C)		
D) Ratei e risconti		
Totale attivo		
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		
III - Riserve di rivalutazione		
IV - Riserva legale		
V - Riserve statutarie		
VI - Altre riserve		
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Perdita ripianata nell'esercizio		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto		
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti		
E) Ratei e risconti		
Totale passivo		

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Stato patrimoniale delle micro-imprese

STATO PATRIMONIALE DELLE MICRO-IMPRESE

La nuova tassonomia XBRL ha elaborato il nuovo schema di stato patrimoniale per le micro-imprese, che presenta la stessa struttura e lo stesso dettaglio di quello abbreviato.

Stato patrimoniale micro

Codice Civile, articolo 2435-ter

	Esercizio rendicontato	Esercizio precedente
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
II - Immobilizzazioni materiali		
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni (B)		
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti		
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
Totale attivo circolante (C)		
D) Ratei e risconti		
Totale attivo		
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni		
III - Riserve di rivalutazione		
IV - Riserva legale		
V - Riserve statutarie		
VI - Altre riserve		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Perdita ripianata nell'esercizio		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto		
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti		
E) Ratei e risconti		
Totale passivo		

Inoltre, poiché le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando alla fine dello stato patrimoniale rilevano le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, numeri 9 e 16, in calce allo stato patrimoniale sono stati inseriti:

- un campo testuale generico iniziale denominato «*Informazioni in calce allo stato patrimoniale, introduzione*»;
- la nuova tabella di cui al numero 9 dell'art. 2427 (impegni, garanzie a passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale):

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 9

Importo
Impegni
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili
di cui nei confronti di imprese controllate
di cui nei confronti di imprese collegate
di cui nei confronti di imprese controllanti
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Garanzie
di cui reali
Passività potenziali

- la nuova tabella di cui al numero 16 dell'art. 2427:

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 16

	Amministratori	Sindaci
Compensi		
Anticipazioni		
Crediti		
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate		

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Stato patrimoniale delle micro-imprese

- le tabelle di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del codice civile (mutuate da quelle della nota integrativa del bilancio abbreviato).

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2428, comma 3, numero 3

	Azioni proprie	Azioni o quote di società controllanti
Numero		
Valore nominale		
Parte di capitale corrispondente		

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2428, comma 3, numero 4

	Azioni proprie	Azioni o quote di società controllanti
Alienazioni nell'esercizio		
Numero		
Valore nominale		
Parte di capitale corrispondente		
Corrispettivo		
Acquisizioni nell'esercizio		
Numero		
Valore nominale		
Parte di capitale corrispondente		
Corrispettivo		

LO SCHEMA QUANTITATIVO DI CONTO ECONOMICO

Le novità dello schema XBRL del conto economico, che ricalca quello obbligatorio previsto dall'art. 2425 cod. civ., riguardano:

- l'introduzione di nuove voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sorelle:
 - nella voce C.15 “*proventi da partecipazioni*”;
 - nella voce C.16 “*altri proventi finanziari*”: C.16.a e C.16.d;
 - nella voce C.17 “*interessi e altri oneri finanziari*”;
- l'introduzione delle nuove voci di dettaglio relative agli strumenti finanziari derivati nella sezione D “*Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie*”; in particolare:
 - nuova voce D.18.d rivalutazioni “*di strumenti finanziari derivati*”;
 - nuova voce D.19.d svalutazioni “*di strumenti finanziari derivati*”;
- l'introduzione in calce alla voce D.18 e D.19 prima del totale della voce “di attività finanziarie per la gestione accentrata”;
- l'eliminazione della sezione E dedicata ai proventi ed oneri straordinari;
- l'introduzione di un nuovo dettaglio della voce 20 “*imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*”, come indicato nel paragrafo 27 della bozza dell'OIC 25:
 - imposte correnti;
 - imposte relative a esercizi precedenti;
 - imposte differite e anticipate;
 - proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale.

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Stato patrimoniale delle micro-imprese

Conto economico

Codice Civile, articolo 2425

	Esercizio rendicontato	Esercizio precedente
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		
altri		
Totale altri ricavi e proventi		
Totale valore della produzione		
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) per servizi		
8) per godimento di beni di terzi		
9) per il personale		
a) salari e stipendi		
b) oneri sociali		
c) trattamento di fine rapporto		
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
Totale costi per il personale		
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni		
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione		
Totale costi della produzione		
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		

Conto economico*Codice Civile, articolo 2425*

da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi diversi dai precedenti		
Totale altri proventi finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale interessi e altri oneri finanziari		
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentratata della tesoreria		
Totale rivalutazioni		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentratata della tesoreria		
Totale svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)		
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)		
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti		
imposte relative a esercizi precedenti		
imposte differite e anticipate		
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
21) Utile (perdita) dell'esercizio		

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Stato patrimoniale delle micro-imprese

Conto economico abbreviato

Codice Civile, articolo 2435-bis

	Esercizio rendicontato	Esercizio precedente
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		
altri		
Totale altri ricavi e proventi		
Totale valore della produzione		
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) per servizi		
8) per godimento di beni di terzi		
9) per il personale		
a) salari e stipendi		
b) oneri sociali		
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c) trattamento di fine rapporto		
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
Totale costi per il personale		
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni		
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione		
Totale costi della produzione		
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari		

Conto economico abbreviato*Codice Civile, articolo 2435-bis*

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
da imprese controllate	
da imprese collegate	
da imprese controllanti	
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
altri	
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
d) proventi diversi dai precedenti	
da imprese controllate	
da imprese collegate	
da imprese controllanti	
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
altri	
Totale proventi diversi dai precedenti	
Totale altri proventi finanziari	
17) interessi e altri oneri finanziari	
verso imprese controllate	
verso imprese collegate	
verso imprese controllanti	
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
altri	
Totale interessi e altri oneri finanziari	
17-bis) utili e perdite su cambi	
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
18) rivalutazioni	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
d) di strumenti finanziari derivati	
di attività finanziarie per la gestione accentrativa della tesoreria	
Totale rivalutazioni	
19) svalutazioni	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
d) di strumenti finanziari derivati	
di attività finanziarie per la gestione accentrativa della tesoreria	
Totale svalutazioni	
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
imposte correnti	
imposte relative a esercizi precedenti	
imposte differite e anticipate	
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
21) Utile (perdita) dell'esercizio	

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Stato patrimoniale delle micro-imprese

Conto economico micro

Codice Civile, articolo 2435-ter

	Esercizio rendicontato	Esercizio precedente
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		
altri		
Totale altri ricavi e proventi		
Totale valore della produzione		
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) per servizi		
8) per godimento di beni di terzi		
9) per il personale		
a) salari e stipendi		
b) oneri sociali		
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c) trattamento di fine rapporto		
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
Totale costi per il personale		
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni		
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione		
Totale costi della produzione		
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi da partecipazioni		

Conto economico micro*Codice Civile, articolo 2435-ter*

16) altri proventi finanziari	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
da imprese controllate	
da imprese collegate	
da imprese controllanti	
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
altri	
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
d) proventi diversi dai precedenti	
da imprese controllate	
da imprese collegate	
da imprese controllanti	
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
altri	
Totale proventi diversi dai precedenti	
Totale altri proventi finanziari	
17) interessi e altri oneri finanziari	
verso imprese controllate	
verso imprese collegate	
verso imprese controllanti	
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
altri	
Totale interessi e altri oneri finanziari	
17-bis) utili e perdite su cambi	
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
18) rivalutazioni	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
di attività finanziarie per la gestione accentrativa della tesoreria	
Totale rivalutazioni	
19) svalutazioni	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
di attività finanziarie per la gestione accentrativa della tesoreria	
Totale svalutazioni	
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
imposte correnti	
imposte relative a esercizi precedenti	
imposte differite e anticipate	
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
21) Utile (perdita) dell'esercizio	

IL RENDICONTO FINANZIARIO

Rispetto alla precedente tassonomia il rendiconto finanziario è ora un documento a sé stante, in virtù della modifica operata all'art. 2423 cod.civ., e non costituisce più una tabella della nota integrativa.

Gli schemi ammissibili (metodo diretto o metodo indiretto) ricalcano i prospetti contenuti nell'OIC 10 e rispetto alla precedente versione la novità maggiore riguarda la necessità di dettagliare le disponibilità liquide di inizio e fine esercizio nelle sue componenti:

- depositi bancari e postali;
- assegni;
- denaro e valori in cassa.

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

Codice Civile, articolo 2425-ter

	Esercizio rendicontato	Esercizio precedente
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto		
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti		
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi		
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto		
Totale variazioni del capitale circolante netto		
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto		
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	
Disinvestimenti	
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	
Disinvestimenti	
Immobilizzazioni finanziarie	
(Investimenti)	
Disinvestimenti	
Attività finanziarie non immobilizzate	
(Investimenti)	
Disinvestimenti	
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	
Accensione finanziamenti	
(Rimborso finanziamenti)	
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	
(Rimborso di capitale)	
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ($A \pm B \pm C$)	
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	
Disponibilità liquide a inizio esercizio	
Depositi bancari e postali	
Assegni	
Danaro e valori in cassa	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	
Di cui non liberamente utilizzabili	
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	
Assegni	
Danaro e valori in cassa	
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	
Di cui non liberamente utilizzabili	

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Il rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario, metodo diretto

Codice Civile, articolo 2425-ter

	Esercizio rendicontato	Esercizio precedente
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ($A \pm B \pm C$)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio		
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio		
Di cui non liberamente utilizzabili		

NEW

LA NOTA INTEGRATIVA XBRL

Le tabelle della nota integrativa sono state modificate a seguito dell'introduzione delle nuove voci di bilancio di cui si richiede il dettaglio (in particolare le voci relative ai rapporti con le imprese sorelle e quelle relative agli strumenti finanziari derivati), dei cambiamenti dei criteri di valutazione e delle disposizioni aggiornate di cui agli articoli 2427 e 2427 bis del codice civile.

Le altre novità più importanti della nuova tassonomia riguardano:

- le operazioni di locazione finanziaria, per le quali è ora prevista una sola tabella che racchiude tutte le informazioni richieste e che sostituisce le due precedenti che rappresentavano gli effetti sul patrimonio netto e quelli sul risultato d'esercizio delle operazioni di leasing;
- le tabelle di dettaglio sulle partecipazioni in imprese controllate e collegate, sia immobilizzate che facenti parte dell'attivo circolante, nelle quali è ora richiesta l'indicazione dell'eventuale Stato estero di residenza dell'impresa controllata/collegata e il codice fiscale della stessa, se residente in Italia;
- l'introduzione della tabella dedicata all'analisi delle variazioni delle immobilizzazioni destinate alla vendita;
- la tabella *“Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante”*, nella quale non sono più compilabili i campi relativi alla distinzione temporale delle attività per imposte anticipate, in base a quanto previsto dal paragrafo 19 della bozza dell'OIC 25;
- la rivisitazione delle tabelle relative al patrimonio netto alla luce delle modifiche che hanno riguardato le voci di cui è costituito, e l'introduzione della tabella relativa all'analisi delle variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, a seguito delle nuove modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati;
- l'eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico, che ha comportato la necessità di evidenziare in nota integrativa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
- la modifica della tabella di cui al n. 16 dell'art. 2427, co. 1 cod.civ., a seguito della necessità di indicare con riferimento ad amministratori e sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, non solo l'ammontare dei compensi, ma anche le anticipazioni, i crediti concessi e gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate;
- l'introduzione, nella tabella dedicata ai titoli emessi dalla società, delle voci relative ai warrants e alle opzioni, in base alla modifica operata al punto 18 dell'art. 2427, co. 1, cod.civ.;
- l'eliminazione dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale, che ha comportato la necessità di indicare negli appositi prospetti elaborati nell'ambito della nota integrativa XBRL l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;
- l'elaborazione di una nuova tabella a seguito dell'introduzione delle informazioni riguardanti il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande e di quello più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Si riportano di seguito le tabelle richieste dalla Tassonomia XBRL 2016-11-14, distinguendo tra quelle previste per il bilancio ordinario e quelle per il bilancio abbreviato.

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

TABELLE NOTA INTEGRATIVA XBRL ORDINARIA

Stato patrimoniale

Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Crediti per versamenti dovuti e richiamati	Crediti per versamenti dovuti non richiamati	Totale crediti per versamenti dovuti
Valore di inizio esercizio			
Variazioni nell'esercizio			
Valore di fine esercizio			

Immobilizzazioni immateriali

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e conti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Costo								
Rivalutazioni								
Ammortamenti (Fondo ammortamento)								
Svalutazioni								
Valore di bilancio								
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni								
Riclassifiche (del valore di bilancio)								
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)								
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio								
Ammortamento dell'esercizio								
Svalutazioni effettuate nell'esercizio								
Altre variazioni								
Totale variazioni								
Valore di fine esercizio								
Costo								
Rivalutazioni								
Ammortamenti (Fondo ammortamento)								
Svalutazioni								
Valore di bilancio								

Immobilizzazioni materiali**Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto)***Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2*

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	<i>Totale Immobilizzazioni materiali</i>
Valore di inizio esercizio						
Costo						
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)						
Svalutazioni						
Valore di bilancio						
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni						
Riclassifiche (del valore di bilancio)						
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)						
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio						
Ammortamento dell'esercizio						
Svalutazioni effettuate nell'esercizio						
Altre variazioni						
Totale variazioni						
Valore di fine esercizio						
Costo						
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)						
Svalutazioni						
Valore di bilancio						

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Operazioni di locazione finanziaria

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo						
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)						
Svalutazioni						
Valore di bilancio						
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni						
Riclassifiche (del valore di bilancio)						
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)						
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio						
Ammortamento dell'esercizio						
Svalutazioni effettuate nell'esercizio						
Altre variazioni						
Totale variazioni						
Valore di fine esercizio						
Costo						
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)						
Svalutazioni						
Valore di bilancio						

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) (prospetto)*Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22*

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio	
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	

Immobilizzazioni finanziarie**Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi (prospetto)***Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2*

	Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in imprese collegate	Partecipazioni in imprese controllanti	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Partecipazioni in altre imprese	<i>Totale Partecipazioni</i>	Altri titoli	Strumenti finanziari derivati attivi
Valore di inizio esercizio								
Costo								
Rivalutazioni								
Svalutazioni								
Valore di bilancio								
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni								
Riclassifiche (del valore di bilancio)								
Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio)								
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio								
Svalutazioni effettuate nell'esercizio								
Altre variazioni								
Totali variazioni								
Valore di fine esercizio								
Costo								
Rivalutazioni								
Svalutazioni								
Valore di bilancio								

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2;

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	Crediti immobilizzati verso imprese controllate	Crediti immobilizzati verso imprese collegate	Crediti immobilizzati verso imprese controllanti	Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Valore di inizio esercizio						
Variazioni nell'esercizio						
Valore di fine esercizio						
Quota scadente entro l'esercizio						
Quota scadente oltre l'esercizio						
Di cui di durata residua superiore a 5 anni						

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 5

	Denominazione	line			Totale
		1	2	3	
Partecipazione in impresa controllata	Città, se in Italia, o Stato estero				
	Codice fiscale (per imprese italiane)				
	Capitale in euro				
	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro				
	Patrimonio netto in euro				
	Quota posseduta in euro				
	Quota posseduta in %				
	Valore a bilancio o corrispondente credito				

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 5

	line			Totale
	1	2	3	
Partecipazione in impresa collegata	Denominazione			
	Città, se in Italia, o Stato estero			
	Codice fiscale (per imprese italiane)			
	Capitale in euro			
	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro			
	Patrimonio netto in euro			
	Quota posseduta in euro			
	Quota posseduta in %			
	Valore a bilancio o corrispondente credito			

Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	line				Totale
		1	2	3	
Crediti immobilizzati per area geografica	Area geografica				
	Crediti immobilizzati verso controllate				
	Crediti immobilizzati verso collegate				
	Crediti immobilizzati verso controllanti				
	Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
	Crediti immobilizzati verso altri				
	<i>Totale crediti immobilizzati</i>				

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Analisi dei crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6-ter

	Crediti verso imprese controllate	Crediti verso imprese collegate	Crediti verso imprese controllanti	Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Crediti verso altri	Totale
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine						

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

	Partecipazioni in imprese controllanti	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Partecipazioni in altre imprese	Crediti verso imprese controllate	Crediti verso imprese collegate	Crediti verso imprese controllanti	Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Crediti verso altri	Altri titoli
Valore contabile									
Fair value									

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in imprese controllanti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

Dettaglio partecipazioni in imprese controllanti	Descrizione	line			Totale
		1	2	3	
	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle controllanti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

	line	Totale			
		1	2	3	
Dettaglio partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

	line	Totale			
		1	2	3	
Dettaglio partecipazioni in altre imprese	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese controllate (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

	line	Totale			
		1	2	3	
Dettaglio crediti verso imprese controllate	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese collegate (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

	Dettaglio crediti verso imprese collegate	line			Totale
		1	2	3	
	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese controllanti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

	Dettaglio crediti verso imprese controllanti	line			Totale
		1	2	3	
	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

	Dettaglio crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	line			Totale
		1	2	3	
	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri (prospetto)*Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a*

	Descrizione	line			Totale
		1	2	3	
Dettaglio crediti verso altri	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati (prospetto)*Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a*

	Descrizione	line			Totale
		1	2	3	
Dettaglio altri titoli	Valore contabile				
	Fair value				

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Attivo circolante

Rimanenze

Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Materie prime, sussidiarie e di consumo	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	Lavori in corso su ordinazione	Prodotti finiti e merci	Acconti	Totale rimanenze
Valore di inizio esercizio						
Variazione nell'esercizio						
Valore di fine esercizio						

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Analisi delle variazioni delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Valore di inizio esercizio	
Variazione nell'esercizio	
Valore di fine esercizio	

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4;

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio									
Variazione nell'esercizio									
Valore di fine esercizio									
Quota scadente entro l'esercizio									
Quota scadente oltre l'esercizio									
Di cui di durata residua superiore a 5 anni									

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

Crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica	Area geografica	line			Totale
		1	2	3	
	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante				
	Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante				
	Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante				
	Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante				
	Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante				
	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante				
	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante				
	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante				
	<i>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</i>				

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Analisi dei crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6-ter

	Crediti verso clienti	Crediti verso imprese controllate	Crediti verso imprese collegate	Crediti verso imprese controllanti	Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Crediti verso altri	Totale
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine							

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 5

	line			Totale
	1	2	3	
Partecipazione in impresa controllata	Denominazione			
	Città, se in Italia, o Stato estero			
	Codice fiscale (per imprese italiane)			
	Capitale in euro			
	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro			
	Patrimonio netto in euro			
	Quota posseduta in euro			
	Quota posseduta in %			
	Valore a bilancio o corrispondente credito			

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 5

	Denominazione	line			Totale
		1	2	3	
Partecipazione in impresa collegata	Città, se in Italia, o Stato estero				
	Codice fiscale (per imprese italiane)				
	Capitale in euro				
	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro				
	Patrimonio netto in euro				
	Quota posseduta in euro				
	Quota posseduta in %				
	Valore a bilancio o corrispondente credito				

Disponibilità liquide

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Depositi bancari e postali	Assegni	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio				
Variazione nell'esercizio				
Valore di fine esercizio				

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Ratei e risconti attivi

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Ratei attivi	Risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio			
Variazione nell'esercizio			
Valore di fine esercizio			

Oneri finanziari capitalizzati

Analisi degli oneri finanziari capitalizzati (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 8

	Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali	
Costi di impianto e di ampliamento	
Costi di sviluppo	
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione	
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
Immobilizzazioni in corso e acconti	
Altre immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali	
Terreni e fabbricati	
Impianti e macchinario	
Attrezzature industriali e commerciali	
Altri beni	
Immobilizzazioni in corso e acconti	
Rimanenze	
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	
Lavori in corso su ordinazione	
Prodotti finiti e merci	
Acconti	
Totale	

Patrimonio netto

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Riserva da sopravanzo delle azioni	Riserve di rivalutazione	Riserva legale	Riserve statutarie	Riserva da versamento o quote della società controllant	Riserva da versamento in conto futuro	Versamenti in conto futuro	Riserva da copertura di capitale	Riserva da riduzione di capitale sociale	Riserva da avanzo di capitale	Riserva da versamento in conto futuro	Riserva per utili su cambi non realizzati	Riserva da correggiuto in corso	Riserva da altre riserve	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	Utile (perdite) netto	Utile (perdite) dell'esercizio nuovo	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	Totali patrimonio netto
Capitale																			
Valore di inizio esercizio																			
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente																			
Attribuzione di dividendi																			
Altre destinazioni																			
Alte variazioni																			
Incrementi																			
Dicimenti																			
Riclassifiche																			
Risultato d'esercizio																			
Valore di fine esercizio																			

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Dettaglio varie altre riserve (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 7

Varie altre riserve	Descrizione	line			Totale
		1	2	3	
	Importo				

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto)*Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 7-bis*

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale						
Riserva da soprapprezzo delle azioni						
Riserve di rivalutazione						
Riserva legale						
Riserve statutarie						
Altre riserve						
Riserva straordinaria						
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile						
Riserva azioni o quote della società controllante						
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni						
Versamenti in conto aumento di capitale						
Versamenti in conto futuro aumento di capitale						
Versamenti in conto capitale						
Versamenti a copertura perdite						
Riserva da riduzione capitale sociale						
Riserva avanzo di fusione						
Riserva per utili su cambi non realizzati						
Riserva da conguaglio utili in corso						
Varie altre riserve						
Totale altre riserve						
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi						
Utili portati a nuovo						
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio						
Total						
Quota non distribuibile						
Residua quota distribuibile						
Legenda:						
A: per aumento di capitale						
B: per copertura perdite						
C: per distribuzione ai soci						
D: per altri vincoli statutari						
E: altro						

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 7-bis

	Disponibilità varie altre riserve	line			Totale
		1	2	3	
Descrizione					
Importo					
Origine / natura					
Possibilità di utilizzazioni					
Quota disponibile					
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per copertura perdite					
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per altre ragioni					
Legenda:	A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro				

**Analisi delle variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
(prospetto)**

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 1, lettera b-quater

		Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Valore di inizio esercizio		
Variazioni nell'esercizio		
Incremento per variazione di fair value		
Decremento per variazione di fair value		
Rilascio a conto economico		
Rilascio a rettifica di attività/passività		
Effetto fiscale differito		
Valore di fine esercizio		

Fondi rischi ed oneri

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Strumenti finanziari derivati passivi	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio					
Variazioni nell'esercizio					
Accantonamento nell'esercizio					
Utilizzo nell'esercizio					
Altre variazioni					
Totale variazioni					
Valore di fine esercizio					

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Fondo Trattamento di fine rapporto

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	
Altre variazioni	
Totale variazioni	
Valore di fine esercizio	

Debiti**Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto)**

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4;
 Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	Obbligazioni verso soci per finanziamenti convertibili	Debiti verso soci per finanziamenti convertibili	Debiti verso banche finanziatori	Aconti	Debiti verso fornitori	Debiti rappresentati da titoli di credito	Debiti verso imprese controllate	Debiti verso imprese collegate	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Totale debiti
Valore di inizio esercizio													
Variazione nell'esercizio													
Valore di fine esercizio													
Quota scadente entro l'esercizio													
Quota scadente oltre l'esercizio													
Di cui di durata residua superiore a 5 anni													

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	line			Totale
	1	2	3	
Debiti per area geografica	Area geografica			
	Obbligazioni			
	Obbligazioni convertibili			
	Debiti verso soci per finanziamenti			
	Debiti verso banche			
	Debiti verso altri finanziatori			
	Acconti			
	Debiti verso fornitori			
	Debiti rappresentati da titoli di credito			
	Debiti verso imprese controllate			
	Debiti verso imprese collegate			
	Debiti verso imprese controllanti			
	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
	Debiti tributari			
	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	Altri debiti			
	Totale debiti			

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	Debiti verso soci per finanziamen	Debiti verso altri finanziatori	Debiti verso fornitori	Debiti verso rappresenta da titoli di credito	Debiti verso imprese controllate	Debiti verso imprese collegate	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Totale debiti
Debiti assistiti da garanzie reali											
Debiti assistiti da ipoteche											
Debiti assistiti da pegni											
Debiti assistiti da privilegi speciali											
Totali debiti assistiti da garanzie reali											
Debiti non assistiti da garanzie reali											
Totali											

Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6-ter

	Debiti verso banche	Debiti verso altri finanziatori	Debiti verso fornitori	Debiti verso imprese controllate	Debiti verso imprese collegate	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Altri debiti	Totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine								

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 19-bis

Quota finanziamento effettuato da soci	Scadenza	line			Totale
		1	2	3	
	Scadenza				
	Quota in scadenza				
	Quota con clausola di postergazione in scadenza				

Ratei e risconti passivi

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Ratei passivi	Risconti passivi	Totale ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio			
Variazione nell'esercizio			
Valore di fine esercizio			

Conto economico**Valore della produzione****Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività
(prospetto)***Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 10*

	Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività	line			Totale
		1	2	3	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività	Categoria di attività				
	Valore esercizio corrente				

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica (prospetto)*Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 10*

	Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica	line			Totale
		1	2	3	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica	Area geografica				
	Valore esercizio corrente				

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Proventi e oneri finanziari

Analisi della composizione dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 11

Proventi diversi dai dividendi	
Da imprese controllate	
Da imprese collegate	
Da imprese controllanti	
Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
Da altri	
Totale	

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 12

	Prestiti obbligazionari	Debiti verso banche	Altri	Totale
Interessi e altri oneri finanziari				

Elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 13

		line			Totale
		1	2	3	
Elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali	Voce di ricavo				
	Importo				
	Natura				

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionali

Importo e natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 13

		line			Totale
		1	2	3	
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionali	Voce di costo				
	Importo				
	Natura				

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Imposte sul reddito

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 14, lettera a

	IRES	IRAP
A) Differenze temporanee		
Totale differenze temporanee deducibili		
Totale differenze temporanee imponibili		
Differenze temporanee nette		
B) Effetti fiscali		
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio		
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio		
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio		

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 14, lettera a

Differenze temporanee deducibili	Descrizione	line		
		1	2	3
	Importo al termine dell'esercizio precedente			
	Variazione verificatasi nell'esercizio			
	Importo al termine dell'esercizio			
	Aliquota IRES			
	Effetto fiscale IRES			
	Aliquota IRAP			
	Effetto fiscale IRAP			

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili (prospetto)*Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 14, lettera a*

	Descrizione	line		
		1	2	3
Differenze temporanee imponibili	Importo al termine dell'esercizio precedente			
	Variazione verificatasi nell'esercizio			
	Importo al termine dell'esercizio			
	Aliquota IRES			
	Effetto fiscale IRES			
	Aliquota IRAP			
	Effetto fiscale IRAP			

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Dettaglio delle differenze temporanee escluse (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 14, lettera a

	Differenze temporanee escluse	Descrizione	line		
			1	2	3
		Importo al termine dell'esercizio precedente			
		Variazione verificatasi nell'esercizio			
		Importo al termine dell'esercizio			
		Aliquota IRES			
		Effetto fiscale IRES			
		Aliquota IRAP			
		Effetto fiscale IRAP			

Informativa sulle perdite fiscali (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 14, lettera b

	Esercizio corrente			Esercizio precedente		
	Ammontare	Aliquota fiscale	Imposte anticipate rilevate	Ammontare	Aliquota fiscale	Imposte anticipate rilevate
Perdite fiscali						
dell'esercizio						
di esercizi precedenti						
Totale perdite fiscali						
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza						

Altre informazioni**Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto)***Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 15*

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Altri dipendenti	<i>Totale Dipendenti</i>
Numero medio						

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto (prospetto)*Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 16*

	Amministratori	Sindaci
Compensi		
Anticipazioni		
Crediti		
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate		

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione (prospetto)*Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 16-bis*

	Revisione legale dei conti annuali	Altri servizi di verifica svolti	Servizi di consulenza fiscale	Altri servizi diversi dalla revisione contabile	Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
Valore					

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 17

	Descrizione	line			Totale
		1	2	3	
Azioni emesse dalla società per categorie	Consistenza iniziale, numero				
	Consistenza iniziale, valore nominale				
	Azioni sottoscritte nell'esercizio, numero				
	Azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale				
	Consistenza finale, numero				
	Consistenza finale, valore nominale				

Analisi dei titoli emessi dalla società (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 18

	Azioni di godimento	Obbligazioni convertibili	Warrants	Opzioni	Altri titoli o valori simili
Numero					
Diritti attribuiti					

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società (prospetto)*Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 19*

		line		
		1	2	3
Altri strumenti finanziari emessi dalla società	Denominazione			
	Numero			
	Caratteristiche			
	Diritti patrimoniali concessi			
	Diritti partecipativi concessi			
	Principali caratteristiche delle operazioni relative			

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (prospetto)*Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 9*

	Importo
Impegni	
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili	
di cui nei confronti di imprese controllate	
di cui nei confronti di imprese collegate	
di cui nei confronti di imprese controllanti	
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
Garanzie	
di cui reali	
Passività potenziali	

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL ordinaria

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-quinquies;

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-sexies

	Insieme più grande	Insieme più piccolo
Nome dell'impresa		
Città (se in Italia) o stato estero		
Codice fiscale (per imprese italiane)		
Luogo di deposito del bilancio consolidato		

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (prospetto)

Codice Civile, articolo 2497-bis, comma 4

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
C) Attivo circolante		
D) Ratei e risconti attivi		
Totale attivo		
A) Patrimonio netto	Capitale sociale Riserve Utile (perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto	
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
E) Ratei e risconti passivi		
Totale passivo		

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (prospetto)*Codice Civile, articolo 2497-bis, comma 4*

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato		
A) Valore della produzione		
B) Costi della produzione		
C) Proventi e oneri finanziari		
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
Imposte sul reddito dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio		

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL abbreviata

TABELLE NOTA INTEGRATIVA XBRL ABBREVIATA

Ferma restando la facoltà di utilizzare le tabelle della nota integrativa in forma ordinaria laddove utili a fornire un maggior dettaglio informativo, le tabelle XBRL previste per il bilancio in forma abbreviata sono le seguenti.

Stato patrimoniale

Immobilizzazioni

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	<i>Totale Immobilizzazioni</i>
Valore di inizio esercizio				
Costo				
Rivalutazioni				
Ammortamenti (Fondo ammortamento)				
Svalutazioni				
Valore di bilancio				
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni				
Riclassifiche (del valore di bilancio)				
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)				
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio				
Svalutazioni effettuate nell'esercizio				
Altre variazioni				
Totale variazioni				
Valore di fine esercizio				
Costo				
Rivalutazioni				
Ammortamenti (Fondo ammortamento)				
Svalutazioni				
Valore di bilancio				

Oneri finanziari capitalizzati**Analisi degli oneri finanziari capitalizzati abbreviato (prospetto)***Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 8*

	Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali	
Rimanenze	

Riserva flussi finanziari attesi**Analisi delle variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (prospetto)***Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 1, lettera b-quater*

	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Valore di inizio esercizio	
Variazioni nell'esercizio	
Incremento per variazione di fair value	
Decremento per variazione di fair value	
Rilascio a conto economico	
Rilascio a rettifica di attività/passività	
Effetto fiscale differito	
Valore di fine esercizio	

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL abbreviata

Debiti

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	Ammontare
Debiti di durata residua superiore a cinque anni	
Debiti assistiti da garanzie reali	
Debiti assistiti da ipoteche	
Debiti assistiti da pegni	
Debiti assistiti da privilegi speciali	
Totale debiti assistiti da garanzie reali	
Debiti non assistiti da garanzie reali	
Totale	

Conto economico

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 13

		line			Totale
		1	2	3	
Elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali	Voce di ricavo				
	Importo				
	Natura				

Importo e natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 13

		line			Totale
		1	2	3	
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionali	Voce di costo				
	Importo				
	Natura				

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL abbreviata

Altre informazioni

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto).

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 15

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Altri dipendenti	<i>Totale Dipendenti</i>
Numero medio						

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto (prospetto).

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 16

	Amministratori	Sindaci
Compensi		
Anticipazioni		
Crediti		
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate		

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (prospetto).

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 9

Importo
Impegni
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili
di cui nei confronti di imprese controllate
di cui nei confronti di imprese collegate
di cui nei confronti di imprese controllanti
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Garanzie
di cui reali
Passività potenziali

Nome e sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-sexies

Insieme più piccolo
Nome dell'impresa
Città (se in Italia) o stato estero
Codice fiscale (per imprese italiane)
Luogo di deposito del bilancio consolidato

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL abbreviata

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (prospetto).

Codice Civile, articolo 2497-bis, comma 4

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
C) Attivo circolante		
D) Ratei e risconti attivi		
Totale attivo		
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale		
Riserve		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Totale patrimonio netto		
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
E) Ratei e risconti passivi		
Totale passivo		

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (prospetto).

Codice Civile, articolo 2497-bis, comma 4

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato		
A) Valore della produzione		
B) Costi della produzione		
C) Proventi e oneri finanziari		
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
Imposte sul reddito dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio		

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2428, comma 3, numero 3

	Azioni proprie	Azioni o quote di società controllanti
Numero		
Valore nominale		
Parte di capitale corrispondente		

CAPITOLO SETTIMO – IL BILANCIO XBRL

Tabelle nota integrativa XBRL abbreviata

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2428, comma 3, numero 4

	Azioni proprie	Azioni o quote di società controllanti
Alienazioni nell'esercizio		
Numero		
Valore nominale		
Parte di capitale corrispondente		
Corrispettivo		
Acquisizioni nell'esercizio		
Numero		
Valore nominale		
Parte di capitale corrispondente		
Corrispettivo		

CAPITOLO OTTAVO

LA PROCEDURA DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE

PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

L'approvazione del bilancio di esercizio rappresenta uno dei momenti rilevanti della vita societaria per le sue valenze sia interne che esterne: esso ha infatti lo scopo di informare i soci, i creditori, e più in generale gli stakeholders sull'andamento positivo o negativo della società al termine di ciascun esercizio sociale. Il Codice civile prevede un preciso iter di formazione e approvazione del bilancio, che possiamo suddividere nelle seguenti fasi:

- redazione del progetto di bilancio;
- presentazione agli organi preposti al controllo;
- deposito del bilancio presso la sede sociale;
- approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci;
- deposito del bilancio presso il registro imprese.

REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

L'organo amministrativo della società (Consiglio di Amministrazione, Amministratore unico ...) deve predisporre, alla fine di ogni esercizio sociale, il progetto di bilancio d'esercizio, composto da alcuni documenti obbligatori:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- rendiconto finanziario;
- nota integrativa, che può essere omessa per le micro-imprese (art. 2435-ter cod.civ.);
- relazione sulla gestione, che può essere omessa in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis cod.civ.) o per le micro-imprese (art. 2435-ter cod.civ.).

Non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall'organo amministrativo, ma è necessario che lo stesso venga consegnato al collegio sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci, affinché possano fare le loro osservazioni o proposte.

CAPITOLO OTTAVO – LA PROCEDURA DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE

Presentazione agli organi preposti al controllo

PRESENTAZIONE AGLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 2429 co. 1 cod.civ., il progetto di bilancio *deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.*

L'organo di controllo ha poi 15 giorni di tempo per effettuare le verifiche e gli accertamenti del caso e redigere la relazione sul bilancio, che, necessariamente, dovrà indicare all'assemblea se approvare, non approvare ovvero modificare il bilancio.

Il mancato rispetto del termine di trenta giorni non implica, di per sé, un vizio della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio; salvo che questo non determini il mancato deposito della Relazione del Collegio sindacale che quindi rende annullabile la delibera stessa.

DEPOSITO DEL PROGETTO DI BILANCIO PRESSO LA SEDE SOCIALE

Per consentire ai soci di prenderne visione, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea (art. 2429 co. 3 cod.civ.), l'organo amministrativo deve depositare presso la sede sociale:

- il progetto di bilancio
- la relazione sulla gestione
- la relazione dei sindaci e/o del soggetto incaricato della revisione legale
- le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

L'adempimento, secondo il parere del Tribunale di Milano (sentenza 27.4.2007 n. 5038), è finalizzato ad assicurare la effettiva messa a disposizione dei soci della documentazione necessaria a conoscere preventivamente l'oggetto sul quale gli stessi sono chiamati a deliberare. Pertanto, l'onere deve ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui i documenti richiesti dalla legge siano stati trasmessi alla società non in forma cartacea, ma tramite posta elettronica e resi disponibili ai soci (Tribunale di Milano, sentenza 10 marzo 2005). Il mancato o tardivo deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale determina l'annullabilità della delibera assembleare, come previsto dal Tribunale di Verona (8 aprile 1989), da quello di Milano (24 giugno 1991 e 3 settembre 2003) e da quello di Como (26 maggio 1998); analoga sanzione è ritenuta applicabile nel caso di mancato deposito del bilancio della società controllata (tribunale di Treviso, 14 novembre 2008).

In taluni casi di omesso deposito, peraltro, è stato sostenuto che la delibera sia viziata di nullità; così si sono espressi i Tribunali di Genova 24.9.90 e di Teramo 27.1.98.

La Corte d'Appello di Milano nella sentenza 5.11.93, ha stabilito che il rispetto del termine dei quindici giorni che precedono l'assemblea *"va verificato con riferimento alla data in cui effettivamente i soci si sono riuniti ed hanno discusso il bilancio da approvare, perché è quello il momento in cui occorre che essi siano sufficientemente informati e possano esprimere una volontà meditata. Viceversa, è irrilevante che il termine non sarebbe stato adeguato ove si fosse tenuta in prima convocazione un'assemblea che invece non v'è stata, giacché, in tal caso, la lesione del diritto del socio, che avrebbe potuto verificarsi se l'assemblea si fosse svolta, non ha invece avuto alcuna reale occasione di materializzarsi".*

L'invalidità non può essere dichiarata se l'assemblea – conformemente a quanto disposto dall'art. 2377 co. 8 cod.civ. – adotta, nel corso del giudizio, altra deliberazione di approvazione del bilancio validamente preceduta dal deposito del relativo progetto ex art. 2429 co. 3 cod.civ. (Tribunale di Milano, 3 settembre 2003).

CAPITOLO OTTAVO – LA PROCEDURA DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE

Approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci

Il progetto di bilancio dovrebbe essere opportunamente sottoscritto dall'organo amministrativo, anche se “la sottoscrizione rappresenta un requisito formale non richiesto da alcuna specifica norma a pena di nullità e che, pertanto, essa rappresenta una irregolarità formale irrilevante dal punto di vista sostanziale se non viene provato che i documenti non corrispondono a quelli poi esaminati e approvati dall'assemblea” (Tribunale di Milano, sentenza 27.4.2007 n. 5038).

L'ultima parte dell'art. 2429 co. 3 cod.civ. stabilisce che i soci possono prendere visione del progetto di bilancio depositato presso la sede sociale.

Il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 25.2.2005, ha precisato che la facoltà di estrarre copia dei documenti (fotocopie del progetto di bilancio e relazioni) depositati presso la società ai sensi dell'art. 2429 co. 3 cod.civ. deve essere limitata ai casi, imposti dalle condizioni della documentazione stessa, in cui la semplice “presa visione” non consente un'adeguata informazione.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Affinché il bilancio acquisisca efficacia giuridica verso i terzi, è necessaria l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. Pertanto, a seguito della redazione del progetto di bilancio, deve essere convocata l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, entro precisi termini individuati dall'art. 2364, co. 2 del cod.civ. per le SpA e dall'art. 2478-bis, co. 1 cod.civ. per le Srl.

Art. 2364 co. 2 cod.civ.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dila-

Art. 2478-bis co. 2 cod.civ.

Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364

Per quanto attiene le modalità di convocazione dell'Assemblea è necessario distinguere tra società per azioni (art. 2366 cod. civ.) e società a responsabilità limitata (art. 2479-bis cod. civ.).

Nel caso di società per azioni l'avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione:

- del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza,
- dell'elenco delle materie da trattare,

deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto prima dell'assemblea (fax, e-mail, raccomandata, etc).

In mancanza delle formalità sopra indicate, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando:

CAPITOLO OTTAVO – LA PROCEDURA DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE

Approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci

- è rappresentato l'intero capitale sociale;
 - partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
- Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nel caso di società a responsabilità limitata, l'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante risultante dal Registro delle Imprese, riportante il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare.

In mancanza della formalità di convocazione, l'assemblea deve ritenersi valida se totalitaria, ovvero che vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Per quanto riguarda i termini di convocazione, essi sono individuati in:

- un termine ordinario entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- un termine straordinario entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per ipotesi particolari specificamente previste dall'art. 2364 del cod.civ., ossia:
 - società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
 - presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.

Quindi, lo statuto può consentire un rinvio "sistematico" dell'approvazione del bilancio quando la società è tenuta alla redazione del consolidato, e può riconoscere la possibilità di un rinvio "occasionale" in presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In entrambe le ipotesi gli amministratori devono segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 cod.civ. le ragioni della dilazione. Peraltro, mentre nell'ipotesi di proroga "sistematica" risulta sufficiente richiamare l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, in presenza di rinvio "occasionale" gli amministratori sono tenuti ad indicare la specifica motivazione del rinvio.

Massima 9.12.2003 n. 15 del Consiglio Notarile di Milano: "*La clausola statutaria che consente la convocazione dell'assemblea per l'approvazione (per la s.r.l.: la presentazione) del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, previsto dall'art. 2364 e, per rinvio dall'art. 2478-bis, non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso*".

Le ipotesi in cui è ammissibile il rinvio non sono infatti determinabili a priori ed in via definitiva nello statuto, essendo eventi che possono verificarsi o meno nel corso dei diversi esercizi.

Analogamente si esprime anche la Cassazione con sentenza del 24 settembre 2008, numero 23983.

In dottrina, nel tentativo di ipotizzare alcune circostanze nelle quali configurare le particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società in grado di legittimare la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio, si è fatto riferimento ai seguenti casi:

- società che, seppure non tenuta alla redazione del bilancio consolidato, deve procedere alla valutazione delle partecipazioni in altre società;
- società che ha adottato il sistema dualistico, il cui statuto riserva l'approvazione del bilancio all'assemblea ove non vi abbia provveduto il Consiglio di sorveglianza;
- dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di convocazione dell'assemblea, con nuovi amministratori che necessitano di un adeguato lasso temporale per raccogliere i dati contabili e verificarli;
- ampliamento dell'organizzazione territoriale della società a cui non corrisponda ancora un adeguamento della struttura amministrativa;

- esistenza di un'organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e separata. Situazione che si presenta assai simile a quella che interessa i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato;
- società di modeste dimensioni operanti nel settore dell'agricoltura, che conferiscono la propria produzione ad una cooperativa o ad un consorzio che ha il compito di concentrare alcune fasi del processo di trasformazione e distribuzione, potendo, tale partecipazione, far scaturire elementi reddituali (ristorni o costi per i contributi alla gestione) determinabili solo dopo che la cooperativa o il consorzio ha approvato il proprio bilancio;
- variazione del sistema informatico (solitamente effettuata a partire dall'inizio dell'anno);
- presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto;
- partecipazione della società ad operazioni straordinarie;
- creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex art. 2447-bis ss. cod.civ.;
- necessità di disporre, per le imprese edili, dell'approvazione degli statuti di avanzamento lavori da parte del committente;
- mutamento dei criteri di rilevazione delle operazioni (adozione degli IAS).

Il mancato rispetto dei termini disposti per la convocazione dell'assemblea incaricata di approvare i risultati della gestione (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, in caso di proroga) non comporta l'invalidità della delibera di approvazione, ma può essere fonte di responsabilità per gli amministratori nei confronti della società o dei soci, sempre che ne ricorrano i presupposti. L'art. 2631 cod.civ. punisce, peraltro, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 6.197,00 euro non solo gli amministratori, ma anche i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, "nei termini ivi previsti". Ai sensi dell'art. 2406 co. 1 cod.civ., infatti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'assemblea deve essere convocata dal Collegio sindacale che esegue anche le pubblicazioni prescritte dalla legge.

L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione qualora gli intervenuti detengano almeno la metà della partecipazione al capitale della società; in seconda convocazione l'assemblea dei soci è validamente costituita qualunque sia la percentuale dei presenti, può deliberare qualunque sia la percentuale di capitale intervenuta e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'assemblea che approva il bilancio deve anche disporre del risultato conseguito nell'esercizio di riferimento, sia esso un utile o una perdita.

Nell'ipotesi in cui deliberi la distribuzione dell'utile ai soci, il relativo verbale deve essere registrato entro 20 giorni dalla data dell'atto e deve scontare l'imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro.

La procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea di distribuzione degli utili è la seguente:

1. stampare sul libro delle decisioni dei soci per le S.r.l. ovvero sul libro dei verbali di assemblea per le S.p.a. il verbale inerente la deliberazione di distribuzione degli utili e/o riserve;
2. predisporre due copie del verbale succitato su fogli uso bollo, firmate in originale ed apporre, su ogni copia, una marca da bollo di 16 euro ogni quattro facciate o 100 righi.
3. eseguire, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari a 200,00 euro utilizzando il modello F23 ed indicandovi il codice "109 T – Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce" e la causale "RP".
4. presentare, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, all'Agenzia delle entrate le copie del

CAPITOLO OTTAVO – LA PROCEDURA DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE

Deposito del bilancio presso il registro imprese

verbale di assemblea di cui al punto 2. e la ricevuta del versamento effettuato al fine di ottenere la registrazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili.

Si ricorda che entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettiva percezione dei dividendi, i soggetti Ires devono rilasciare apposita certificazione di cui all'art. 4, co. 6 ter e 6 quater, del D.P.R. 322/1998 ai soggetti percipienti, ad eccezione di eventuali utili soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

Una volta approvato il bilancio, questo deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.



Il bilancio non approvato non può essere depositato.

I documenti da depositare sono:

- il bilancio d'esercizio
- la relazione sulla gestione (se obbligatoria in quanto sussistono i requisiti per la redazione);
- la relazione del collegio sindacale o dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
- il verbale di approvazione del bilancio.

Ai sensi dell'art. 37, co. 21-bis, D.L. 223/2006 dal bilancio d'esercizio 2009 le società di capitali (ad eccezione di quelle che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, delle società di assicurazione e riassicurazione, e delle società controllate e quelle incluse nel bilancio consolidato redatto dalle predette società escluse) devono depositare il bilancio d'esercizio in formato XBRL (eXtensible Business Reporting Language), introdotto a livello internazionale al fine di favorire scambi e comunicazioni di informazioni contabili-finanziarie.

Le specifiche tecniche di tale linguaggio informatico in grado di codificare i documenti, rendendoli immediatamente elaborabili, sono state individuate dal DPCM 10.12.2008.

La classificazione delle voci contabili costituisce la tassonomia del bilancio.

La tassonomia da utilizzarsi per il deposito del bilancio relativo all'esercizio 2016, identificata con il codice PCI 2016-11-14, è stata approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione XBRL Italia, ha ricevuto il parere favorevole dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ed è stata pubblicata in data 21 novembre 2016.

Nell'ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia giudicata compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 cod. civ, il prospetto contabile e/o la nota integrativa in formato PDF/A dovranno essere allegati alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL.

Si consiglia di indicare la ragione del doppio deposito apponendo nel campo di testo libero denominato "Dichiarazione di conformità" contenuto nella sezione "Nota integrativa parte finale la seguente dichiarazione:

"Si dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazio-

ne aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile". Si ricorda che non è necessario il doppio deposito in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL, poiché in tal caso non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2434-bis cod. civ., in analogia a quanto stabilito dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino:

"Non si ha nullità se la violazione è sostanzialmente irrilevante, in quanto priva di consistenza, pertanto meramente formale, di immediata percezione o di agevole correzione a seguito delle informazioni rese in assemblea" (Corte d'Appello, Torino, 24/08/2000).

La pratica di bilancio da depositare deve contenere:

- il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della tassonomia vigente;
- tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio sindacale, la Relazione del Revisore legale ed il Verbale di approvazione dell'Assemblea, saranno allegati alla pratica in formato PDF/A.

L'art. 2630 cod.civ. regola il profilo sanzionatorio relativo al deposito del bilancio, stabilendo che: "Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'art. 2250, primo, secondo, terzo e quarto co., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo".

Inoltre l'art. 16 L. 689/1981 (legge di depenalizzazione) prevede che: "È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione".

	IMPORTO SANZIONE	IMPORTO PAGAMENTO ai sensi dell'art. 16 L. 689/1991
Bilanci depositati entro 30 gg. successivi alla scadenza	min. € 45,78 max € 458,67	€ 91,56
Bilanci depositati oltre 30 gg. successivi alla scadenza	min. € 137,33 max € 1.376,00	€ 274,66

DEPOSITO DEL BILANCIO E CONSEGUENZE FISCALI

La data in cui viene approvato il bilancio si riflette sui termini per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo e di primo acconto.

Ai sensi dell'art. 17, D.P.R. 435/2001, per determinare il termine entro cui le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è necessario fare riferimento:

- alla data di chiusura dell'esercizio;
- alla data di approvazione del bilancio.

I casi che si possono presentare sono quindi i seguenti:

- se il bilancio viene approvato nei termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), il

CAPITOLO OTTAVO – LA PROCEDURA DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE

Deposito del bilancio e conseguenze fiscali

versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

- se il bilancio non viene approvato nei termini ordinari (e quindi è possibile la proroga di approvazione dello stesso 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.
- se il bilancio non viene approvato bisogna comunque effettuare il versamento delle imposte e quindi:
 - se l'approvazione doveva avvenire nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta;
 - se l'approvazione poteva avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello entro il quale vi sarebbe dovuta essere l'approvazione del bilancio.

In entrambi i casi c'è la possibilità di differimento del termine di 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%.



D.L. 193/2016

L'art.7-quater D.L. 193/2016 ha modificato i termini dei versamenti di cui all'art. 17 D.P.R. 435/2001 **a decorrere dal 1/01/2017**.

In particolare per i soggetti Ires le nuove scadenze sono:

- **Saldo e acconto (prima rata)**: entro l'ultimo giorno (in luogo del giorno 16) del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%.
- In relazione ai soggetti "solari" i nuovi termini sono quindi stabiliti al 30/06 o al 30/07.
- **Acconto (seconda rata)**: al 30 novembre, per i soggetti "solari"; entro l'ultimo giorno dell'11° mese del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari"


Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, i versamenti devono avvenire **entro l'ultimo giorno** (in luogo del giorno 16) **del mese successivo** a quello di approvazione del bilancio.

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento va effettuato entro **l'ultimo giorno** (in luogo del giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%.

STRUMENTI OPERATIVI

Di seguito si propone una tabella di sintesi relativa agli adempimenti connessi alla procedura di formazione, approvazione e deposito del bilancio d'esercizio.



FORMULARI

Di seguito si propongono delle bozze da seguire per i seguenti verbali:

1. Verbale del consiglio di amministrazione di adozione del progetto di bilancio
2. Verbale del consiglio di amministrazione di differimento del termine di approvazione del bilancio
3. Lettera di convocazione dell'assemblea ordinaria
4. Verbale di assemblea di approvazione del bilancio
5. Verbale di assemblea non validamente costituita

1. VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ADOZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

**DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CAPITALE SOCIALE € _____, i.v.
REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ n. _____
COD.FISC. E P.IVA n. _____**

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno, il giorno del mese di, alle ore, previa regolare convocazione, si è riunito presso la sede sociale di, via, n. il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. esame ed adozione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.....;
2. esame ed adozione della relazione sulla gestione relativa all'esercizio chiuso al 31.12.....;
3. convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio e la destinazione dell'utile;
4. varie ed eventuali.

Assume la presidenza il signor, il quale constatata la presenza dei seguenti consiglieri: e dei seguenti sindaci effettivi:, dichiara valida la riunione e chiama a fungere da segretario il signor, che accetta.

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.....

Procede quindi all'illustrazione dettagliata delle singole voci di bilancio, evidenziando l'attività sociale svolta nel corso dell'esercizio.

In particolare

Viene quindi redatta ed approvata la relazione sulla gestione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Presidente precisa che il bilancio è stato redatto nella forma abbreviata ai sensi del 3° comma dell'art. 2435 bis cod.civ., avendo la società i requisiti previsti dal 1° co. del citato art. e che, in forza del 4° comma del richiamato art. del cod.civ., non viene redatta la relazione sulla gestione.

Il Presidente precisa che la società, qualificandosi come micro impresa, ha redatto il bilancio nella forma richiesta dall'art. 2435-ter cod.civ., omettendo la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

Sulla base di quanto sopra, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

1. di adottare il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12....., costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa;
2. di adottare la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio;
3. di convocare l'assemblea dei soci per il giorno, alle ore, presso la sede sociale con il seguente ordine del giorno:
 - deliberazioni di cui all'art. 2364 cod.civ.;
 - varie ed eventuali.

Non essendoci nient'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore

Quanto sopra viene fatto constare con il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

2. VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CAPITALE SOCIALE € _____, i.v.
REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ n. _____
COD.FISC. E P.IVA n. _____

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno, il giorno del mese di, alle ore, previa regolare convocazione, si è riunito presso la sede sociale di, via, n. il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. proposta di differimento dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12..... e delibere conseguenti;

CAPITOLO OTTAVO – LA PROCEDURA DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE

Formulari

2. varie ed eventuali.

Assume la presidenza il signor , il quale constatata la presenza dei seguenti consiglieri: e dei seguenti sindaci effettivi: , dichiara valida la riunione e chiama a fungere da segretario il signor che accetta.

Il Presidente informa gli intervenuti che l'organo di amministrazione, unitamente alla struttura amministrativa della società, non è stato in grado di provvedere alla redazione del progetto di bilancio per i seguenti motivi

Devono essere indicate nel dettaglio le motivazioni connesse alla struttura e all'oggetto sociale

Sulla base di quanto sopra, il Presidente, in conformità a quanto previsto dall'art. dello Statuto sociale e a norma dell'art. 2364 Cod.civ., 2° co., propone al Consiglio di Amministrazione di differire il termine di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del progetto di bilancio, che in ogni caso dovrà riunirsi entro (*180 giorni dalla chiusura dell'esercizio*).

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver esaminato attentamente la situazione e le ragioni alla base della richiesta di rinvio della convocazione assembleare, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

DELIBERA

di avvalersi del maggior termine per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12..... e di convocare la relativa assemblea dei soci per il giorno, alle ore, presso la sede sociale con il seguente ordine del giorno:

- deliberazioni di cui all'art. 2364 cod.civ.;
- varie ed eventuali.

Non essendoci nient'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

3. LETTERA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Lettera di convocazione

Ai Signori Soci..... Componenti dell'Organo amministrativo.....
Componenti dell'Organo di controllo.....
Sede,

L'Assemblea dei soci delle Società _____ è convocata in prima convocazione

per il giorno _____ alle ore _____
presso la sede di _____, via _____

e qualora non dovesse validamente costituirsi, si fissa sin d'ora la seconda convocazione

per il giorno _____ alle ore _____
presso la sede di _____, via _____

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. relazione sulla gestione;
2. relazione dell'organo di controllo;
3. approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.....;
4. destinazione del risultato d'esercizio;
5. varie ed eventuali.

Distinti saluti

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

4. VERBALE DI ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

DENOMINAZIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

CAPITALE SOCIALE € _____, i.v.

REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ n. _____

COD.FISC. E P.IVA n. _____

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno, il giorno del mese di, alle ore, previa regolare convocazione, si è ri-unito presso la sede sociale di, via, n. l'assemblea dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. relazione sulla gestione;
2. relazione dell'organo di controllo;
3. approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.....;
4. destinazione del risultato d'esercizio;
5. varie ed eventuali.

Assume la presidenza il signor, il quale constatata la presenza:

- dei seguenti signori soci rappresentanti in proprio o per delega % del capitale sociale
- dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione
- dei seguenti componenti del Collegio sindacale

CAPITOLO OTTAVO – LA PROCEDURA DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE

Formulari

dichiara validamente costituita l'assemblea e chiama a fungere da segretario il signor , che accetta.

Passando alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente sottopone ai soci la relazione sulla gestione, la relazione dell'organo di controllo e il progetto di bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, relativo all'esercizio..... I documenti di cui sopra vengono allegati al presente verbale.

Il Presidente procede quindi all'illustrazione dettagliata delle singole voci di bilancio

Fa inoltre rilevare che il bilancio si è chiuso con un utile pari ad €, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare:

- per € a riserva legale;
- per € a riserva statutaria;
- per € a dividendo da distribuire ai soci nella misura di € per ogni azione/quota posseduta.

Fa inoltre rilevare che il bilancio si è chiuso con una perdita pari ad €, che il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo / coprire integralmente con le riserve disponibili esistenti.

Dopo ampia discussione e forniti gli opportuni chiarimenti richiesti, l'assemblea dei soci, all'unanimità (*o con il voto favorevole di e quello contrario di*)

DELIBERA

1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre e dei documenti allegati, così come predisposto dall'organo amministrativo e allegato al presente verbale;
2. di destinare l'utile dell'esercizio pari ad €:
 - per € a riserva legale;
 - per € a riserva statutaria;
 - per € a dividendo da distribuire ai soci nella misura di € per ogni azione/quota posseduta.

2. di portare a nuova la perdita dell'esercizio pari ad € / di coprire la perdita dell'esercizio pari ad € con le riserve disponibili.

Non essendoci nient'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore

Quanto sopra viene fatto constare con il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

5. VERBALE DI ASSEMBLEA NON VALIDAMENTE COSTITUITA

DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CAPITALE SOCIALE € _____, i.v.
REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ n. _____
COD.FISC. E P.IVA n. _____

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno, il giorno del mese di, alle ore, previa regolare convocazione, si è riunito presso la sede sociale di, via, n. l'assemblea dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. relazione sulla gestione;
2. relazione dell'organo di controllo;
3. approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.....;
4. destinazione del risultato d'esercizio;
5. varie ed eventuali.

Assume la presidenza il signor, il quale constata la presenza:

- dei seguenti signori soci rappresentanti in proprio o per delega % del capitale sociale
- dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione
- dei seguenti componenti del Collegio sindacale

Il Presidente evidenzia l'assenza dei presupposti legali previsti dalla normativa civilistica e dallo Statuto per dichiarare validamente costituita l'assemblea.

Pertanto

DICHIARA

la presente assemblea non validamente costituita e quindi non atta a deliberare sull'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione.

Quanto sopra viene fatto constare con il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

CAPITOLO OTTAVO – LA PROCEDURA DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE

Allegato: modello di certificazione degli utili

ALLEGATO: MODELLO DI CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO



DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCIÀ LA CERTIFICAZIONE	Codice fiscale		Cognome e Nome o Denominazione				
					Prov.	Cap	
	Comune						
Via e numero civico				Codice del soggetto che rilascia la certificazione			
SEZIONE I DATI RELATIVI AL SOGGETTO EMMITTERE	Codice fiscale o codice identificativo estero		ISIN	Cognome e Nome o Denominazione		Cod. Stato estero	
	1	2	3			4	
Comune		Prov.	Via e numero civico	6	7		
SEZIONE II DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	Codice ABI	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT			Codice fiscale		
	8	9				10	
Denominazione						Cod. Stato estero	
11					12		
SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	Codice fiscale		Cognome ovvero Denominazione				
	13	14					
	Nome (solo per le persone fisiche)		Sesso (M o F)	16	Data di nascita 17 giorno mese anno	18	Comune (o Stato estero) di nascita
	15	16	17	18	19	Prov.	
	Comune del domicilio fiscale		Prov.	Via e numero civico	21	22	
Codice stato estero		Codice di identificazione fiscale estero					
23	24						
SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote		Percentuale controllare	Dividendo unitario	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007	
	25	26	27	28	29		
	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007		
	30	31	32	33			
	Interessi riqualificati dividendi		Netto frontiera	Utili da SIIQ e da SIINQ	Aliquota	Ritenuta	
	34	35	36	37	38		
Imposta sostitutiva		Imposta estera	Dividendo dei soci in trasparenza	41			
39	40						
ANNOTAZIONI							
DATA		FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCIÀ LA CERTIFICAZIONE					
giorno	mese	anno					

CAPITOLO NONO

LA CORRETTA TENUTA DEI LIBRI OBBLIGATORI

NOTE OPERATIVE

Oggetto di questa fase è la verifica della corretta tenuta dei registri obbligatori di natura contabile e fiscale: modalità di tenuta, tempistiche di aggiornamento e conservazione.

I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 8 L. 383/2001
- Artt. 14-16-22 D.P.R. 633/1973
- Artt. 23-24-25-39-53 D.P.R. 633/1972
- Artt. 2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2421 Codice Civile
- D.M. 23.01.2004

I LIBRI CONTABILI E FISCALI

L'art. 8 della L. 383/2001 ha apportato importanti modifiche al Codice Civile e ad alcune norme tributarie in materia di scritture contabili, disponendo la soppressione dell'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale per i seguenti libri:

- libro giornale
- libro inventari
- altri libri e registri obbligatori ai fini iva (registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi, registro degli acquisti, registro delle dichiarazioni di intento, registro operazioni intracomunitarie, ...)
- altri libri e registri obbligatori ai fini delle imposte dirette (registro dei beni ammortizzabili, scritture ausiliarie di magazzino, ...).

Resta in ogni caso consentita la vidimazione facoltativa da richiedersi ad un Notaio o presso il Registro delle imprese.

I libri ed i registri sopra indicati devono quindi esclusivamente essere numerati progressivamente, a cura del contribuente, in ogni pagina con indicazione dell'anno di riferimento (es. 1/2016, 2/2016, ...); è importante sottolineare come la numerazione non deve necessariamente essere eseguita preventivamente per l'intero libro e per tutto il periodo di imposta, ma può essere effettuata nel momento stesso di utilizzo delle pagine (R.M. 85/E/2002).

CAPITOLO NONO – LA CORRETTA TENUTA DEI LIBRI OBBLIGATORI

I libri contabili e fiscali

Nell'ipotesi di società con esercizio non coincidente con l'anno solare si deve indicare il primo dei due anni di contabilità: ad esempio, in caso di esercizio 1.07.2015-30.06.2016, andranno numerate con indicazione dell'anno 2015 anche le stampe relative alle rilevazioni del primo semestre 2016. Per le scritture di assestamento e rettifica registrate nell'anno successivo a quello di riferimento è necessario invece indicare l'anno in cui avviene la rilevazione (R.M. 9/E/2013).

Per completezza si rileva che, nell'ipotesi di vidimazione facoltativa, la numerazione delle pagine – che deve comunque essere progressiva per anno solare – deve essere effettuata prima di procedere alla vidimazione indicando sempre l'anno di riferimento.

Oltre all'obbligo di numerazione progressiva per anno solare, per il libro giornale e per quello inventari – ne sono esclusi quindi gli altri libri richiesti dalla normativa fiscale – è previsto l'obbligo di corresponsione dell'imposta di bollo di importo pari a 16,00 euro per ogni 100 pagine o frazione di esse (art. 16 Tariffa allegata A al D.P.R. 642/1972). L'imposta di bollo è dovuta per ogni 100 pagine effettivamente utilizzate; di conseguenza se nel corso dell'esercizio 2015 sono state utilizzate 74 pagine del libro giornale con apposizione del bollo sulla pagina numero 1 (pertanto libro giornale stampato dalla pagina 1/2015 alla pagina 74/2015), il nuovo bollo andrà apposto solo a partire dalla pagina 27/2016.

Per quanto concerne la modalità di pagamento dell'imposta di bollo, essa può essere assolta mediante:

- applicazione di marche sulla prima pagina numerata;
- versamento con modello di pagamento F23 (codice tributo “4587T imposta di bollo su libri e registri”) e riporto degli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina numerata.

Indipendentemente dalla modalità adottata, è importante che l'imposta sia assolta prima di porre in uso il registro, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina.

Tra le altre formalità richieste dal legislatore per la tenuta dei libri obbligatori, con il chiaro intento di garantire la veridicità delle scritture contabili impedendo eventuali successive alterazioni, ricordiamo l'obbligo di tenerle in forma ordinata, senza lasciare spazi bianchi – che vanno quindi barrati in modo da renderli inutilizzabili per altre registrazioni -, senza effettuare cancellazioni – nel caso siano necessarie devono essere eseguite in modo da lasciare leggibili le parole o i numeri cancellati -.

Per quel che concerne gli obblighi di aggiornamento dei libri in oggetto, bisogna distinguere tra memorizzazione dei dati e loro stampa.

Le scritture contabili devono essere aggiornate nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui si è manifestata l'operazione da registrare, come previsto per le imposte sui redditi (art. 22 D.P.R. 600/1973) e per l'Iva (D.M. 11 agosto 1975). L'unica deroga riguarda le scritture di chiusura di fine esercizio che possono essere eseguite entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Si evidenzia che tali scritture saranno annotate nel libro giornale relativo all'esercizio successivo a quello di riferimento, porteranno il numero progressivo e la data relativa alla loro effettiva rilevazione, ma sarà necessario specificare che si tratta di registrazioni riferite alla data di chiusura dell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda i termini di stampa delle operazioni sui libri/registri, bisogna evidenziare che, così come previsto dall'art. 1 co. 161 L. 244/2007, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporto cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi (quindi entro il 31 dicembre) e vengano stampati contestualmente alla richiesta eventualmente avanzata da organi di controllo competenti.

Anche il Libro inventari deve essere redatto e sottoscritto entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazione annuale relativa all'esercizio di riferimento.

I LIBRI SOCIALI

I libri sociali non sono stati oggetto delle semplificazioni di cui all'art. 8 della L. 383/2001, di conseguenza continuano ad essere soggetti a bollatura e vidimazione iniziale.

Si tratta in particolare dei libri previsti dall'art. 2421 cod.civ., quali:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato per il controllo sulla gestione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro degli obbligazionisti;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.

La richiesta di vidimazione da effettuarsi a cura di un Notaio o presso il Registro delle Imprese, deve essere accompagnata dalla consegna delle pagine in bianco debitamente intestate e numerate progressivamente, e dall'esibizione del modello di pagamento F24 relativo alla tassa annuale di vidimazione dei libri sociali.



ABROGAZIONE DEL LIBRO SOCI DELLE SRL

Le società a responsabilità limitata non sono più obbligate alle tenuta del Libro soci a decorrere dal 30 marzo 2009 (D.L. 185/2008) e conseguentemente, a seguito della modifica dell'articolo 2478-bis del codice civile, non sono più obbligate ad allegare, in sede di deposito del bilancio al Registro Imprese, l'elenco soci in caso di variazioni intervenute nella compagine sociale, piuttosto che nell'ammontare delle quote, ...

A seguito della predetta abrogazione l'acquisizione della qualifica di socio al fine di esercitare i relativi diritti, quali l'intervento in Assemblea, la riscossione dei dividendi, ..., si perfeziona con il deposito dell'atto di trasferimento delle quote al Registro Imprese.

LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Per le società di capitali deve essere corrisposta annualmente la tassa di vidimazione dei libri sociali.

La tassa è dovuta nelle seguenti misura forfetarie, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine:

- 309,87 euro se l'importo del capitale risulta non superiore a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro se l'importo del capitale risulta superiore a 516.456,90 euro.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, con indicazione del codice tributo 7085 e dell'anno per il quale il versamento viene eseguito, entro il termine per il versamento annuale dell'Iva (16 marzo).

LA CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

Il libri, i registri e le altre scritture contabili devono essere conservate ai *fini civilistici* per dieci anni, che decorrono dalla relativa data per i documenti, le fatture, le lettere,, dall'ultima registrazione per i libri contabili e fiscali, dall'ultimo verbale per i libri sociali.

Ai *fini fiscali* le scritture devono essere conservate fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta. Normalmente quindi il termine è di cinque anni: l'avviso di accertamento deve infatti essere notificato al contribuente al più tardi entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (quinto anno nel caso di omessa dichiarazione).

L'art. 1, commi 130, 131 e 132, L. 208/2015 ha modificato la disciplina dei termini di decadenza degli accertamenti tributari, contenuta nell'art. 57 D.P.R. 633/1972 (quanto all'Iva), e nell'art. 43 D.P.R. 600/1973 (quanto alle imposte dirette):

A) Accertamenti tributari relativi agli anni 2016 e successivi: avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

Secondo la nuova disciplina, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza:

- a) in caso di **presentazione** della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del **quinto** anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quindi del *sesto anno, rispetto al periodo di imposta da accettare*);
- b) in caso di **omessa presentazione** o di nullità della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (quindi dell'*ottavo anno, rispetto al periodo di imposta da accettare*).

A titolo esemplificativo, quindi, con riferimento al periodo d'imposta 2016, se la dichiarazione dei redditi sarà presentata, il termine per l'accertamento scadrà ordinariamente il 31 dicembre 2022; in caso di omessa presentazione, scadrà ordinariamente il 31 dicembre 2024.

B) Accertamenti tributari relativi agli anni dal 2011 al 2015.

Per i *periodi d'imposta precedenti* (attualmente, sono accettabili in via ordinaria le annualità *dal 2011 al 2015*), il comma 132, secondo periodo, della legge n. 208/2015 dispone – in coerenza con la disciplina previgente – che gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza:

- a) in caso di **presentazione** della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quindi del *quinto anno, rispetto al periodo di imposta da accettare*);
- b) in caso di **omessa presentazione** o di nullità della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (quindi del *sesto anno, rispetto al periodo di imposta da accettare*).

Va ricordato che la L. 289/2002 ha previsto la proroga di due anni dei termini per l'accertamento, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette, rispetto agli ordinari termini di decadenza, nei confronti dei contribuenti che non si sono avvalsi delle sanatorie introdotte dalla legge indicata. Per tali soggetti quindi la conservazione delle scritture contabili deve essere rispettata in un termine più lungo.

Le imprese possono conservare le scritture contabili su supporti informatici (dischi ottici, CD-ROM, ...) in alternativa alla conservazione cartacea, con evidenti vantaggi in termini di minori spazi fisici occupati dall'archivio informatico.

Art. 2215-bis cod.civ: "I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per

disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici”.

L’inalterabilità delle scritture, garantita dalla stampa sui registri, viene assicurata mediante la sottoscrizione elettronica dei supporti stessi, cioè da un sistema di validazione, che consiste nella apposizione della firma elettronica, capace di garantire quel requisito di inalterabilità richiesto dalla normativa civilistica e fiscale, con il chiaro intento di evitare ogni possibile alterazione e manomissione della documentazione contabile e fiscale.

La conservazione delle scritture su supporti informatici deve inoltre garantire tutta una serie di requisiti (conformità con i documenti originali e durata nel tempo, integrità del documento, identificazione certa del soggetto che lo ha formato, leggibilità ed agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, ...) che necessitano da parte della figura del “responsabile della conservazione”:

- della firma elettronica qualificata;
- della marca temporale, ovvero un’evidenza informatica, attribuita da un Ente certificatore, che consente l’opponibilità verso terzi di un riferimento temporale.

È inoltre previsto l’obbligo di comunicare in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento di aver optato per la conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari in modalità elettronica.

Da ultimo si osserva che, nel caso di conservazione delle scritture contabili su supporti informatici, il pagamento dell’imposta di bollo sui libri non soggetti a vidimazione obbligatoria (libro giornale e libro inventari) va effettuato tramite modello di pagamento F24 in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

STRUMENTI OPERATIVI

Nella tavola che segue sono riepilogati i principali adempimenti di tenuta per tipologia di libro obbligatorio.

Libri/Registri	Bollatura/Vidimazione	Imposta di bollo	Numerazione
Registri Iva - registro fatture emesse - registro corrispettivi - registro acquisti - registro dichiarazioni intento - registro carico stampati -	NO	NO	progressiva per anno di riferimento
Registri ai fini II.DD. - registro beni ammortizzabili - scritture di magazzino -	NO	NO	progressiva per anno di riferimento
Libro Giornale	NO	16 € ogni 100 pagine	progressiva per anno di riferimento

CAPITOLO NONO – LA CORRETTA TENUTA DEI LIBRI OBBLIGATORI

Check list libri obbligatori

Libri/Registri	Bollatura/Vidimazione	Imposta di bollo	Numerazione
Libro Inventari	NO	16 € ogni 100 pagine	progressiva per anno di riferimento
Libri sociali - libro soci - libro verbali assemblee - libro verbali CdA -	SI	16 € ogni 100 pagine	progressiva prima della bollatura
Ogni altro libro per il quale l'obbligo di bollatura è previsto da norme speciali	SI	16 € ogni 100 pagine	progressiva prima della bollatura

Di seguito si propone una check list per la formalizzazione delle verifiche sulla corretta tenuta dei libri obbligatori.

CHECK LIST LIBRI OBBLIGATORI

Pagamento tassa concessione governativa

Importo	Data	Note
309,87 € <input type="checkbox"/>		
516,46 € <input type="checkbox"/>		

VOLUMI IN USO

Libri obbligatori	Data eventuale vidimazione	N° pagine	Stampato fino alla data	Stampato fino alla pagina	Note
Libro Giornale					
Libro Inventari					
Registro fatture emesse					
Registro acquisti					
Registro corrispettivi					
Registro acquisti UE					
Registro vendite UE					

CAPITOLO NONO – LA CORRETTA TENUTA DEI LIBRI OBBLIGATORI

Check list libri obbligatori

Libri obbligatori	Data eventuale vidimazione	N° pagine	Stampato fino alla data	Stampato fino alla pagina	Note
Registro dichiarazioni intento					
Registro corrispettivi					
Libro Soci					
Libro Assemblee					
Libro CdA					
Libro Collegio Sindacale					

VOLUMI A DISPOSIZIONE

Libri obbligatori	Data eventuale vidimazione	N° pagine	Stampato fino alla data	Stampato fino alla pagina	Note
Libro Assemblee					



TeamSystem

Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU)

Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502

www.teamsystem.com



Reg. n.8082
UNI EN ISO 9001:2008

Sedi Certificate: Pesaro e Senigallia



Certified Software Partner